

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - BIBLIOTECA
 Posiz. **0 2431 2**
 N.° di Cartella **544 64**

PROGETTO DEFINITIVO

E RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI ON. SOLMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



INVENTARIO **37089**
 VALORE

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
 LIBRERIA

1936 - ANNO XIV

P R E M E S S A

In seguito alla legge 30 dicembre 1923, n. 2814 (1), integrata con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260 (2), che, fra l'altro, autorizza il Governo ad apportare le necessarie modificazioni al codice civile ed a pubblicare anche separatamente libri e titoli del codice emendato, venne nominata, in seno alla Commissione Reale per la riforma dei codici, una Sottocommissione, presieduta prima da S. E. VITTORIO SCIALOJA e poi da S. E. MARIANO D'AMELIO, con l'incarico di procedere allo studio della riforma del codice civile. Questa Sottocommissione presentò al Ministro di Grazia e Giustizia il Progetto del Libro I con la relazione illustrativa (3).

Il detto Progetto venne inviato, affinchè esprimessero il loro parere, alla Corte di Cassazione ed alle Corti di Appello, al Consiglio di Stato, alle Università, al Consiglio Superiore Forense ed agli organi locali degli avvocati e procuratori. I pareri pervenuti a questo Ministero furono raggruppati sistematicamente

(1) Cons. per i lavori preparatori di questa legge « *Delega al Governo per emendamenti al codice civile e per la pubblicazione dei nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile* », Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1925.

(2) Sui lavori preparatori di questa legge cons. « *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Vol. I, Atti Parlamentari della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo la facoltà di emendare i codici penale e di procedura penale* », Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1928.

(3) « *Commissione Reale per la riforma dei Codici. Codice Civile, Primo Libro, Progetto e Relazione* », Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1931.

secondo gli articoli del Progetto, e quindi pubblicati in quattro volumi (1).

Un Comitato di giuristi (2), presieduto dal Ministro di Grazia e Giustizia, prese in esame tutte le osservazioni fatte sul progetto; e non vi è istituto, anzi disposizione di questo, su cui il Comitato non abbia portato la sua attenzione. Ciò ha condotto spesso a notevoli modificazioni, richieste anche dall'affermarsi di nuove esigenze, alcune delle quali in verità non erano puranche sorte quando la Commissione Reale terminò il suo pregevole lavoro.

(1) Ministero di Grazia e Giustizia. — *Lavori preparatori per la riforma del codice civile. — Osservazioni e proposte sul progetto del Libro I*, Roma, 1933-1934 (Tipografia delle Mantellate).

(2) Il Comitato fu nominato dal Ministro on. De Francisci con decreto 9 maggio 1934. Componenti di esso furono S. E. il cav. di gr. cr. GIULIO VENZI, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di Cassazione del Regno, S. E. il cav. di gr. cr. GAETANO AZZARITI, Primo presidente di Corte di appello, Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, il gr. uff. PIETRO BONICELLI DELLA VITE, Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia, Presidente di sezione di Corte di appello, il comm. LEOPOLDO CALIENDO, Consigliere della Corte di Cassazione del Regno, il gr. uff. prof. FILIPPO VASSALLI, ordinario della R. Università di Roma, il prof. EMILIO ALBERTARIO, ordinario della R. Università di Roma, il gr. uff. GIUSEPPE LAMPIS, Consigliere di Corte di appello, il comm. GAETANO PANDOLFELLI, consigliere di corte di appello, e il cav. uff. GIUSEPPE STUMPO, giudice. Ai quali due ultimi furono più particolarmente affidate le funzioni di segreteria.

I lavori proseguirono sotto la presidenza del Ministro on. SOLMI, il quale con decreto 4 febbraio 1935 chiamò a far parte del Comitato S. E. il gr. uff. GAETANO COSENTINO, presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Capo di Gabinetto di S. E. il Ministro, in sostituzione del gr. uff. PIETRO BONICELLI DELLA VITE, cessato dalla carica, e il gr. uff. ANTONIO AZARÀ, consigliere della Corte di Cassazione del Regno e Segretario generale della Commissione per la riforma dei codici.

Parteciparono inoltre ai lavori del Comitato il gr. uff. prof. TOMMASO PERASSI della R. Università di Roma, per la revisione delle disposizioni preliminari, e il comm. prof. FRANCESCO FERRARA della R. Università di Pisa, per la disciplina delle persone giuridiche.

Il testo del progetto definitivo, che ora viene presentato all'esame della Commissione Parlamentare, costituisce un passo decisivo sulla via della riforma. La materia da disciplinare in questo Libro del codice si presentava particolarmente complessa e delicata. Occorreva, invero, da una parte, assicurare, secondo le sue gloriose tradizioni, la compagine della famiglia italiana e, dall'altra, portare in ogni istituto che ad essa si riconnette il lievito delle nuove idee, delle quali il Fascismo ha permeato tutta la vita della Nazione. Anche in questa opera di riforma si è proceduto secondo la linea costantemente seguita dal Fascismo nelle sue più ardite trasformazioni: conservare, rinnovandole, le genuine tradizioni italiane, dopo averle purificate da elementi estranei che si erano ad esse sovrapposti.

Nella Relazione che segue viene dato speciale conto soltanto delle modificazioni introdotte nel progetto preliminare, rimandandosi per la illustrazione dei singoli istituti alla Relazione della Commissione Reale.

Roma, giugno 1936 - Anno XIV.

Il Ministro :
SOLMI.

RELAZIONE

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE E APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

1. — Nello stabilire l'obbligatorietà della legge nel decimo quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione, il progetto della Commissione Reale aveva ritenuto opportuno specificare le varie fonti di norme giuridiche, parlando non solo di «leggi» ma altresì di «decreti aventi forza di legge» e poi, ancora di «*decreti e regolamenti emanati dal Governo del Re che interessino la generalità dei cittadini*». Non è dubbia la convenienza di una precisazione diretta ad escludere che la disposizione possa riferirsi solo alle leggi, in senso formale, come potrebbe far credere il testo legislativo ora in vigore che parla di «leggi promulgate dal Re». Tuttavia non pare che una elencazione, come quella proposta nel progetto, possa riuscire soddisfacente, perchè non potrebbe prevedere tutte le possibili forme che possono assumere le norme giuridiche, specialmente di fronte allo svolgersi del nuovo ordinamento costituzionale-corporativo dello Stato italiano. D'altro canto è da notare che non solo l'art. 1 ma altresì gli articoli 2, 3, 4 e 5 contengono disposizioni che non si riferiscono soltanto alle leggi in senso formale, ma più generalmente a tutte le norme giuridiche; sicchè la formula adoperata nell'art. 1 non dovrebbe essere diversa da quella degli articoli successivi, nei quali si parla genericamente di «legge», e questa espressione è stata pacificamente intesa come legge in senso materiale, cioè genericamente come norma giuridica. Questo fa ritenere preferibile adoperare anche nell'articolo 1 la stessa formula sintetica di «legge» omettendo qualsiasi specificazione. In tal modo la disposizione relativa alla *vacatio legis* si presenta con carattere generale e acquista l'ampia sfera di applicazione che le compete, perchè appunto si riferisce alla legge intesa in senso sostanziale come comprensiva di qualunque norma giuridica.

Nello stesso testo della prima parte dell'art. 1 ho soppresso le parole «nel Regno», non solo perchè esse costituiscono reminiscenza di ragioni storiche che ora hanno perduto ogni

importanza, ma altresì perchè esse porrebbero oggi implicitamente una antitesi fra territorio del Regno e Colonie, mentre vi sono leggi che entrano automaticamente in vigore anche nelle Colonie. Comunque, la detta soppressione non pare possa dar luogo ad inconvenienti, dato che l'entrata in vigore delle leggi e decreti nelle Colonie è disciplinata dagli ordinamenti delle Colonie stesse.

Con le accennate modificazioni la nuova formula della prima parte dell'art. 1 si limita ad enunciare, in forma assai semplice, il principio generale della *vocatio legis* per ogni norma giuridica.

Ho soppresso poi le disposizioni concernenti la forma della pubblicazione e l'obbligo dell'inserzione nella raccolta delle leggi e decreti per la considerazione che esiste una legge speciale nella quale la materia è completamente regolata e si tratta del resto di disciplina che potrebbe anche essere in qualche punto modificata. È meglio quindi lasciarla integralmente alla legge speciale.

2. — L'inciso «di regola», aggiunto dalla Commissione Reale alla formula dell'art. 2 del codice vigente, mirava a far trasparire la possibilità che il principio generale dell'irretroattività della legge soffra eccezioni. Mi è sembrato, peraltro, che la modificazione — in quanto diretta a rendere il concetto accennato — turbasse, senza una concreta utilità, la formula tradizionale della disposizione ora vigente. La regola non è che un canone d'interpretazione, così che è di per sé evidente che la retroattività può in singoli casi essere disposta dalla legge stessa. D'altra parte, l'inciso predetto — inserito nella proposizione iniziale dell'articolo e non anche nella successiva, che è esplicativa della prima — turberebbe l'eccellenza della disposizione, non senza il pericolo di imprevedute illazioni da parte degli interpreti, trattandosi di materia fra le più disputate.

3. — Ho creduto opportuno riprendere in esame le molteplici ragioni — già note ed ampiamente vagliate dalla Commissione Reale — le quali sconsigliano, in generale, di introdurre nella legislazione delle norme sulla interpretazione delle leggi. Contro queste ragioni non mi è sembrato di grave peso il timore che dalla soppressione del 1° comma dell'art. 3 del progetto — corrispondente all'art. 3 delle preleggi vigenti — possano essere dedotte conseguenze infondate. È da notare, anzitutto, che il metodo di interpretazione, così detto sto-

rico-evolutivo, è stato sostenuto anche sulla base del diritto vigente. D'altra parte, ad evitare che l'interpretazione si risolva nella creazione del diritto, è sufficiente la norma — alla cui enunciazione la nuova formula si limita — la quale indica i mezzi di cui l'interprete deve fare uso per decidere le controversie non regolate da precise disposizioni di legge.

Quanto all'espressione « principi generali di diritto » essa è stata completata, secondo voti da varie parti manifestati, specificando che deve trattarsi dei « principi generali del diritto vigente ». Con tale integrazione, mentre non si vieta all'interprete di ricondurre entro la sfera del sistema legislativo vigente quelle norme alle quali il sistema stesso si ricollega nelle sue origini e nei suoi sviluppi storici, si impedisce che si trascenda ad eccessive generalizzazioni e astrazioni, ricorrendo a diritti stranieri e quindi alterando le linee peculiari della nostra legislazione nazionale.

4. — Le modificazioni apportate all'articolo 4 del progetto preliminare mirano a perfezionarne la formula senza toccarne la sostanza.

Pleonastico mi è sembrato, anzitutto, l'aggettivo *libero* premesso ad « esercizio dei diritti ». È chiaro che questo non è mai libero nel senso assoluto della parola, dato che esso — per il solo fatto di essere regolato dalla legge — può svolgersi soltanto in quella sfera di libertà che la legge stessa gli assegna. Ho aggiunto « comunque » dopo la disgiuntiva « o » per ribadire il concetto che le leggi, le quali restringono l'esercizio dei diritti, rientrano nella più ampia categoria di leggi che formano eccezione a regole generali. La espressione « *a* regole generali » anziché « *alle* regole generali », mi è, poi, sembrata preferibile per la sua maggiore ampiezza di significato.

Poichè la norma non riguarda la interpretazione estensiva, ho ritenuto più appropriato chiarire che le leggi formanti eccezione a regole generali *non si applicano* anzichè *non si estendono* e, sempre al fine di ottenere maggiore chiarezza, ho sostituito *considerati* ad *espressi*, potendo questa ultima parola far pensare che si debba aver riguardo solamente ai casi menzionati espressamente nella norma da applicare.

5. — La disposizione dell'art. 6, che non figura nel progetto elaborato dalla Commissione Reale, aderisce ai concetti accolti dalla Commissione stessa in ordine al valore che si deve riconoscere alla consuetudine. Esprimere tali concetti mi è

sembrato opportuno, dato che con l'introduzione del nuovo codice civile verrà meno l'art. 48 delle vigenti disposizioni transitorie, dal quale nella materia in esame oggi si argomenta. La disposizione riafferma, in sostanza, il principio della statualità del diritto e cioè che la legge è unica fonte del diritto.

Ho ritenuto superfluo aggiungere la parola «usi» accanto a «consuetudini», secondo la formula già proposta in seno alla Commissione Reale. Il termine *uso*, inteso come equivalente di *consuetudine* (es: usi legislativi), è, senza dubbio, pleonastico; inteso, invece, come ripetizione di atti uniformi, costituisce, evidentemente, uno degli elementi costitutivi della consuetudine.

L'espressione «se non quando la legge espressamente *la richiami*» mi è sembrata preferibile all'altra (che ha formato oggetto di esame da parte della Commissione Reale) «se non quando la legge espressamente *lo dichiara*», perchè questa può far pensare che la legge debba di volta in volta dichiarare in modo espresso che la consuetudine è fonte di diritto. Tale dichiarazione non è, invece, necessaria, perchè può anche desumersi implicitamente dal tenore della norma, quando questa riconosce efficacia alla consuetudine.

6. — Sono noti gli argomenti da molti addotti per invocare una disposizione che vieti l'abuso del diritto.

Il problema può essere esaminato sotto duplice profilo. Dal punto di vista della sostanza non v'è oggi chi non convenga come — particolarmente nel clima sociale creato dal Fascismo — non sia tollerabile l'esercizio di un diritto per fini contrastanti con quelli per i quali il diritto stesso è accordato dall'ordinamento giuridico. Ben a ragione ha rilevato, in proposito, la Commissione Reale che la *bonitas morum* non può essere disgiunta dall'*aequitas iuris*.

Ma se concordemente si riconosce che il predetto principio è ormai nella coscienza giuridica comune, si è anche autorevolmente dubitato dell'opportunità di introdurlo nella legislazione positiva. Di tale dubbio si è fatto carico la Commissione Reale, la quale ha ritenuto che col divieto del così detto «abuso di diritto» si viene in pratica ad attribuire un soverchio arbitrio al giudice.

Dopo aver valutato sotto tutti gli aspetti il grave problema, sono venute nelle convinzioni che il timore accennato non ha fondamento. Le nobili tradizioni della nostra magistratura confortano ad attribuire al giudice il delicato compito di appli-

care la nuova norma, con piena fiducia che l'applicazione sarà contenuta entro i limiti degli scopi per i quali la norma viene emanata. Comunque la mera possibilità di qualche raro inconveniente non mi sembra che possa impedire al legislatore italiano di prendere netta posizione in materia di tanta importanza, esprimendo un principio che, oggi soprattutto, appare aderente alla coscienza sociale. È da tener presente, poi, che il progetto italo-francese del codice delle obbligazioni, nell'art. 74, considera atto illecito l'esercizio del diritto « oltre i limiti posti dalla buona fede o dallo scopo per il quale il diritto è riconosciuto ». Ciò conferma che sull'opportunità di un intervento legislativo al riguardo non può oramai esservi dubbio.

Quanto alla formula ho ritenuto preferibile quella, già accolta nelle più recenti legislazioni, che fa consistere l'abuso in un atteggiamento contrario alle finalità per le quali il diritto è concesso. In tal modo la norma enuncia un principio del tutto obbiettivo ed evita, perciò, la difficile e spesso pericolosa indagine sulla buona fede del soggetto.

7. — Da varie parti si è lamentato che il progetto della Commissione Reale non riproduca l'art. 3 del vigente codice civile.

Senza fondamento, peraltro, è stata, per tale motivo, imputata al progetto una grave lacuna, dato che la disposizione contenuta nell'art. 1 - tit. 1 del progetto stesso (« L'uomo è soggetto di diritto ecc. ») per la sua amplissima portata si riferisce, certamente, anche allo straniero. Mi è sembrato, tuttavia, che fossero da accogliere le proposte di coloro i quali hanno fatto presente l'opportunità di regolare espressamente la condizione degli stranieri. Ciò per due ragioni. Anzitutto per un'esigenza di chiarezza e di completezza del sistema legislativo; in secondo luogo, allo scopo di porre le necessarie limitazioni al principio di massima dell'equiparazione dello straniero al cittadino: principio che è tradizione e vanto del nostro ordinamento giuridico. I risultati di una lunga esperienza, vieppiù ribaditi da avvenimenti recenti, confermano che l'atteggiamento finora seguito dal legislatore italiano è eccessivamente liberale. La speranza, nutrita dal legislatore del '65, che il principio, generosamente adottato dal codice italiano, dovesse divenire norma universale, si è dimostrata illusoria. Aggiungasi che la disposizione dell'art. 3 del codice ha rappresentato un motivo di debolezza per il Governo nei rapporti internazio-

nali — ogni qualvolta si è trattato di ottenere agevolazioni per i cittadini italiani all'estero — ed un intralcio nel campo della legislazione interna, quando si è verificata la necessità di stabilire, a taluni effetti, una differenza fra cittadini e stranieri.

Ispirandomi a tali concetti, ho bensì riprodotto nell'art. 8 la norma vigente, ma ho fatto salve, anzitutto, le disposizioni eventuali contenute in leggi speciali. Ciò perchè chiaramente risulti che la regola dell'equiparazione dello straniero al cittadino non è assoluta.

Nel definire, poi, il trattamento da fare agli stranieri nei casi concreti, ho considerato poco conveniente subordinare l'applicazione del principio generale alla condizione della reciprocità, e, cioè, alla equiparazione dell'italiano al proprio cittadino da parte dello Stato straniero.

Tale equiparazione, infatti, soltanto nei paesi di civiltà pari alla nostra è sufficiente a porre l'italiano nella condizione giuridica che questi ha in Italia. In paesi di civiltà inferiore o diversa l'equiparazione può, invece, dar luogo ad un peggioramento, nonostante il quale la reciprocità sussisterebbe e in Italia il cittadino di quel paese dovrebbe godere di un trattamento pari a quello dell'italiano. Ciò non mi è sembrato conveniente. Ho, pertanto, stabilito che lo straniero debba subire in Italia quelle limitazioni alle quali l'italiano è assoggettato all'estero, anche se le stesse limitazioni lo Stato straniero stabilisce per il proprio cittadino. Il diritto dal cui godimento lo Stato straniero esclude il cittadino italiano sul proprio territorio sarà, quindi, negato in Italia al cittadino di quello Stato. A tale criterio è ispirato il capoverso dell'articolo in esame.

La collocazione dell'articolo stesso nel titolo preliminare mi è sembrata, poi, di evidente opportunità.

Agli stessi criteri si ispira l'art. 9 nel regolare la capacità delle persone giuridiche straniere.

8. — Nel mantenere nell'art. 10, salvo lievi modificazioni di forma, la norma dell'art. 6 del progetto preliminare ho creduto opportuno includere, fra le eccezioni alla disposizione del capoverso, i contratti di donazione. Ciò per due motivi. In primo luogo per la considerazione della particolare importanza che rivestono gli atti di disposizione gratuita del proprio patrimonio; in secondo luogo perchè l'esigenza di tutelare la buona fede è meno viva quando si tratta di rapporti dai quali può derivare soltanto un incremento patrimoniale, senza obbligo di corrispettivo.

9. — Tenendo conto delle notevoli osservazioni fatte sull'art. 7 del progetto preliminare — la cui formula ha dato luogo a qualche perplessità — ho ritenuto opportuno tenere distinti i rapporti personali dai rapporti patrimoniali fra coniugi. Le esigenze pratiche che sorgono in relazione a tali due categorie di rapporti non sono del tutto identiche.

Per entrambe è avvertita la opportunità di impedire che il marito, assumendo una nuova cittadinanza nel corso del matrimonio, possa mutare a suo arbitrio la legge che inizialmente regolava i rapporti con l'altro coniuge. Ma mentre è opinione prevalente che si debba sancire l'assoluta immutabilità dei rapporti patrimoniali, per i rapporti personali si ravvisa consigliabile tener conto anche della legge comune eventualmente acquistata dai coniugi dopo il matrimonio.

È da ricordare che per la Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905 i rapporti personali sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi (art. 1), considerandosi come legge nazionale — qualora gli sposi non abbiano attualmente la stessa nazionalità — l'ultima legge comune. Quanto ai rapporti patrimoniali, la Convenzione predetta stabilisce che essi sono regolati dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio, aggiungendo espressamente che il cambiamento di nazionalità degli sposi o di uno di essi non ha influenza sui rapporti stessi.

Ispirandomi a questi principi, alla cui applicazione il nostro Paese è tenuto verso gli altri Stati aderenti alla Convenzione citata, ho ritenuto opportuno stabilire, nell'articolo 11, che i rapporti personali fra coniugi di diversa cittadinanza (è ovvio che quando essi hanno la stessa cittadinanza trova applicazione l'art. 10) sono regolati dall'ultima legge comune e, qualora i coniugi non abbiano mai avuto una stessa cittadinanza, dalla legge nazionale del marito al momento del matrimonio. La prevalenza della legge del marito su quella della moglie è giustificata dalla preminenza che al marito va riconosciuta nell'ambito della famiglia, oltre che dalla difficoltà di contemperare, come propone qualche scrittore, le leggi nazionali dei due coniugi.

Per i rapporti patrimoniali ho accolto il principio dell'immutabilità fissato dalla Convenzione dell'Aja, ma ho creduto conveniente temperarne la rigidezza, ammettendo nel capoverso che i coniugi possano convenzionalmente modificare il regime iniziale se ed in quanto ciò sia consentito da una posteriore legge comune. Tale temperamento è previsto pure dagli art. 4 e 9 della Convenzione dell'Aja.

È opportuno avvertire che la disposizione sul regime patrimoniale si applica sia che i coniugi abbiano la stessa cittadinanza, sia che ciascuno di essi ne abbia una diversa. I rapporti patrimoniali rimangono, perciò, in ogni caso, esclusi dalla sfera di applicazione dell'art. 10, in quanto questo concerne i rapporti di famiglia.

10. — Nell'art. 15 ho soppresso il 2° comma dell'art. 10 del progetto preliminare sembrandomi che alla disciplina dei diritti acquistati sui beni mobili provveda adeguatamente il 1° comma. Non è a dubitarsi, infatti, che, in applicazione del 1° comma, debbano rimanere fermi i diritti acquisiti sui beni mobili, allorchè questi si trovavano in paese diverso da quello ove sono attualmente; salvo, beninteso, i limiti derivanti dalle disposizioni di ordine pubblico di quest'ultimo paese.

11. — Ho soppresso nell'art. 16 il secondo comma dell'art. 11 del progetto preliminare che, come è stato osservato, finiva per creare artificialmente una terza legge regolatrice della successione e concedeva al giudice l'ingiustificato arbitrio di adottare provvedimenti spesso inattuabili.

12. — Ho lasciato invariata nell'art. 17 la formula dell'art. 12 del progetto preliminare. È opportuno avvertire, peraltro, che, come esattamente è stato rilevato, la norma vale soltanto per le donazioni e non anche per tutti gli altri contratti unilaterali.

13. — La disposizione formulata dalla Commissione Beale nell'art. 13 accoglieva esclusivamente il principio dell'autonomia delle parti, nella considerazione che in ogni caso sia dato accertare la concreta volontà dei contraenti di riferirsi ad una determinata legislazione.

Nessun dubbio sulla opportunità del principio accennato, quando le parti manifestino espressamente o tacitamente la loro volontà; ma quando una manifestazione di volontà, sia pure tacita, manca, mi è sembrato che ricercare una volontà presunta significasse sostanzialmente attribuire alle parti, più o meno arbitrariamente, una volontà insussistente. L'indagine sulla volontà sarebbe, in quest'ultimo caso, del tutto artificiosa, tanto più in quanto nella pratica raramente le parti si pongono il problema della legge regolatrice del contratto che stanno per concludere.

«Mi è sembrato, pertanto, più opportuno, aderendo ai voti da taluno espressi, fissare la legge da applicarsi quando non consti di una diversa volontà delle parti. All'uopo ho richiamato i principi stabiliti dall'art. 9 dispos. prel. ora vigenti ed ho disposto (art. 18) che debba ricevere applicazione la legge nazionale dei contraenti e, in mancanza di una legge comune, quella del luogo ove il contratto è conchiuso. La nuova formula si riferisce non solo agli effetti, ma anche a tutte le condizioni di validità del contratto, tranne — s'intende — la capacità regolata dall'art. 9 e la forma regolata dall'art. 18.

Date le modificazioni apportate nel primo comma dell'articolo, ho soppresso la disposizione del primo capoverso che era stata introdotta in vista delle difficoltà alle quali avrebbe potuto dar luogo il criterio esclusivo della volontà dei contraenti.

La nuova formula dell'ultimo comma determina meglio il contenuto della corrispondente disposizione del progetto circa la legge regolatrice delle obbligazioni non contrattuali. È opportuno avvertire che la disposizione dell'art. 10 capoverso — circa la capacità dello straniero in Italia — si applica anche alle predette obbligazioni.

14. — Nell'art. 19 ho mantenuto invariato nel contenuto il primo comma dell'art. 14 del progetto preliminare nel quale ho, peraltro, sostituito — al solo scopo di semplificare la formula — la parola *sostanza*, che ha significato equivalente a quello dell'espressione «condizioni sostanziali ed effetti dell'atto». Ho, però, integrato la disposizione, consentendo che la forma possa essere regolata anche dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune. Tale aggiunta mi è sembrata opportuna sia per non creare un distacco troppo accentuato tra la nuova norma e quella ora vigente, sia per favorire ancor più i nostri connazionali nel caso che all'estero trovino più conveniente seguire la forma prescritta dalla legge nazionale che non quella voluta dalla legge locale.

Pure invariato è rimasto il contenuto del secondo comma nel quale ho ritenuto che si dovesse parlare più precisamente di «forme di pubblicità» piuttosto che di «speciali formalità».

15. — Ho rinviato la disposizione del secondo comma dell'art. 15 del progetto preliminare alla *sedes materiae* e cioè al codice di procedura civile.

16. — Ho ripristinato nell'art. 21 l'art. 11 delle vigenti disposizioni preliminari, al quale non corrisponde alcuna norma nel progetto della Commissione Reale. È bensì vero che l'obbligatorietà della legge penale per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato è sancita dall'art. 3 del codice penale, ma tale disposizione ha una portata meno ampia dell'art. 11 predetto il quale richiama anche le leggi di polizia e di sicurezza pubblica.

17. — Ho soppresso l'art. 17 del progetto preliminare sembrandomi ovvio il principio che esso enuncia e, perciò, non di tale rilevanza da doverne fare oggetto di una norma apposita. D'altra parte la formulazione della disposizione può dar luogo ad equivoci, in quanto può ritenersi che essa consenta ad una persona, avente la cittadinanza italiana secondo le nostre leggi, di dimostrare che possiede una cittadinanza diversa in base ad una legge straniera.

18. — Ho soppresso nell'art. 22 l'accenno alla residenza, per coordinamento con le disposizioni del titolo III libro I.

Per il resto, l'articolo, salvo perfezionamenti di forma, riproduce la disposizione dell'art. 18 del progetto preliminare.

19. — Accogliendo nell'art. 23 la soluzione data dal progetto preliminare (art. 19) alla così detta questione del *rinvio*, ho eliminato la eccezione che il progetto stesso introduceva per il caso che il rinvio sia fatto a favore della legge italiana. L'eccezione, infatti, non sembra giustificata e l'omaggio che con essa si vorrebbe rendere alla legge italiana è soltanto apparente, perchè in realtà l'eccezione stessa contrasta con quelle altre norme le quali vogliono che per certi rapporti si applichi precisamente la legge straniera.

20. — Ho soppresso la disposizione dell'art. 20 del progetto preliminare perchè superflua in quanto vuole enunciare la regola che sulle norme del titolo preliminare hanno la prevalenza quelle contenute in leggi speciali o nelle convenzioni internazionali. Essa è, inoltre, pericolosa perchè si può credere che attribuisca al potere esecutivo la facoltà di approvare con semplice decreto reale le convenzioni che modificano le norme del titolo preliminare.

TITOLO I. DELLE PERSONE FISICHE.

21. — Nel titolo primo ho conservato, con qualche semplificazione, il gruppo di norme che definiscono la persona fisica soggetto di diritto e fissano la disciplina degli essenziali attributi della personalità. Il raggruppamento di queste norme, che nel codice del 1865 erano sparse o mancavano, rappresenta dal punto di vista tecnico e scientifico un notevole progresso che è stato generalmente lodato.

La più importante modificazione che, seguendo i suggerimenti da più parti pervenuti, ho creduto di introdurre nella disciplina del progetto, è quella relativa ai requisiti necessari per l'esistenza della persona. La Commissione Reale, non senza qualche contrasto, aveva ritenuto di sopprimere il requisito della vitalità soprattutto in vista delle incertezze pratiche, derivanti dalla mancanza di una precisa definizione del concetto. Mi è sembrato, peraltro, che per l'importanza del concetto di persona come soggetto di diritti e per la rilevanza delle conseguenze che dall'attribuzione della capacità di diritto derivano, non sia conveniente prescindere da un minimo di requisiti i quali dimostrino nell'essere venuto al mondo l'attitudine alla vita. Il che, col progredire delle scienze biologiche, non può riguardarsi quasi la ricerca di un elemento pericolosamente prognostico, ma è piuttosto constatazione del raggiungimento da parte del feto di un adeguato grado di differenziazione strutturale di tutti gli organi essenziali alla vita. In relazione al quale criterio rimane anche definito il caso dei parti mostruosi. D'altro canto, le incertezze, che anche in passato sono state assai rare, vengono agevolmente superate con la presunzione di vitalità già contenuta nell'art. 724 del codice vigente, ed ora riprodotta nell'art. 1.

In questo articolo ho poi soppresso l'accenno alla morte come momento estintivo della capacità giuridica perchè puramente didascalico.

22. — Quanto al concepito (art. 2) ho conservata nella sostanza la norma del progetto, evitando soltanto l'espressione « riserve di diritti », che mi è sembrata vaga ed

imprecisa. In realtà al concepito sono riconosciuti, già nella legge vigente, veri diritti; salvo che la loro attribuzione è subordinata al verificarsi della nascita. Questo concetto, che era già espresso nella relazione della Commissione Reale, mi è parso conveniente riprodurre nella norma dell'art. 2.

23. — In ordine alla capacità di agire, ferma la regola che essa si acquista normalmente al raggiungimento della maggiore età, ho precisato, nel capoverso dell'art. 3, che la regola stessa non trova applicazione sia quando la legge disponga diversamente, come nei casi di emancipazione o di interdizione, sia quando per determinati atti venga richiesta un'età diversa (matrimonio, adozione ecc.).

24. — Ho creduto, invece, di eliminare dal progetto la norma sull'anticipazione e sul ritardo della maggiore età, che è estranea alla nostra tradizione e non appare giustificata da esigenze pratiche, essendo sufficienti, agli scopi che si vogliono raggiungere, gli istituti della emancipazione e della interdizione o della inabilitazione.

25. — Ho conservata nell'art. 4 la norma sulla commorienza, che inesattamente il codice vigente pone in materia di successione ereditaria, mentre essa ha un carattere di maggiore generalità; le modificazioni introdotte nel testo dell'articolo hanno valore formale e tendono soprattutto ad evitare ogni accenno al concetto di presunzione, che non sembra qui completamente applicabile.

26. — Circa i diritti sul proprio corpo ho ritenuto necessario, nell'art. 5, porre accanto al limite generico della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume, una limitazione più specifica, che, mentre offre all'interprete un criterio preciso di discriminazione, riafferma il principio fondamentale di etica giuridica per cui nessun diritto soggettivo può riconoscersi se non nei limiti della utilità sociale. Vietando gli atti di disposizione del corpo che producono una diminuzione permanente della integrità fisica, si fa in sostanza un'applicazione particolare della norma che vieta l'abuso del diritto, in quanto si considera che la integrità fisica è condizione essenziale perchè l'uomo possa adempiere i suoi doveri verso la società e verso la famiglia. La norma quindi appare idonea a tutelare una imprescindibile esigenza di carattere morale e sociale, in perfetta aderenza col

sentimento pubblico che, mentre vede con simpatia gli atti di disposizione che senza menomazione della integrità personale giovano ad altri, come nel caso della trasfusione del sangue e in quello del trapianto di pelle, resta invece turbato di fronte ad atti che diminuiscono la capacità fisica del soggetto. Quanto al limite generico, la formula da me accolta riproduce nei termini tradizionali del trinomio « legge, ordine pubblico, buon costume » la formula del progetto preliminare.

27. — Ho conservata negli articoli 6 a 8 la disciplina del diritto al nome secondo le linee del progetto preliminare, introducendo solo alcune modificazioni che erano state da varie parti suggerite. Così ho voluto più energicamente fissare nel primo comma dell'art. 6 il principio che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, sopprimendo il riferimento ai registri dello stato civile, i quali, pur costituendo la documentazione tipica del diritto, non ne rappresentano la fonte, che va normalmente ricercata nel fatto della nascita. Ho subito dopo chiarito che l'espressione « nome » serve ad indicare così il nome patronimico come il cognome ed ho anche nello stesso articolo enunciato il concetto della immutabilità che è del diritto al nome la specifica caratteristica di natura pubblicistica. Ho invece ommesso ogni accenno alle forme che regolano, in casi speciali, i mutamenti del nome, sembrandomi che questa materia fosse da regolare nelle leggi sull'ordinamento dello stato civile.

28. — Nella formula dell'art. 7 ho soppresso l'accenno al riconoscimento giudiziale del diritto per eliminare ogni dubbio che si intendesse regolare un'azione di accertamento, e non invece, come era nelle intenzioni della Commissione Reale, un'azione di condanna. A questa riferendosi la norma, l'accenno al riconoscimento era superfluo, essendo ovvio che per reprimere i fatti lesivi il giudice deve preliminarmente accertare il diritto al nome nell'attore. Ho anche semplificata la formula del capoverso, soprattutto allo scopo di dare maggiore elasticità al potere del giudice di ordinare la pubblicazione della sentenza, che in questa materia può costituire forma efficace di tutela anche indipendentemente da ogni connessione col risarcimento dei danni; quanto alla determinazione della persona che deve sopportare le spese della pubblicazione, mi è sembrata inutile ogni specificazione, trattandosi di una normale applicazione dei principi sull'onere delle spese. Non ho creduto, invece, di acco-

gliere le osservazioni, che da varie parti erano state fatte, circa l'imprecisione del termine « contestato » e l'inopportunità di subordinare l'azione ad un pregiudizio che il titolare del diritto soffra per la contestazione o la indebita assunzione del nome da parte di altri. Ho rilevato, infatti, che il termine « contestazione » è generalmente usato nella dottrina e nella legislazione per indicare sia la contestazione formale per atto giudiziale o stragiudiziale, sia il disconoscimento commesso con parole, fatti o rifiuti, sicchè l'interprete non potrà avere incertezze al riguardo. E quanto al requisito del pregiudizio, mi è sembrato opportuno mantenerlo per evitare che si abusì dell'azione in casi in cui, per trattarsi ad esempio di cognomi assai diffusi, si accerti la mancanza di qualsiasi pericolo di danni materiali o morali.

29. — Alla disciplina del diritto al nome il progetto preliminare faceva seguire nell'art. 11 disposizioni intese a reprimere l'offesa all'onore o al decoro che può derivare dall'uso che altri faccia in una pubblicazione del nome di una persona, o dalla divulgazione della sua immagine. Mi è sembrato che queste disposizioni non trovassero sede adatta in questo titolo e potessero senza inconvenienti sopprimersi, sia perchè gli interessi presi in considerazione trovano adeguata tutela nelle norme che reprimono gli atti illeciti, sia perchè, in particolare, la disciplina del diritto all'immagine è già contenuta nell'art. 11 della legge sui diritti d'autore (Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1580).

30. — Strettamente connesso, invece, con la tutela del nome è quella dello pseudonimo, che il progetto preliminare opportunamente regolava nell'art. 12. Nel testo del nuovo articolo 9 ho soltanto soppresso l'accento alla importanza « morale » dello pseudonimo, dato che questo merita di essere tutelato anche se usato a scopi di altro genere, in relazione, ad esempio, ad attività commerciali e letterarie. Ed ho eliminato l'inciso « a richiesta dell'interessato », perchè il richiamo all'art. 7 chiarisce già di per sé che la tutela deve essere chiesta dalla persona che usa lo pseudonimo.

TITOLO II.

DELLE PERSONE GIURIDICHE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

31. ~~X~~ Il richiamo fatto nell'art. 10 alle leggi di diritto pubblico tende a chiarire, di fronte ai dubbi da più parti sollevati, che la disciplina del codice civile si riferisce alle persone giuridiche di carattere privato. ~~X~~ Sebbene una netta delimitazione fra le due categorie non sia possibile, in quanto molte delle disposizioni dettate per le prime trovano riscontro in altre analoghe concernenti le seconde, e sebbene possa ragionevolmente prevedersi che la regolamentazione nuova delle persone giuridiche private, ispirata a modernità di criteri e dominata da rigorose concezioni giuridiche, debba per vari aspetti ripercuotersi sulla disciplina delle persone giuridiche pubbliche, è certo che solo alle prime può aver riguardo un codice di diritto privato, nel quale, del resto, anche per evidenti ragioni di limiti e di proporzioni, sarebbe impossibile regolare, nei loro multiformi aspetti, le categorie sempre più vaste e complesse degli enti pubblici. Anzi la disciplina del codice non abbraccia neppure tutte le persone giuridiche di carattere privato, chè fuori di essa restano le società commerciali e gli altri enti che svolgono attività mercantile, per i quali l'art. 12 rinvia alla legge commerciale.

32. — Nell'art. 11 ho messa in chiaro rilievo l'importanza creativa dell'intervento del potere politico per l'acquisto della personalità. In uno Stato fondamentalmente etico quale è lo Stato Fascista, che non consente l'esercizio di attività contrastanti con i suoi fini, l'acquisto della personalità non può che essere l'effetto della valutazione che la pubblica autorità faccia degli scopi che l'ente si propone e dei mezzi con i quali intende raggiungerli. D'altro canto ogni organismo, in quanto opera per scopi che trascendono quelli dell'individuo, interessa sempre lo Stato. Pertanto ho nettamente affermato il principio che le associazioni e fondazioni acquistano la personalità col riconoscimento ed ho fissato la forma in cui questo è fatto.

La Commissione Reale aveva espresso il dubbio che il Decreto Reale fosse un mezzo troppo solenne e complicato per enti che

spesso hanno limitata sfera di attività. Ma ho considerato che pure fra le associazioni e fondazioni di carattere privato non mancano enti i quali si propongono scopi complessi, e svolgono la loro azione in vaste zone del territorio nazionale; e che anche per enti di minore importanza non può escludersi che l'amministrazione centrale abbia l'interesse, specialmente per determinate branche di attività, di regolare direttamente il sorgere di nuovi organismi. Comunque, per facilitare l'acquisto della personalità quando manchino ragioni d'intervento del potere centrale, è data facoltà al Governo di delegare ai prefetti il riconoscimento per determinate categorie di enti che operano nelle rispettive provincie.

33. — Da varie parti si era segnalata l'opportunità di precisare il significato dell'espressione *autorità governativa*, usata in molte disposizioni del progetto preliminare, e si era proposto di affidare ai prefetti la maggior parte delle attribuzioni devolute alla detta autorità. Questa proposta non poteva essere accolta, perchè non sarebbe nè logico nè conveniente che un'autorità diversa da quella che ha dato vita all'ente possa modificarne le condizioni di esistenza o addirittura sopprimerle. In armonia col sistema adottato per il riconoscimento è sembrato, invece, opportuno consentire che il Governo possa delegare ai prefetti, in tutto o in parte, le facoltà ad esso attribuite. Questa regola ho formulato nell'ultimo comma dell'art. 11, che viene così anche a chiarire il significato della espressione *autorità governativa*.

CAPO II.

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

34. — Il progetto preliminare, nell'art. 15, mentre richiedeva la forma solenne dell'atto pubblico per la costituzione delle fondazioni, consentiva che la costituzione delle associazioni risultasse da scrittura privata. Ho considerato che l'atto che dà vita a una persona giuridica è, in ogni caso, di particolare rilevanza ed è perciò opportuno richiedere la garanzia dell'atto pubblico. In questi sensi ho formulato l'art. 13.

35. — L'art. 14 disciplina la revoca dell'atto di fondazione. Il progetto preliminare, nell'art. 16, consentiva la revoca fino al momento del riconoscimento; mi è sembrato che tale facoltà

debba trovare un limite nel caso che il fondatore abbia, anche prima del riconoscimento, fatto funzionare l'opera da lui creata. Col funzionamento, infatti, l'opera non rimane più nella sfera del fondatore, ma acquista una esistenza obiettiva che interessa ormai il pubblico e che non deve poter essere distrutta ad arbitrio del privato. La facoltà di revoca non può che essere personale; non ho creduto di prevedere l'ipotesi che il fondatore la conceda espressamente ai suoi eredi, perchè è inverosimile che egli voglia far distruggere da altri l'opera da lui creata. Agli eredi, invece, è riconosciuto il diritto di impugnare l'atto di fondazione quando esso leda la legittima, come è affermato il diritto dei creditori di esercitare l'azione di revocazione quando ne ricorrano gli estremi.

36. — L'art. 15 regola la procedura da seguire per ottenere il riconoscimento: normalmente questo deve essere richiesto dagli interessati, ma per le fondazioni è previsto che l'autorità provveda di ufficio, allo scopo di impedire che la volontà del fondatore resti ineseguita per malvolere o trascuranza degli eredi. E perchè l'autorità sia messa in condizione di provvedere, l'ultimo comma dell'articolo, riproducendo una disposizione già contenuta nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, fa obbligo ai notai, che vengano a conoscenza di atti costitutivi di fondazioni, di darne comunicazione al prefetto.

37. — Alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, che sono i documenti indispensabili per conoscere lo scopo e le essenziali caratteristiche dell'ente. Perchè essi rispondano in tutti i casi alle esigenze del riconoscimento e a quelle non meno importanti della registrazione, ho voluto nell'art. 16 determinare il loro contenuto essenziale. In questo stesso articolo ho stabilita la regola che sottopone all'approvazione dell'autorità governativa le eventuali modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto; regola di ovvia opportunità, quando si consideri che queste modificazioni possono determinare mutamenti profondi nella fisionomia dell'ente, dei quali l'autorità che ha concesso il riconoscimento ha interesse di valutare la convenienza ai fini stessi del riconoscimento.

38. — Nell'art. 17 ho riprodotta la regola, che il progetto preliminare conteneva nell'art. 14, circa la necessità di un intervento dell'autorità governativa per gli acquisti di immobili e le accettazioni di donazioni. Ho parlato di autorizzazione anzichè di

approvazione, per non discostarmi dalla terminologia consueta nelle leggi riguardanti le persone giuridiche pubbliche; quel termine del resto è più preciso per un atto che normalmente deve precedere l'acquisto. Le altre modificazioni apportate al testo del progetto preliminare tendono a precisare le conseguenze della mancanza di autorizzazione. Ho soppressa invece la regola contenuta nel primo comma dell'art. 14 del progetto preliminare, perchè di contenuto didascalico.

39. — L'art. 18 fissa il principio della responsabilità dell'ente per gli atti illeciti dei suoi rappresentanti e dipendenti, che ha dato luogo in passato a vive controversie; mentre l'art. 19 riproduce, con lievi varianti di forma, la norma del progetto preliminare sulla responsabilità degli amministratori verso l'ente.

40. — La disposizione dell'art. 20, circa l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni alla rappresentanza non risultanti dal registro delle persone giuridiche, è logica conseguenza del sistema di pubblicità che il progetto istituisce. A completare la tutela dei terzi ho ritenuto opportuno aggiungere che ad essi non possono essere neppure opposti il difetto e le irregolarità della deliberazione del consiglio di amministrazione in base alla quale il rappresentante dell'ente dichiara di contrattare. Questa deliberazione, infatti, è atto interno della persona giuridica, di cui il terzo non è in grado di valutare la regolarità; d'altra parte chi si trova di fronte al rappresentante dell'ente, deve presumere che egli agisca osservando le forme stabilite.

41. — Nell'art. 21 sono stabilite alcune regole essenziali sulla convocazione dell'assemblea. Speciale importanza ha la disposizione del capoverso che afferma il diritto degli associati ad ottenere la convocazione e la tutela, contro il malvolere dei dirigenti, mercè l'intervento del procuratore del Re.

42. — Seguono le disposizioni sulla formazione dell'assemblea e sulle maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, che anche il progetto preliminare conteneva nell'art. 22. Il primo comma è stato completato con la disciplina della seconda convocazione, che è spesso in pratica indispensabile per evitare che l'assenteismo degli associati impedisca il regolare funzionamento dell'ente. Nel secondo comma non si parla di cambiamento dello scopo, perchè esso non può attuarsi se non attraverso una modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

43. — Ho soppresso l'articolo 20 del progetto preliminare perchè i poteri dell'assemblea generale non possono non essere stabiliti nell'atto costitutivo e nello statuto, e comunque essi si estendono a tutti gli atti che non siano devoluti alla competenza del consiglio d'amministrazione o del presidente. Mi è sembrato anche opportuno non formulare regole circa la facoltà degli associati di farsi rappresentare nell'assemblea, lasciando agli statuti di regolare questa materia.

44. — Nell'art. 23 ho apportato alcune modificazioni al testo del progetto preliminare. Non ho parlato dei poteri dell'autorità governativa, perchè questi sono regolati da altre leggi. Non ho neppure fatto menzione espressa degli amministratori, perchè in questa materia essi non hanno diritti diversi da quelli comuni a tutti gli associati. Ho, infine, meglio precisato la posizione dei terzi, i cui diritti non possono derivare, come la formula del progetto preliminare poteva far supporre, dalla deliberazione dell'assemblea, che è atto interno dell'associazione, ma da negozi intervenuti sulla base della deliberazione stessa; ed ho limitata la tutela ai negozi compiuti in base a deliberazioni contrarie all'atto costitutivo e allo statuto, perchè, se la deliberazione era contraria alla legge, non sarà normalmente possibile mantenere in vita il negozio concluso in base ad essa, che sarà anch'esso contrario alla legge.

45. — Ho fuse nell'art. 24 le disposizioni che definiscono la posizione dell'associato, che il progetto preliminare divideva fra gli articoli 21, 24 e 25. Nel primo comma ho messo in rilievo il valore assoluto della regola sulla intrasmissibilità della qualità di associati, precisando che essa si applica tanto ai negozi tra vivi quanto a quelli a causa di morte. Il progetto preliminare considerava come casi di eccezione a questa regola, quello che la trasmissione fosse consentita nell'atto costitutivo e l'altro che essa fosse conforme alla natura della associazione. Ma la prima eccezione, che è di assai rara applicazione, non aveva ragione di essere considerata, e la seconda contrastava troppo col carattere personale del vincolo associativo e avrebbe aperto l'adito a controversie difficili e praticamente inopportune.

Per quanto riguarda il diritto di recesso, non mi sono discostato dalle regole poste nel progetto preliminare, ma ho chiarito che esso viene meno quando l'associato si sia obbligato a far parte dell'associazione per un tempo determinato.

Anche per l'esclusione ho riprodotte le norme del progetto preliminare, precisando il contenuto della pronunzia dell'autorità giudiziaria in caso di reclamo dell'associato escluso, nel senso che essa non può ricostituire, come è del resto ovvio, il vincolo associativo, ma deve limitarsi al risarcimento dei danni.

46. — Ai diritti particolari degli associati si riferisce l'art. 25, nel quale è precisato che questi diritti possono essere anche di natura non patrimoniale (come di frequente si verifica in pratica) e devono essere stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto.

47. — Gli articoli 26 e 27 definiscono i poteri dell'autorità governativa nei riguardi dell'amministrazione delle fondazioni. Alla disposizione già contenuta nell'art. 26 del progetto preliminare ho aggiunta la norma che consente lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina di un commissario straordinario quando l'attività degli amministratori sia in contrasto con gli scopi dell'ente o con le disposizioni dello statuto; norma di evidente utilità per la tutela delle fondazioni. Nell'art. 27 ho chiarito il significato della disposizione contenuta nel secondo comma del corrispondente articolo del progetto preliminare, che aveva dato luogo a dubbi ed incertezze: la nuova formula precisa che l'autorità può intervenire per coordinare le forme di attività di più enti allo scopo di evitare interferenze e dispersione di mezzi, o per unificare la loro amministrazione allo scopo di eliminare spese superflue e gravose. Non ho creduto di riprodurre la disposizione del primo comma dell'art. 27 del progetto preliminare, perchè mi è sembrato eccessivo, nei confronti di fondazioni di carattere privato, dar facoltà all'autorità pubblica di modificare, nell'atto in cui dà vita all'ente, gli scopi e le caratteristiche a questo assegnati dal fondatore.

48. — L'art. 28 tratta delle cause di estinzione della persona giuridica. Le principali modificazioni introdotte al sistema accolto dal progetto preliminare sono le seguenti:

a) Non si fa cenno della tacita proroga di durata che il progetto preliminare regolava nel secondo comma dell'art. 29, sia per non introdurre un elemento di incertezza in una disciplina che ha come caratteristica essenziale la sicurezza dei rapporti fondata su un sistema rigoroso di pubblicità, sia per non pregiudicare la posizione degli associati e dei terzi che ragionevolmente misurano i loro diritti ed obblighi sui termini fissati

nell'atto costitutivo e nello statuto, sia, infine, perchè il periodo di proroga tacita, che dovrebbe necessariamente essere assai breve, è in ogni caso inadeguato all'indole della persona giuridica per la quale non si concepisce un'esistenza precaria;

b) Si è soppressa la disposizione dell'art. 31 del progetto preliminare sul riflesso che la insolvibilità di associazioni di carattere privato (che fra l'altro può da un momento all'altro cessare per effetto di lasciti o di oblazioni) non è fenomeno di tale rilevanza da giustificare interventi e procedure eccezionali; meglio conviene invece lasciare all'iniziativa degli associati l'adozione dei provvedimenti opportuni;

c) Si è soppressa pure la disposizione dell'art. 32 del progetto preliminare, perchè la facoltà della pubblica amministrazione di immettere nuovi soci nell'associazione non risponde, nei confronti di associazioni di carattere privato, a reali esigenze di utilità pubblica ed è in contrasto con la caratteristica essenziale del vincolo associativo dominato dallo *intuitus personae*;

d) Si è affidato all'autorità governativa l'accertamento della estinzione, che è fondata sul verificarsi di cause obiettive facilmente constatabili ed ha necessari collegamenti con la tenuta del registro delle persone giuridiche.

49. — Poche modificazioni, quasi tutte di forma, sono state apportate alla disposizione che regola la trasformazione delle fondazioni (art. 29). Ho creduto però opportuno stabilire che la trasformazione non può essere disposta quando i fatti che vi darebbero luogo sono presi in considerazione nell'atto costitutivo come causa di estinzione dell'ente e di devoluzione dei beni a terze persone. In questa ipotesi, infatti, la trasformazione contrasterebbe con la volontà del fondatore e violerebbe diritti o legittime aspettative di terzi.

50. — Nell'art. 30 ho preso in esame il solo caso di associazioni che svolgono attività contraria all'ordine pubblico (nel qual caso rientra anche la attività che costituisca abuso della pubblica fiducia) e non anche, come faceva il progetto preliminare, l'ipotesi di attività diretta a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, perchè questa ipotesi, in associazioni di carattere privato, non può di per sé giustificare un provvedimento di scioglimento.

51. — Lo scioglimento e la estinzione hanno necessariamente l'effetto di far cessare l'attività dell'ente, che ormai non può che

provvedere alla sua liquidazione. Gli amministratori, pertanto, salvo per gli atti che debbano eventualmente compiere in qualità di liquidatori, devono astenersi da nuove operazioni. Se ne compiono, l'art. 31 dispone che sono personalmente e solidalmente responsabili.

52. — Alla fase di liquidazione si riferiscono gli articoli 32, 33 e 34. Il progetto preliminare, nell'articolo 36, affidava di regola agli amministratori la gestione della liquidazione. Ho precisato che questa regola non esclude la facoltà dell'autorità che ordina lo scioglimento di nominare essa stessa i liquidatori. Ed ho anche prevista l'ipotesi che gli amministratori manchino o rinunzino ad assumere le funzioni di liquidatori, demandando la nomina al presidente del tribunale. Ho poi aggiunte, negli articoli 33 e 34, alcune disposizioni sulla liquidazione, che hanno essenzialmente lo scopo di far luogo ad una procedura concorsuale nei casi in cui il patrimonio dell'ente non è sufficiente al soddisfacimento integrale dei crediti. Questa procedura, mentre assicura un più ordinato svolgimento della liquidazione, risponde ad evidenti esigenze di giustizia, garantendo l'eguale trattamento di tutti i creditori.

53. — La disposizione dell'art. 35 si collega con la istituzione del registro delle persone giuridiche, dal quale deve risultare la cancellazione degli enti di cui è stata chiusa la liquidazione.

54. — Nell'art. 36 ho raccolte le norme sulla devoluzione dei beni, sia delle associazioni sia delle fondazioni, che restano dopo la liquidazione. Il progetto preliminare, nell'art. 33, vietava all'assemblea generale delle associazioni di devolvere i beni agli associati; mi è sembrato che questo divieto fosse eccessivo, considerando che molte fra le associazioni di carattere privato si propongono finalità di esclusivo vantaggio degli associati e sono alimentate soltanto dai contributi di questi; nè mi preoccupa il timore di abusi, perchè l'esperienza dimostra quanto sia vivo il senso di responsabilità nelle associazioni, che è destinato a rafforzarsi in un ordinamento improntato a rigida disciplina.

55. — L'art. 37 riproduce le disposizioni dell'art. 35 del progetto preliminare. Non è prevista la devoluzione di beni non accettati dall'ente cui sono destinati, perchè sarebbe eccessivo fare intervenire l'autorità governativa per regolare la destina-

zione di beni non ancora entrati nel patrimonio degli enti soggetti alla sua sorveglianza, e sui quali altre persone possono vantare diritti. Neppure è prevista la devoluzione al comune, alla provincia o allo Stato, perchè, trattandosi di beni destinati ad enti di carattere privato, dovranno beneficiarne altri enti della stessa natura.

56. — Negli art. 38 a 40 è regolata la istituzione del registro delle persone giuridiche. Non occorre rilevare la grande importanza di questo registro, sia a scopo di pubblicità, per creare una specie di stato civile delle persone giuridiche, sia ai fini del controllo che su tali enti esercita la autorità governativa, sia infine per fornire una adeguata tutela ai terzi che entrano in rapporti con le associazioni e con le fondazioni. Ho ritenuto opportuno affidare la tenuta del registro ai prefetti, per la rilevata connessione con la vigilanza che è demandata all'autorità politica, e per la stretta dipendenza che esiste tra la registrazione e il riconoscimento, che è atto del potere politico. Allo scopo, poi, di sollecitare la diligenza degli amministratori nel chiedere la registrazione, ho stabilito, nell'ultimo comma dell'art. 38, che essi rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte prima della registrazione. L'art. 39 riproduce la disposizione dell'articolo 40 del progetto preliminare con qualche precisazione di forma, con la fissazione del termine in cui l'iscrizione deve essere chiesta e con la determinazione delle persone obbligate a chiederla. Per l'inosservanza di quest'obbligo l'art. 40 commina una adeguata sanzione penale.

CAPO III.

DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI

57. — Alla disciplina delle persone giuridiche fanno seguito poche disposizioni, intese a regolare, sopra tutto nell'interesse dei terzi, alcuni aspetti particolarmente rilevanti di un fenomeno sempre vivo nella realtà della vita, quello delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Alle prime il progetto preliminare, nell'art. 42, dichiarava applicabili, per quanto riguarda il loro ordinamento interno, lo scioglimento e la liquidazione, le disposizioni stabilite per le persone giuridiche; mi è sembrato che l'estensione non potesse farsi, perchè quelle disposizioni sono troppo strettamente legate alla esistenza di un soggetto

autonomo di diritto per potersi applicare ad aggregati privi di personalità. E pertanto nell'art. 41 è demandato agli accordi degli associati il regolamento dei loro rapporti interni.

58. — Nell'art. 42 si è definito il fondo comune, che nel progetto preliminare era menzionato nell'art. 43; mi è sembrato necessario, per evitare incertezze e controversie, determinare quali sono i beni che lo costituiscono. E poichè questo fondo rappresenta la specifica garanzia dei terzi, ho fissato il principio che gli associati non hanno rispetto ad esso alcun diritto finchè dura l'associazione.

59. — Per i comitati non ho creduto conveniente ammettere, come faceva il progetto preliminare, l'acquisto di una personalità limitata mediante decreto del pretore. La concessione di personalità è per sua natura atto del potere politico; e d'altra parte l'esperienza dimostra che i comitati ricorrono, senza inconvenienti, alla procedura normale per l'acquisto della personalità, che potrà in molti casi essere facilitata dalla facoltà data al Governo di delegare il riconoscimento ai prefetti. Ho invece ritenuto utile ricordare che i comitati devono osservare, nello svolgimento della loro attività, le disposizioni contenute in leggi speciali, come la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e quella di pubblica sicurezza. Ed ho anche affermata, nel capoverso dell'art. 44, la responsabilità degli organizzatori per la conservazione dei fondi raccolti e per la loro destinazione allo scopo annunziato.

60. — L'art. 45 riproduce, con formula più precisa, la disposizione dell'art. 46 del progetto preliminare ed aggiunge la norma che limita la responsabilità dei sottoscrittori al solo versamento delle oblazioni promesse.

61. — All'autorità giudiziaria è affidata nell'art. 46, come lo era nel progetto preliminare, la nomina di un amministratore giudiziario per il caso di abusi nella erogazione dei fondi; il testo dell'articolo coordina, peraltro, questo potere di intervento dell'autorità giudiziaria con quello che, per effetto di altre leggi, come quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, può spettare, di fronte a talune categorie di comitati, all'autorità politica.

Dal progetto preliminare mi sono invece allontanato per quanto riguarda i casi di destinazione dei fondi ad uno scopo

diverso da quello che il comitato si proponeva. Anche per questi casi il progetto preliminare disponeva l'intervento dell'autorità giudiziaria. Ma ho considerato che si tratta di determinazioni in cui funziona, come elemento decisivo, una valutazione di opportunità, a cui non sono estranei motivi politico-sociali, e che pertanto è più logico affidarle all'autorità governativa. In questi sensi ho formulato l'art. 47.

TITOLO III.

DEL DOMICILIO.

62. — La Commissione Reale, non senza vivi contrasti nel suo stesso seno, aveva mantenuta la distinzione, accolta dal codice vigente, tra domicilio e residenza, malgrado che essa sia stata ripudiata da tutte le legislazioni straniere. Essa si è soprattutto preoccupata delle difficoltà che la unificazione dei due istituti può determinare nella interpretazione delle numerose leggi speciali nelle quali si fa riferimento al domicilio ed alla residenza. Mi è sembrato, peraltro, che queste difficoltà non debbano soverchiamente impressionare, perchè, a parte la possibilità di revisioni particolari, una volta che nel codice civile si sia addivenuti alla unificazione dei due istituti, non dovrebbero sorgere incertezze per intendere riferite al nuovo ed unico concetto di domicilio le disposizioni che accennino al domicilio ed alla residenza; comunque questo punto sarà chiarito con una disposizione transitoria. D'altro canto la unificazione, che è un ritorno alla tradizione romanistica continuata nel diritto comune, elimina i dubbi e le incertezze che sono non rara causa di litigi.

Ho, pertanto, mantenuto, per indicare la sede giuridica generale della persona, il solo termine di domicilio e questo ho identificato con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, sia perchè l'accertamento del rapporto materiale fra la persona e il luogo è agevole e non determina incertezze, specialmente col perfezionamento del sistema della registrazione negli uffici anagrafici, sia perchè nella grande maggioranza dei casi il luogo della dimora abituale coincide con quello in cui si svolge la maggior parte dei rapporti della persona.

63. — Ho soppresso l'articolo 50 del progetto preliminare che nei riguardi dell'assente introduceva un concetto del tutto fittizio del domicilio. La norma, del resto, era inutile, perchè

il regime giuridico dell'assenza assume come punto di riferimento, a tutti gli effetti, l'ultimo domicilio della persona scomparsa, e questo è sufficiente per eliminare ogni difficoltà.

64. — Ho conservate immutate nell'art. 49 le regole sul domicilio necessario del minore e dell'interdetto, perchè i loro rapporti devono necessariamente far capo alle persone che ne hanno la rappresentanza. Nei riguardi della donna maritata ho pure mantenuto il principio fondamentale che essa ha il domicilio del marito; questo principio infatti risponde a quel concetto di unità familiare che è a base del nostro ordinamento giuridico. Qualche modificazione ho invece introdotto nelle regole che il progetto stabiliva per i casi particolari di interdizione del marito, o di suo trasferimento all'estero, e per il caso di vedovanza; in questi casi, dato il nuovo concetto del domicilio, non sarebbe logico far conservare alla moglie il precedente domicilio del marito; ma più opportunamente e razionalmente il domicilio dovrà determinarsi, secondo la regola generale, nel luogo in cui essa abitualmente dimora. In particolare, per quanto riguarda l'ipotesi che il marito trasferisca il suo domicilio all'estero, ho voluto precisare che questo non si estende alla moglie nel solo caso che essa mantenga la sua dimora abituale nel Regno, perchè questo è il solo che meriti di essere preso in considerazione.

65. — Nell'art. 50 ho conservata la regola che fissa il domicilio della persona giuridica nel luogo in cui è stabilita la sua sede centrale. La sostituzione dell'aggettivo «centrale» a «principale» tende a chiarire che, anche nel caso in cui l'ente abbia più sedi in cui svolga attività di pari importanza, il criterio determinante è dato dalla qualità, in pratica facilmente accertabile, di sede centrale in confronto a quella di succursale o filiale. Comunque, per evitare ogni possibile incertezza ho aggiunto che la sede centrale deve risultare dal registro delle persone giuridiche, opportunamente introdotto nel titolo II del progetto. Ho infine prevista l'ipotesi, in pratica non infrequente, che l'ente abbia una sede effettiva diversa da quella risultante dal registro, ed ho ritenuto opportuno agevolare in questa ipotesi i terzi, dando loro facoltà di considerare come domicilio sia la sede indicata nel registro, sia quella effettiva.

66. — Nell'art. 51 ho voluto accentuare il concetto che la elezione di domicilio per determinati atti o affari deve essere fatta

« espressamente », cioè richiede una manifestazione di volontà diretta a questo scopo. Ho voluto, in questo modo, porre un freno a certe eccessive tendenze che, spesso in contrasto con le esigenze della buona fede, vorrebbero dar valore di elezione di domicilio a clausole artificiosamente inserite in documenti che hanno sostanzialmente un ben diverso contenuto.

Quanto agli effetti che la elezione di domicilio può avere nei riguardi della esecuzione forzata, la norma, che il progetto preliminare poneva nel capoverso dell'articolo 53, sarà più opportunamente esaminata nella preparazione del codice di procedura civile, che è la sede più appropriata per essa.

67. — Egualmente per ragioni di competenza ho rinviata al codice di commercio la disposizione dell'art. 54 del progetto preliminare. In realtà le esigenze del commercio non rendono necessaria la determinazione di un domicilio commerciale distinto ed aggiunto a quello civile; ma richiedono soltanto che siano regolati, con criteri che possono prescindere da ogni riferimento al concetto di domicilio, i particolari rapporti che vengono a stabilirsi fra la persona del commerciante e i luoghi in cui egli svolge la sua attività. E questa è materia propria della legge commerciale.

TITOLO IV.

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

CAPO I.

DELL'ASSENZA.

68. — Sull'esempio del codice vigente, il progetto della Commissione Reale distingueva, nella regolamentazione dell'assenza, due momenti: quello dell'assenza presunta e quello dell'assenza dichiarata. Mi è sembrato peraltro inutile costruire come istituto a sè stante la presunzione di assenza, che in realtà non determina altre conseguenze all'infuori di un intervento cautelativo dell'autorità giudiziaria allo scopo di assicurare la conservazione e provvedere all'amministrazione dei beni della persona scomparsa. D'altra parte l'espressione « presunzione di assenza » era del tutto impropria per indicare il fatto non presunto ma reale della scomparsa.

Ho pertanto fusi i capi primo e secondo del progetto ed, evitando la definizione contenuta nell'art. 55, ho nel nuovo articolo 52 precisato le circostanze che possono determinare l'intervento del tribunale.

Nel secondo comma ho tenute distinte le ipotesi che l'assente abbia un legale rappresentante o abbia nominato un procuratore. Nel primo caso, infatti, non v'è luogo ad interventi speciali dell'autorità giudiziaria, perchè il rappresentante legale ha, di per sè o attraverso le cautele che la legge stabilisce nella disciplina dei vari tipi di rappresentanza legale, la capacità di compiere tutti gli atti che possono occorrere nell'interesse del rappresentato. Per il procuratore, invece, è necessario prevedere l'intervento del tribunale quando si debbano compiere atti che escritino dai limiti della procura conferitagli.

69. — Nell'art. 53, a prescindere da alcune modificazioni formali rese necessarie dalla soppressione dello stadio della assenza presunta, ho voluto ampliare la sfera dei soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza, richiedendo non, come voleva il progetto preliminare, la dimostrazione, ma solo la opinione di avere un diritto dipendente dalla morte della persona scomparsa; così la norma comprende anche i presunti eredi testamentari che, pur non potendo offrire la dimostrazione della loro qualità, sono indubbiamente fra i maggiormente interessati.

Allo stesso articolo ho aggiunto una disposizione che rinvia al codice di procedura civile per le norme da seguire nel giudizio: queste norme erano contenute negli art. 58, 59 e 60 del progetto preliminare, ma giustamente si era osservato che per il loro carattere esse non trovavano sede adatta nel codice civile. Ho soltanto affermato il principio che il tribunale deve provvedere con sentenza, essendo ciò necessario per il collegamento con gli articoli successivi nei quali si parla della sentenza.

70. — Nell'art. 61 il progetto preliminare regolava la immissione nel possesso dei beni dell'assente soltanto nei riguardi degli eredi e dei legatari; ho creduto opportuno, nel corrispondente art. 54, prendere in considerazione anche i donatari e in generale tutti coloro che, per rapporti diversi dalla successione, possono avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui (come ad es. chi avesse fatto una donazione con patto di reversibilità in caso di premorienza) o che per il fatto

della morte sarebbero liberati da una obbligazione (come i debitori di vitalizio). È giusto che anche costoro siano ammessi ad esercitare temporaneamente i loro diritti o a liberarsi temporaneamente dalle loro obbligazioni.

71. — Ho voluto poi ripristinare la disposizione, ora contenuta nell'ultimo comma dell'art. 26 del codice, che opportunamente tutela la posizione del coniuge dell'assente.

72. — Ho staccata dall'art. 59, per farne oggetto di una disposizione autonoma, la norma che obbliga gli immessi nel possesso a fare l'inventario dei beni, perchè di quest'obbligo si deve logicamente parlare prima di determinare i diritti derivanti dalla immissione.

73. — Nessuna modificazione sostanziale ho introdotta negli articoli 62 a 65 del progetto preliminare (ora art. 57 a 60).

Ho pure conservate le regole ivi stabilite per il caso di ritorno o provata esistenza dell'assente; ma ho creduto opportuno, anche per dirimere qualche dubbio sollevato al riguardo, porre nell'art. 61, accanto alla regola della cessazione degli effetti della dichiarazione di assenza, il principio, che il progetto preliminare enunciava nell'art. 68, della permanenza del godimento, negli immessi in possesso, fino alla loro costituzione in mora: principio che chiarisce e delimita la regola della cessazione. Nella formulazione della norma ho esplicitamente chiarito che la irrevocabilità concerne tutti gli atti di disposizione che gli immessi in possesso compiono secondo le norme stabilite nell'art. 59.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

74. — Il capo secondo disciplina la dichiarazione di morte presunta, che molto opportunamente la Commissione Reale ha introdotta nel codice civile, come istituto di generale applicazione. Seguendo i suggerimenti da più parti pervenuti ho alleggerita la trattazione di tutte le regole di carattere processuale, che troveranno sede nel codice di procedura civile. Ho anche tenuto distinto il caso in cui la dichiarazione di morte presunta segue normalmente alla dichiarazione di assenza, da quelli indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 69 del progetto preli-

minare, nei quali, essendo di gran lunga maggiori le probabilità di morte e minore il termine che deve decorrere da uno degli eventi presi in considerazione, si può giungere alla dichiarazione di morte presunta senza far precedere quella di assenza. La opportunità di distinguere deriva dal fatto che nella disciplina della prima ipotesi non si può non tener conto degli effetti già prodotti dalla dichiarazione di assenza.

75. — In particolare, per quanto riguarda il primo caso, ho, nell'art. 63, ridotto a dieci anni il tempo minimo che deve intercorrere fra la scomparsa e la dichiarazione di morte presunta. La riduzione era da molti richiesta ed è giustificata dai progressi raggiunti dai mezzi di comunicazione, che rendono estremamente improbabile che una persona vivente resti tanti anni senza dar notizia di sé. D'altra parte il tribunale terrà conto, nei singoli casi, di tutte le circostanze che possono diminuire l'importanza del decorso del termine e non farà luogo alla dichiarazione di morte presunta, qualora non lo ritenga conveniente. Il potere del tribunale risulta chiaramente dalla disposizione dell'art. successivo. Per il caso, poi, che la scomparsa avvenga in tenera età, non ravvisandosi l'opportunità di attribuire eccessiva rilevanza alla mancanza di notizie, il capoverso dell'art. 63 dispone che la dichiarazione non può aver luogo prima che siano trascorsi trent'anni dalla nascita dell'assente.

Quanto alla legittimazione ad agire, mi è sembrato che essa debba riconoscersi a tutte le persone che abbiano conseguito diritti temporanei in seguito alla dichiarazione di assenza, e soltanto ad esse, perchè esse soltanto possono trarre vantaggio dalla dichiarazione di morte presunta.

76. — Nell'art. 64 ho accentuato il principio che la pronuncia del tribunale debba seguire a un diligente esame delle circostanze che accompagnano ogni singolo caso; e, più che fermare il principio ovvio che la pronuncia negativa non può essere di ostacolo alla presentazione di una nuova istanza, ho voluto stabilire un periodo di tempo minimo che deve intercorrere fra la prima pronuncia e la nuova domanda, sembrandomi che solo il prolungarsi dell'assenza possa giustificare un riesame della situazione da parte dell'autorità giudiziaria.

77. — Nell'art. 65 ho profondamente mutati i criteri seguiti dal progetto preliminare nell'art. 75. Questo affidava al tribu-

nale di determinare il momento in cui la morte è presuntivamente avvenuta; ed in mancanza di elementi concreti al riguardo, voleva che si prendesse come momento della morte l'ultimo giorno del termine di dieci anni stabilito nell'articolo 63. Ho considerato che la facoltà del tribunale non ha, nel caso in esame, ragion d'essere, perchè i soli fatti che qui entrano in considerazione sono la scomparsa e la mancanza di notizie. Se per avventura venissero in luce circostanze da cui risulti che la morte è avvenuta in un dato momento, è ovvio che non si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di morte presunta, ma all'accertamento della morte effettiva, con tutte le conseguenze che da questo accertamento derivano. La regola, dunque, che il progetto stabiliva era in realtà quella di porre, come momento dalla morte presunta, lo scadere del termine di dieci anni dalla scomparsa. La regola è tratta dalle legislazioni che ammettono l'istituto della morte presunta, ma in sè stessa non è senza obiezioni, perchè è evidentemente arbitraria non meno di quella che facesse risalire la morte al momento della scomparsa. Supporre, infatti, che alcuno sia morto allo scadere dei dieci anni dalla scomparsa non è meno arbitrario che supporlo morto subito dopo la scomparsa. In ogni modo, se la regola ha potuto essere accolta da legislazioni che non conoscono l'istituto dell'assenza, essa diventa inconciliabile con le norme che disciplinano tale istituto, che il progetto ha opportunamente mantenuto. Se infatti il legislatore prende in considerazione la scomparsa di per sè, per attribuire con la dichiarazione di assenza diritti quasi successori a coloro che nel momento in cui essa si verifica sono gli eredi dello scomparso, non è poi logico che, dopo il decorso di dieci anni, nessun fatto nuovo essendo sopravvenuto, distrugga le posizioni dalla legge stessa costituite per cercare gli eredi in un diverso momento. Nessuna ragione pratica può giustificare questa modificazione. La logica del sistema porta inevitabilmente a mantenere il momento in cui si sono avute le ultime notizie dello scomparso, come decisivo per il consolidamento di quei diritti che con la dichiarazione di assenza furono attribuiti. Pertanto negli articoli 65 e 66 ho disposto che dopo la dichiarazione di morte presunta si consolida la posizione di coloro che hanno acquistato diritti provvisori in base alla dichiarazione di assenza; o, se questa non sia avvenuta, si attribuiscono eguali diritti a coloro che avrebbero tratto vantaggio dalla dichiarazione di assenza. In questo secondo caso, come è ovvio, si

deve far luogo alla formazione dell'inventario per salvaguardia degli interessi dello scomparso, nel caso che ritorni.

78. — Le conseguenze che derivano dal ritorno dell'assente o dalla prova della sua esistenza, come dall'accertamento della morte effettiva in un momento diverso dalla scomparsa, sono regolate nell'art. 68 senza sostanziali modificazioni di fronte all'art. 80 del progetto preliminare. L'art. 81 di questo è riprodotto nell'art. 69.

79. — Dal progetto mi sono invece allontanato per quanto riguarda le conseguenze che la dichiarazione di morte presunta determina sul matrimonio dell'assente. Niun dubbio che ragioni di pratica convenienza consiglino di permettere al coniuge dell'assente di contrarre nuovo matrimonio, tanto più che sono estremamente rari i casi di ritorno dell'assente. Ma ammettere, come faceva il progetto preliminare, una pronunzia definitiva ed irrevocabile di scioglimento è in troppo stridente contrasto col principio della indissolubilità che è fondamento essenziale del nostro diritto matrimoniale. Solo la morte può sciogliere il matrimonio; e come, nel caso che siasi formato per errore l'atto di morte di una persona, il nuovo matrimonio contratto dal coniuge di essa viene a cadere quando l'errore sia scoperto, così non può mantenersi il matrimonio del coniuge del presunto morto quando la presunzione sia distrutta. I redattori del progetto si sono preoccupati della triste situazione in cui vengono a trovarsi i componenti della nuova famiglia con l'annullamento del secondo matrimonio, ed hanno voluto evitare che il nuovo centro di affetti che il coniuge dell'assente si è costituito venga distrutto; ma egualmente gravi sono gli inconvenienti che possono derivare dal sistema da essi accolto, sia nei confronti dell'assente che ritorna sia nei confronti del coniuge di lui, quando nei loro cuori non sia spento l'antico legame affettivo. Del resto le conseguenze dell'annullamento del secondo matrimonio non si ripercuotono sui figli che siano nati da esso, perchè il secondo comma dell'art. 70 fa salvi gli effetti civili del matrimonio. In ogni modo la possibilità di inconvenienti non giustifica la deviazione da un principio basilare del diritto matrimoniale, specialmente quando si consideri che gli inconvenienti stessi si verificheranno solo in casi rarissimi, come prova l'esperienza fatta nell'applicazione del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, al quale in sostanza mi sono ispirato.

A questi principî sono informate le disposizioni degli articoli 67 e 70. In quest'ultimo non ho regolato, come faceva il decreto del 1919, l'azione di annullamento, sembrandomi più logico riferirmi alle disposizioni generali che per questa materia sono contenute nel titolo del matrimonio; ed ho, per ovvie ragioni di opportunità, vietato l'annullamento anche se risulti provato che la morte dell'assente avvenne in un momento successivo al matrimonio.

80. — Nell'art. 71 sono presi in considerazione i casi diversi dall'assenza in cui può farsi luogo alla dichiarazione di morte presunta. Sono gli stessi casi che il progetto preliminare enumerava nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 69. Nel testo, oltre ad alcune precisazioni di forma, sono state introdotte le due seguenti modificazioni:

1° si è compreso nel numero 1, come faceva il Decreto legge del 1919, anche il caso di persone che, senza far parte o essere al seguito delle truppe operanti, si trovino presenti ad operazioni di guerra e ne subiscano le conseguenze. Queste persone, infatti, si trovano esposte a tutti i rischi dell'azione bellica e ricorrono per esse le stesse difficoltà che vi sono per i militari in riguardo all'accertamento preciso della loro sorte;

2° si sono ridotti i termini stabiliti dal progetto, sia in considerazione della gravità delle ipotesi considerate che fa apparire assai probabile la morte, sia per evitare in questi casi l'eventuale complicazione di una precedente procedura per dichiarazione di assenza. È tuttavia data facoltà al tribunale (art. 73) di dichiarare l'assenza, quando non ritenga che le circostanze del fatto siano tali da far presumere la morte.

81. — L'art. 72 riproduce il primo comma dell'art. 70 del progetto preliminare. Non si accenna, nei riguardi dei parenti, al limite del sesto grado, perchè questo è il limite generale in cui la legge riconosce la parentela, e si restringe il diritto degli affini al secondo grado, non sembrando che in gradi più lontani possa aversi un interesse degno di essere preso in considerazione.

Soppresso il secondo comma dell'art. 70 del progetto preliminare, che ha carattere processuale, ho voluto invece chiarire, per eliminare i dubbi da più parti sollevati, che la dichiarazione di morte presunta può chiedersi soltanto quando non trovino applicazione le disposizioni sugli atti dello stato civile che

regolano la formazione degli atti di morte in caso di naufragio o generalmente in tutti i casi in cui la morte sia certa, pur non rinvenendosi il cadavere.

82. — Quanto alla determinazione del momento della morte presunta, mi sono, anche nell'art. 74, scostato dalle regole poste nell'art. 75 del progetto preliminare, per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito dell'art. 65. A parte la convenienza di evitare, in materia tanto delicata, ogni arbitrio ed incertezza, è ovvio che la mancanza di notizie per il periodo stabilito non fa che convalidare la probabilità che lo scomparso sia morto nella operazione bellica alla quale ha partecipato o nell'infortunio che lo ha colpito; mentre per il prigioniero dovrà aversi riguardo, come per l'assente, al tempo in cui si sono avute per l'ultima volta notizie di lui.

83. — Nell'art. 75 è riprodotto l'art. 76 del progetto preliminare, con l'aggiunta di un capoverso, che fa obbligo di procedere all'inventario dei beni, per garanzia dello scomparso nel caso di ritorno.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

84. — Ho conservata nell'art. 76, con lievi modificazioni di forma, la disposizione dell'art. 83 del progetto preliminare, ma ho creduto necessario completarla con le norme degli articoli 77 e 78 allo scopo di precisare che l'assente, qualora ritorni, può far valere i suoi diritti, salvo l'eventuale prescrizione, ma non può pretendere la restituzione dei frutti percepiti in buona fede da altri.

Ho infine rinviate al codice di procedura civile le disposizioni degli articoli 84, 85, e 86.

TITOLO V.

DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ.

85. — Allo scopo di semplificare le disposizioni sulla parentela ho soppresso l'art. 83 del progetto preliminare ed il primo periodo dell'art. 89, essendo scolastici, e perciò superflui, i concetti ivi enunciati.

86. — Quanto alla disposizione che formava oggetto del capoverso dell'art. 87 dello stesso progetto, ho ritenuto che essa dovesse seguire piuttosto che precedere le altre norme; essendo logico porre i limiti della parentela dopo averla definita. L'ho, pertanto, collocata di seguito all'art. 90. Mi è sembrato poi anche opportuno modificarne il contenuto limitando gli effetti giuridici della parentela al sesto grado. Ho aderito ai voti in tal senso espressi da varie parti, principalmente perchè, conservando nel nuovo codice la norma dell'art. 48 cod. vigente (la quale, com'è noto, non è stata modificata dal decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686) accanto a quella che consente la successione ereditaria soltanto entro il sesto grado, si verrebbe a creare nel sistema una grave disarmonia. D'altra parte non sarebbe coerente riconoscere, normalmente, la parentela nella più ampia sfera del decimo grado, quando si restringe entro il sesto grado l'effetto suo più saliente, che è quello di carattere successorio.

Nel modificare la disposizione in parola ho aggiunto la riserva « salvo che per alcuni effetti specialmente determinati », riferendomi ai casi in cui la legge attribuisce effetti alla parentela senza limitazione di grado.

87. — Ho soppresso l'art. 91 del progetto preliminare perchè di carattere puramente didascalico e nell'art. 92 ho soppresso il 3° comma, il quale è superfluo in quanto pone un principio implicito nella definizione del 1° comma.

88. — Nell'ultimo comma dell'art. 83, pur tenendo ferma la disposizione secondo la quale l'affinità cessa nel caso di annullamento del matrimonio (e mi è sembrata superflua la precisazione « anche se si tratta di matrimonio putativo »), ho fatto salva, per opportuno coordinamento, la disposizione dell'articolo 93, n. 4 in materia di impedimenti al matrimonio.

89. — Ho soppresso la disposizione dell'art. 93 del progetto preliminare, perchè, oltre a non concordare col disposto dell'art. 307 del codice penale, può trovarsi in contrasto con quelle leggi speciali che hanno eventualmente adoperato la parola « congiunto » con diverso significato, e perchè appare, inoltre, inopportuna come norma di interpretazione dei negozi privati, nei quali la volontà delle parti dev'essere accertata caso per caso.

90. — Ho soppresso, infine, l'art. 94 che, per il suo contenuto strettamente connesso alla materia delle successioni, non trova sede appropriata in questo titolo.

TITOLO VI. DEL MATRIMONIO.

CAPO I.

DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO.

91. — Ho conservate, nella loro sostanza, le disposizioni del progetto preliminare che, migliorando quelle del codice vigente, determinano con maggiore precisione gli effetti della promessa di matrimonio. Le modificazioni apportate nel testo definitivo tendono in generale ad un maggiore perfezionamento delle formule e ad eliminare qualche dubbio che si è presentato. Così nell'art. 84 ho parlato in genere di *promessa* e non di *promessa scambievole*, perchè il principio della non obbligatorietà vale indifferentemente per la promessa bilaterale e per quella unilaterale. Ho eliminata la precisazione superflua che la promessa debba riferirsi ad un matrimonio *futuro*, ed ho evitata l'espressione « obbligazione legale » la quale poteva dare l'impressione che si volesse affermare l'esistenza di un obbligo di coscienza a carico dei promittenti; mentre una tale affermazione, oltre che giuridicamente irrilevante, neanche dal punto di vista morale potrebbe essere fondata, dato che all'individuo deve essere riconosciuta, in questa materia, la più ampia libertà di determinazione.

92. — La disposizione contenuta nell'art. 85, corrispondente a quella dell'art. 97 del progetto preliminare, è collocata subito dopo la norma che concerne la non obbligatorietà della promessa, giacchè anche ai fini della ripetibilità dei doni è indifferente che la promessa sia o non sia scambievolmente fatta. Quanto al termine per la proponibilità della domanda mi è sembrato logico ed opportuno farlo decorrere dal giorno nel quale il recesso da parte dello sposo è certo. Riferirsi, come faceva il pro-

getto preliminare, al giorno in cui il matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi, non è conveniente, perchè, di solito, a tale giorno le parti non attribuiscono valore essenziale. La volontà di recedere si può, invece, desumere in maniera certa soltanto dal rifiuto di celebrare il matrimonio; rifiuto che generalmente non manca.

In tal senso dispone l'ultimo comma dell'articolo, nel quale, sempre ai fini della decorrenza del termine, è prevista l'ipotesi della morte di uno degli sposi.

93. — Il requisito della bilateralità — superfluo sia ai fini della non obbligatorietà della promessa (art. 84) sia a quello della ripetibilità dei doni (art. 85) — è, invece, necessario ai fini del risarcimento dei danni.

L'obbligo del risarcimento, limitato alle spese e alle obbligazioni assunte a causa del matrimonio, si ricollega nelle origini alla tradizione degli sponsali, che accompagnavano con forme più o meno solenni lo scambio della promessa fra i fidanzati. Oggi queste forme tradizionali vanno scomparendo, ma resta la opportunità di mantenere la sanzione quando la promessa abbia assunto un carattere di particolare serietà, o perchè si è proceduto alla richiesta della pubblicazione o perchè la promessa risulta, per entrambe le parti, da atti scritti. Per quest'ultima ipotesi, tuttavia, non sembra del tutto preciso parlare di promessa *scambievolmente*: il concetto che si richiede uno scritto proveniente da entrambe le parti è meglio espresso con la formula da me accolta nell'art. 86 di « promessa fatta *vicendevolmente* ».

Il progetto preliminare prendeva in considerazione, oltre che la promessa fatta per atto pubblico o scrittura privata, anche quella fatta « in modo solenne conforme agli usi ». Tale innovazione non è stata accolta favorevolmente. Anzitutto non è facile determinare quali siano le *solemnità di uso*; d'altra parte, come ho or ora accennato, le cerimonie solenni, che la tradizione voleva suggellassero le promesse di matrimonio, vanno via via scomparendo, sicchè è da prospettarsi l'eventualità che l'interprete, per dare contenuto pratico alla disposizione, attribuisca valore di forme solenni a fatti equivoci o di scarsa rilevanza. Ho soppresso, pertanto, la innovazione per evitare che, in pratica, essa possa produrre una eccessiva limitazione alla libertà degli sposi.

Ho completata la disposizione che sancisce l'obbligo di risarcire il danno stabilendo che il risarcimento va contenuto entro il

limite in cui le spese e le obbligazioni risultino corrispondenti alla condizione delle parti: con questa aggiunta è posto un criterio obbiettivo per determinare la misura del danno risarcibile.

Il secondo comma dell'art. 86 è sostanzialmente ispirato al concetto accolto dal progetto preliminare. Ho chiarito soltanto il contenuto del concetto stesso, specificando che la colpa del promittente deve aver dato *giusto motivo* al rifiuto dell'altra parte.

Nell'ultimo comma il termine per la proponibilità della domanda, analogamente alla modificazione introdotta nel secondo comma dell'art. 85, è fatto decorrere dal giorno del rifiuto.

CAPO II

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO.

94. — Nell'ordinamento delle norme relative al matrimonio, ho collocato come prime le disposizioni che il progetto preliminare riuniva nel capo VI (articoli 132-134). Tale spostamento è stato determinato dalla considerazione che il matrimonio religioso, avente effetti civili con la sua trascrizione nei registri dello stato civile, è nella pratica del cittadino italiano la regola.

95. — Nell'art. 87, corrispondente all'art. 132 del progetto preliminare, ho sostituito al generico richiamo alle leggi concernenti il matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico, la menzione specifica del Concordato con la Santa Sede e della legge di esecuzione.

L'art. 88 dichiara applicabili al matrimonio celebrato dinanzi ai ministri dei culti ammessi nello Stato tutte le disposizioni relative al matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, facendo però salve le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1159.

L'art. 89 riproduce il concetto contenuto nell'art. 134 del progetto preliminare. Ho, però, rettificato la formula dato che la trascrizione dell'atto di matrimonio non ha soltanto importanza ai fini della prova della celebrazione, ma ha un più ampio contenuto, in quanto da essa dipendono gli effetti civili del matrimonio.

CAPO III.

DEL MATRIMONIO CELEBRATO
DAVANTI ALL' UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

96. — Per una migliore sistemazione della materia ho riunito in questo capo e ripartito in sezioni tutte le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VII, VIII, IX del progetto preliminare.

Con questa sistemazione si vuole mettere in rilievo che le norme dettate nel codice hanno per oggetto la disciplina del matrimonio civile, che è il solo organicamente e direttamente regolato dal codice civile. Ciò non esclude peraltro che talune di queste norme possano avere valore anche in relazione ai matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto cattolico, da trasciversi agli effetti civili. Basta infatti ricordare, per esempio, che anche per i matrimoni cattolici è richiesta la pubblicazione alla casa comunale da eseguirsi secondo le norme del codice. Nè mancano altre disposizioni del codice le quali possono avere rilevanza nella disciplina del matrimonio concordatario. Ma i limiti entro i quali le disposizioni dettate nel codice per il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale civile abbiano influenza sulla disciplina del matrimonio religioso canonico, per ciò che riguarda il riconoscimento degli effetti civili, devono desumersi dal Concordato e dalla legge che vi ha dato esecuzione.

SEZIONE I.

97. — Il progetto preliminare nell'art. 99, innovando sul codice vigente, considerava come impedimento al matrimonio anche l'infermità di mente indipendentemente dall'interdizione.

Tale innovazione mi è sembrata non scevra da inconvenienti. È particolarmente grave il demandare all'ufficiale dello stato civile il delicatissimo compito di accertare la sanità di mente degli sposi. Pur volendo prescindere dalle difficoltà obiettive che presenta tale accertamento, quando sia compiuto senza i mezzi di indagini e le garanzie di un procedimento contenzioso, non è opportuno, nè logicamente giustificabile, richiedere all'ufficiale dello stato civile un giudizio che esorbita dalla sua capacità e dalle sue funzioni. E poichè l'ufficiale dello stato civile accerta ordinariamente la mancanza di impedimenti a

mezzo di certificati, anche il giudizio sulla sanità di mente sarebbe, in pratica, basato sopra un certificato che dovrebbe in definitiva essere aggiunto agli altri documenti che occorre presentare all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta di celebrazione.

98. — Per le considerazioni accennate è preferibile considerare l'infermità di mente solo come motivo di opposizione (art. 108). Nè può ritenersi illogico consentire la opposizione per un motivo che non costituisce impedimento. Infatti, già nel vigente ordinamento, dottrina e giurisprudenza ammettono che si possa fare opposizione per la infermità di mente, sebbene non vi sia istanza di interdizione, argomentando dall'art. 83, n. 2, del codice civile. Tale articolo menziona in modo generale l'infermità di mente come motivo di opposizione e non può evidentemente riferirsi solo al caso che esista domanda di interdizione, poichè comprende tra i legittimati all'opposizione i parenti di chi voglia unirsi in matrimonio con un infermo di mente, cioè persone che non potrebbero proporre domanda di interdizione dello infermo stesso.

L'opposizione per la sola infermità di mente di uno degli sposi non potrebbe, peraltro, essere consentita senza cautele. Per ciò ho creduto di doverla escludere nel caso di sposi maggiorenni, in quanto che con la istanza di interdizione si può provocare automaticamente la sospensione del matrimonio, e di limitarla al caso di sposi minorenni. Vero è che per questi c'è la cautela dell'assenso, ma tale cautela, per motivi di interessi o di altra natura, potrebbe riuscire insufficiente. Ciò che maggiormente rileva è che di essi non può essere domandata l'interdizione, tranne che nell'ultimo anno della minore età.

Ho ritenuto poi opportuno riconoscere soltanto al pubblico ministero il diritto di fare opposizione, sia perchè a tale organo possono rivolgersi i privati eventualmente interessati, sia perchè ciò assicura sul buon fondamento della opposizione.

Sembra superfluo avvertire che l'opposizione presuppone uno stato di infermità tale che darebbe luogo all'interdizione se lo sposo fosse maggiorenne.

In conformità dei criteri esposti, ho soppresso nell'art. 91 le parole « e coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente », e nell'ultimo comma dell'art. 108 ho chiaramente indicati i limiti entro i quali l'opposizione al matrimonio per infermità di mente di uno degli sposi può essere fatta valere.

99. — Quanto agli effetti sospensivi della istanza di interdizione, ho ritenuto preferibile il sistema del codice vigente. Col sistema del progetto preliminare, invero, non si avrebbe una garanzia sufficiente, dato che il pubblico ministero, il quale deve attendere a numerose e gravi incombenze, potrebbe agire con ritardo. È vero che, come si è da qualcuno osservato, v'è la possibilità che istanze di interdizione, manifestamente infondate, vengano proposte al solo scopo di far sospendere il matrimonio; ma è da ritenere che, se tale ipotesi si verificasse, la sospensione sarebbe di breve durata, in quanto il tribunale dichiarerebbe inammissibile l'istanza nella fase preliminare del procedimento e, come la giurisprudenza ha già ritenuto nella interpretazione dell'art. 61 capoverso del codice vigente, anche questo provvedimento del tribunale è una pronuncia definitiva che elimina l'ostacolo alla celebrazione del matrimonio.

Il capoverso dell'art. 91 riproduce, perciò, il principio stabilito dal capoverso del vigente art. 61 del codice civile.

100. — L'espressione adoperata dal progetto preliminare, nel numero 3 dell'art. 101, per designare i rapporti fra discendenti del figlio naturale e parenti del genitore naturale, è sembrata piuttosto oscura. Per semplificare la disposizione e per evitare l'accenno, contenuto nel n. 2 dello stesso art. 101, a rapporti di parentela non riconosciuti, ho stabilito nell'art. 93, primo capoverso, che agli effetti del divieto di cui ai numeri 2 e 3 si considera anche il rapporto dipendente da filiazione naturale.

101. — Ho accolto il voto, da varie parti espresso, di ristabilire il divieto di matrimonio fra cognati, salvo dispensa. In tal modo, pur non ostacolando il matrimonio fra cognati, che molto spesso può riuscire di particolare vantaggio agli orfani, si ha modo di impedirlo fra persone che, con la loro condotta, abbiano gravemente offeso i sentimenti del coniuge poi defunto.

102. — Ho soppresso nel n. 8 la parola « sopravvenuti » perchè superflua, dato che la disposizione non può tener conto dei figli legittimi o legittimati preesistenti. In tal caso, l'adozione non avrebbe potuto effettuarsi.

Nel resto, l'art. 93 riproduce l'art. 101 del progetto preliminare.

103. — Determinando nell'art. 102 il contenuto dell'impendimentum criminis, il progetto preliminare considerava due

ipotesi distinte. A ben riflettere, peraltro, l'ipotesi del n. 1 era compresa in quella del n. 2. Infatti, *l'attentato alla vita* non è cosa diversa dall'*omicidio tentato*; e, senza dubbio, anche per il n. 1 occorre una condanna. Non può parimenti dubitarsi che l'espressione « di concerto » nel n. 1 debba assumersi in senso penalistico e, cioè, nel senso di partecipazione al reato; significato, questo, che nel n. 2 è espresso dalla parola « *complice* ». Ciò posto, la differenza fra i due numeri consiste in ciò, che il numero 1 prevede l'omicidio del proprio coniuge, mentre il numero 2 prevede l'omicidio del coniuge dell'altra parte: differenza soltanto apparente, in quanto nell'ipotesi di uccisione del proprio coniuge con la partecipazione di un'altra persona, questa è colpevole, come complice, del reato commesso sul coniuge dell'altro.

Nell'art. 94 ho, perciò, riprodotto solo la formula del n. 2 aggiornata con la terminologia del nuovo codice penale.

Nel nuovo testo si parla di omicidio « tentato o consumato » anzichè di omicidio « consumato o tentato ». Invertendo l'ordine degli aggettivi ho inteso chiarire — per eliminare i dubbi affacciati al riguardo — che si vuol considerare soltanto l'omicidio volontario e non l'omicidio colposo, rispetto al quale non è configurabile il tentativo di reato.

Il capoverso dell'articolo in esame esprime con termini più esatti il concetto contenuto nel secondo comma dell'articolo 102 del progetto preliminare.

Ho soppresso la disposizione che consentiva la dispensa dall'impedimento, perchè costituirebbe troppo grave offesa alla coscienza sociale l'unione dell'omicida col coniuge della vittima.

104. — Nel disciplinare nell'art. 96 l'assenso al matrimonio del minore, ho semplificata la formulazione dell'art. 104 del progetto preliminare. Parlando, infatti, nel primo comma della « persona che esercita la patria potestà » si sono compresi tanto i genitori legittimi quanto quelli naturali e adottivi, che pure hanno l'esercizio della patria potestà a norma degli articoli 277 e 308.

Seguendo i voti da più parti formulati mi è sembrato opportuno richiedere anche per il matrimonio del minore emancipato l'assenso del curatore nel caso in cui questi sia uno dei genitori. Per quanto il minore emancipato possieda maturità di giudizio rispetto agli interessi patrimoniali, può non valutare con adeguata ponderazione un atto che lo vincola

per tutta la vita. L'assenso non è invece richiesto quando il curatore non sia uno dei genitori, perchè sarebbe poco opportuno l'intervento di un estraneo, sia pure nella veste di curatore, in un atto così personale qual'è il matrimonio.

Nello stesso art. 96 ho riprodotto l'art. 105 del progetto, in guisa da regolare in unica disposizione tanto i casi in cui l'assenso è necessario, quanto le forme nelle quali esso va dato.

SEZIONE II.

105. — È stata giustamente rilevata la opportunità di abolire il sistema delle due pubblicazioni, che — come osserva la relazione della Commissione Reale — è una reminiscenza della pratica ecclesiastica del duplice bando orale in chiesa. Le due pubblicazioni si concretano, in realtà, in una attività unica ed ininterrotta, e, cioè, nell'affissione di un atto scritto alla porta della casa comunale per uno spazio di tempo che comprende due domeniche successive ed i tre giorni che seguono immediatamente la seconda domenica. Tanto vale, dunque, parlare di una pubblicazione unica e prescrivere che l'atto affisso rimanga esposto al pubblico per un tempo determinato.

In conformità dei concetti esposti l'art. 99 stabilisce che la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta *dalla pubblicazione*, ed aggiunge, nel capoverso, che la pubblicazione consiste nell'affissione, alla porta della casa comunale, di un atto contenente determinate indicazioni relative alle persone degli sposi ed al luogo ove questi intendono celebrare il matrimonio.

106. — Il progetto preliminare, disponendo che l'atto di pubblicazione deve indicare i nomi dei genitori degli sposi solo quando si tratti di figli legittimi o naturali riconosciuti, si proponeva di evitare che dalla pubblicazione risultasse la qualità di figlio naturale dello sposo. Bisogna, però, riconoscere che per tale via non si raggiunge l'intento, perchè l'omissione dei nomi dei genitori paleserebbe di per sè lo stato illegittimo della persona alla quale l'omissione si riferisce. D'altra parte, non sarebbe possibile rinunciare in tutti i casi alla menzione dei nomi dei genitori — come dispone la legge francese 9 agosto 1919 — senza rendere del tutto inutile la pubblicazione.

L'art. 99 stabilisce, perciò, che l'atto da affiggere deve indicare il nome del padre e della madre degli sposi, ma fa salva l'applicazione delle disposizioni che ne vietano la menzione, come nel caso di sostituzione di cognome (v. R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1696). Si potrebbe obiettare che, nel caso di sostituzione di cognome, v'è maggiore bisogno di indicare la paternità per accertare l'esistenza di eventuali impedimenti. È da considerare, peraltro, che in pratica le persone dalle quali l'opposizione al matrimonio è promossa — o direttamente oppure sollecitando l'intervento del pubblico ministero — sono i parenti, i quali non hanno bisogno di desumere l'esistenza degli impedimenti dalla pubblicazione; nè la norma limita la possibilità di accertamenti da parte dell'ufficiale dello stato civile, al quale, anche in questo caso, deve essere presentata la copia integrale dell'atto di nascita (art. 103).

107. — Ho soppresso l'ultimo comma dell'art. 108 del progetto preliminare che ordinava la trascrizione in apposito registro dell'atto di pubblicazione. Tale disposizione — che non figura nell'art. 70 del codice civile — è poco esatta, giacchè, in base al vigente ordinamento dello stato civile, soltanto la richiesta di pubblicazione viene iscritta in apposito registro, mentre dell'avvenuta pubblicazione l'ufficiale dello stato civile dà atto con annotazione a margine della richiesta. Comunque la materia sarà regolata nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

108. — L'art. 100 si ispira ad un duplice intento: quello di favorire gli sposi, che non sempre conoscono le disposizioni concernenti le formalità preliminari al matrimonio, e quello di accentrare nelle mani di un solo ufficiale di stato civile l'espletamento delle formalità stesse, anche se queste debbano ricevere esecuzione altrove a cura di altri funzionari. E poiché meglio qualificato a svolgere tale attività è l'ufficiale di stato civile davanti al quale gli sposi intendono celebrare il matrimonio, il sistema accolto dalla norma consegue risultati grandemente apprezzabili. Anzitutto alla attività spesso errata degli sposi, si sostituisce una procedura ufficiosa semplice e spedita che assicura il regolare compimento dei vari atti che devono precedere la celebrazione; inoltre, col rendere noto l'ufficiale di stato civile che dovrà celebrare il matrimonio, viene agevolato l'esperimento di eventuali opposizioni.

Si ottiene, pertanto, la certezza che l'ufficiale competente procederà alla celebrazione solo quando le formalità preliminari siano state tutte esattamente compiute e nessuna opposizione sia stata proposta.

L'articolo in esame dispone, perciò, che la pubblicazione va richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale uno degli sposi abbia il domicilio. In questo stesso comune dovrà poi, di regola, celebrarsi il matrimonio (art. 112), salvo che per ragioni di convenienza gli sposi non credano di celebrarlo altrove, come è consentito nell'art. 115.

La durata della pubblicazione è stabilita nell'art. 101.

109. — Nell'art. 102 ho fermata la regola che la richiesta di pubblicazione, quando non sia fatta personalmente dagli sposi, deve esser fatta da persona che ne abbia da essi avuto speciale incarico. Il progetto preliminare, nell'art. 110, consentiva che la richiesta fosse fatta pure dai genitori o dal tutore.

Mi è sembrato peraltro opportuno richiedere anche per essi l'incarico degli sposi, data l'importanza che ha la richiesta e la responsabilità che può derivarne in caso di rottura della promessa. Sebbene debba ragionevolmente escludersi che i genitori agiscano contro la volontà del figlio, è però possibile che essi facciano la richiesta senza assicurarsi del suo esplicito consenso. Con questo non si vuole stabilire che i genitori debbano provare l'incarico in forme solenni; anzi opportunamente l'articolo non parla di forme. Queste saranno stabilite nella legge sull'ordinamento dello stato civile, nella quale potrà distinguersi il caso d'incarico conferito agli estranei dal caso d'incarico dato ai genitori.

110. — Quanto ai documenti che devono essere presentati all'ufficiale dello stato civile ho, nell'art. 103, sostituito all'*estratto* l'*atto di nascita*, cioè la copia integrale di questo. Invero la parola *estratto*, che nel codice vigente ha il significato di copia integrale, ha acquistato un contenuto diverso in seguito alle disposizioni emanate con i RR. DD. 11 novembre 1926, numero 1945, 25 agosto 1932, n. 1101, e 22 dicembre 1932, numero 1696, i quali stabiliscono che gli estratti siano rilasciati per riassunto, omettendo le parti rettifiche o integrate dell'atto. È ovvio che, inteso in questo senso, l'estratto non sarebbe idoneo a rivelare all'ufficiale di stato civile tutti i vincoli di parentela degli sposi.

Con formula sintetica, ma chiara ed esauriente, l'art. 103 aggiunge che gli sposi devono esibire ogni altro documento necessario a provare la libertà del loro stato e la loro condizione di famiglia.

111. — Ho soppresso il secondo periodo del secondo comma ed anche il terzo comma dell'art. 111 del progetto preliminare, perchè contenevano disposizioni di carattere fiscale che non trovano sede adatta nel codice civile.

112. — Ho anche soppresso l'art. 112 del progetto preliminare che riproduceva l'art. 80 del codice vigente. Questo probabilmente fu dettato dalla preoccupazione che cittadini appartenenti agli ex Stati incontrassero difficoltà per procurarsi il loro atto di nascita. Oggi tale preoccupazione non ha più ragione di essere, dato che, in base all'ordinamento dello stato civile, è sempre possibile formare l'atto di nascita omesso, ovvero ricostruire quello distrutto. La ripetizione della norma in esame appare, dunque, superflua nei riguardi delle persone nate in Italia dopo la unificazione del Regno. Essa potrebbe, forse, risultare di qualche utilità nei confronti degli stranieri, i quali per qualsiasi ragione si trovassero nella impossibilità di procurarsi l'atto di nascita nel loro paese di origine. Ma tale impossibilità può verificarsi anche in rapporto ad altri atti dello stato civile ed in occasione di contingenze diverse dal matrimonio: quindi se una norma si vuol porre, essa deve avere carattere generale, e sarà presa in esame in sede di ordinamento dello stato civile.

113. — L'art. 104 riproduce l'art. 113 del progetto salvo una modificazione di pura forma apportata al capoverso.

114. — Nell'art. 105 è trattata la materia che formava oggetto degli articoli 114 e 115 del progetto preliminare.

Essendosi adottato il sistema della pubblicazione unica, il primo comma precisa che il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno *dopo compiuta la pubblicazione*. È ovvio che la pubblicazione è *compiuta*, quando sia trascorso l'intero termine stabilito nell'art. 101 e che l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio se non abbia ricevuto altresì il certificato della pubblicazione eventualmente eseguita in altri comuni (art. 100, ultimo comma).

115. — Il mutamento apportato nel sistema del progetto non consente più di prevedere la dispensa *da una delle pubblicazioni*.

Nel primo comma dell'art. 106 è, perciò, regolata la *riduzione del termine della pubblicazione*. Per lo stesso motivo nel secondo comma è prevista non più la *dispensa da ambedue le pubblicazioni* ma la *dispensa dalla pubblicazione*.

Per armonizzare la norma dello stesso secondo comma con quella dell'art. 366 del codice civile, è prescritta la attestazione giurata di quattro persone anziché di cinque.

L'ultimo comma regola la presentazione dei documenti prescritti dall'art. 103, nel caso di dispensa dalla pubblicazione.

116. — La disciplina data dal progetto preliminare, nell'art. 117, all'istituto del matrimonio *in extremis* ha dato luogo a tre principali osservazioni: 1° se convenga ammettere il matrimonio *in extremis*, anche quando non vi sia prole da legittimare; 2° se convenga affidarsi al giuramento degli sposi o non piuttosto alla attestazione di quattro testimoni; 3° se sia opportuno non richiedere per i minori l'assenso del genitore o del tutore.

In ordine al primo punto, è stato giustamente rilevato che il matrimonio *in extremis* — in quanto prescinde da tutte le cautele stabilite dalla legge per assicurare la maturità del consenso e la mancanza di impedimenti — è un istituto eccezionale che può ammettersi solo quando sussistano forti motivi di utilità sociale, quali, appunto, quelli inerenti alla legittimazione della prole. Evidentemente, non si può nella materia in esame seguire l'esempio del diritto canonico, il quale, prendendo in considerazione finalità ultraterrene, ammette con larghezza il matrimonio *in extremis* come rimedio ad uno stato di peccato. L'articolo 107 richiede, pertanto, la condizione che gli sposi abbiano prole naturale vivente che intendono legittimare.

Per quanto non sia piena la attendibilità di un giuramento prestato da due persone, di cui l'una in punto di morte e l'altra in anormali condizioni di spirito, tuttavia richiedere, in luogo del giuramento degli sposi, l'attestazione giurata di quattro testi, significa creare, probabilmente, una difficoltà pratica non indifferente in un momento in cui l'urgenza è estrema. Può essere, infatti, tutt'altro che agevole trovare, con la sollecitudine imposta dalle circostanze, delle persone che si vogliano assumere la responsabilità di escludere l'esistenza di impedimenti.

L'art. 107 mantiene, quindi, la disposizione del progetto preliminare che richiede il giuramento degli sposi; precisa, però, opportunamente, che, mediante il giuramento, si deve accertare l'inesistenza di impedimenti non suscettibili di dispensa. Esso, inoltre, non richiede l'assenso, dato che sarebbe poco logico rinunciare alla dispensa per gli impedimenti dispensabili ed esigere l'assenso che, nel matrimonio ordinario, può essere sostituito dalla decisione del procuratore generale.

117. — Ho soppresso l'art. 118 del progetto preliminare. Poichè la presentazione dei documenti di cui esso fa cenno deve avvenire al momento della richiesta della pubblicazione, non vi è ragione di richiederla, in via normale, una seconda volta.

È vero che l'art. 79 codice civile richiede la presentazione dei documenti in un momento posteriore alle pubblicazioni; ma esso è stato integrato dall'art. 78 dell'ordinamento sullo stato civile, che la presentazione stessa ha resa obbligatoria all'atto della richiesta delle pubblicazioni. Ed, in effetti, nessun documento è oggi richiesto al momento della celebrazione del matrimonio.

Rimane salvo, s'intende, il caso in cui vi sia stata dispensa dalla pubblicazione; ma a questo caso provvede espressamente l'art. 106 u. p.

L'art. 118 del progetto faceva obbligo di presentare anche il certificato dell'avvenuta pubblicazione. Col sistema dell'unica pubblicazione — eseguita a cura dell'ufficiale competente a celebrare il matrimonio, anche quando sono necessarie più affissioni in comuni diversi — la disposizione predetta si appalesa inutile.

SEZIONE III.

118. — Per quanto riguarda la legittimazione a proporre opposizione al matrimonio, mi è sembrato eccessivo consentirla ai collaterali entro il quarto grado, dato che il nucleo familiare non si estende, normalmente, oltre il terzo grado. D'altra parte, per la gravità dell'effetto che consegue dalla opposizione, è consigliabile non allargare troppo la cerchia delle persone legittimate ad agire. È da notare che nessun inconveniente può derivare da tale restrizione, perchè gli altri parenti possono sempre provocare l'intervento del pubblico ministero.

Nel primo comma dell'art. 108 sono perciò menzionati i collaterali entro il terzo grado.

Il quarto comma dell'art. 108 corrisponde al quarto comma dell'art. 119 del progetto preliminare, salvo le seguenti modificazioni.

Poichè la legge non riconosce la parentela oltre il sesto grado, tale limite è implicito nell'indicazione « *parenti del precedente marito* ». Ho sostituito *precedente* a *primo* per comprendere l'ipotesi di più matrimoni precedenti.

Nel caso di matrimonio annullato ho ritenuto necessario consentire l'opposizione oltre che a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo, anche ai di lui parenti, nei confronti dei quali non si può negare l'interesse a far rispettare il lutto vedovile in relazione ad eventuali pretese di carattere successorio.

SEZIONE IV.

119. — Ho soppressa la disposizione contenuta nell'articolo 125 del progetto preliminare per varie ragioni. In primo luogo essa è superflua per gli sposi abbienti, i quali provvedono a regolare in precedenza i loro rapporti; è inutile per i non abbienti; imbarazzante, in ogni caso, per le persone incolte che potrebbero non rendersi conto della portata della interpellazione fatta dall'ufficiale dello stato civile. La disposizione poi non si comprende in un regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi che consente di costituire la dote e il patrimonio familiare anche durante il matrimonio. Ancor meno si comprende la norma dell'ultimo comma dell'art. 125, la quale costituirebbe una ingiustificata restrizione alla libertà dei coniugi in ordine al regolamento patrimoniale dei loro rapporti, che può avvenire dopo che il matrimonio è stato celebrato. D'altra parte è evidentemente inopportuno turbare la solennità dell'atto di celebrazione con pattuizioni di carattere economico.

Di conseguenza l'art. 113 non riproduce la frase « fa agli sposi gli avvertimenti prescritti dall'art. 125 ».

120. — L'innovazione accolta dal progetto preliminare per quanto riguarda il carattere della partecipazione dell'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio, non sembra opportuna. L'avvicinamento che, con l'innovazione stessa, si vorrebbe ottenere tra il matrimonio civile e quello canonico, è più apparente che reale. L'efficacia del solo consenso delle parti, nel matrimonio canonico dipende dalla sua natura di

sacramento. Inoltre, per motivi di carattere politico e sociale è opportuno che lo Stato, a mezzo dell'ufficiale pubblico competente, intervenga a costituire il vincolo matrimoniale.

Per mantenere alla partecipazione dell'ufficiale dello stato civile l'importanza costitutiva che ha oggi, ho sostituito, nell'art. 113, alla frase « dà atto che sono unite in matrimonio » — adoperata nell'art. 124 del progetto preliminare — la seguente altra: « dichiara che sono unite in matrimonio ».

A scanso di erronee interpretazioni, è opportuno avvertire che l'uso del verbo *dichiarare* in luogo di *pronunziare* (art. 94 codice vigente) tende a conseguire un mero perfezionamento di forma e non tocca affatto il principio — che si vuole anzi ribadire — circa il carattere costitutivo dell'intervento dell'ufficiale dello stato civile.

121. — Da varie parti è stato espresso il voto che il nuovo codice risolva espressamente la vessata questione circa la validità o meno del matrimonio, celebrato nonostante l'apposizione, da parte degli sposi, di un termine o condizione alla dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie. Di fronte a tale questione due sono le soluzioni possibili: o ritenere come non apposti il termine e la condizione, considerando, quindi, pura e semplice la dichiarazione degli sposi, e, di conseguenza, valido il matrimonio; oppure considerare inesistente il matrimonio stesso.

Non vi è dubbio che dal punto di vista logico, la seconda soluzione sia la più esatta. Infatti, il consenso, a cui venga apposta una condizione, vale entro i limiti della condizione stessa; e poichè i due momenti della volontà non si possono scindere, non si può escludere la condizione senza far cadere il consenso. Dal punto di vista politico-sociale è, però, preferibile l'altra soluzione. Con l'ammettere l'inesistenza del matrimonio per effetto della apposizione di un termine o di una condizione, si verrebbe, in pratica, ad aprire una breccia nel principio dell'indissolubilità. Si darebbe, infatti, alle parti un mezzo, di non difficile attuazione, per giungere al divorzio attraverso la prova, organizzata *a posteriori*, di una condizione, anche se questa, in realtà, non fu posta; nè sarebbe di serio ostacolo all'attuazione di un simile disegno la necessità di impugnare di falso l'atto di celebrazione.

Di fronte al pericolo di inconvenienti del genere, sul rigore logico devono prevalere le esigenze di una sana politica legislativa, ispirata al comune sentimento sociale.

Il secondo comma dell'art. 114 è informato ai concetti esposti. La formula esprime, anzitutto, il principio che l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio quando da una o da entrambe le parti sia apposto un termine o una condizione; in secondo luogo, stabilisce che, se, nonostante l'apposizione di un termine o di una condizione, il matrimonio viene celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

122. — Riproducendo nell'art. 115 le norme date dal progetto preliminare per il caso in cui occorra celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 112, ho precisato che la delega non può essere fatta prima che sia compiuta la pubblicazione e sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 105.

123. — L'art. 129 del progetto preliminare ha dato luogo ad osservazioni prevalentemente contrarie all'introduzione del matrimonio per procura, come istituto di diritto comune, in considerazione degli inconvenienti che ne possono derivare. A mio avviso, la celebrazione del matrimonio per procura può apparire giustificata soltanto per i militari e per le persone al seguito delle forze armate in tempo di guerra, e per coloro che siano domiciliati all'estero, quando, però, per questi ultimi, concorrano gravi motivi, da valutarsi dal procuratore generale presso la corte di appello.

Mentre i primi due commi dell'art. 117 sono informati agli accennati criteri, nel terzo comma è stabilito, sulle tracce di quanto disponeva il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, che la procura deve indicare la persona con la quale il matrimonio deve essere contratto. A tale ovvia cautela va aggiunta, per i non militari, quella della forma solenne; ho perciò prescritto che la procura deve essere fatta per atto pubblico. Per i militari e per le persone al loro seguito, la norma rinvia a quelle forme che ad essi sono consentite dalle leggi speciali.

Allo scopo di evitare gli inconvenienti ai quali potrebbe dar luogo una illimitata efficacia, nel tempo, della procura a contrarre matrimonio, appare opportuna la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo in esame.

124. — Il secondo capoverso dell'art. 129 del progetto preliminare dava luogo al dubbio se la ignoranza della revoca debba esistere al momento della celebrazione oppure anche al momento

della coabitazione. A stretto rigore, si dovrebbe richiedere l'ignoranza della revoca anche al momento della coabitazione, perchè soltanto in tal modo si potrebbe scorgere, fondatamente, nella coabitazione stessa, la esecuzione del vincolo contratto e una manifestazione del convincimento che il vincolo stesso è valido. Per l'opportunità pratica di favorire il consolidamento del rapporto coniugale in atto e di non allargare la possibilità di impugnativa è, peraltro, preferibile richiedere l'ignoranza della revoca solamente al momento della celebrazione. In tale senso dispone l'ultimo comma dell'art. 117.

125. — L'ultimo comma dell'art. 118 riproduce la formula già adottata nell'art. 104, omissa l'accenno alla possibilità di reclamo avanti la corte di appello, trattandosi di materia regolata dal codice di procedura civile.

126. — La mancanza nella legislazione vigente di una disposizione espressa ha indotto la giurisprudenza a ritenere talvolta inesistente il matrimonio contratto dinanzi ad un ufficiale di stato civile apparente. Sull'esempio di qualche legislazione straniera che regola espressamente il caso, e nell'intento di difendere l'esistenza di un vincolo di così alta importanza sociale, mi è sembrato opportuno introdurre la disposizione di cui all'art. 119. Tale articolo, nell'affermare il principio della validità del matrimonio celebrato davanti ad un ufficiale dello stato civile apparente, pone al principio stesso un limite ragionevole per il caso in cui gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano conosciuto che la persona celebrante mancava della qualità di ufficiale dello stato civile.

127. — L'art. 120 riproduce l'art. 131 del progetto preliminare, salvo la precisazione che l'art. 117 non si applica ai matrimoni del Re e della Famiglia Reale.

SEZIONE V.

128. — Aderendo ai voti da più parti formulati, ho riprodotte in questa sezione, con le modificazioni di cui dirò in appresso, le disposizioni contenute negli articoli 100, 102 e 103 del codice vigente circa il matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel Regno. È vero che il progetto preliminare dettava, nell'art. 534, alcune norme relative al matrimonio

celebrato all'estero da cittadini italiani; ma da un lato la collocazione dell'articolo, nel titolo degli atti dello stato civile, poteva indurre nell'erronea opinione che si volesse regolare soltanto la forma dell'atto; dall'altro la disposizione prendeva in considerazione soltanto il matrimonio celebrato innanzi ai Regi agenti diplomatici o consolari, mentre è ovvia la opportunità di rendere espressamente applicabile, anche ai matrimoni celebrati nelle forme stabilite dalla legge straniera, il sistema del codice italiano per quanto concerne le condizioni per contrarre matrimonio, e di prescrivere la pubblicazione in Italia dei matrimoni stessi.

Del pari necessario mi è sembrato regolare con apposite disposizioni il matrimonio dello straniero nel Regno, per evitare che, affidandosi alle sole disposizioni del titolo preliminare sulla capacità e sui limiti derivanti dall'ordine pubblico, sorgano, in materia tanto delicata, dubbi ed incertezze.

129. — Nel riprodurre, pertanto, nell'art. 121 le regole date dall'art. 100 del codice vigente sul matrimonio del cittadino all'estero, ho modificato la formula del primo comma per due motivi. Anzitutto essa, letteralmente intesa, pare escluda la validità del matrimonio che sia contratto dal cittadino all'estero non secondo le forme del luogo, mentre è noto che la celebrazione del matrimonio all'estero può avvenire anche secondo le forme della legge italiana, avanti il Regio agente diplomatico o consolare. Inoltre l'espressione « il matrimonio... è *valido*... purchè il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni ecc. » non è molto precisa, perchè può far ritenere erroneamente — come molti hanno osservato — che si voglia dichiarar nullo il matrimonio anche quando sussista un semplice impedimento impediente, che, per il matrimonio celebrato nel Regno, non porta alla nullità.

130. — Nell'art. 122 è regolata la materia che oggi forma oggetto degli articoli 102 e 103 del codice civile.

Il primo comma riproduce testualmente la regola contenuta nell'art. 103 e, implicitamente, il principio enunciato dal primo comma del vigente art. 102. Del resto, quest'ultimo articolo non fa che applicare, in materia di matrimonio, la regola generale dell'articolo 6 delle disposizioni preliminari. Mantenere, nel nuovo codice, la ripetizione della regola generale appare superfluo.

Il secondo comma dell'articolo in esame corrisponde al secondo comma dell'art. 102 del codice civile. Per eliminare,

però, i dubbi ai quali dà luogo la norma vigente — se e quali siano, cioè, in concreto, gli impedimenti a cui lo straniero è soggetto — ho creduto opportuno menzionare in modo specifico le disposizioni alla cui osservanza lo straniero è tenuto.

La norma si ispira al criterio di assoggettare lo straniero agli impedimenti che toccano più da vicino l'ordine pubblico interno, senza vulnerare troppo il principio per cui la capacità è regolata dalla legge nazionale.

131. — Non ho riprodotto l'art. 101 del codice civile perchè la disposizione in esso contenuta dovrà formare oggetto di esame in sede di revisione dell'ordinamento dello stato civile, tenendo presenti le regole che al riguardo stabiliva il progetto preliminare nell'art. 535.

SEZIONE VI.

132. — Ho creduto opportuno, regolando nell'art. 123 la impugnazione del matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 90, 92, 93 e 94, comprendere, fra le persone legittimate ad agire, gli *ascendenti prossimi*. È vero che questi possono rientrare nella categoria delle persone legittimate alla azione subordinatamente alla dimostrazione di un interesse legittimo ed attuale; ma pare eccessivo richiedere dagli ascendenti la dimostrazione di un interesse speciale, diverso da quello che deriva dal vincolo di sangue e dalla posizione che gli ascendenti stessi hanno nella famiglia.

Non ho invece prevista la impugnazione del matrimonio celebrato davanti un ufficiale di stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni, perchè la sanzione di nullità per queste ipotesi mi è sembrata esorbitante, in quanto farebbe ricadere sugli sposi gli effetti di irregolarità normalmente imputabili all'ufficiale procedente. A garantire l'osservanza delle disposizioni di legge sulla competenza e sulle forme della celebrazione, è sufficiente la comminatoria di un'adeguata sanzione penale a carico dell'ufficiale dello stato civile. Ho soppresso, pertanto, il secondo e il terzo comma dell'art. 135 del progetto preliminare ed ho inserito nella sezione « Disposizioni penali » l'art. 143.

133. — Il predetto art. 135, seguendo il sistema del codice vigente, accordava in ogni tempo l'impugnativa del matrimonio,

celebrato nonostante l'esistenza di impedimenti dispensabili. Allo scopo di realizzare al massimo grado l'intento di consolidare il rapporto matrimoniale, quando non ostino imprete ribili esigenze d'ordine pubblico, mi è sembrato opportuno rendere sanabile la nullità quando il matrimonio sia stato celebrato senza dispensa dagli impedimenti per i quali la dispensa stessa è ammessa. L'ultimo comma dell'art. 123 dispone, perciò, che nei casi in cui avrebbe potuto essere accordata dispensa, ai sensi dell'art. 93, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

134 — Il primo comma dell'art. 136 del progetto preliminare, parlando di « età fissata », non chiariva se si dovesse intendere l'età normale o quella che può dar luogo a dispensa. A dirimere il dubbio, nel primo comma dell'art. 124 ho precisato che l'età alla quale si allude è quella normale, stabilita dal primo comma dell'art. 90.

135 — Nello stesso articolo 136 il progetto preliminare, per risolvere una questione che si agita sotto l'impero del codice vigente, stabiliva la sanatoria, per effetto del concepimento, quando il difetto di età sussista rispetto all'uomo, o vero quando sussista *anche* rispetto all'uomo, oltre che rispetto alla donna. Questa norma partiva, in sostanza, dal presupposto che l'età minima per contrarre matrimonio sia determinata in considerazione della maggiore o minore attitudine fisica degli sposi, sicchè la ragione dell'annullabilità venga meno quando, con la gravidanza, risulti dimostrata la maturità fisica oltre che della sposa anche dello sposo. L'accennato presupposto non sembra, peraltro, del tutto esatto, giacchè nel fissare il limite minimo di età la legge deve preoccuparsi non soltanto dell'attitudine fisica al concepimento, ma anche della maturità psichica degli sposi, per assicurare che le nozze vengano contratte con ponderazione e con la sufficiente consapevolezza dell'importanza del vincolo coniugale. Partendo da tale concetto, non sarebbe affatto illogico che la legge considerasse irrilevante, ai fini dell'impugnativa, la gravidanza della sposa. Ora, se è conveniente conservare la norma del codice vigente — chiarita, secondo la prevalente interpretazione, nel senso che la gravidanza preclude l'impugnativa solo per difetto di età della sposa — non v'è motivo di fare un'ulteriore deroga al principio accennato, anche nei riguardi dello sposo. Tale atteggiamento è, inoltre, consigliato dalla considerazione che, con

l'avvenuto abbassamento dei limiti di età, è giustificato un maggiore rigore nell'assicurarne l'osservanza. Il secondo comma dell'art. 124 dispone in conformità di tali concetti.

136. — Per una migliore sistemazione della materia ho trasferita nell'art. 125 la disposizione relativa alla ipotesi di chi sia stato interdetto dopo il matrimonio, a causa di infermità esistente al momento della celebrazione. In tal modo, mantenendo il sistema del codice vigente, viene regolata interamente nella stessa norma l'annullabilità del matrimonio per effetto di interdizione, sia che questa esista al tempo della celebrazione sia che intervenga successivamente.

Nel secondo comma dell'art. 125, alla frase « se la coabitazione abbia *continuato* » — usata dal progetto preliminare — ho sostituito l'altra « se vi è stata coabitazione », perchè non sorga il dubbio che un'interruzione a causa di temporaneo allontanamento tolga efficacia alla coabitazione.

137. — Il primo comma dell'art. 138 del progetto preliminare voleva prevedere l'ipotesi di matrimonio contratto da persona inferma di mente per causa transeunte ovvero per causa che non ha dato luogo ad interdizione; ipotesi che non appare espressamente prevista nel codice attuale. Perchè tale ipotesi risulti ancora meglio precisata, il primo comma dell'art. 126 specifica essere sufficiente ai fini dell'impugnativa una infermità di mente, anche transitoria, da qualunque causa prodotta.

Nel capoverso dell'articolo non si parla di « coabitazione *continuata* » per le stesse ragioni accennate in relazione al secondo comma dell'articolo precedente.

138. — Ho soppresso l'art. 139 del progetto preliminare.

La sanatoria per decorso del termine di cinque anni o di altro eventualmente maggiore è stata giustamente criticata, perchè le ragioni profondamente morali che costituiscono il fondamento dell'impedimento per delitto non possono venire eliminate con il decorso del tempo.

Quanto alla sanatoria per effetto della nascita di figli, ben a ragione è stato osservato che tale evento non ha alcuna connessione logica col motivo dell'impedimento.

D'altra parte, ammettendo la sanatoria per favorire i figli nati durante il matrimonio, la norma rimarrebbe esposta all'accusa di illogicità — che pure è stata fatta — non sembrando

equo non preoccuparsi della situazione dei figli nati eventualmente prima delle nozze. Ed a questi ultimi non si potrebbe aver riguardo senza infirmare indirettamente il rigore dell'impedimento.

139. — L'art. 127 corrisponde all'art. 140 del progetto preliminare, salvo lievi modificazioni di forma. Nel primo comma ho, per semplicità, richiamato l'art. 96 che determina da chi deve essere prestato l'assenso al matrimonio del minore.

Nel secondo comma ho soppresso, perchè superflue, le parole « senza loro richiamo ».

140. — Nel primo comma dell'art. 128 ho preferito l'espressione « sia rimasto escluso per effetto di errore » in luogo dell'altra « sia dato per errore », allo scopo di accentuare il concetto, a cui si è ispirata la Commissione Reale, di non ammettere l'impugnativa per errore sui motivi. Questo comma prevede ogni forma di errore ostativo, compatibile con la particolare natura del rapporto matrimoniale, non escluso, perciò, *l'error in persona*.

Con la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 141 il progetto preliminare, attraverso la nullità per errore sulle qualità della persona, intendeva apprestare un rimedio a quei casi pietosi che non trovano tutela nella nostra legislazione che non conosce il divorzio. Detta disposizione non avrebbe potuto essere conservata senza grave timore che essa, indirettamente, aprisse una pericolosa breccia nel principio dell'indissolubilità del matrimonio.

Dalla esigenza suprema di difendere tale principio deriva la necessità di non ammettere deviazioni dalla regola per cui la annullabilità può essere consentita per errore sulle qualità solo quando queste ultime siano assunte come mezzo di identificazione della persona. In tale ipotesi, infatti, l'errore sulle qualità si risolve in errore sulla identità della persona.

A stretto rigore, la disposizione del secondo comma dell'articolo 128 sarebbe, perciò, implicitamente contenuta in quella del primo comma, ma ho ritenuto utile enunciarla per affermare, senza possibilità di equivoci, l'intento di togliere efficacia ad ogni altra forma di errore sulle qualità.

Nell'ultimo comma ho soppresso la parola « continuata » per le ragioni esposte in relazione all'ultimo comma dell'art. 125.

141. — Il progetto innova sul codice vigente attribuendo l'azione di nullità per *impotentia coeundi* anche al coniuge impotente. Ciò non soltanto per la giusta considerazione che deve farsi dei rapporti sessuali fra i coniugi, ma anche perchè il coniuge impotente potrebbe avvertire l'impossibilità morale di una convivenza imperfetta, mentre l'altro coniuge potrebbe essere indotto a non far valere la nullità per ragioni tutt'altro che commendevoli.

Le considerazioni sopra accennate consigliano di spingersi anche più innanzi e di non riprodurre il secondo comma dell'art. 142 del progetto preliminare, il quale nega l'azione al coniuge che abbia conosciuto, prima del matrimonio, la propria impotenza. A parte le eventuali difficoltà di avere sicura conoscenza della propria impotenza o, quanto meno, della perpetuità della medesima, è ben possibile che una persona non abbia chiara coscienza dei doveri inerenti al vincolo coniugale e che, dopo acquistata tale coscienza, senta ripugnanza a vivere nello stato di profondo disagio causato dalla consapevolezza di non poter adempiere tali doveri. D'altra parte, non è conveniente imporre la continuazione di vincoli che, in difetto del fattore sessuale, non trovino una ragione di vita in elementi di carattere più elevato.

142. — Quanto all'azione di nullità per *impotentia generandi*, l'innovazione accolta dal progetto ha riscosso adesioni molto scarse. In realtà, l'introduzione della impugnativa per *impotentia generandi* contrasta con la nostra tradizione e non risponde ad alcun bisogno veramente sentito dalla coscienza pubblica.

Non si vuol certo negare che, specialmente oggi, la procreazione debba essere una delle finalità primarie del matrimonio; ma d'altra parte è da riconoscere che la più alta concezione della famiglia riposa preminentemente su motivi di ordine spirituale.

A mio avviso sarebbe dunque grandemente inopportuno introdurre la *impotentia generandi* come causa generale di annullamento del matrimonio. Tuttavia ragionevole peso devono trovare nella considerazione del legislatore quei casi in cui l'impossibilità di generare dipende da mancanza di organi necessari ai fini della procreazione. Ho considerato che chi sposa una persona priva degli organi necessari per la procreazione erra, in sostanza, sull'individualità fisica della persona stessa. Nulla, pertanto, di più logico e giustificabile dell'ammettere che, in simile ipotesi, sia consentito all'altro coniuge impugnare il matrimonio, invocando l'errore nel quale è incorso.

Ispirata ai criteri predetti, la norma enunciata nel secondo comma dell'art. 129, mentre dà giusta soddisfazione ai casi in cui più grave è il disinganno per l'impossibilità di procreare nella quale si trova l'altro coniuge, rispetta il sentimento comune che vede nel matrimonio una unione fondata essenzialmente sull'affetto reciproco e sul bisogno di mutua assistenza nella lotta per la vita.

La necessità di troncare incertezze e di stabilizzare il rapporto matrimoniale rende opportuno stabilire un termine per l'esperimento dell'azione: il termine di tre mesi, decorrenti dal giorno in cui il coniuge abbia avuto conoscenza delle condizioni dell'altro coniuge, appare congruo.

143. — Eccessivo mi è sembrato il sistema adottato dal progetto preliminare per limitare le azioni di nullità dopo lo scioglimento del matrimonio. A prescindere dai dubbi, a cui dava luogo la formulazione del secondo comma dell'art. 144, circa il valore da attribuire alla pronunzia di nullità nel caso in cui è ammessa, ho considerato che è più conveniente conservare la disciplina del codice vigente, il quale nell'art. 114, secondo la prevalente interpretazione, vieta bensì l'azione al pubblico ministero, ma la lascia salva agli altri soggetti. Ed, invero, se si comprende come, dopo lo scioglimento, venga meno l'interesse pubblico che giustifica l'intervento del pubblico ministero, è altrettanto evidente che lo scioglimento non sopprime del tutto i rapporti sia morali che giuridici fra i soggetti privati. Basti pensare che anche dopo lo scioglimento del matrimonio sussiste il rapporto di affinità, la vedova conserva il nome del defunto marito ecc., e si comprenderà agevolmente come possa esservi interesse a che tali rapporti siano eliminati. Pertanto, nell'art. 131 ho riprodotto il testo dell'art. 114 del codice vigente. È superfluo avvertire che la norma così formulata, mentre non vieta l'azione ai soggetti diversi dal pubblico ministero, lascia salvi gli effetti della decadenza dall'impugnativa eventualmente verificatasi.

Ho omesso l'accento alla dichiarazione di morte presunta, perchè l'art. 75 stabilisce in via generale che tale dichiarazione ha tutti gli effetti giuridici della morte.

144. — Nell'art. 132 la facoltà di ordinare la separazione temporanea dei coniugi, durante il giudizio di nullità del matrimonio, è stata estesa anche al caso in cui il giudizio sia

promosso da estranei. Poichè tale separazione non può essere ordinata se non su istanza di uno dei coniugi, l'innovazione, mentre non dà luogo ad inconvenienti, può riuscire utile quando il giudizio crei fra i coniugi uno stato di disagio non superabile in altro modo.

145. — Nel primo comma dell'art. 134 ho migliorata la formula usata dal progetto preliminare nell'art. 147.

L'espressione «effetti... che *durano* fino alla sentenza, ecc.» poteva dar luogo ad equivoci, giacchè gli effetti del matrimonio *si producono* fino alla sentenza, ma quelli che siano stati prodotti *durano* anche dopo la sentenza stessa.

La disposizione del secondo comma dello stesso articolo 147 non mi è sembrata giustificata. Infatti, se evidenti motivi di moralità possono indurre il coniuge di buona fede a troncarsi di fatto la convivenza col bigamo, è necessario, d'altra parte, tener presente che la conoscenza del precedente matrimonio non importa giuridicamente la cessazione dei doveri derivanti dal vincolo coniugale. Ho soppresso, perciò, la disposizione accennata.

146. — Per una migliore sistemazione della materia ho raccolto nel secondo comma dell'art. 134 le disposizioni concernenti gli effetti del matrimonio putativo rispetto ai figli quando entrambi i genitori siano stati in buona fede, che costituivano i commi primo e secondo dell'art. 150 del progetto preliminare.

Il terzo comma dell'art. 134 corrisponde all'ultimo comma dell'art. 147 del progetto preliminare, con l'aggiunta che gli effetti si producono anche in favore dei figli.

Ho soppresso il terzo comma dell'art. 150 del progetto stesso perchè costituiva mera applicazione dei principi in materia di patria potestà. Ho parimenti soppresso l'ultimo comma dell'articolo in parola in quanto apportava una deroga ingiustificata ai principi che regolano i poteri del genitore naturale sui figli riconosciuti.

147. — L'abolizione dell'istituto del lucro dotale, di cui a suo luogo chiarirò le ragioni, ha determinato la soppressione del primo comma dell'art. 148 del progetto preliminare, mentre la disposizione del secondo comma relativa alla conservazione dell'ipoteca troverà più adatta collocazione nell'articolo che sostituirà l'art. 2004 del codice vigente.

Nello stesso articolo il progetto preliminare riconosceva alla moglie il diritto di impugnare gli atti di alienazione

di beni dotali compiuti, prima dell'annullamento, senza l'osservanza delle cautele stabilite nell'art. 183. Indubbiamente la norma doveva riferirsi alla moglie che fosse in buona fede, perchè in caso di mala fede deve logicamente ritenersi che il vincolo dotale non è mai esistito. Ma per il caso di buona fede la disposizione appariva inutile, perchè il diritto della moglie deriva chiaramente dalla regola per cui il matrimonio produce, fino alla sentenza di annullamento, gli effetti del matrimonio valido.

148. — Ho ritenuto anche di dover sopprimere la disposizione dell'art. 149 del progetto preliminare che conservava a favore del coniuge di buona fede il diritto agli alimenti. Infatti con l'annullamento del matrimonio cessa ogni rapporto fra i coniugi e, quindi, viene a mancare il fondamento del diritto agli alimenti; nè mi sembra che vi siano sufficienti ragioni che giustifichino una così notevole deviazione dalle regole essenziali della obbligazione alimentare.

149. — Superflua mi è sembrata la regola che il progetto preliminare stabiliva nell'art. 151, per escludere che l'annullamento del matrimonio possa nuocere ai terzi. Trattasi invero di un principio del tutto ovvio, del quale già il codice vigente fa applicazione nell'art. 1068. Pertanto ho soppresso la norma.

150. — Secondo il pensiero della Commissione Reale deve considerarsi coniuge di buona fede anche quello il cui consenso fu estorto con violenza.

Ho ritenuto opportuno esprimere tale giusto principio in apposita norma e, cioè, nell'articolo 135.

SEZIONE VII.

151. — L'art. 152 del progetto preliminare richiamava il successivo art. 521, che considera l'ipotesi di omessa tenuta ovvero di distruzione o smarrimento dei registri ed, inoltre, l'ipotesi che, per qualunque altra causa, manchi in tutto od in parte la registrazione dell'atto. Letteralmente inteso, il richiamo poteva far supporre che fosse consentita la prova della esistenza del matrimonio con ogni mezzo e senza alcuna condizione, anche quando la mancata iscrizione dell'atto di matrimonio nei registri dipenda da dolo o colpa del pubblico ufficiale o da forza

maggiore. Questa ultima ipotesi formava, invece, oggetto dell'art. 154 che esigeva come condizione, perchè potesse farsi dichiarare l'esistenza del matrimonio, la prova non dubbia di un conforme possesso di stato.

V'era, quindi, una disarmonia fra i tre articoli. Allo scopo di eliminarla, ho soppresso nell'art. 136 l'inciso « eccettuati i casi preveduti, ecc. » e nel successivo articolo 138 ho preveduto espressamente tutte le ipotesi che possono verificarsi in rapporto all'atto di matrimonio, e cioè, quella di smarrimento o distruzione dei registri e quella di omessa iscrizione per dolo o colpa del pubblico ufficiale o per forza maggiore.

Alla prima ipotesi ho dichiarato applicabile l'art. 447; in relazione alla seconda ho riprodotto la condizione che sia provato un conforme possesso di stato.

Sia nell'art. 136 che nell'art. 138 ho, poi, soppresso il richiamo al matrimonio religioso, che è regolato interamente da leggi speciali.

152. — Nell'art. 139 ho precisato, conformemente a quanto dispone l'art. 122 del codice vigente, che gli effetti si producono dal giorno della celebrazione del matrimonio.

SEZIONE VIII.

153. — Le modificazioni apportate nel testo delle disposizioni penali contenute in questa sezione hanno lo scopo di adeguare la entità delle pene alla gravità dei reati previsti, tenendo presenti i criteri direttivi adottati dal nuovo codice penale. Pure la formulazione delle norme è stata accuratamente riveduta, per evitare, anche dal lato esteriore, disarmonie con il codice penale. Tra l'altro si è costantemente usata la denominazione *ammenda*, che caratterizza il carattere contravvenzionale che si vuol dare ai reati previsti in questa sezione.

154. — Nell'art. 140 ho congruamente aumentata la pena fissata nell'art. 156 del progetto preliminare, che era stata giustamente ritenuta troppo mite, per una infrazione che è di notevole gravità in quanto tra l'altro infirma il sistema stabilito dal codice per la proponibilità delle opposizioni al matrimonio. D'altra parte, vi era nel progetto preliminare una disarmonia fra l'art. 156 e l'art. 157 che comminava

la stessa pena per la pubblicazione fatta senza regolare richiesta o in mancanza di alcuno dei documenti prescritti nell'art. 103. Questa ipotesi è evidentemente meno grave di quella precedentemente considerata, e va quindi punita con maggiore mitezza. Pertanto nell'art. 141 ho lasciati immutati i limiti di pena stabiliti nel progetto preliminare. La formula di questo articolo risulta semplificata essendosi omessa la specificazione « richiesta o consenso di ambedue gli sposi » che era superflua, dal momento che richiamandosi l'art. 102 si accenna indubbiamente alla richiesta fatta personalmente dagli sposi o da chi ne abbia da essi avuto speciale incarico.

155. — Nell'art. 142 ho riprodotto il primo comma dell'art. 158 del progetto preliminare, aumentando il limite massimo della pena in conformità dei criteri innanzi indicati.

Ho poi raccolto nell'art. 143 la norma del secondo comma dell'art. 158 del progetto preliminare e l'altra, di cui ho precedentemente parlato, che prevede come reato la celebrazione del matrimonio senza la presenza dei testimoni.

156. — L'art. 144 corrisponde all'art. 159 del progetto preliminare, anche per la entità della pena la quale, col richiamo fatto all'art. 141, resta fissata nei limiti voluti dal progetto preliminare. E' del resto ovvio che per queste minori infrazioni sia più congruo adeguare la pena a quella stabilita per la irregolare pubblicazione, anziché a quella comminata per il caso più grave di omessa pubblicazione.

157. — Nell'art. 160 il progetto preliminare, riproducendo l'art. 127 del codice vigente, prevedeva l'ipotesi di annullamento del matrimonio per un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro e comminava pene adeguate al coniuge colpevole. Ho considerato che il nuovo codice penale ha regolato in parte la materia nell'art. 558, che punisce l'occultamento dell'impedimento fatto con mezzi fraudolenti. Resta, peraltro, l'opportunità di mantenere nel codice civile una disposizione per i casi meno riprovevoli nei quali manchi l'uso di mezzi fraudolenti. E' sembrato conveniente considerare questi casi come ipotesi di contravvenzione, pur fissando limiti di pena adeguati alla gravità del fatto.

Mi è sembrato anche opportuno conservare la norma, già contenuta nel codice vigente e riprodotta nel progetto preli-

minare, che afferma il diritto dell'altro coniuge ad una congrua indennità, anche se non dia la prova specifica del danno sofferto. E' vero che nei casi in cui intervenga la condanna penale, l'interesse del coniuge ingannato trova piena tutela nella risarcibilità del danno anche non patrimoniale. Ma, come è noto, è vivamente controverso se il danno non patrimoniale debba essere risarcito quando, per amnistia, per prescrizione o per altro motivo, la pena non sia irrogata. E' ovvia, pertanto, la opportunità, anche in considerazione delle difficoltà che potrebbero presentarsi per la dimostrazione precisa e concreta dei danni derivanti dall'annullamento del matrimonio, di consentire espressamente la attribuzione di una indennità indipendentemente dalla condanna penale.

158. — Nell'art. 146 ho aumentato il minimo della pena da lire 300 a lire 500 e il massimo da lire 1000 a 2000.

159. — L'art. 148 regola i rapporti fra questa sezione e le altre leggi penali.

CAPO IV.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

160. — Nell'art. 150 ho ommesso la disposizione secondo la quale la moglie conserva il cognome del marito durante lo stato vedovile. Tale disposizione mi sembra meglio collocata nell'art. 154, nel quale si prevede lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi.

È superfluo avvertire che, col passaggio ad altro matrimonio, la vedova perde il diritto di portare il cognome del precedente marito.

161. — Nell'art. 152 ho adoperato l'espressione più precisa «L'obbligazione. è *sospesa*», anzichè «L'obbligazione *cessa*».

162. — Nell'art. 153 ho ripristinato l'ultimo comma dell'art. 138 del codice civile. È conforme all'ordine naturale degli affetti tra ascendenti e discendenti, che i primi sopperiscano ai bisogni dei secondi, qualora i genitori non siano in grado di farlo.

CAPO V.

DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO
E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

163. — Fissando nell'art. 154 il principio che il matrimonio si scioglie solo con la morte di uno dei coniugi, ho ommesso il richiamo, contenuto nell'art. 168 del progetto preliminare, alle disposizioni contenute nel titolo della dichiarazione di morte presunta. Il richiamo era, invero, superfluo, dal momento che gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono chiaramente fissati nell'art. 75.

Quanto alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 154, ho già esposte, nel commento all'art. 150, le ragioni che consigliano di formularla in questa sede.

164. — Nell'art. 151 del codice vigente è considerata, come causa di separazione, solo la condanna a « pena criminale ».

Il progetto preliminare nell'art. 171 considerava, allo stesso fine, la pena non inferiore a tre anni di reclusione. Le due disposizioni non sono equivalenti, perchè, ai sensi delle norme di attuazione del codice penale del 1889 e del codice penale del 1930, sono considerate come condanne a pene criminali quelle alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni. Poichè non è il caso di prendere in considerazione pene minori, ho modificato, in conformità, nell'art. 157, la norma contenuta nell'art. 171 del progetto preliminare.

Nello stesso articolo ho evitata la espressione « condanna alla interdizione » giacchè l'interdizione, a norma della vigente legislazione penale, non è più pena principale ma pena accessoria.

165. — Nell'art. 158 ho usata la espressione « sede » che sembra più precisa del termine « domicilio » per indicare quella che deve essere la sede materiale della famiglia.

166. — Il primo comma dell'art. 176 del progetto preliminare, ripetendo la norma dell'art. 156 del codice vigente, comminava a carico del coniuge, per colpa del quale la separazione fu pronunciata, la perdita dell'*usufrutto legale*. Sono noti i dubbi circa il significato preciso della disposizione. Taluni ritengono che essa alluda ai diritti successori rispetto all'altro coniuge; altri all'usu-

frutto sui beni dei figli minori. La prima opinione è la meno fondata perchè, in tema di successione, la posizione del coniuge legalmente separato per sua colpa è espressamente disciplinata dall'art. 756 del codice vigente. Più esatta, invece, è la seconda opinione. Nel chiarire in tale senso la norma, ho considerato che, se può essere giusto che al coniuge colpevole sia negato l'usufrutto dei beni che pervengono ai figli minori in seguito a successione per morte del coniuge incolpevole, meno giustificata sarebbe la esclusione dall'usufrutto sui beni che i figli possiedono o su quelli che loro pervengono posteriormente per altra causa. È da notare, inoltre, che l'esclusione potrebbe risolversi in un danno per i figli, nell'ipotesi che il coniuge escluso sia il più capace di amministrare. Per non adottare una norma rigida, che potrebbe in pratica dar luogo ad inconvenienti, ho ritenuto opportuno demandare al tribunale il compito di stabilire, caso per caso, a chi ed in quale misura l'usufrutto legale debba essere attribuito. A tal fine ho formulato il secondo comma dell'art. 161.

Quanto alla perdita degli utili, omissis l'accenno ai lucri detali che il progetto definitivo ha soppressi, ho creduto inutile riprodurre il secondo comma dell'art. 176 del progetto preliminare, perchè dalla norma del primo comma, che commina la perdita a carico del coniuge colpevole, si desume chiaramente che il coniuge incolpevole li conserva.

167. — Ho trasferito in sede propria (art. 428, n. 1) la disposizione che fa salvo il diritto agli alimenti in favore dei coniugi separati.

Non ho aderito alla proposta da taluno fatta di escludere il diritto agli alimenti nei riguardi del coniuge separato per sua colpa, perchè — a parte ogni considerazione di ordine umanitario — la proposta porterebbe alla conseguenza di far ricadere la prestazione degli alimenti sugli ulteriori obbligati. D'altro canto, nei casi in cui il coniuge alimentato conduca vita disordinata o riprovevole — e quindi dimostri di non meritare lo aiuto dell'altro coniuge — si rende applicabile l'art. 443.

168. — Ho chiarito, invece, che pure nel caso di separazione per colpa di entrambi i genitori spetta al tribunale di regolare se, a chi ed in quale misura debba essere attribuito l'usufrutto legale sui beni dei figli minori.

CAPO VI.

DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI.

169. — Da tempo la dottrina aveva criticata la collocazione data dal codice vigente ai rapporti patrimoniali fra coniugi nella parte destinata alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti. La considerazione delle finalità sociali insite in questi rapporti, nella cui regolamentazione la legge ha importanza preminente, e la stretta connessione che il regime patrimoniale ha con l'ordinamento della famiglia rendevano quanto mai opportuno trasportarne la disciplina nel libro che tratta dei rapporti di famiglia. Del pari opportunamente la Commissione Reale ha abbandonata la denominazione « contratto di matrimonio », che era in verità poco precisa e poco felice. Ho creduto, tuttavia, che all'espressione « regime patrimoniale del matrimonio » convenisse sostituire quella di « rapporti patrimoniali fra coniugi » che individua con maggiore chiarezza la materia contenuta nel capo.

SEZIONE I.

170. — Per evitare le critiche che sono state mosse alla espressione « società coniugale » ed in armonia con la intitolazione del capo, anche nell'art. 164 ho adoperato l'espressione « rapporti patrimoniali fra coniugi ».

171. — La disposizione contenuta nell'art. 181 del progetto preliminare poteva essere intesa in duplice significato: o nel senso che volesse vietare alle parti di sostituire alle norme imperative della legge italiana altre norme, desunte da leggi straniere o da consuetudini; o nel senso che mirasse a consentire alle parti di assumere come clausole contrattuali, per regolare rapporti non disciplinati imperativamente dalla legge italiana, norme straniere o consuetudinarie. Qualunque fosse il significato della disposizione, essa appariva superflua: sotto il primo aspetto, perchè il principio dell'inderogabilità è già fissato nell'articolo precedente; sotto il secondo, perchè la facoltà riconosciuta alle parti deriva dal principio della libertà contrattuale. È da ricordare che la corrispondente disposizione del codice vigente (art. 1381) è stata trasportata nel codice italiano dal codice francese, nel quale essa aveva un valore puramente storico in quanto tendeva ad escludere l'applicazione delle an-

tiche *coutumes*. Valore analogo essa aveva anche nei primi progetti del codice italiano, nei quali si parlava esplicitamente di leggi vigenti negli ex Stati.

È stato osservato, tuttavia, che la norma può avere una particolare utilità quando si formuli in guisa da racchiudere una restrizione alla libertà contrattuale delle parti. Secondo i principi generali, i contraenti potrebbero sempre richiamarsi ad una legge straniera o ad una consuetudine. In tema di convenzioni matrimoniali è invece opportuno evitare che il richiamo sia generico e prescrivere che la disposizione straniera o la consuetudine sia riprodotta esplicitamente nella convenzione, affinché in un contratto di tanta importanza le parti e i terzi abbiano una nozione precisa ed immediata degli obblighi assunti. Si intende bene che il richiamo alla legge straniera o alla consuetudine — lecito solo nei casi in cui non vi siano disposizioni inderogabili della legge italiana — importa soltanto che le parti assumano come clausole contrattuali singole disposizioni di leggi straniere, le quali, pertanto, funzioneranno non come leggi ma come patti.

Per esprimere i concetti accennati ho creduto più indicata la formula dell'art. 166 anzichè quella del progetto preliminare. Quest'ultima, infatti, contrariamente al vero scopo della norma, pare voglia riconoscere alle parti la più ampia facoltà di far regolare i loro rapporti da consuetudini o leggi straniere, con l'unica condizione che ne reproducano il testo nel contratto di matrimonio.

172. — La soppressione del capoverso dell'art. 182 del progetto preliminare è conseguenza della soppressione dell'art. 125.

173. — Negli art. 183 e 184 il progetto preliminare regolava congiuntamente le mutazioni e le controdicazioni, riproducendo gli articoli 1382 e 1383 del codice vigente. Questi ultimi vengono comunemente interpretati nel senso che l'atto pubblico è richiesto anche per le controdicazioni, mentre queste, essendo destinate a rimanere segrete, non comportano la solennità della forma. Richiedere l'atto pubblico significa, quindi, in sostanza, vietare le controdicazioni e ciò non sembra opportuno nei riguardi delle parti, per le quali soltanto le controdicazioni hanno efficacia. L'unica esigenza da tutelare è che le controdicazioni siano fatte alla presenza di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Per eliminare ogni dubbio ho disciplinato le mutazioni, separatamente dalle controdi dichiarazioni.

Alle prime si riferisce l'art. 168, il quale, nel primo comma, riunisce le disposizioni contenute nell'art. 183 del progetto preliminare e, nel secondo comma, riproduce, in relazione alle mutazioni, il primo comma dell'art. 184 dello stesso progetto.

Alle seconde si riferisce l'art. 169 il quale, in conformità del criterio sopra accennato, si limita ad affermare la inefficacia delle controdi dichiarazioni che non siano fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Nel primo comma dell'art. 168 ho soppresso l'inciso « che occorrono prima del matrimonio » il quale può apparire in contrasto con l'art. 189.

Ho soppresso l'ultimo comma dell'art. 184 del progetto preliminare, essendo ovvio che il notaio od il pubblico archivista devono, per dovere di ufficio, trascrivere nella copia del contratto tutte le annotazioni che sono sull'originale.

È del pari ovvio che venendo meno a tale dovere essi possono incorrere in sanzioni sia civili che penali.

174. — Nell'art. 171, per esattezza di terminologia, ho sostituito alla parola « *consenso* » l'altra « *assenso* ».

Il corrispondente art. 1386 del codice vigente ha dato luogo al dubbio se la convalidazione del matrimonio, contratto da un minore che non abbia raggiunto la età prescritta, importi come conseguenza la convalidazione delle convenzioni matrimoniali da lui stipulate. Il dubbio viene risolto dai più negativamente ed io ho conservata inalterata la formula del codice col significato ad essa attribuito dall'opinione comune.

Mi è sembrato opportuno stabilire che l'emancipato sia sempre assistito nel contratto di matrimonio dal curatore, anche quando l'assenso di questo non è necessario per la celebrazione del matrimonio. È chiaro che le ragioni per le quali non si è richiesto l'assenso del curatore al matrimonio dell'emancipato (salvo che curatore sia uno dei genitori) vengono meno quando si tratta degli interessi patrimoniali del minore.

SEZIONE II.

175.—Nell'art. 173 ho ripristinato l'avverbio « *espressamente* » usato dal codice vigente nell'art. 1388. Tale avverbio è opportuno perchè precisa meglio che nel negozio si deve parlare

esplicitamente di costituzione di dote. In tal modo è garantito anche l'interesse dei terzi, ai quali deve essere data la possibilità di conoscere con assoluta certezza il regime dei beni.

176. — L'art. 189 del progetto preliminare prevedeva la costituzione o l'aumento della dote durante il matrimonio da parte di entrambi i coniugi, purchè non si contravvenisse al divieto delle donazioni tra coniugi. Ho considerato che la costituzione e l'aumento non potrebbero essere fatti dal marito senza contravvenire a tale divieto; pertanto, nell'art. 174 ho riferito la disposizione soltanto alla moglie oltre che agli estranei.

La formula accolta nel capoverso tende a chiarire meglio il concetto che durante il matrimonio non si possono costituire in dote beni ai quali precedenti convenzioni matrimoniali abbiano già data una destinazione.

177. — L'ammissibilità della costituzione in dote dei beni futuri è giustificata nel codice vigente che non consente la costituzione di dote da parte della moglie durante il matrimonio, ma non lo è nel nuovo codice che adotta il principio opposto. Oltre a ciò, è conveniente che la donna non assuma un impegno di portata non prevedibile e che può risultare eccessivamente gravoso.

Ho modificato, perciò, l'art. 190 del progetto preliminare, adottando la nuova formula di cui all'art. 175.

178. — Ho soppresso l'art. 191 del progetto preliminare. Il corrispondente articolo 1390 del codice vigente fu a suo tempo introdotto per reagire alla regola di diritto romano per cui quando una donna divorziata si univa in matrimonio col primo marito, si intendeva tacitamente ricostituita la dote precedente.

È superfluo ripetere oggi la norma accennata che ha valore puramente storico.

179. — Ho soppresso anche gli articoli 192 a 195. Trattasi di disposizioni che non hanno più alcun valore nel sistema del nostro diritto, essendo la loro origine connessa con l'obbligo di dotare che esisteva, a carico dei genitori, in passate legislazioni.

180. — Nell'art. 177 ho fusi in unica disposizione i due commi dell'art. 197 del progetto preliminare, nella considerazione che il momento da cui decorrono gli interessi e quello da cui sono dovuti i frutti sono identici.

181. — Ho soppresso l'art. 198 del progetto preliminare. La funzione sociale del lucro dotale era quella di assicurare al coniuge sopravvivate un appannaggio, sotto l'impero di quelle legislazioni che non accordavano al coniuge superstite, nella eredità dell'altro coniuge, alcuna quota a titolo di legittima.

Poichè le legislazioni moderne seguono un diverso indirizzo, in quanto assicurano al coniuge superstite un conveniente trattamento economico, la funzione che il lucro dotale adempiva è venuta meno. Ciò è dimostrato dal disuso nel quale notoriamente è caduto tale istituto.

Nelle disposizioni transitorie si avrà cura di chiarire che la soppressione non tocca la validità dei lucri pattuiti anteriormente alla nuova legge.

182. — Per una migliore sistemazione della materia contenuta nel paragrafo secondo ho premesso alle altre disposizioni quelle contenute negli articoli 201 e 202 del progetto preliminare. Queste ultime sono fuse nell'art. 178 ed integrate opportunamente con la previsione della dote consistente in una somma di danaro.

183. — Nell'art. 179 è riprodotto l'art. 203 del progetto preliminare. La nuova collocazione appare appropriata, dato che la norma si riconnette alla distinzione fra dote di specie e dote di quantità.

184. — Nel primo comma dell'art. 180, ho precisato che la norma sull'amministrazione da parte del marito si riferisce alla ipotesi di dote di specie.

Per una migliore sistemazione della materia ho conservato nel detto comma solo la regola sul potere del marito quale amministratore.

La disposizione sul diritto del marito di agire in giudizio e di riscuotere i capitali forma il terzo comma dell'articolo; ho però migliorato la formula sostituendo la espressione « facoltà di agire per far valere i diritti relativi ai beni dotali » a quella più ristretta adoperata nel progetto (« diritto di agire contro i debitori e detentori » della dote).

Il quarto comma enuncia espressamente il principio che i terzi debbono agire contro entrambi i coniugi quando l'azione si riferisce al diritto di proprietà sui beni dotali. Di tale principio il codice vigente fa già applicazione nell'art. 2079.

185. — Aderendo ai voti espressi da varie parti, nell'art. 181 ho data facoltà al tribunale di autorizzare la moglie ad amministrare ed esercitare i poteri del marito, quando questi sia lontano od altrimenti impedito. La norma risponde ad un'esigenza pratica che la giurisprudenza riconosce anche di fronte al codice vigente, ammettendo che la moglie possa agire nei casi urgenti.

Nell'ipotesi della lontananza rientra quella dell'assenza propriamente detta, dato che l'assenza è, in sostanza, una lontananza qualificata.

186. — Conformemente a quanto da taluno è stato proposto, ho coordinato il primo comma dell'art. 182 col n. 4 dell'art. 1969 facendo salva quest'ultima disposizione.

La disposizione del progetto preliminare, che accordava la facoltà di chiedere le cautele per la sicurezza della dote soltanto a coloro che sono tenuti a corrispondere gli alimenti, non mi è sembrata opportuna. Invero, a parte le ragioni di ordine sociale che si connettono alla tutela della dote, non può negarsi a chiunque costituisca una dote l'interesse di assicurare che non venga alterata la specifica destinazione dei beni al mantenimento della famiglia.

187. — Ho raccolta nell'art. 183 la disciplina riguardante l'alienazione della dote. La norma considera tanto i *beni* quanto le *ragioni dotali*.

Premesso che per *ragione dotale* si intende il credito della moglie verso il marito per la restituzione della dote di quantità, sembra configurabile una alienazione di tale credito. E questa alienazione, come quella dei beni dotali, potrà o essere consentita nel contratto di matrimonio o essere autorizzata dal tribunale, quando concorrono le condizioni previste nell'articolo.

188. — Fra le varie opinioni seguite in dottrina, circa la pignorabilità dei frutti della dote da parte dei creditori del marito, la Commissione Reale, nell'art. 205 del progetto preliminare, aveva seguito quella secondo la quale la pignorabilità è da ammettersi limitatamente alla parte che l'autorità giudiziaria ritenga non necessaria ai bisogni della famiglia.

Mi è sembrato che questa soluzione fosse la meno conveniente perchè costringe il creditore a sostenere un giudizio preventivo per accertare in quali limiti i frutti siano pignorabili oppure a rinunciare, per prudenza, alla esecuzione sui

frutti stessi. In linea di principio, sarebbe forse da ammettere la pignorabilità illimitata, dato che la destinazione dei frutti *ad sustinenda onera matrimonii* è puramente potenziale, nel senso che i frutti si confondono con gli altri beni del marito ed il loro impiego è rimesso all'arbitrio del marito stesso. Tuttavia, in vista delle conseguenze che potrebbero derivare a carico della famiglia dall'applicazione rigorosa del principio accennato, sembra opportuno adottare qualche temperamento limitando la pignorabilità soltanto per i debiti contratti dal marito nell'interesse della famiglia. Sarebbe peraltro eccessivamente onerosa la condizione del creditore, se spettasse a lui di provare che il debito fu contratto nell'interesse della famiglia; è invece più equo imporre al marito l'onere di dimostrare che il debito non fu contratto nell'interesse della famiglia e che di ciò il creditore era consapevole.

Ai criteri esposti è informato l'art. 184, nel quale ho ommesso l'accento alle rendite le quali sono frutti civili e perciò rientrano nella categoria generale dei frutti.

189. — Nell'ipotesi di alienazione di beni dotali, la giurisprudenza, argomentando dall'art. 1307 del codice civile, ritiene che non vi sia obbligo alla restituzione del prezzo se non nei limiti dell'arricchimento. Ho creduto opportuno sanzionare legislativamente tale precetto. Se l'obbligo di restituire il prezzo fosse assoluto, il più delle volte verrebbe frustrata quella rigorosa tutela con la quale il legislatore vuole assicurare la conservazione della dote.

Ho stabilito, pertanto, la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 186 per cui la restituzione di ciò che è stato pagato in forza del contratto annullato è consentita nei limiti in cui ciò che è stato pagato si è rivolto a vantaggio della moglie e della famiglia. Alla regola predetta segue, nello stesso comma, quella che pone l'obbligo del risarcimento a carico del marito che ha partecipato al contratto tacendo che il bene era dotale.

190. — Per aderire ai voti da varie parti espressi, ho ripristinato nell'art. 187 la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1407 del codice vigente. Omettendo tale disposizione potrebbe rinascere la questione, già sorta sotto l'impero delle legislazioni anteriori al 1865, se i beni dotali, dopo lo scioglimento del matrimonio, possano essere oggetto di esecuzione.

191. — L'art. 208 del progetto preliminare — come già il corrispondente articolo 1408 del codice civile — dichiara responsabile il marito, quale amministratore della dote, dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza. Mi è sembrato opportuno esprimere questo concetto con una formula la quale chiarisca che il marito può liberarsi dalla responsabilità soltanto offrendo la prova che i deterioramenti sono avvenuti senza sua colpa. In questi sensi è il testo dell'art. 188.

192. — Ho coordinato l'art. 189 con l'art. 178, usando l'espressione sintetica « beni di cui la moglie abbia conservato la proprietà ». Per la rimanente parte dell'articolo ho ritenuto preferibile ripristinare la formula del codice vigente la quale mette in rilievo che la restituzione deve avvenire senza dilazione.

La norma, infatti, ha soltanto tale scopo.

193. — Anche nell'art. 190 l'espressione « beni di cui il marito sia divenuto proprietario » ha lo scopo di coordinare la norma con quelle precedenti.

Ho soppresso la disposizione del capoverso dell'art. 210 del progetto preliminare, perchè essa si desume dalla regola del primo comma.

194. — Nell'art. 192 non sono riprodotte le parole « il letto ed i suoi accessori » usate nell'art. 212 del progetto preliminare, perchè la menzione di tali oggetti sembra inopportuna.

195. — Ho soppresso gli articoli 213 e 214 del progetto preliminare i quali costituiscono applicazione di principi generali.

196. — L'art. 215 del progetto preliminare, a titolo di eccezione alla regola in esso posta, equiparava il caso in cui la dote è dovuta dai genitori della moglie al caso in cui essa è dovuta dalla moglie stessa.

La Commissione Reale voleva in tal modo attenuare la disposizione di cui all'art. 1414 del codice vigente, sul riflesso che l'inattività del marito, quale creditore della dote, verso i genitori della sposa, può essere giustificata da un senso di riguardo o da altri motivi. Il criterio al quale si è ispirata la Commissione Reale è indubbiamente giusto; ma a ragione si è osservato che esso deve trovare applicazione anche in tutti gli altri casi nei quali il marito può avere seri motivi per astenersi dal richiedere la dote dovutagli. Ciò può accadere

quando debitori della dote siano altri ascendenti o prossimi parenti della sposa, oppure persone verso le quali è doveroso e necessario usare dei riguardi. In tali ipotesi non si potrebbe ragionevolmente imputare al marito negligenza alcuna e non sarebbe equo imporgli l'obbligo di restituire la dote che non ha ricevuta. Per soddisfare questa giusta esigenza, nell'art. 193 ho mantenuta l'eccezione per il caso che la dote sia dovuta dalla moglie, ma ho attenuato la regola che sancisce l'obbligo della restituzione, ammettendo che il marito possa liberarsi provando che la mancata esazione non è dipesa da sua colpa. La formula può così comprendere anche il caso di dote costituita dai genitori della sposa, perchè è ovvio che il più delle volte non si può ravvisare una colpa nella condotta del marito che non proceda ad atti esecutivi contro i suoceri; ma nello stesso tempo la norma acquista una sufficiente elasticità che consente al giudice di tener conto di altre particolari situazioni, in specie di carattere morale, le quali sfuggono ad una precisa determinazione legislativa.

197. — Il primo comma dell'art. 194 riproduce in forma più generale e precisa il principio di cui al primo comma dell'art. 216 del progetto preliminare.

Poichè la parola « alimenti », usata nel secondo comma di questo articolo, non aveva il suo proprio significato tecnico, l'ho sostituita con l'espressione « mantenimento in congrua misura ». Tale espressione, mentre elimina ogni possibilità di equivoci, chiarisce anche la differenza tra il secondo ed il terzo comma, nel quale ultimo la parola « alimenti » è adoperata, appunto, in senso tecnico. La facoltà di scelta, accordata alla moglie, fra il mantenimento e i frutti della dote, rende chiaro che la norma si riferisce all'ipotesi in cui vi sia stata costituzione di dote.

Nel terzo comma ho precisato che la vedova non dotata ha diritto alla somministrazione degli alimenti solo per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

In ordine al quarto comma si potrebbe osservare che l'obbligo di fornire l'abitazione rientra in quello di somministrare gli alimenti; tuttavia sembra che la disposizione possa avere una particolare ragion d'essere, nel senso di escludere che gli eredi del marito, con l'assegnazione di una pensione alimentare, possano costringere la vedova a lasciare immediatamente la casa maritale. La norma mira, cioè, ad assicurare alla vedova una sufficiente tranquillità di vita durante l'anno

del lutto, risparmiandole il disagio materiale e morale della ricerca di un alloggio.

La particolare ragione ora accennata non sussiste riguardo all'obbligo di fornire le vesti da lutto; obbligo che rientra in quello degli alimenti. Non essendovi pertanto motivo di speciale menzione, ho soppresso nell'ultimo comma in esame le parole « e le vesti da lutto ». Per ragioni intuitive, è esclusa l'applicazione della norma in favore della moglie separata per sua colpa.

198. — Nell'art. 195 ho soppresso come superfluo l'inciso « consistente tanto in immobili quanto in danaro o nel diritto di usufrutto ».

199. — Le modificazioni apportate nel testo dell'art. 196 hanno il solo scopo di migliorare la formulazione tecnica della norma.

200. — L'art. 219 del progetto preliminare, nel disciplinare il diritto che spetta al marito di essere rimborsato delle spese fatte sui beni dotali per riparazioni straordinarie e necessarie, riproduceva, con lievi variazioni di forma, la disposizione stabilita in materia di usufrutto nell'art. 502 del codice vigente; ma concedeva al marito, come garanzia per il rimborso, il diritto di ritenzione. Ho considerato che questo diritto è eccezionale nel nostro ordinamento giuridico e che non è opportuno concederlo al marito per evitare che esso serva come facile pretesto per ritardare la restituzione della dote.

Nello stesso articolo il progetto preliminare riconosceva al marito il diritto a rimborso per i miglioramenti, nella somma minore tra lo speso e il migliorato. Per quanto la norma aderisse ad una opinione che è anche oggi largamente diffusa, mi è sembrato che essa non meritasse di essere conservata, e che invece dovessero in questa materia applicarsi le stesse regole che il codice stabilisce in tema di usufrutto. Se è vero, infatti, che la posizione del marito non è in tutto identica a quella dell'usufruttuario, è pur vero che le ragioni comunemente addotte per giustificare la regola dell'art. 495 del codice vigente hanno valore anche nei confronti del marito. Pertanto nell'art. 197 ho disposto che per le spese e i miglioramenti fatti dal marito valgono le regole poste in materia di usufrutto.

201. — Nel regolare i casi di separazione della dote mi è sembrato opportuno dare sanzione legislativa a quell'indirizzo giurisprudenziale che ammette come motivo di separazione, anche sotto l'impero del vigente art. 1418, la dissipazione dei frutti. Tale indirizzo risponde ad un'esigenza pratica meritevole di considerazione. Pertanto nel primo comma dell'art. 198, alle due ipotesi contenute nell'art. 220 del progetto preliminare (disordine degli affari del marito e timore che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie), ho aggiunto quella che i frutti della dote vengano distratti dalla loro destinazione.

Com'è noto, in relazione al secondo comma dell'art. 1418 del codice vigente, si discute se la separazione della dote si possa chiedere solo dopo *aver ottenuto* la sentenza di separazione personale o anche nello stesso giudizio di separazione. La formula del secondo comma elimina la questione.

La frase, adoperata dallo stesso articolo 1418, « sentenza di separazione personale contro il marito », è comunemente interpretata nel senso che deve trattarsi di separazione pronunciata per colpa del marito o di entrambi i coniugi. Nel secondo comma dell'art. 198 ho accolto in termini espliciti tale soluzione.

La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo rende manifesto che la separazione della dote può avvenire solo giudizialmente.

202. — Nell'art. 199 ho ritenuto opportuno eliminare i dubbi ai quali dà luogo l'art. 1419 del codice vigente, circa il momento dal quale decorre il termine di sessanta giorni. Tale termine mira ad evitare il prolungarsi di situazioni incerte che possono essere pregiudizievoli anche per i terzi, dato che gli effetti della sentenza retroagiscono al giorno della domanda. Lo scopo in parola non si può, peraltro, conseguire facendo decorrere il termine dalla notifica o dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, giacchè l'uno, e di conseguenza l'altro evento, dipendono dalla volontà della parti.

Per ottenere una soluzione soddisfacente ho perciò stabilito l'obbligo di notifica della sentenza entro il termine di sessanta giorni e, inoltre, l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza entro eguale termine decorrente dal passaggio in giudicato.

203 — L'art. 200 riproduce senza modificazioni di sostanza l'art. 222 del progetto preliminare. Ho soppresso le parole « dei beni », dato che la norma, per la sua collocazione, non può riferirsi che alla separazione della dote.

204. — L'art. 202 chiarisce che il fondamento dell'azione dei creditori del marito è la collusione fra i coniugi. Non mi è sembrato necessario eccettuare espressamente, come era stato proposto, il caso di separazione della dote pronunciata per effetto di separazione personale per colpa del marito, essendo ovvio che in questo caso la frode rimanga esclusa dalla natura stessa del fatto che dà luogo alla separazione personale.

205. — Le modificazioni apportate alla formula dell'art. 203 mirano a precisare il contenuto della disposizione e ad un miglior coordinamento con le disposizioni precedenti.

206. — La separazione della dote crea fra i coniugi una particolare situazione, della quale bisogna tener conto agli effetti della materia regolata nell'art. 184. È da temere, infatti, che il marito assuma di fronte alla moglie, quale amministratrice della dote, atteggiamenti poco sereni, se non addirittura ostruzionistici, al fine di intralciare il compimento di atti necessari e evidentemente utili. Per rimuovere tale possibilità ho disposto, nell'ultimo comma dell'art. 204, che, occorrendo provvedere a norma dell'art. 184, il tribunale può autorizzare la alienazione anche se il marito non consenta.

207. — Il primo comma dell'art. 205 riproduce con lievi miglioramenti di forma l'art. 227 del progetto preliminare.

Nel secondo comma è stabilita la facoltà dei creditori della moglie di impugnare la riconsegna compiuta in frode dei loro diritti. Tale disposizione non è che una applicazione dell'art. 1235 del codice civile, ma è preferibile enunciarla espressamente per evitare che il silenzio della legge faccia dubitare della esperibilità della revocatoria. Tale dubbio potrebbe sorgere per il fatto che l'art. 202 concede espressamente ai creditori del marito di impugnare la separazione della dote.

SEZIONE. III.

208. — Nell'art. 223 il progetto preliminare definiva parafernali «tutti i beni della moglie non costituiti in dote». La definizione era imprecisa, perchè, oltre i beni costituiti in dote, stanno fuori della categoria dei parafernali anche quelli che formano oggetto di comunione o sono costituiti in patrimonio familiare. Pertanto nell'art. 206 ho opportunamente comple-

tata la formula del progetto preliminare. Ho poi usata l'espressione « si considerano parafernali » anzichè « sono parafernali » perchè in realtà, parlandosi di beni parafernali anche quando manca la costituzione di dote, si dà all'aggettivo un significato diverso da quello etimologico della parola, che propriamente indica i beni posti accanto alla dote, e cioè presuppone la esistenza della dote.

209. — Le modificazioni, che l'art. 207 apporta alla formula dell'art. 229 del progetto preliminare, tendono a mettere in rilievo, senza intaccarla, la vera sostanza della disposizione. Questa non è una mera ripetizione di norme precedenti, ma, facendo l'ipotesi che nelle convenzioni matrimoniali sia stabilita la misura nella quale la moglie deve soggiacere ai pesi del matrimonio, implicitamente ammette che, malgrado il divieto di cui all'art. 165, si possa derogare alla disposizione dell'art. 153 nei rapporti interni fra i coniugi per ciò che riguarda la misura della contribuzione alle spese familiari.

210. — Nell'art. 208 sono fusi i tre articoli 230, 231 e 232 del progetto preliminare le cui formule sono state sensibilmente migliorate.

211. — Ho soppresso l'art. 233 del progetto preliminare perchè l'ampiezza dell'obbligo del marito, nel caso di godimento malgrado l'opposizione della moglie, risulta chiaramente dalle limitazioni che l'art. 208 stabilisce per il caso di godimento senza opposizione. Ho invece conservato, inserendola nell'articolo 208, la opportuna precisazione fatta nel detto articolo 233, circa la forma della opposizione.

212. — Il progetto preliminare nell'art. 234 riproduceva la disposizione dell'art. 1431 codice civile, aggiungendo le parole « ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza ». Tale aggiunta era fatta per parallelismo con la disposizione che regola la responsabilità del marito quale amministratore della dote. È da rilevare, peraltro, che, mentre la responsabilità del marito per i deterioramenti arrecati ai beni parafernali discende dai principi generali (e la relativa disposizione è superflua), non si può, quanto alle prescrizioni incorse, stabilire un parallelismo fra la posizione del marito quale amministratore della dote e quella del marito che gode i beni parafernali. Mentre nella prima ipotesi

il marito ha tutti i poteri per far valere i diritti inerenti ai beni dotali, non ne ha, invece, alcuno quando gode di fatto i beni parafernali.

Ho perciò soppresso nell'art. 209 le parole sopra riportate.

SEZIONE IV.

213. — Il codice vigente (articoli 1433 e 1435) considera, come oggetto della comunione, gli utili — cioè il *godimento* dei beni presenti e futuri di entrambi gli sposi, esclusi quelli che provengono da donazione o successione — nonchè gli acquisti che si facciano nei modi specificati nell'art. 1436.

Il progetto preliminare, adoperando nell'art. 236 soltanto la parola « acquisti », poteva far pensare che nella comunione non rientrasse il godimento dei beni dei coniugi, ma soltanto le cose acquistate con gli utili non consumati. D'altra parte, prevedendosi nell'art. 240, come forma *più ristretta* di comunione, quella degli utili, si ammetteva che questi rientrassero nella figura normale della comunione degli acquisti.

È da ritenere, perciò, che nel progetto sia stata usata la parola « acquisti » per indicare tutti gli incrementi patrimoniali, comunque formatisi, e, cioè, sia quelli derivanti immediatamente dal godimento dei beni, sia quelli derivanti dall'impiego dei frutti.

Per eliminare ogni possibilità di equivoci ho menzionato nell'art. 211 gli *utili* e gli *acquisti*, conservando in tal modo il sistema del codice vigente.

In analogia con quanto è disposto in materia di dote, l'articolo in esame consente la costituzione della comunione anche durante il matrimonio.

In seguito alla soppressione dell'art. 125 del progetto preliminare, ho soppresso la rimanente parte dell'art. 236.

214. — L'art. 212 contiene la disposizione dell'art. 1434 del codice vigente che non figura nel progetto preliminare. La disposizione è opportuna perchè serve a chiarire che, quando non provvede il codice e manchi la volontà delle parti, si applica la disciplina della società.

215. — Per completare il concetto della comunione, ho menzionato, nell'art. 213, il godimento dei beni presenti e futuri dei coniugi.

L'art. 237 del progetto preliminare parlava di acquisti « sia a titolo oneroso che gratuito ». Tale espressione era usata con l'intento di non escludere dalla comunione gli acquisti fatti in conseguenza di eventi fortunati (vincite di biglietti di lotterie ecc.).

Nell'art. 213 ho parlato più genericamente di acquisti a *qualsunque titolo*; espressione questa che non restringe i concetti accolti dalla Commissione Reale.

216. — Le modificazioni apportate nel capoverso dell'articolo 214 alla formula dell'art. 238 del progetto preliminare, tendono a mettere in più chiaro rilievo che ad entrambi i coniugi è data la facoltà di fare annotare sui registri ipotecari l'appartenenza alla comunione degli immobili acquistati in proprio nome da ciascuno di essi.

217. — Ho soppresso l'art. 239 del progetto preliminare, il quale enunciava una regola che poteva dar luogo ad interpretazioni eccessive. D'altra parte i principi esatti che la norma contiene si desumono dalle disposizioni degli articoli successivi.

218. — Nell'art. 215 ho ripristinato la formula dell'articolo 1440 del codice vigente, che mi è sembrata più precisa di quella dell'art. 240 del progetto preliminare.

219. — L'art. 1438 del codice vigente conferisce al marito il potere di alienare o ipotecare, purchè a titolo oneroso, i beni della comunione.

L'art. 241 del progetto preliminare modificava tale regola e prescriveva che il marito non può alienare od ipotecare i beni comuni senza il consenso della moglie.

Se taluno ha giudicato opportuno di portare più oltre l'innovazione col prescrivere che debba concorrere il consenso della moglie anche per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, i più hanno proposto che l'innovazione stessa non venga conservata.

È da rilevare, invero, che il marito ha l'amministrazione della comunione perchè, quale capo della famiglia, deve provvedere con i frutti dei beni comuni ai bisogni della famiglia stessa. Ora, la disposizione del progetto preliminare in primo luogo feriva quella preminenza che dev'essere in ogni caso riconosciuta al marito, se non si vuole infirmare l'unità morale ed

economica della famiglia; in secondo luogo, creava un impaccio all'attività di amministrazione che il marito può svolgere tanto più fruttuosamente quanto maggiore è l'autonomia che gli viene riconosciuta.

È da notare, infine, che il sistema del progetto preliminare rendeva inevitabile qualche espediente atto a dirimere i possibili conflitti fra i coniugi in ordine ad eventuali atti di alienazione. E tale esigenza portava alla conseguenza di dover ammettere che il tribunale potesse *sostituire* il proprio consenso a quello della moglie dissenziente. Ammessa la sostituzione del consenso della moglie, per necessità logica il progetto doveva ammettere che il tribunale, su istanza della moglie, potesse sostituire anche il consenso del marito; con questo sistema, piuttosto che cementare l'unità della famiglia, si rischia di infrangerla. È sembrato perciò opportuno ripristinare nell'art. 216 il sistema del codice vigente (art. 1438) mantenendo alla comunione tra coniugi il carattere che essa ha attualmente.

Nè sembra preoccupare il timore di abusi da parte del marito, perchè nei casi di maggiore gravità soccorre il rimedio della separazione.

220. — La regola enunciata dall'art. 242 del progetto preliminare derivava dalla limitazione posta dall'art. 241 ai poteri del marito. Ripristinato il sistema del codice, che riconosce al marito il potere di alienare, doveva logicamente cadere la limitazione che la regola predetta poneva rispetto ad un atto di minore importanza. Ben diversa è la portata dell'art. 1439 del codice vigente, che si riferisce alle locazioni dei beni dei quali il godimento spetta alla comunione mentre la proprietà è rimasta alla moglie. Per questi beni è giustificato che i poteri del marito siano contenuti nei limiti delle facoltà spettanti normalmente a chi gode beni altrui.

Nell'art. 217 ho, quindi, riprodotto l'art. 1439 del codice civile.

221. — Nell'art. 218 — corrispondente all'art. 243 del progetto preliminare — si precisa che alla moglie possono essere concessi, in via temporanea, i soli poteri di amministrazione, e, di caso in caso, ove ne ricorra necessità o utilità evidente, l'autorizzazione a compiere atti di alienazione. La norma precisa, inoltre, che la concessione dei poteri alla moglie può aver luogo quando il tribunale lo ritenga necessario nell'interesse della

comunione. Può infatti verificarsi l'ipotesi che il marito, allontanandosi, lasci un procuratore la cui opera risponda alle esigenze di una buona amministrazione.

222. — La soppressione dell'art. 244 del progetto preliminare è conseguenza delle modificazioni apportate all'art. 241.

223. — L'art. 219 riproduce la formula dell'art. 245 del progetto preliminare, opportunamente chiarita.

Anzitutto alla frase « beni formanti la comunione » ho sostituito, per uniformità di terminologia, quella usata nell'articolo successivo, e, cioè: « beni della comunione ». In sostanza, i beni considerati sono quelli dei quali i coniugi sono comproprietari e non anche quelli dei quali il solo godimento cade in comunione.

Il progetto preliminare, parlando di « debiti gravanti sui beni al momento dell'acquisto », intendeva riferirsi non già ai debiti contratti dai coniugi anteriormente alla costituzione della comunione, ma a quegli oneri che seguono la cosa presso ogni proprietario. Per evitare equivoci, ho, quindi, sostituito la parola « oneri » a « debiti ».

In riguardo ai carichi di amministrazione ho considerato anche quelli relativi ai beni il cui godimento cade in comunione.

224. — Nell'art. 220 ho soppresso l'accento all'ipotesi del fallimento, inopportuno in questa sede.

Se è giusto che i beni comuni rispondano dei debiti contratti dal marito dopo la costituzione della comunione — dato che i terzi non potrebbero distinguere fra i debiti contratti per conto della comunione e quelli contratti dal marito in proprio — non sarebbe giusto che rispondessero anche dei debiti contratti dal marito anteriormente al costituirsi della comunione. Di questi ultimi devono seguitare a rispondere i beni propri di lui, anche se il loro godimento cade nella comunione.

Quanto ai debiti della moglie, essi, siano anteriori o posteriori alla comunione, graveranno sui beni personali di lei anche se il godimento di tali beni cade in comunione, salvo che si tratti di debiti inerenti alla comunione, ai sensi dell'articolo precedente.

225. — Nell'art. 221 ho soppresso, come superfluo, l'aggettivo « definitiva » aggiunto a *separazione personale*.

226. — Il progetto preliminare considerava come causa di separazione dei beni l'inabilitazione del marito per prodigalità.

Nell'art. 222 ho considerato, in generale, l'ipotesi della inabilitazione, perchè, qualunque sia la causa per la quale questa venga pronunciata, si verifica sempre quella diminuzione di capacità che giustifica la separazione.

Mi è sembrato invece eccessivo considerare, come causa di separazione, il pericolo che il marito non provveda in avvenire ai bisogni della famiglia. Stante la grande elasticità del concetto di pericolo, la disposizione potrebbe dar luogo in pratica ad applicazioni esorbitanti.

Nel secondo comma ho soppresso il richiamo che l'art. 248 del progetto preliminare faceva all'art. 220. Tale richiamo è inutile, dato che l'art. 248 determina in modo specifico i casi in cui la separazione può essere pronunciata e la forma della separazione stessa.

227. — Ho soppresso l'art. 249 del progetto preliminare, che conteneva una disposizione superflua. Essendo, infatti, consentita la costituzione della comunione durante il matrimonio, è chiaro che essa, anche dopo sciolta, può essere in qualsiasi momento ricostituita.

228. — Ho soppresso anche l'art. 250 essendo ovvio che gli acquisti, fatti con beni già appartenenti alla comunione, non possono non essere comuni anche dopo lo scioglimento della comunione.

229. — Il primo comma dell'art. 223 riproduce l'art. 251 del progetto preliminare, omissa il richiamo alle regole sulla divisione, essendo ovvio che per l'attuazione concreta dello scioglimento non possono seguirsi regole diverse.

230. — La responsabilità solidale della moglie per i debiti inerenti alla comunione era fondata, nel sistema del progetto preliminare, sulla partecipazione della moglie agli atti di disposizione, voluta dall'art. 241. Modificato tale articolo, in quanto si è restituita al marito la facoltà di alienare (purchè a titolo oneroso) i beni comuni senza il consenso della moglie, è venuto meno il fondamento della norma accolta dall'art. 253 del progetto preliminare. Peraltro, la soppressione pura e semplice di questo articolo porterebbe alla conseguenza che la moglie dovrebbe in ogni caso rispondere dei debiti in proporzione della quota che le spetta nella comunione, anche oltre l'ammontare dell'attivo che le perviene. Tale conseguenza sembra

eccessiva, quando si consideri che la moglie è estranea alla amministrazione e quindi alla formazione del passivo. Ho ritenuto pertanto equo ed opportuno ripristinare nel secondo comma dell'art. 223 la disposizione contenuta nell'art. 1444 codice civile, che dà facoltà alla moglie di rinunciare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario.

231. — Ho soppresso l'art. 252 del progetto preliminare, che nella prima parte costituiva un nuovo, superfluo richiamo alle regole della divisione e, nella seconda parte, considerava un'ipotesi specifica che non ha tale importanza da meritare una disposizione speciale.

232. — Nel primo comma dell'art. 224, ai fini del diritto di prelevamento, conformemente a quanto dispone l'art. 1455 del codice civile, ho prevista l'ipotesi della rinuncia alla comunione o dell'accettazione col beneficio d'inventario, ed ho consentito il prelevamento anche per i mobili pervenuti durante la comunione per donazione o successione.

La forma di prelevamento, consentita anche al marito dal capoverso dell'art. 254, era giustificata col sistema del progetto preliminare, che dava alla moglie larghi poteri di amministrazione dei beni comuni. Modificato tale sistema in quanto la moglie può avere solo ristretti poteri di amministrazione, il diritto concesso al marito appariva ingiustificato. Naturalmente non rimane pregiudicata l'applicazione delle norme generali per le quali la moglie deve rispondere del perimento delle cose di proprietà del marito, quando il perimento si sia verificato per sua colpa nel tempo in cui essa era amministratrice.

233. — La norma di cui all'art. 255 del progetto preliminare non era del tutto precisa, perchè non prevedeva l'ipotesi che i terzi avessero contrattato con la moglie quale amministratrice della comunione. Per comprendere anche tale ipotesi ho omesso nell'art. 225 l'inciso « che abbiano contrattato col marito quale amministratore della comunione ».

SEZIONE V.

234. — L'istituto del patrimonio familiare è stato generalmente accolto con favore. Importa tuttavia accennare ad alcune osservazioni alle quali ha dato luogo, trascurando quelle occa-

sionate del fatto che i lineamenti giuridici dell'istituto, nel progetto della Commissione Reale, non erano ancora ben definiti.

Si è detto, in primo luogo, che, col patrimonio familiare, si introduce nella legislazione una forma di immobilizzazione dei beni e si va contro la tendenza, sempre più accentuata nell'età moderna, di assicurare la libera disponibilità dei beni.

Tale preoccupazione, che si fonda su concetti in linea di massima giusti, risulta, però, eccessiva, dato che la costituzione del patrimonio familiare è volontaria e la immobilizzazione dei beni non è perpetua ma bensì di durata temporanea. Cessato lo scopo per cui il vincolo fu imposto, i beni ritornano alla libera circolazione.

Si è detto, inoltre, che il nuovo istituto sottrae i beni alla garanzia dei creditori. Tale osservazione ha importanza solo in quanto mette in evidenza la necessità che sia data alla costituzione del patrimonio familiare la massima pubblicità, in modo che i terzi possano, con tutta facilità, accertare la condizione giuridica dei beni appartenenti ai coniugi con i quali entrano in rapporti.

Alla mancanza di seri inconvenienti, fanno riscontro i notevoli vantaggi che l'istituto consegue col dare ai coniugi il modo di assicurare il proprio benessere e soprattutto quello dei figli. Nell'attuale momento storico, caratterizzato dalla cura incessante che il Regime Fascista spiega al fine di una sempre maggiore elevazione della famiglia, l'istituto non può non essere accolto favorevolmente nella legislazione.

Ho completato la schematica disciplina contenuta nell'articolo 156 del progetto della Commissione Reale, tenendo presenti le norme integrative successivamente elaborate dalla stessa Commissione Reale.

Qualche delucidazione richiede la espressione «patrimonio familiare». Tale denominazione, a stretto rigore, non è giuridicamente ineccepibile, dato che i beni, costituenti il patrimonio familiare, non appartengono, in realtà, alla famiglia, alla quale il nostro ordinamento non attribuisce personalità giuridica. Essa mi è sembrata, peraltro, utile allo scopo di mettere in rilievo la finalità sociale dell'istituto, creato, appunto, per assicurare la prosperità economica dell'organismo familiare, che costituisce una unità etica, se non giuridica, ben definita.

235. — L'art. 226 definisce il contenuto giuridico dell'istituto, precisando che la costituzione del patrimonio familiare

si risolve nell'imposizione del vincolo di inalienabilità su beni determinati, i cui frutti siano destinati a vantaggio della famiglia.

Ho ritenuto conveniente chiarire che i beni debbono essere immobili o titoli di credito, perchè solo per essi è possibile organizzare un sistema di pubblicità, necessario nell'interesse dei terzi.

La norma precisa, inoltre, che la costituzione può essere fatta dai coniugi soltanto per atto pubblico o da terzi per atto pubblico o testamento. Data la grande importanza del mutamento che consegue nella condizione giuridica dei beni — sia rispetto ai coniugi che rispetto ai terzi — è evidente la necessità di richiedere per l'atto costitutivo la solennità della forma.

In armonia con quanto è disposto in materia di dote e di comunione di beni fra coniugi, la norma dispone, infine, che la costituzione del patrimonio familiare può avvenire anche durante il matrimonio.

236. — Nell'art. 227 è chiarito l'effetto fondamentale che la costituzione del patrimonio familiare, da parte del terzo, ha rispetto ai beni che formano oggetto di tale negozio. In sostanza il terzo si spoglia, in favore di uno dei coniugi o di entrambi, della proprietà dei beni i cui frutti egli intende siano devoluti a vantaggio della famiglia; e poichè degli interessi familiari, considerati nel loro complesso, sono, generalmente, custodi concordi e solidali entrambi i genitori, è naturale che ad ambedue si intenda trasferita la proprietà, quando il terzo non abbia manifestato una volontà diversa.

Il terzo può, però, riservare la proprietà a sè stesso; in altri termini egli può costituire in patrimonio familiare non la piena proprietà di un bene, ma il semplice usufrutto. Non può dubitarsi, invero, che pure l'usufrutto sui beni altrui sia atto a raggiungere la finalità che la legge assegna al patrimonio familiare, quella, cioè, di fornire un reddito col quale la famiglia possa soddisfare i propri bisogni.

237. — L'art. 228 stabilisce l'obbligo della trascrizione dell'atto costitutivo, se questo concerne beni immobili. La funzione che la trascrizione deve assolvere è intuitiva e non richiede particolari illustrazioni.

Il secondo comma stabilisce che i titoli devono essere vincolati. Se il modo normale di vincolare i titoli è quello di renderli nominativi con l'annotazione della destinazione ad essi im-

pressa, la norma consente di adottare modi diversi, purchè idonei allo scopo, quali possono essere resi possibili in pratica dalla moderna organizzazione bancaria. La costituzione del patrimonio familiare potrebbe fornire ai debitori un facile mezzo per sottrarre i beni ai creditori, ai quali non offre efficace difesa l'azione revocatoria, il cui risultato è reso molto incerto dai requisiti che essa richiede. Pertanto l'ultimo comma appresta una più conveniente tutela, disponendo che la inalienabilità non può essere opposta ai creditori anteriori alla trascrizione o alla annotazione.

Si può obiettare che, in questo caso, si fa ai creditori un trattamento diverso da quello che ad essi la legge fa in caso di costituzione di dote. E però, da rilevare che i due istituti, se presentano qualche punto di contatto, differiscono non poco fra di loro e che specialmente nel caso che il patrimonio familiare sia costituito con beni del marito, appare più grave il pericolo di lesione dell'interesse dei creditori.

238. — Regole analoghe a quelle stabilite in materia di dote disciplinano, nell'art. 229, l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare. Date le finalità che a questo si connettono, non si poteva consentire alle parti di derogare al principio della inalienabilità; ma si dà facoltà al tribunale di autorizzare l'alienazione per ragioni di necessità o di utilità evidente. In questo secondo caso, poichè l'alienazione non è fatta a scopo di consumazione, ma solo a scopo di trasformazione del bene, si affida al tribunale il compito di determinare le modalità di reimpiego del prezzo. Naturalmente l'alienazione può essere consentita solo quando i beni siano di proprietà dei coniugi.

Lo stesso articolo riproduce, per quanto riguarda la pignorabilità dei frutti, le norme stabilite nell'art. 184 per i frutti della dote.

239. — Poichè l'atto di costituzione del patrimonio familiare da parte di un terzo importa una donazione, gli art. 231 e 232 dichiarano ad esso applicabili le norme sulla revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonchè quelle sulla riduzione per lesione di legittima.

240. — La disposizione dell'art. 234 tende ad assicurare che i beni siano convenientemente amministrati e che i frutti non siano distratti dalla loro destinazione. Essa prevede, come

misura repressiva, il passaggio della amministrazione all'altro coniuge o ad altra persona idonea, secondo che sia stabilito dal tribunale.

241. — La disposizione contenuta nell'art. 235 completa le caratteristiche dell'istituto.

Poichè il fine perseguito dal costituente è quello di formare una base economica alla famiglia, unitariamente considerata, l'articolo stabilisce che il vincolo impresso sui beni cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli, o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età, e che, in caso diverso, dura sino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

L'articolo non prevede l'ipotesi dell'annullamento del matrimonio, non sembrando dubbio che in tale ipotesi il patrimonio familiare debba cessare.

TITOLO VII. DELLA FILIAZIONE.

CAPO I.

DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

242. — La Commissione Reale, per dissipare i dubbi ai quali dà luogo la disposizione dell'art. 160 del codice vigente in ordine al computo dei termini in esso menzionati aveva ritenuto sufficiente aggiungere alla disposizione stessa la seguente regola: « Il periodo legale del concepimento è costituito da 120 giorni interi ».

Tale aggiunta è stata generalmente criticata ed, in verità, non mi è sembrata felice. A volerla intendere letteralmente essa risultava inesatta, perchè il concepimento è un fatto naturale la cui durata non è in alcun modo determinabile; d'altra parte, fuori della stretta interpretazione letterale, essa induceva in gravi perplessità chi non conoscesse perfettamente la costruzione dottrinale che ne costituiva il fondamento.

In sostanza, il progetto voleva esprimere i seguenti concetti: 1) il giorno del matrimonio non si computa nel termine dei 180 giorni, così come non si computa nel termine dei 300 giorni quello dello scioglimento o dell'annullamento del matrimonio (*dies a quo non computatur*); 2) perchè si verifichi la

presunzione del concepimento in costanza di matrimonio è necessario che la nascita avvenga dopo compiuto il 180° giorno dal matrimonio e, cioè, quando siano *già trascorsi* 180 giorni dal matrimonio; 3) che la presunzione accennata si verifica pure quando la nascita avvenga prima del compimento del 300° giorno dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, e cioè, quando da tale avvenimento *non siano ancora* trascorsi 300 giorni.

Per esprimere ciò ho apportato una lieve modificazione alla formula del vigente articolo 160 e, se non vado errato, il nuovo testo rispecchia chiaramente i concetti accolti.

243. — Nell'art. 239, oltre ad alcune modificazioni di forma, ho soppresso l'accenno agli eredi del marito, ravvisando utile disciplinare la trasmissibilità attiva dell'azione nella sezione III di questo capo, nella quale sono organicamente raggruppate tutte le norme sulle azioni in materia di filiazione.

Ho soppresso la seconda ipotesi contemplata dal progetto preliminare nel n. 1 dell'art. 259. Il divieto di disconoscimento può trovare un razionale fondamento solo nella presunta volontà del marito di dare lo stato legittimo al nato. Ora, a differenza dagli altri casi previsti nell'articolo, nel caso di congiungimento con la donna prima del matrimonio manca ogni elemento che faccia desumere la volontà del marito di dare lo stato legittimo al nato, dal momento che di questo egli ignorava il concepimento. Nè sono da trascurare gli inconvenienti ai quali in pratica potrebbe dar luogo la disposizione, a causa dei non facili accertamenti che presuppone.

Nel nuovo testo del n. 2 ho voluto esprimere con maggiore precisione il concetto racchiuso nella formula del progetto preliminare, corrispondente (salvo quanto fra poco si dirà) a quella del vigente art. 161. L'«assistenza» del genitore all'atto di nascita non può concretarsi, in sostanza, che nella dichiarazione di nascita, sicchè ho creduto preferibile menzionare esplicitamente tale atto. Non sarà, poi, superfluo rilevare che, dati i gravi effetti che ad essa la legge ricollega, l'«assistenza» non potrebbe farsi consistere in un mero consenso alla dichiarazione anzichè nella dichiarazione stessa, giacchè solo quest'ultima, oltre a presentare dal punto di vista oggettivo il massimo grado di certezza, appare, rispetto al soggetto che la compie, di univoco significato.

Il vigente art. 161, facendo nel n. 2 l'ipotesi di «assistenza» del marito all'atto di nascita per mezzo di altri, ri-

chiede, perchè tale « assistenza » si verifichi, che l'altra persona sia dal marito stesso specialmente « autorizzata per atto autentico ». Il progetto aveva sostituito alla espressione « atto autentico » l'altra « atto scritto ». Tale modificazione ha generato qualche dubbio; perciò ho ritenuto opportuno parlare di dichiarazione fatta a mezzo di « procuratore speciale ». In tal modo, sulla base delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile (art. 354 del codice vigente), risulta chiaro che la persona incaricata di fare la dichiarazione dev'essere munita di mandato rilasciato, quanto meno, per scrittura privata autenticata.

244 — Sono noti i dissensi in ordine alla condizione giuridica del figlio, nato quando siano già trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio (art. 169 codice civile). Il progetto preliminare, partendo dalla premessa che, in rigorosa applicazione della regola posta nell'art. 258, si dovesse negare la legittimità, riconosceva, tuttavia — *pietatis causa* e fino a contraria pronuncia dell'autorità giudiziaria — la legittimità a colui che, pur essendo nato dopo i trecento giorni, fosse nel possesso di stato di figlio legittimo. Richiedendo tale ulteriore requisito il progetto preliminare veniva, quindi, a diminuire la tutela che il codice vigente accorda al figlio nato dopo i trecento giorni, anche perchè, non potendo il possesso di stato acquistarsi se non dopo un certo tempo, il predetto requisito in nessun caso avrebbe potuto verificarsi nel periodo immediatamente successivo alla nascita. L'innovazione mi è sembrata in contrasto con quel favore per la legittimità che ha ispirato l'opera della Commissione Reale in questa materia, sicchè ho giudicato conveniente ritornare al principio del vigente art. 169, il quale, secondo l'opinione che merita maggior credito, accorda al figlio la legittimità fino a che questa non venga contestata. È ben vero che l'applicazione rigida del principio posto nell'art. 238 porterebbe a diversa conclusione, ma non dubbia è la convenienza di far prevalere, in materia di così alta importanza sociale, il *favor legitimitatis* sul rigore logico del sistema.

Il nuovo testo dell'art. 240 si ispira al concetto sopra accennato ed è formulato in modo da rendere immediata la percezione della condizione giuridica del figlio, la cui legittimità è in ogni tempo attaccabile da chiunque vi abbia interesse. Ho, peraltro, ommesso in quest'articolo l'accenno alla legittimazione attiva, che ho regolato dettagliatamente nell'art. 255; ho

inoltre soppresso l'accenno alla sentenza, essendo ovvio che un mutamento giuridico nello stato civile di una persona non può essere effetto che di pronuncia giudiziale.

245 — Il codice vigente nel trattare dell'azione di disconoscimento si riferisce sempre al padre ed esclude, quindi, implicitamente, che essa possa essere promossa dalla madre. La disposizione dell'art. 261 del progetto preliminare mirava a sancire espressamente tale principio. L'articolo mi è sembrato superfluo, dato che la legittimazione attiva è regolata, in termini che non lasciano luogo a dubbio, in apposita sede. D'altra parte esso era mal collocato dopo l'art. 160, il quale concerne un'azione esperibile da chiunque vi abbia interesse e perciò anche dalla madre.

246. — Nei numeri 1 e 2 dell'art. 241 ho soppresso la locuzione « se provi che », la quale costituisce un superfluo richiamo ai principi sull'onere della prova. Con la espressione adottata nel n. 2 (« impotenza assoluta o relativa ») il progetto preliminare intendeva riferirsi ad ogni forma di impotenza sia *coeundi* che *generandi*. Tuttavia l'espressione era tale da ingenerare equivoco perchè la distinzione fra assoluta e relativa regge rispetto alla impotenza *coeundi* ma non rispetto alla impotenza *generandi*. Ho, perciò, preferito la locuzione più precisa e nello stesso tempo più esplicita che risulta dal nuovo testo.

Le modificazioni apportate al n. 3 mirano soltanto ad un perfezionamento formale.

Quanto al n. 4 la formula del progetto preliminare intendeva chiarire che l'adulterio e il celamento della gravidanza e della nascita sono fatti da soli sufficienti a giustificare il disconoscimento. Tale soluzione non era, a mio avviso, soddisfacente, perchè, se è incontestabile la gravità dei fatti accennati, non può negarsi che essi difettano di quella univocità nella quale soltanto potrebbe trovar ragionevole fondamento il disconoscimento del figlio. Essa inoltre contrastava con due principi in materia di filiazione: col principio per cui la paternità del marito non può essere distrutta dall'*exceptio plurium concubentium* e con quello che vieta alla moglie di contestare la paternità del marito. Infatti la moglie col solo celamento della nascita sarebbe arbitra di decidere dello stato del figlio.

Per le ragioni esposte ho riprodotto, salvo alcune modificazioni di forma, la norma del vigente art. 165, facendone un articolo separato (art. 242), anche perchè l'ultimo comma

(« La sola confessione della madre.... ecc. ») non potrebbe certo riferirsi alle ipotesi contemplate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 241.

247. — Il progetto preliminare intitolava la sezione II del Capo I: « Dei titoli e delle prove della filiazione legittima ». La distinzione fra titolo e prova, non sempre chiara e netta, avrebbe ragion d'essere nella intitolazione se trovasse corrispondenza nelle disposizioni contenute nella sezione. Ma poichè ciò non si verifica, ho ritenuto opportuno ometterla, ripristinando l'intitolazione del codice vigente.

248. — La modificazione apportata al secondo comma dell'art. 245 (« non si può contestare la legittimità... » anzichè « non si può muovere controversia sopra lo stato legittimo... ») è dovuta alle ragioni appresso esposte in relazione all'art. 255.

249. — Il progetto preliminare, nell'unico comma dell'art. 266, considerava unitamente due azioni: il reclamo di stato da parte del figlio e la contestazione di stato da parte di ogni interessato. Mi è sembrato opportuno scindere la disposizione in due parti, in modo da disciplinare separatamente le azioni predette. Nel primo comma del nuovo testo (art. 246) è regolata l'azione di reclamo di stato, con la stessa formula adottata dal progetto preliminare, salvo la precisazione che i limiti e le regole relative alla prova sono contenuti nell' art. 248.

Nel secondo comma è regolata l'azione di contestazione di stato legittimo. Omesso l'accento alla legittimazione attiva, che è trattata nella sezione III, non ho riprodotto, relativamente a quest'ultima azione, la frase « dando la prova della filiazione... ecc ». Tale frase può far pensare che il terzo debba provare non solo la illegittimità del figlio del cui stato si controverte (e, cioè, in concreto, la supposizione o sostituzione di parto) ma anche il vero stato che al figlio stesso appartiene. È chiaro che una simile interpretazione porterebbe a conseguenze esorbitanti, non potendosi addossare al terzo una prova così gravosa ed estranea alla finalità propria della contestazione da lui proposta. Ho, perciò, specificato che la prova ha per oggetto, la supposizione o sostituzione di parto.

250. — Nell'art. 247 all'espressione: « La legittimità.... non può essere *impugnata* » ho sostituito l'altra: « non può

essere *contestata* ». Ho inteso così collegare meglio l'art. 247 con l'art. 255 per i motivi, che saranno chiariti in relazione a quest'ultimo articolo.

251. — Poichè nella sezione III è regolata anche l'azione di disconoscimento, di questa ho fatto cenno nella intitolazione della sezione stessa.

252. — Nell'art. 251 ho ritenuto più semplice richiamare gli articoli 239, 241 e 242, che prevedono i casi nei quali è data l'azione di disconoscimento. Il progetto con la frase « nato *sia dopo sia prima* di 180 giorni », accennava ad ipotesi che sono sostanzialmente differenti e che, quindi, è bene tenere distinte.

Ho, poi, soppresso nel primo comma l'avverbio « esclusivamente », che poneva la norma in non perfetta coerenza con il successivo art. 253, il quale consente che l'azione di disconoscimento sia esercitata da persona diversa dal padre. E poichè, già negli articoli 239, 241 e 242, è detto che l'azione spetta al marito, in quest'articolo, che presuppone le disposizioni precedenti, non occorre ripetere tale concetto.

Una diversa durata dei termini per l'esercizio dell'azione non era giustificata da alcuna ragione apprezzabile e perciò ho stabilito per tutte le ipotesi un termine unico di tre mesi.

La presunzione di conoscenza o di ignoranza della nascita, inserita nel progetto per facilitare la risoluzione dei casi pratici, più che semplificare complicava la disposizione, la quale, in sostanza, voleva giustamente far salva l'azione al marito che avesse ignorato la nascita stessa. Per ottenere tale risultato ho preferito introdurre la disposizione contenuta nell'ultimo comma del nuovo testo, la quale viene ad assorbire l'ipotesi, prevista dal progetto preliminare, del fraudolento celamento della nascita.

Ho ripristinato la espressione « domicilio coniugale », usata dal codice, dato che la nostra legge non conosce un domicilio della famiglia.

Ho, infine, sostituito « lontano » ad « assente » perchè quest'ultima parola poteva essere interpretata nel significato tecnico.

253. — Nell'art. 252 ho mantenuto la regola per la quale i termini per l'esercizio dell'azione sono sospesi se il marito si trovi in istato d'interdizione; ma non ho riprodotta la regola analoga che il progetto preliminare (art. 772) stabiliva per il caso di infermità mentale non seguita da inter-

dizione. In questo caso, infatti, mancherebbero elementi precisi per determinare il momento iniziale e il momento finale del periodo di sospensione, e quindi si darebbe luogo ad incertezze sulla proponibilità dell'azione, che in materia così delicata è opportuno evitare.

254. — L'art. 167 del codice vigente consente che l'azione di disconoscimento sia esercitata dagli eredi del marito, se questi muore senza averla promossa ma prima che sia decorso il termine utile. Il progetto preliminare nell'art. 273 aveva creduto di ammettere il passaggio dell'azione non a favore degli eredi in genere — i quali possono anche essere degli estranei e, perciò, possono essere spinti ad agire da motivi di carattere esclusivamente patrimoniale — ma bensì soltanto a favore dei discendenti e degli ascendenti, anche se non eredi, cioè delle persone ritenute più idonee a rappresentare e tutelare gli interessi morali della famiglia. Menzionando, però, esclusivamente le predette categorie di parenti, il progetto restringeva un pò troppo, a mio avviso, la categoria dei legittimati, giacchè, in mancanza di discendenti o di ascendenti, l'azione restava preclusa ad ogni altro parente anche se erede. Ciò stante, mi è sembrato di poter conciliare la opportunità di non porre categorie fisse di legittimati con l'intento di dare la azione solamente ai membri del gruppo parentale, menzionando espressamente i discendenti ed, in aggiunta, i parenti chiamati all'eredità. Ho parlato di *chiamati all'eredità*, e non di eredi, perchè se si prendesse in considerazione la qualità di erede, bisognerebbe logicamente, ma non altrettanto opportunamente, far decorrere il termine dall'adizione dell'eredità e non dalla morte del marito.

Accordata l'azione ai discendenti e agli altri parenti, è superfluo richiedere, come requisito a sè stante, la possibilità di un pregiudizio morale o patrimoniale. L'interesse a promuovere il disconoscimento inerisce di per sè alla qualità di discendente o di parente chiamato all'eredità.

Ho adoperato l'espressione « sono ammessi ad esercitare l'azione » in sostituzione di quella usata dal progetto (« sono ammessi ad impugnare la legittimità ») per accentuare il collegamento dell'articolo con quelli precedenti, dato che la norma in esame si riferisce all'azione prevista nell'art. 251.

255. — L'art. 254 disciplina la legittimazione passiva sempre rispetto all'azione di cui all'art. 251.

Per mettere in rilievo il riferimento a quest'ultima disposizione fondamentale, nell'art. 254 ho adoperato senz'altro la frase: « L'azione proposta... ».

Ho ritenuto opportuno stabilire — conformemente a quanto dispone l'art. 168 cod. vig. — che l'azione contro il figlio minore o interdetto sia in ogni caso proposta in contraddittorio di un curatore speciale nominato dal tribunale. Data la gravità del giudizio, per assicurare una conveniente difesa all'emancipato e all'inabilitato, ho stabilito che costoro debbano essere assistiti da un curatore speciale nominato pure dal tribunale.

256. — Attualmente è denominata, in dottrina, « azione di contestazione della legittimità » quella diretta a impugnare la legittimità del figlio nato dopo i 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio (169 cod. civ.). La Commissione Reale nell'art. 275 ha raccolto sotto la denominazione predetta non solo l'azione di contestazione di cui all'art. 169 del codice vigente (art. 240 del progetto definitivo), ma anche quelle altre azioni con le quali si tende a contestare lo stato legittimo mediante l'impugnativa dell'identità fisica del figlio ovvero del parto o del matrimonio. Queste ultime azioni sono indirettamente enunciate negli articoli 245, 246 e 247 del progetto definitivo, come ora, pure indirettamente, si desumono dai corrispondenti articoli 173, 174 e 120 del codice vigente.

Per mettere in rilievo che l'art. 255 si riferisce ai precedenti articoli 240, 245 capoverso, 246 capoverso e 247 mi è sembrato preferibile adoperare in questi ultimi, come nel primo, la locuzione « contestare la legittimità ».

La formula del progetto preliminare sembrava invece meno esatta e poteva riuscire oscura. Meno esatta, perchè l'azione che mira a contestare la legittimità del figlio non si può dire che sia « rivolta ad impugnare il matrimonio, il parto o la identità del figlio »; tale impugnativa, infatti, non ha carattere autonomo, ma è solo un mezzo rispetto al fine che si propone la contestazione predetta. Motivo di non perfetta intelligenza della norma poteva, poi, essere la circostanza che in nessun altro luogo si parla espressamente di impugnative concernenti il matrimonio, il parto o l'identità del figlio.

Nell'art. 255 ho, dunque, richiamato senza alcuna specificazione l'azione di contestazione della legittimità ed ho apportato agli art. 240, 245, 246 e 247 l'accennata modifica, la quale è stata già segnalata, per ciascun articolo, in sede propria.

Secondo il testo dell'art. 275 del progetto preliminare la categoria dei legittimati attivi comprendeva « i genitori, i loro eredi ed ogni altro interessato ». Tale espressione non mi è sembrata perspicua, giacchè se l'azione veniva data ai genitori ed agli eredi nella sola considerazione di tale loro qualità, non riusciva chiaro il perchè si parlasse « di ogni *altro* interessato » quasi che dai genitori e dagli eredi si esigesse per di più la dimostrazione di un interesse. Ho ritenuto perciò sufficiente menzionare i genitori apparenti — che sono legittimati in quanto tali — e parlare poi di « chiunque vi abbia interesse »; espressione, quest'ultima, che abbraccia tutti coloro che possono dimostrare un interesse sia patrimoniale che morale.

Secondo il progetto preliminare l'azione doveva essere proposta contro il figlio. Tale disposizione — se ed in quanto diretta a restringere la proponibilità dell'azione entro i limiti di durata della vita del figlio — armonizzava poco con la successiva disposizione che dichiarava l'azione stessa imprescrittibile. Per eliminare l'accennata incongruenza ho soppresso le parole: « Essa si propone contro il figlio » affinchè non vi sia motivo di dubitare della proponibilità della azione anche dopo la morte del figlio. Ho, quindi, considerata l'ipotesi che l'azione sia fatta valere contro il figlio incapace, al solo scopo di regolare rispetto a quest'ultimo la posizione processuale. A tale fine ho dichiarato applicabile la disposizione dell'articolo precedente.

Ho fissato in un comma distinto l'obbligo di chiamare in giudizio i genitori, perchè esso non è particolare al caso che il figlio sia minore o altrimenti incapace.

257. — Per quanto riguarda l'azione di reclamo della legittimità, il progetto preliminare disponeva che, dopo la morte del figlio, essa potesse essere proposta dai soli figli legittimi di lui. Anche a voler seguire il criterio di negare l'azione a coloro che non siano stretti parenti del defunto, la trasmissibilità ai soli figli legittimi mi è sembrata eccessivamente rigorosa. Ho, perciò, accordato l'azione a tutti i discendenti. Quanto alla legittimazione passiva, la formula del progetto preliminare appariva difettosa, perchè faceva nascere il dubbio che l'azione si potesse proporre soltanto contro i genitori e fosse quindi esperibile solo prima della loro morte. Senza dubbio, invece, l'azione, appunto perchè imprescrittibile, si può proporre anche dopo la morte dei genitori. Ben s'intende che se questi sono in vita devono essere entrambi chiamati in giu-

dizio; dopo la loro morte il giudizio deve svolgersi in confronto degli eredi.

Il testo dell'art. 256 rispecchia i concetti ora accennati.

CAPO II.

DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA LEGITTIMAZIONE.

258. — La revisione delle disposizioni vigenti che regolano la condizione della prole illegittima era indubbiamente il problema più urgente nell'opera di riforma del diritto di famiglia. Da tempo giuristi e sociologi rilevavano la necessità di temperare l'eccessivo rigore al quale si era ispirato il nostro codice civile, sull'esempio di quello francese. Ma solo lo Stato Fascista poteva affrontare e risolvere il grave e delicato problema con piena comprensione dei fini da raggiungere e degli interessi sociali da tutelare. La riforma del codice, per questa parte, s'inquadra in quel grandioso complesso di istituzioni e di provvidenze che il Regime ha attuato per assicurare all'infanzia ed alla giovinezza la più completa, attiva ed amorevole assistenza materiale e morale, per distruggere la piaga sociale dei bimbi abbandonati senza guida e senza consiglio, per garantire lo sviluppo fisico e la formazione spirituale delle giovani generazioni. Il progetto tende a migliorare la situazione dei figli naturali, sia attraverso il riconoscimento volontario sia attraverso l'accertamento giudiziale, nella convinzione che l'acquisto di uno stato familiare può efficacemente contribuire all'elevamento morale degli individui. Ma non si è trascurata l'esigenza di non turbare la situazione della famiglia legittima, che deve essere in ogni modo tutelata e salvaguardata.

A questo fine si ispirano molte delle modificazioni che ho introdotte nel progetto preliminare.

259. — Nell'art. 277 il progetto preliminare fissava in sedici anni per l'uomo e in quattordici per la donna l'età minima richiesta per il riconoscimento. Mi è sembrato che il limite fosse troppo basso per l'uomo: mentre infatti per la donna il riconoscimento si fonda sul fatto certo del parto, nei riguardi dell'uomo occorre evitare che la inesperienza e la incomprendione dell'importanza dell'atto e delle sue conseguenze lo inducano a cedere a lusinghe o a false apparenze. E' pertanto nell'art. 257 elevato il limite di età a diciotto anni, che è l'età già presa in

considerazione dalla legge per altri rapporti (es. testamento). È vero che l'età di sedici anni determina la capacità a contrarre matrimonio; ma in questo atto, per la solennità che lo accompagna e per l'intervento dei genitori o dei rappresentanti legali che devono prestare l'assenso, la immaturità del giudizio non desta soverchie preoccupazioni. Per queste considerazioni, anzi, ho aggiunto nell'articolo che il riconoscimento è sempre possibile quale che sia l'età dell'uomo, quando abbia luogo in occasione di matrimonio.

260. — Nell'art. 258 ho creduto di modificare la regola posta nel progetto preliminare circa il riconoscimento dei figli incestuosi. Il problema non ha praticamente grande importanza, perchè le salde tradizioni morali del nostro popolo rendono estremamente rari i casi di incesto. Ma appunto per doveroso rispetto a questo elevato culto per la santità dei vincoli familiari, mi è sembrato necessario riaffermare il principio del divieto di riconoscimento che dal diritto romano si è perpetuato nella nostra tradizione legislativa. La Commissione Reale aveva, del resto, tenuto conto dello stato della coscienza popolare nei riguardi della prole incestuosa, e, ammettendo il riconoscimento da parte della sola madre, si era lasciata probabilmente guidare dalla considerazione che nella maggiore parte dei casi la donna subisce l'incesto. Ma questa considerazione non giustifica l'assolutezza della regola nè l'esclusione rigida di ogni possibilità di riconoscimento da parte dell'uomo. Ho ravvisato più opportuno prendere in considerazione lo stato di buona fede dei genitori, riflettendo che quando essi ignorano i vincoli di parentela che rendono incestuosa la loro unione, questa non suscita quel senso di disgusto e di riprovazione che è proprio dell'incesto. E pertanto ho temperata la regola che vieta il riconoscimento, consentendolo da parte dei genitori o di quello di essi che fosse in buona fede al tempo del concepimento.

261. — Quanto al riconoscimento dei figli adulterini ho accolte nell'art. 259 le regole di grande larghezza poste dal progetto preliminare nei primi due commi dell'art. 279: le modificazioni introdotte nel primo comma tendono, anche in armonia alla formula usata nell'articolo precedente, a sostituire alla espressione « figli adulterini » una enunciazione che definisca più particolarmente la categoria che si vuol prendere in considerazione. Ho invece soppresso l'ultimo comma, che aveva dato luogo a vivi contrasti, sembrandomi che il riconoscimento dei

figli adulterini debba sempre vietarsi quando vi sono figli legittimi, per non diminuire la posizione preminente che la legge deve fare alla famiglia legittima.

262. — La disposizione dell'art. 260 tende ad eliminare alcuni dubbi che erano stati sollevati circa la possibilità di far luogo al riconoscimento in confronto di persona che avesse lo stato di figlio legittimo. È evidente che la legge non può consentire che si dia stato di figlio naturale a chi ha già uno stato più favorevole; d'altra parte un principio diverso infirmerebbe il sistema legislativo che disciplina con regole rigorose la contestazione di legittimità.

263. — Ho soppresso l'art. 281 del progetto preliminare che dava al riconoscimento una impronta contrattuale in contrasto con la sua natura. Solo nel caso che il riconoscimento non sia veritiero può ammettersi che esso venga impugnato dall'interessato, e a ciò provvede l'art. 270; in ogni altro caso non può essere lecito, per nessuna ragione, respingere lo stato che deriva dal fatto della nascita.

264. — Ho invertito l'ordine degli articoli 283 e 284 del progetto preliminare, sembrandomi più logico fissare prima la regola della irrevocabilità e poi quella che dichiara inefficaci le clausole limitatrici degli effetti del riconoscimento. Nel formulare la prima norma ho voluto chiarire che gli effetti del riconoscimento contenuto in un testamento si producono alla morte del testatore, in conformità alla natura dell'atto in cui è contenuto; sicchè in quel momento è necessario che il testamento esista anche se come atto di disposizione patrimoniale ha perduto ogni efficacia per essere stato revocato.

265. — Nell'art. 265 ho soppresso l'ultimo comma del corrispondente articolo del progetto preliminare, sembrandomi che l'intento di facilitare il riconoscimento da parte del padre in un momento anteriore alla nascita non giustifichi la deroga, sempre pericolosa, al principio, di ovvia convenienza, che vieta all'autore del riconoscimento di dare indicazioni sull'altro genitore. Ho poi modificata la formulazione del secondo comma per meglio precisare i soggetti ai quali si dirige la sanzione penale, per chiarire che il reato ha carattere contravvenzionale e per fermare la regola che le indicazioni vietate devono essere cancellate dai registri dello stato civile.

266. — Ho sostituito nell'art. 266 il termine « assenso » a « consenso » per uniformarmi alla terminologia accolta nel titolo del matrimonio, dove si parla costantemente di « assenso » quando si vuole indicare una manifestazione di volontà proveniente da persona che non è parte nel negozio.

267. — Nell'art. 267 ho conservato, nella sua sostanza, l'art. 287 del progetto preliminare; ma ho creduto conveniente, anche ai fini di una maggiore chiarezza, attribuire apertamente al genitore naturale la patria potestà. Non vi era infatti ragione di non usare tale espressione quando al potere del padre naturale si dà lo stesso contenuto di quello del padre legittimo, restando solo escluso l'usufrutto legale.

268. — Anche nell'art. 269 ho adottata una formula simile a quella accolta, per i genitori legittimi, nell'art. 163; ho soppresso poi il secondo comma del corrispondente art. 289 del progetto preliminare, sembrandomi opportuno lasciare all'autorità giudiziaria il compito di valutare caso per caso a quale dei genitori convenga affidare la cura del figlio riconosciuto, e ho rinviato al titolo degli alimenti le norme che circa l'obbligo alimentare erano contenute in questo articolo e nei due successivi.

269. — Ho sottoposto ad accurato esame la materia della impugnazione del riconoscimento. Ho ritenuto innanzi tutto opportuno limitare la regolamentazione ai soli casi che richiedono norme particolari, senza occuparmi di quelle ipotesi che non assumono, nei riguardi del riconoscimento, aspetti diversi da quelli consueti in tutti i negozi giuridici, come l'ipotesi di riconoscimento fatto in casi vietati dalla legge o senza l'osservanza delle forme dalla legge stessa prescritte. Limitato il campo della speciale disciplina legislativa, le disposizioni assumono un contenuto più preciso ed univoco, e si evita l'inconveniente, da più parti segnalato, di generalizzare l'applicazione di regole che, mentre sono opportune per certe ipotesi, appaiono invece eccessive per altre.

270. — La prima ipotesi, che in base ai criteri ora esposti, era necessario regolare, è quella della impugnazione per difetto di veridicità, alla quale si riferiscono le disposizioni degli articoli 270 e 271. Non ho riprodotta la disposizione che il progetto preliminare conteneva nel secondo comma dell'art. 296, perchè

i comuni principi del diritto processuale regolano compiutamente le possibili interferenze fra giudizi successivi ed escludono, in particolare, che una azione possa essere pregiudicata dalla pronuncia intervenuta su un'azione del tutto diversa. Mi sono poi allontanato dal progetto preliminare per quanto riguarda la regola della imprescrittibilità dell'azione, che secondo l'ultimo comma dell'art. 297 non trovava applicazione quando l'impugnazione fosse stata promossa da soggetti diversi dall'autore del riconoscimento o dalla persona riconosciuta. Mi è sembrato che questa limitazione non fosse giustificata, data la natura dell'azione che tende a distruggere una falsa apparenza di stato. Essa inoltre era in contrasto con la regola posta in materia di azioni di contestazioni di legittimità, che sono dichiarate imprescrittibili da chiunque siano proposte; ed infine veniva praticamente a togliere la possibilità di agire per tutti coloro che, solo dopo il decorso del termine prescrizione (ad esempio in occasione di una apertura di successione) vengono ad acquistare l'interesse, senza dubbio degno di tutela, a far cadere il falso riconoscimento.

271. — Dalla limitazione della disciplina legislativa alla impugnazione per difetto di veridicità derivano le modificazioni apportate nelle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 293 del progetto preliminare.

Mi è sembrato, infatti, che il motivo della impugnazione conferisca all'azione un carattere così strettamente personale, da non potersene consentire l'esercizio al legale rappresentante dell'incapace. Questa esclusione non può dar luogo a preoccupazioni per il caso di minore età della persona che ha fatto il riconoscimento, perchè se il minore è capace di compiere il riconoscimento dovrà ritenersi capace anche di promuovere la impugnazione. Quanto, poi, a qualche raro caso di sopraggiunta interdizione dell'autore del riconoscimento, è da riflettere che alla forzata inattività di lui potrà supplire l'iniziativa di altri interessati, ai quali l'azione è consentita dall'art. 270. Il rigore del divieto è solo attenuato nel caso che l'azione debba promuoversi dalla persona riconosciuta, e questa sia minore di età o interdetta; ho considerato che può essere talvolta urgente rimuovere il riconoscimento non veridico per rendere possibile l'acquisto del vero stato, e pertanto ho dato facoltà al tribunale di nominare all'incapace un curatore speciale che promuova l'impugnazione in rappresentanza di lui.

272. — L'altro caso di impugnazione che ho ritenuto di dover ammettere è quello fondato sulla violenza subita dall'autore del riconoscimento. La violenza, invero, esclude la volontarietà che dalla legge è considerata come elemento essenziale del riconoscimento. Il progetto preliminare, nell'art. 294, considerava come motivi di impugnazione, accanto alla violenza, anche il dolo e l'errore. Mi è sembrato, peraltro, impreciso da un punto di vista scientifico ed inopportuno da un punto di vista pratico applicare integralmente all'atto di riconoscimento la disciplina che per i vizi della volontà il codice stabilisce nei riguardi dei negozi patrimoniali. Se il riconoscimento corrisponde a verità, non è conveniente distruggerne l'efficacia per il solo concorso del dolo o dell'errore; mentre se il dolo o l'errore escludono la veridicità, l'impugnazione potrà proporsi a norma dell'art. 270.

273. — Motivi del tutto particolari hanno determinata la disposizione dell'articolo 273, che può sembrare in contrasto con i criteri da me adottati circa i limiti della disciplina legislativa in materia di impugnazione del riconoscimento. Fuori di questi limiti è, infatti, la regolamentazione della impugnazione fondata sulla incapacità dell'autore del riconoscimento. Ma ho creduto necessario prendere in considerazione l'incapacità derivante da interdizione sia per affermare il principio che l'impugnazione può essere proposta dal rappresentante dell'interdetto, sia soprattutto per limitare il tempo in cui l'interdetto può agire dopo riacquistata la capacità. Sulla opportunità di questa limitazione, che anche il progetto preliminare aveva accolta nel terzo comma dell'art. 294, non occorre soffermarsi. Quanto all'affermazione del principio che per l'interdetto può agire il suo rappresentante legale, essa è giustificata dal desiderio di evitare dubbi ed incertezze, tanto più possibili in quanto una regola diversa era stata accolta dal progetto preliminare. Questo, infatti, nel terzo comma dell'art. 296, escludeva l'azione del rappresentante legale; ma la esclusione mi è sembrata ingiustificata dato il contenuto dell'azione fondata sul fatto della interdizione, oltrechè improvvida in quanto veniva in pratica a ritardare o addirittura ad impedire l'instaurazione di un giudizio che è il più delle volte urgente per evitare le gravi conseguenze che dal riconoscimento possono derivare.

274. — Nell'art. 274 ho regolata la trasmissione agli eredi della azione di impugnativa nei casi di violenza ed interdizione.

Come è ovvio, gli eredi possono promuovere l'azione solo se non sia già decorso, durante la vita dell'autore del riconoscimento, il termine stabilito negli articoli 272 e 273. Il progetto preliminare, nell'ultimo comma dell'art. 294, prevedendo l'ipotesi che il termine venga a scadere prima che siano trascorsi due mesi dalla morte, ne prolungava la durata fino allo scadere dei due mesi. Ma questa proroga, che è in contrasto con i principi che regolano la trasmissione delle azioni, mi è sembrata non giustificata sia per la natura dell'azione sia per il carattere rigoroso che è proprio dei termini di decadenza. Mi sono, pertanto, limitato a fissare la regola che gli eredi possono promuovere l'azione soltanto se non sia scaduto il termine di decadenza e devono promuoverla prima che questo termine scada.

275. — Ho infine esteso a tutti i casi di impugnazione la opportuna regola posta dal progetto preliminare nell'art. 293, che dà facoltà al magistrato, anche nel corso del giudizio, di adottare provvedimenti nell'interesse della persona riconosciuta.

276. — Nelle disposizioni riguardanti la dichiarazione giudiziale della paternità, si manifesta soprattutto il favore del progetto verso la prole illegittima. Chi consideri che oggi la ricerca della paternità è ammessa soltanto nei casi di ratto e stupro violento, può agevolmente rendersi conto della grande larghezza di criteri a cui si ispira la riforma, che è veramente in questa parte profonda e ardita.

277. — Nell'elenco dei casi in cui la ricerca della paternità è consentita, la più notevole innovazione da me introdotta al progetto preliminare è la soppressione delle ipotesi di seduzione che la Commissione Reale prevedeva nel numero sette dell'articolo 299. Sono queste le ipotesi che avevano soprattutto destato gravi preoccupazioni e timori di abusi e di ricatti, invero giustificati anche per la indeterminatezza ed elasticità del significato attribuito alla parola « seduzione ». Da un punto di vista strettamente giuridico ho considerato che la ipotesi non può esser presa in considerazione in un sistema legislativo il quale dalla dichiarazione giudiziale fa conseguire l'acquisto dello stato di figlio e non soltanto, come in altre legislazioni, vantaggi economici. Sembra ovvio che lo stato di figlio non possa attribuirsi se non si hanno elementi i quali diano la fondata persuasione che l'uomo del quale si pretende la pater-

nità sia autore del concepimento. Ora nelle ipotesi di seduzione, considerate nel progetto preliminare, questa persuasione non si poteva avere, perchè nè la promessa di matrimonio, nè l'uso di artifici o raggiri, nè l'abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica sono fatti dai quali possa logicamente desumersi che il seduttore, e non altri coi quali la donna può aver avuti rapporti, sia l'autore del concepimento. In realtà l'azione poteva sembrare in questi casi consentita piuttosto come sanzione del riprovevole agire del seduttore, che come mezzo di accertamento di una paternità assai dubbia. Ma se giusta è la sanzione che oggi si concreta, secondo i pacifici insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, nel risarcimento dei danni, ingiustificata sarebbe l'attribuzione di una non provata paternità.

Le altre modificazioni introdotte nel testo dell'art. 299 del progetto preliminare (ora art. 276) non hanno rilevante importanza. Il numero 1 è stato soppresso perchè ai figli concepiti durante un matrimonio in seguito annullato è stato già attribuito, nell'art. 134, lo stato di figli naturali riconosciuti. Nel n. 2 ho sostituito all'espressione « concubinato », non consueta al linguaggio legislativo, quella tradizionale di « convivenza a modo di coniugi ». Ho soppresso il n. 3 perchè l'atto di riconoscimento è indubbiamente una dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità e come tale rientra nell'ipotesi del n. 4, salvo a valutare di caso in caso la sua rilevanza, che potrà anche essere esclusa, se ad esempio il riconoscimento sia stato fatto da un interdetto o sotto l'azione della violenza.

Ho infine evitata l'espressione *possesso di stato*, perchè concettualmente inesatta nella sua applicazione alla filiazione naturale, sostituendola con la enunciazione descrittiva dei fatti che il progetto preliminare conteneva nel primo comma dell'art. 300. Nell'art. 277 ho poi chiarito che tra questi fatti devono necessariamente concorrere l'uso del cognome, il trattamento a guisa di figlio e il pubblico riconoscimento di questa qualità.

278. — Ho soppresso l'art. 301 del progetto preliminare, perchè, esclusa dall'art. 276 l'ipotesi della seduzione, era eccessivo considerare la cattiva condotta della madre come motivo di preclusione dell'azione, che è ormai ammessa solo quando si hanno elementi obbiettivi che offrono seri indizi della paternità reclamata. Naturalmente la soppressione dell'articolo non esclu-

de che nel giudizio il preteso padre faccia valere la cattiva condotta della madre come motivo per mettere in dubbio la paternità.

279. — Nell'art. 278 ho ritenuto necessario porre un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di ricerca di paternità da parte del figlio, per evitare in tema di rapporti personali uno stato di permanente incertezza; e ho stabilito il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, come era già disposto in precedenti progetti sull'argomento. Posto questo termine, veniva meno la ragione delle particolari limitazioni stabilite nell'art. 304 del progetto preliminare, che perciò è stato soppresso.

Il testo dell'art. 278 rende evidente che il termine di decadenza non si riferisce all'azione per ricerca della maternità, per la quale non sussistono i motivi che ne hanno consigliata l'adozione. Nello stesso articolo è regolata l'ipotesi che dopo la scadenza del termine intervenga la sentenza o sia scoperto il documento in base al quale può promuoversi il giudizio. La norma corrisponde a quella che il progetto preliminare stabiliva nell'art. 305, salvo che il maggior termine è fissato, per agevolare la posizione del figlio, in un anno, anziché in sei mesi.

280. — Le disposizioni finora esaminate si riferiscono tutte unicamente all'azione di ricerca di paternità. Seguono poi le norme comuni anche al giudizio di ricerca della maternità. Mi è parso opportuno porre fra le une e le altre la disposizione fondamentale sul giudizio per dichiarazione di maternità che nell'articolo 302 del progetto preliminare si trovava inserita nel primo gruppo.

281. — Nell'art. 280 ho voluto eliminare il dubbio, al quale aveva dato luogo la formulazione del secondo comma dell'art. 306 del progetto preliminare, che l'azione per la dichiarazione di paternità dovesse considerarsi obbligatoria. Ho perciò fusa col primo comma la norma circa la nomina del curatore speciale, in modo che questa nomina appaia come una facoltà, di cui il giudice tutelare può avvalersi quando lo ritenga opportuno nell'interesse del minore. Non ho parlato dell'obbligo di sentire la madre perchè, ove l'azione non sia diretta all'accertamento della maternità, essa ha normalmente la rappresentanza del figlio ed è in ogni modo ovvio che il giudice tutelare penserà a sentirla.

282. — Ho creduto opportuno, dopo profondo esame, conservare la fase preliminare del giudizio che la Commissione Reale aveva introdotto, per evitare che attraverso azioni infondate si facessero valere intenti ricattatori profittando del timore di scandalo e del turbamento che dibattiti sulla paternità possono determinare in delicate situazioni personali e familiari. Le modificazioni apportate nel testo dell'art. 281 tendono a precisare che scopo del giudizio preliminare è quello di valutare se vi siano indizi che facciano apparire giustificata la domanda. La soppressione della disposizione contenuta nel terzo comma del testo della Commissione Reale è conseguenza dell'abolizione dell'articolo 301 del progetto preliminare. L'ultimo comma riproduce, opportunamente estesa a tutti i casi di incapacità, la disposizione del secondo comma dell'art. 309 del progetto preliminare.

283. — Ho soppresso la disposizione dell'art. 308 dello stesso progetto perchè le presunzioni legali sul tempo del concepimento non possono aver valore fuori del campo della filiazione legittima. Ai fini dell'accertamento della paternità naturale non vi è ragione di limitare la libertà di indagini del giudice, che potrà valersi del sussidio delle scienze mediche e biologiche allo scopo di determinare con ogni possibile precisione il momento del concepimento; chè se un preciso accertamento non fosse possibile, è ovvio che il giudice assumerà come criterio direttivo le disposizioni sul periodo legale del concepimento.

284. — L'art. 282 riproduce il testo dell'art. 310 del progetto preliminare.

285. — Nell'art. 283 ho chiarito il carattere civile della pena da infliggere quando la domanda sia dichiarata inammissibile.

286. — Ho soppresso come superfluo l'art. 312, perchè è principio di diritto processuale che, in mancanza di limitazioni espresse, tutti i mezzi di prova possono essere dedotti.

287. — Nell'art. 284 ho premesso alla disposizione che ammette il contraddittorio di ogni interessato la regola che determina i contraddittori necessari, risolvendo anche, in questo modo, i dubbi che in pratica erano sorti per il caso in cui l'azione venga promossa dopo la morte del presunto genitore.

288. — Ho ristretto, nell'art. 286, il numero dei casi in cui può promuoversi il giudizio per alimenti, escludendo le ipotesi contemplate nei numeri 3 e 5 dell'art. 315 del progetto preliminare, perchè, quando esse non si pongano a base di un giudizio per accertamento di paternità o maternità, aprirebbero facilmente l'adito a scandalosi indagini di incesto o di adulterio.

Con la formula adottata nel terzo comma dell'art. 315 il progetto preliminare intendeva concedere anche ai figli naturali semplici l'azione per alimenti, nella considerazione che altrimenti essi verrebbero a trovarsi in una condizione svantaggiosa di fronte ai figli adulterini e incestuosi. Mi è sembrato, peraltro, che se questa considerazione è di grande peso di fronte al codice vigente, che solo in casi eccezionali consente la ricerca della paternità, perde ogni importanza nel sistema del progetto.

La stessa relazione della Commissione Reale rileva come nei casi in cui è possibile la dichiarazione di paternità sia illogico ammettere un accertamento che resti « relegato nel limbo dei motivi della sentenza » e non porti alla costituzione dello *status*, che non solo è d'interesse pubblico, ma determina anche obblighi giuridici per il figlio riconosciuto.

D'altra parte, quando si pensi che i casi in cui è ammessa l'azione per gli alimenti sono quei medesimi per i quali è consentita l'azione per dichiarazione di paternità, deve rimanere esclusa ogni preoccupazione per la sorte dei figli naturali. Pertanto nell'art. 286, oltre l'ipotesi dei figli non riconoscibili, ho preso in considerazione soltanto i casi in cui l'azione per ricerca di paternità non possa più proporsi per effetto di decadenza, e ho stabilito che anche in questi casi possa proporsi l'azione per gli alimenti. Ho di conseguenza soppresso l'ultimo comma dell'art. 315 del progetto preliminare.

289. — Anche questi giudizi alimentari erano secondo il progetto preliminare subordinati alla preventiva dichiarazione di ammissibilità a norma dell'art. 281. Ma tale fase preliminare, che non è richiesta dalla legge vigente, mi è sembrata una eccessiva restrizione per giudizi che hanno solo un limitato contenuto patrimoniale, e quindi l'ho soppressa. Ne è a temere che per questa via possano eludersi le garanzie stabilite per l'azione di ricerca di paternità, perchè è ovvio che la sentenza la quale accordi gli alimenti non potrebbe in nessun caso essa medesima costituire titolo per la pro-

posizione dell'azione di ricerca di paternità, nè quindi dare luogo all'applicazione del secondo comma dell'art. 278. In realtà la sentenza presuppone o una precedente sentenza o una dichiarazione da cui risulti la paternità: non quindi dalla sentenza che accorda gli alimenti può risultare sia pure indirettamente il rapporto di filiazione, ma dalla precedente sentenza o dalla precedente dichiarazione sulle quali essa si fonda. Sicchè, se l'azione di ricerca di paternità non fosse più proponibile sulla base della precedente sentenza o della precedente dichiarazione per effetto di decadenza, non potrebbe rivivere a seguito della successiva sentenza pronunciata nel giudizio alimentare.

290. — Fondate mi sono sembrate le critiche che da più parti erano state mosse alla disposizione contenuta nell'art. 316 del progetto preliminare. Non si può infatti dubitare, di fronte alla disposizione contenuta nell'art. 280, che l'ente al quale è affidata la tutela del minore, possa, come ogni altro tutore, agire per la dichiarazione di paternità o di maternità. Sotto questo aspetto quindi l'art. 316 si mostrava superfluo. Sarebbe poi del tutto inopportuno consentire che l'azione si promuova per il solo soddisfacimento di interessi materiali dell'ente, poichè, tra l'altro, si andrebbe incontro a gravi difficoltà per determinare le ripercussioni che il giudizio svolto a questi fini può avere sul diritto del figlio di ottenere la dichiarazione di paternità.

291. — Poche modificazioni hanno richiesto le disposizioni sull'istituto della legittimazione, di cui il progetto preliminare dava un'accurata regolamentazione.

Ho creduto, nell'art. 290, di tornare al sistema del codice vigente che fissa al momento del riconoscimento l'efficacia della legittimazione, per evitare turbamenti nelle posizioni anteriormente acquisite dai figli legittimi.

292. — Circa le condizioni richieste per l'ammissibilità della legittimazione per decreto Reale mi è sembrato opportuno ripristinare quella stabilita nel n. 2 dell'art. 198 del codice vigente, che costituisce una doverosa tutela dei figli legittimi, i quali non devono essere messi nella condizione di veder introdotto nella famiglia, accanto a loro e in parità di stato, chi non solo è nato fuori del matrimonio, ma non ha neppure comuni entrambi i genitori. Ho voluto accentuare il carattere eccezio-

nale che deve avere l'impedimento a contrarre matrimonio, parlando nel n. 3 dell'art. 291 di «gravissimo ostacolo». Eo, infine, reso più assoluto nel n. 4 l'obbligo del consenso dell'altro coniuge, che potrebbe essere gravemente pregiudicato da legittimazioni compiute a sua insaputa.

293. — Dall'art. 294 ho estromessa la regola circa la decorrenza degli effetti della legittimazione che trova sede più adatta nell'art. 297. La regola stessa ha dovuto, poi, essere sostanzialmente modificata, perchè era incongruo far risalire gli effetti al momento della procura, mentre, se non fosse sopravvenuta la morte, gli effetti stessi avrebbero dovuto necessariamente prodursi in un momento posteriore e cioè nel momento del matrimonio.

Eo pertanto stabilito come momento di decorrenza quello della morte, che è l'evento che rende impossibile il matrimonio.

Anche così ridotta, la regola ha indubbiamente carattere eccezionale di fronte al principio che la legittimazione per decreto Reale produce gli effetti dalla data del decreto, e può determinare perturbamenti gravi in situazioni familiari e patrimoniali ormai consolidate. Di questo mi sono preoccupato e ho disposto che la eccezionale decorrenza si abbia soltanto quando la legittimazione sia richiesta entro un anno dalla morte del mandante.

Per il resto ho lasciato invariato il primo comma dell'art. 324 del progetto preliminare; ed ho invece nell'ultimo capoverso chiarito che la legittimazione in base alla procura può essere richiesta per i figli non riconosciuti in precedenza, quando dalla procura stessa risulti la sola volontà di riconoscerli. È vero che normalmente la procura, che contiene la dichiarazione di volontà diretta a questo fine, costituirà di per sé un atto di riconoscimento; ma nella varietà dei casi pratici potrebbe talvolta dubitarsi che ricorrano i requisiti di forma richiesti dall'art. 261. Ad evitare, pertanto, ogni incertezza mi è parso opportuno consentire espressamente la legittimazione in tutti i casi in cui la procura rivelasse la volontà di riconoscere.

294. — Negli articoli 295 e 296 ho voluto compiutamente regolare la materia delle impugnative nella procedura di legittimazione per decreto Reale.

Tre problemi si presentavano in pratica a questo riguardo:

1°) chiarire se contro la deliberazione della corte di appello vi sia luogo a reclami;

2º) determinare l'ambito del ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto Reale;

3º) regolare la possibilità di contestazioni sullo stato del figlio dopo espletata la procedura di legittimazione.

Sul primo punto, seguendo gli insegnamenti più autorevoli della dottrina e della giurisprudenza, ho ammesso il reclamo alla Corte di Cassazione contro le deliberazioni negative della corte di appello. Con ciò si dà alla pronuncia della corte un netto carattere giurisdizionale, che spiega e rende necessaria la esclusione di ogni riesame, da parte del Consiglio di Stato, dei punti esaminati dalla corte. La terza questione è risolta nell'art. 296 in conformità alla tendenza oggi prevalente, nel senso di ammettere la proponibilità di azioni in contestazione dello stato del figlio legittimato da parte dei terzi che possono essere danneggiati dalla concessione di legittimazione e non hanno la possibilità di intervenire nella procedura. Ho chiarito, peraltro, che la contestazione non potrebbe fondarsi sulla mancanza dell'ostacolo a contrarre matrimonio, da parte del genitore legittimante, perchè il riconoscimento di questo ostacolo forma oggetto di un apprezzamento discrezionale della corte di appello che sarebbe illogico ed inopportuno mettere poi in discussione. Ho aggiunto che la contestazione per mancato consenso del coniuge del genitore legittimante può essere promossa solo dal coniuge, perchè solo nel suo interesse è stabilita la norma del n. 4 dell'art. 291. Ho infine richiamata, per ragioni di coordinamento, la disposizione dell'art. 270 che consente l'impugnativa del riconoscimento non veritiero anche dopo la legittimazione.

TITOLO VIII. DELL'ADOZIONE.

CAPO I.

DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

295. — Nella disciplina dell'adozione la Commissione Reale si era soprattutto preoccupata di rendere più agevole l'applicazione pratica dell'istituto, che, mentre giova ad avvivare nobili sentimenti di generosità e di beneficenza, concorre anche ad attuare scopi di interesse sociale. Ho creduto, tuttavia, che il favore verso l'istituto non debba spingersi

fino ad alterare quelle che ne sono le caratteristiche essenziali, ed ho dovuto, pertanto, in molti punti attenuare le regole di eccessiva larghezza, accolte dal progetto preliminare.

296. — Non ho creduto di accogliere i voti da varie parti formulati per l'introduzione nel nuovo codice della così detta *piccola adozione*. Non solo, come opportunamente rilevava la Relazione della Commissione Reale, l'istituto si presenta ancora « con alquanto imprecisione di contorni ed anzi con vera e propria insufficienza di elementi »; ma per di più esso è completamente estraneo alle nostre tradizioni giuridiche. D'altra parte, le finalità che l'istituto stesso si propone, per la cura e l'assistenza dell'infanzia, sono già nell'ordinamento giuridico italiano efficacemente e compiutamente tutelate dalle istituzioni che il Regime Fascista ha create e potenziate per l'educazione fisica delle nuove generazioni, e che trovano la più alta espressione nell'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia.

297. — Il punto sul quale ho innanzi tutto fermata la mia attenzione, nell'esaminare il progetto della Commissione Reale, è quello della determinazione dell'organo competente a pronunciare sulla istanza di adozione. Il progetto preliminare affidava questo compito al giudice tutelare. Dopo attento esame della questione non ho esitato a ripristinare il sistema vigente che attribuisce la competenza alla corte di appello. Non occorre dilungarsi sull'importanza etica dell'atto di adozione, nè sottolineare gli effetti giuridici che ne scaturiscono: un organo eminente e di illuminata esperienza, qual'è appunto la corte di appello, è più idoneo a provvedere con la dovuta ponderazione in materia così delicata, e le parti possono essere portate a meglio considerare l'importanza del rapporto che desiderano costituire.

298. — Per quanto riguarda la determinazione delle condizioni necessarie perchè possa farsi luogo all'adozione, il progetto preliminare nell'art. 327 aveva ridotto a sedici anni la differenza di età richiesta fra l'adottante e l'adottato. Ho creduto opportuno nell'art. 298 ristabilire il limite di diciotto anni, richiesto dal codice vigente, il quale risponde meglio a quel principio della *imitatio naturae*, che costituisce il fondamento dell'adozione.

299. — Nello stesso articolo, ho regolata la facoltà concessa alla corte d'appello di autorizzare l'adozione in deroga alle condizioni fissate. Il Progetto preliminare nell'art. 330 consentiva che si derogasse così alla condizione che richiede l'età di cinquant'anni nell'adottante, come a quella che stabilisce la differenza di diciotto anni fra l'età dell'adottante e quella dell'adottato; e dava anche facoltà di permettere l'adozione, in casi particolari, a chi avesse figli legittimi o legittimati. Pur approvando lo spirito informatore di tali innovazioni, dirette ad ampliare la sfera di applicazione dell'istituto, ho creduto di dover apportare notevoli modificazioni alla disposizione. Ho innanzi tutto fissato un limite minimo per l'età dell'adottante, e ciò perchè, sotto vari aspetti, non escluso quello demografico, mi è sembrata poco conveniente la disposizione eccessivamente larga del Progetto. Ho, quindi, stabilito che la corte d'appello può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno quaranta anni; età, questa, che se normalmente non impedisce nè all'uomo nè alla donna di procurarsi col matrimonio una discendenza di sangue, consente, tuttavia, in determinati casi, di formulare, con quasi certezza, una previsione in senso contrario. Ma per ribadire, appunto, il concetto che l'adozione al di sotto del normale limite di età deve costituire rimedio a situazioni meritevoli di particolare considerazione, ho specificato che l'adozione stessa può essere autorizzata solo quando *eccezionali* circostanze lo consiglino.

Ho, poi, soppressa la facoltà di autorizzare l'adozione da parte di chi già avesse figli legittimi o legittimati, che non mi è sembrata opportuna in quanto veniva a menomare quella doverosa, salda tutela di cui il nostro ordinamento deve circondare la famiglia legittima.

300. — Nel progetto preliminare non era stato riprodotto l'art. 205 del codice vigente, allo scopo di rendere giuridicamente ammissibile l'adozione dei figli naturali. Il nuovo principio era, del resto, chiaramente espresso dall'art. 328 che consentiva l'adozione, con atti successivi, di più figli naturali riconosciuti o dichiarati. Tale innovazione, per quanto suffragata dalle notevoli considerazioni esposte nella relazione della Commissione Reale, non mi è sembrata meritevole di essere conservata.

A mio avviso, nella valutazione del problema, bisogna prescindere da elementi che possono turbarne l'esatta visione.

Non è, infatti, persuasiva, contro il principio ora vigente, la considerazione che un numero cospicuo delle adozioni che attualmente si compiono è costituito da quelle in favore di figli naturali, perchè queste adozioni sono possibili solo in quanto la paternità non consti in modo legale, sicchè, di fronte alla legge, esse si attuano fra persone del tutto estranee l'una all'altra. D'altra parte, il verificarsi di adozioni, le quali, pur rispettando la lettera della legge, ne violano sostanzialmente lo spirito, non è motivo che logicamente giustifichi l'abolizione del divieto. All'abolizione predetta si oppongono, invece, serie ragioni. Anzitutto ammettere l'adozione dei figli naturali riconosciuti o dichiarati (giacchè, evidentemente, in mancanza di riconoscimento o dichiarazione giudiziale, l'adozione da parte del genitore naturale non può essere impedita) significa creare una confusione fra legittimazione e adozione. Mentre a chi ha figli naturali e vuol portarli nell'ambito della famiglia la legge appresta i rimedi del riconoscimento e della legittimazione, l'adozione, invece, mira a creare una discendenza spirituale a favore di chi non ha figli propri; e, se così è, un fittizio rapporto di parentela, qual'è quello che deriva dall'adozione, non potrebbe coesistere con un vincolo di sangue, senza porre in essere una situazione in sè stessa contraddittoria.

A meglio confermare la naturale incompatibilità del vincolo di adozione con quello di sangue, non è poi superfluo il rilievo che nella disciplina dell'adozione, quale è stata elaborata dalla Commissione Reale, figura l'istituto della revoca; ora, tale istituto, se è concepibile quando l'adottato è solo legalmente considerato come figlio dell'adottante, si risolve in una singolare stranezza quando l'adottato è realmente figlio del genitore adottivo.

Nè pare che dal divieto possa derivare un danno per la prole illegittima, in considerazione della minore riluttanza da parte del genitore naturale ad addivenire ad una adozione piuttosto che ad un atto di riconoscimento. È chiaro che se il riconoscimento manca, è pur sempre possibile, in linea di fatto, al genitore adottare il proprio figlio naturale che, giuridicamente, è un estraneo rispetto a lui; se, invece, il riconoscimento è già avvenuto, il genitore può chiedere, nei congrui casi, la legittimazione, che rappresenta il logico e naturale sviluppo del riconoscimento stesso.

Nel ripristinare la disposizione contenuta nell'art. 205 del codice vigente, ho creduto, però, di dover apportare un equo temperamento al rigoroso divieto in essa contenuto;

divieto che porterebbe alla grave conseguenza di far cadere l'adozione qualora, dopo il compimento di questa, venisse a risultare il rapporto di filiazione naturale. Tale conseguenza potrebbe arrecare al figlio un pregiudizio addirittura irreparabile se l'annullamento della adozione avvenisse dopo la morte dell'adottante. Ho ritenuto, perciò, opportuno nello art. 299 escludere l'impugnativa dell'adozione, quando il rapporto di filiazione naturale, accertato in epoca posteriore, non risultasse al momento in cui l'adozione fu fatta.

301. — La riproduzione del divieto di adozione dei figli naturali ha reso necessarie alcune modificazioni nel testo degli articoli 328 e 329 del progetto preliminare. Quest'ultimo articolo, nella nuova formulazione (art. 301), riproduce puramente e semplicemente l'art. 204 del codice vigente. Quanto al primo, ho eliminato l'eccezione che esso apportava alla regola per cui nessuno può avere più figli adottivi se non siano adottati col medesimo atto. Di nessuna speciale considerazione mi è sembrato meritevole il caso del coniuge che voglia adottare successivamente i figli dell'altro coniuge, perchè in tale ipotesi gli inconvenienti che si sogliono riconnettere alle adozioni successive, per quanto attenuati, non restano del tutto eliminati. Sembra, anzi, opportuno, per motivi che è agevole comprendere, che il coniuge valuti preventivamente la convenienza di adottare uno solo oppure tutti i figli dell'altro coniuge.

302. — Negli articoli 303 e 304 è riassunta la materia che il progetto preliminare trattava negli articoli 332, 333 e 334. Ho migliorato anzitutto la formula del progetto — corrispondente a quella dell'art. 208 del codice vigente — precisando che per l'adozione si *richiede* il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 303). È ovvio, infatti, che il consenso delle parti non è che un elemento dell'adozione, la quale può farsi solo in quanto concorra un atto positivo della pubblica autorità.

Ho portato da 16 a 18 anni l'età minima necessaria perchè l'adottando possa prestare personalmente il consenso alla adozione. In tal modo si ha maggiore garanzia che la partecipazione del minore a un atto così importante abbia luogo con sufficiente maturità di giudizio. In armonia con la modificazione predetta, ho portato da dieci a dodici anni l'età minima richiesta perchè il minore adottando debba essere personalmente sentito.

Ho soppresso la disposizione che richiedeva l'assenso del curatore per l'adozione del minore emancipato o del maggiore inabilitato. Tenuto presente che, quando curatore dell'emancipato o dell'inabilitato è il genitore, l'assenso di questi è necessario in base ad apposita norma (art. 304), mi è sembrato eccessivo richiedere negli altri casi l'assenso del curatore, data l'ampia sfera di capacità che la legge riconosce sia all'emancipato che all'inabilitato.

In considerazione, poi, della posizione che l'adottando deve assumere nella famiglia legittima, ho ritenuto opportuno ripristinare la disposizione rigorosa dell'art. 208, capoverso, del codice vigente, che esige, in ogni caso, sia rispetto all'adottante che rispetto all'adottando, l'assenso dei genitori e quello del coniuge.

303. — Sebbene determinata da motivi altamente umanitari, la disposizione dell'art. 335 del progetto preliminare mi è sembrata inopportuna. Essa, anzitutto, apportava una nuova, più notevole eccezione al principio della personalità del consenso e inoltre dava luogo a temere che la possibilità dell'adozione di un interdetto o da parte di un interdetto favorisse degli atti di speculazione piuttosto che degli atti di filantropia. Nè può avere soverchio peso la preoccupazione di assicurare all'interdetto, attraverso l'adozione, le cure di cui egli può aver bisogno, perchè questo fine si raggiunge adeguatamente con l'istituto della tutela.

304. — Restituita alla corte di appello la competenza a pronunciare l'adozione, il giudizio sulla opportunità di questa deve rimanere interamente affidato alla corte stessa. Non v'è, quindi, ragione di richiedere l'assenso del giudice tutelare, a maggior garanzia della convenienza dell'adozione, quando l'adottando sia un minore soggetto a tutela o un minore emancipato soggetto a curatela di persona diversa da uno dei genitori. Per tale motivo, ed anche per effetto della soppressione del precedente art. 335, ho soppresso l'art. 336 del progetto preliminare.

305. — Non ho mantenuto il principio accolto nell'art. 337 del progetto preliminare, perchè, logicamente, tutti i requisiti richiesti per l'adozione debbono esistere al momento della pronuncia da parte della corte di appello. Oltre a ciò la norma è inopportuna giacchè con essa si viene indirettamente a

rendere possibile l'adozione di persone incapaci, mentre ciò ho voluto evitare sopprimendo l'art. 335 del progetto stesso. Si faccia il caso di una persona che, dopo aver dichiarato di voler adottare, venga interdetta. La corte di appello, verificando in un momento successivo la sussistenza dei requisiti necessari per l'adozione, dovrebbe decidere favorevolmente, pur sapendo che l'adottante è, in quel momento, in stato di interdizione.

La norma è, poi, in contrasto con il principio per cui il consenso è revocabile fino all'emanazione del decreto di adozione. Non sarebbe, invero, coerente tener fermo il consenso di chi, per sopravvenuta incapacità, non può esercitare il diritto di revoca. Alla regola per cui i requisiti per l'adozione devono sussistere al momento in cui questa viene pronunciata, si può fare eccezione solo nel caso di morte dell'adottante dopo la prestazione del consenso. Ovvì motivi di benignità consigliano di rispettare, in tale ipotesi, la volontà del defunto.

Ho soppresso, pertanto, l'art. 337 e per una migliore sistemazione della materia ho fuso gli articoli 338 e 339 del progetto preliminare in un articolo unico (art. 305). Ho, però, rettificato la disposizione sulla decorrenza degli effetti della adozione, perchè è improprio designare con la parola « *omologazione* » il provvedimento della corte che ha carattere costitutivo. Conseguentemente ho stabilito (comma 1°) che l'adozione produce effetto dalla data del provvedimento che la pronuncia. Ho, poi, formulato in termini generici la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 339 del progetto preliminare, omettendo l'accenno specifico ai diritti sulla eredità, dato che vi possono essere diritti non ereditari dai quali non sarebbe ragionevole escludere l'adottato: si pensi, ad es., ad una assicurazione sulla vita fatta dall'adottante a beneficio dei figli adottivi.

306. — Ho semplificato nell'art. 306 il contenuto dell'art. 340 del progetto preliminare.

Soppressi i richiami all'adozione dei figli naturali (primo ed ultimo comma), mi è sembrata superflua la disposizione del quarto comma, la quale può essere desunta dalla disposizione del comma precedente. Ho soppresso, infine, i commi quinto e sesto i quali apportavano una deroga ingiustificata alla regola generale per cui l'adottato conserva il proprio cognome al quale aggiunge quello dell'adottante. Tale deroga sarebbe ancora più ingiustificata nel caso di adozione da parte

del marito di un figlio legittimo della propria moglie, nel qual caso l'adottato verrebbe a perdere, senza motivo alcuno, il cognome del proprio genitore.

307. — Nell'art. 307, primo comma, ho sostituito alla espressione «famiglia naturale» l'altra «famiglia di origine». Alla prima si annette un significato specifico che nella specie sarebbe improprio, dato che la disposizione si riferisce anche alla famiglia legittima.

308. — Nel tener ferma la disposizione che attribuisce all'adottante la patria potestà sull'adottato, ho ritenuto opportuno affermare espressamente (art. 308) che l'adottante ha il dovere di mantenere, educare ed istruire l'adottato. Tale precisazione ha importanza particolarmente per il caso di adozione di persone in tenera età, le quali hanno, a più forte ragione, il diritto di attendersi dal genitore adottivo quelle stesse cure che avrebbero ricevute dal genitore naturale.

Alla disposizione esaminata si ricollegano quelle sull'amministrazione dei beni dell'adottato. L'estensione a tale amministrazione delle norme sull'amministrazione del tutore (art. 344 del progetto preliminare) non mi è sembrata appropriata alla situazione giuridica e morale che l'adozione crea fra adottante ed adottato. Dato che si attribuisce la patria potestà all'adottante, logica vuole che l'amministrazione dell'adottante sia regolata come quella del padre legittimo. Nè è da temere che possa derivarne pregiudizio agli interessi del minore, dal momento che le disposizioni contenute nel titolo IX assicurano l'integrità del patrimonio del figlio sia limitando i poteri del padre (art. 328), sia organizzando una efficace vigilanza da parte del giudice tutelare, al quale l'art. 342 conferisce ampi poteri. È chiaro, peraltro, che un distacco dalla disciplina sull'amministrazione del padre legittimo è imposto dalla norma che esclude l'adottante dall'usufrutto legale sui beni dell'adottato. Pertanto, mentre ho creduto di dover ragionevolmente mitigare le conseguenze economiche di tale esclusione consentendo all'adottante di impiegare le rendite per le spese di mantenimento, educazione ed istruzione dell'adottato, ho stabilito che le eccedenze del reddito debbano essere investite in modo fruttifero, ed a garanzia di tale obbligo ho precisato che — ferma la vigilanza sull'amministrazione, a norma dell'art. 342 — il genitore adottivo è soggetto alle responsabilità sancite per il tutore dagli articoli 390 e 391.

Le disposizioni sui punti sopra esaminati sono state coordinate e riunite nell'art. 308, nel quale sono stati, quindi, trasferiti gli articoli 344 e 345 del progetto preliminare.

309. — Nell'art. 309 ho soppresso le parole « a proprie spese » perchè mi è sembrato ingiustificato porre a carico dell'adottante l'obbligo assoluto di fare l'inventario a proprie spese.

È da considerare, infatti, che la consistenza patrimoniale del minore può risultare da un inventario già compilato per altri fini, per esempio quello della successione paterna, e che non vi sarebbe ragione, in simile ipotesi, di imporre la compilazione di un nuovo inventario.

Salva la modificazione predetta ed alcune variazioni di forma, la disposizione riproduce l'art. 343 del progetto preliminare.

310. — Nell'art. 310 non ho riprodotta la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 346 del progetto preliminare, che faceva obbligo alla moglie — alla quale passi l'esercizio della patria potestà — di compilare l'inventario dei beni dell'adottato. Tale obbligo può essere eccessivo quando nessun mutamento sia intervenuto nel patrimonio dell'adottato, dopo la formazione dell'inventario a cura del padre adottivo.

È chiaro che l'esercizio della patria potestà da parte della madre adottiva è soggetto alle stesse norme che regolano l'esercizio della patria potestà da parte del padre adottivo; comunque ho ritenuto opportuno far di ciò espressa menzione nel testo dell'articolo.

È da avvertire, peraltro, per l'esatta intelligenza della norma, che il primo comma va inteso in armonia con tutta la disciplina sulla patria potestà, e, quindi, esso si applica anche nel caso di decadenza in seguito a pronunzia del tribunale, ai sensi dell'art. 338.

311. — Ho modificato l'art. 347 del progetto preliminare perchè, nell'ipotesi di adozione di figli del proprio coniuge, non sembra giustificata l'applicazione del principio per cui la patria potestà passa all'adottante. Infatti, il motivo che nei casi normali giustifica il passaggio della patria potestà è la pratica impossibilità, in cui si trova il padre legittimo, di esercitare i suoi poteri di vigilanza e di cura su un figlio che non vive più nella sua famiglia. Nel caso, invece, di adozione dei figli del proprio coniuge la indicata ragione viene meno, perchè il figlio seguita a vivere nella stessa famiglia in cui vive il genitore legittimo.

312. — Ho rinviato al titolo « Degli alimenti » la regolamentazione dell'obbligo alimentare nell'ambito della famiglia adottiva, al quale si riferiva l'art. 348 del progetto preliminare.

Ho soppresso la disposizione contenuta nell'articolo 350 dello stesso progetto, la quale mi è sembrata non rispondente ad alcuna ragione logica nè ad alcuna esigenza pratica. Il principale effetto dell'adozione consiste nell'acquisto del diritto di succedere all'adottante. Ora, dato il principio per cui tutti i discendenti legittimi dell'adottato partecipano alla successione dell'adottante, peccava d'incoerenza, oltre ad essere di per sè inopportuna la norma predetta, la quale, distinguendo i figli dell'adottato in due categorie, ad una sola di queste applicava gli effetti dell'adozione.

Doveva conseguentemente cadere anche l'articolo 351.

313. — Nell'intento di contenere entro limiti molto ristretti la revocabilità dell'adozione — revocabilità che deroga al principio della immutabilità dello stato delle persone — ho soppresso l'art. 353 del progetto preliminare ed ho apporato alcune modificazioni agli art. 354 e 355.

La disposizione contenuta nell'art. 353 mi è sembrata poco giustificabile anche sotto altri aspetti. Anzitutto, in quanto essa ammetteva la revoca anche a favore di colui che, essendo stato adottato dopo il compimento dei diciotto anni, aveva prestato personalmente il proprio consenso all'adozione; in secondo luogo perchè, essendosi riconosciuta l'efficienza, ai fini dell'adozione, del consenso del legale rappresentante del minore dei diciotto anni, non appariva logica la revocabilità dell'adozione per solo arbitrio dell'adottato divenuto maggiorenne.

Ho ritenuto opportuno eliminare nell'art. 314 l'ipotesi dell'attentato « *contro l'integrità dell'adottante* » perchè tale ipotesi non si riferisce ad alcuna figura delittuosa ben determinata. Ho pure soppresso le parole « di delitto contro il buon costume » sia perchè le più gravi forme di reato contemplate nel titolo IX Libro II del codice penale rientrano nella previsione dell'ultima parte dell'articolo (« delitto punibile con pena restrittiva non inferiore nel minimo a tre anni ») sia perchè una apposita disposizione (art. 316) assicura l'intervento del pubblico ministero ogni qualvolta la revoca è reclamata da ragioni attinenti al buon costume e alla morale.

Quanto alla disposizione dell'art. 315, il pubblico ministero mi è sembrato l'organo meglio qualificato a promuovere l'istan-

za di revoca dell'adozione nell'interesse dei minori. Ben si intende che il giudice tutelare potrà sollecitare l'azione del pubblico ministero.

Ho soppresso il secondo comma dell'art. 355 del progetto preliminare, perchè, all'infuori delle ipotesi specifiche previste dalla legge, la valutazione dei motivi di particolare gravità, dal punto di vista morale, è bene sia rimessa al pubblico ministero (art. 316).

314. — Ho soppresso gli articoli 356 e 358 del progetto preliminare, che erano in relazione con le disposizioni degli articoli 350 e 351, pure soppressi.

Essendosi, poi, data rilevanza, ai fini della revoca, agli atti commessi contro il coniuge dell'adottante (art. 314), non è logico nè opportuno ammettere la possibilità che l'adozione, revocata in confronto di uno dei coniugi adottanti, persista rispetto all'altro. Per tale motivo ho soppresso anche l'art. 357.

315. — Le modificazioni apportate, nell'art. 317, al primo comma dell'art. 360 del progetto preliminare tendono a meglio chiarire il concetto che gli effetti della revoca decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza che la pronuncia. Alla regola predetta ho fatto seguire, nello stesso articolo la disposizione dell'art. 361 del progetto preliminare, mentre ho soppresso il capoverso dell'art. 360 che non rispondeva ad alcuna esigenza logica nè pratica.

316. — Di seguito alle disposizioni che disciplinano la revoca dell'adozione, ho creduto opportuno, seguendo i suggerimenti da più parti pervenuti, porre la regola dell'art. 318, il quale stabilisce, per motivi di ovvia evidenza, che gli effetti dell'adozione cessano quando sia contratto matrimonio fra l'adottante e l'adottato.

CAPO II.

DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

317. — Nell'art. 319 ho riassunto in una formula più semplice il contenuto dei primi due commi dell'art. 362 del progetto preliminare ed ho chiarito in altro comma separato che, in caso di grave impedimento, il presidente della corte di

appello può delegare il pretore a ricevere il consenso della persona che deve prestarlo o a sentire l'adottando dodicenne.

Ho, infine, modificato l'ultimo comma, perchè non mi è sembrato necessario dare facoltà all'autorità giudiziaria di ordinare la presentazione personale delle persone che debbono dare l'assenso.

318. — Ho ripristinato nell'art. 320 l'art. 215 del codice vigente, la cui formula mi è sembrata più esauriente di quella dell'art. 363 del progetto preliminare in quanto, ai fini degli accertamenti prescritti, non considera soltanto l'ipotesi che l'adottando sia minore ma anche quella che l'adottando sia maggiore di età.

319. — Anche nell'art. 321 ho ripristinato il testo dell'art. 216 del codice civile che è più completo di quello dell'art. 364 del progetto preliminare.

320. — Nell'art. 322 ho regolato la pubblicità dell'atto di adozione separatamente da quella della sentenza di revoca. Quanto all'atto di adozione ho riprodotto la disposizione che fa obbligo al cancelliere di curarne l'iscrizione in apposito registro e di comunicarne copia al competente ufficiale di stato civile per la annotazione in margine all'atto di nascita dell'adottato e a quello dell'adottante.

Relativamente alla revoca, ho stabilito nel secondo comma che l'iscrizione e l'annotazione devono essere compiute entro un mese dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. L'adempimento delle predette formalità, prima di tale momento, sarebbe senza scopo pratico, perchè, per l'art. 317, gli effetti dell'adozione cessano solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la revoca. È da rilevare, poi, che non sarebbe opportuno rendere di pubblico dominio una sentenza che può essere posta nel nulla da una sentenza successiva.

Dovendo avvenire la pubblicità in un momento posteriore al passaggio in giudicato, non si poteva affidare il compimento delle formalità ad essa inerenti al cancelliere, il quale ignora quando la sentenza passa in giudicato. Pertanto ho fatto obbligo agli interessati di presentare copia autentica della sentenza di revoca al cancelliere della corte che ha fatto luogo all'adozione ed agli ufficiali di stato civile competenti.

L'ultimo comma dell'articolo, riproducendo quanto già era disposto nel progetto preliminare, dà facoltà alla autorità giudiziaria di ordinare altre forme di pubblicità, come ad esempio, l'inserzione nei giornali, quando ne ravvisi l'opportunità.

TITOLO IX.

DELLA PATRIA POTESTA.

321. — Nella disciplina della patria potestà il progetto preliminare non conteneva innovazioni radicali di fronte alla legge vigente; ma l'opera della Commissione Reale è ugualmente commendevole per la rigorosa sistemazione scientifica della materia, per la precisa determinazione dei poteri del capo della famiglia, per il rafforzamento della vigilanza attribuita all'autorità giudiziaria onde assicurare che sia raggiunto il fine essenziale della educazione della prole.

Le modificazioni introdotte nel progetto definitivo non alterano le linee dell'istituto, quale era stato costruito dalla Commissione Reale, ma si propongono lo scopo di perfezionare e semplificare il testo delle singole disposizioni ed eliminare qualche norma superflua.

322. — Ho conservata, nell'art. 323, l'affermazione del principio che il figlio deve onorare e rispettare i genitori: sebbene il precetto abbia un contenuto quasi esclusivamente etico, mi è parso opportuno lasciarlo, come epigrafe del titolo, perchè esso è in realtà la base sulla quale il legislatore costruisce il regolamento giuridico dei rapporti tra genitori e figli, che trovano il più efficace presidio nelle regole della morale e del costume.

323. — Superflua invece mi è sembrata la norma dell'art. 368 del progetto preliminare che attribuisce ai genitori la cura e la vigilanza sul figlio. Ho considerato che quel tanto di contenuto giuridico che è in questo precetto è già consacrato nell'art. 163, e ho avuto il timore che la formula generale e assoluta della norma potesse determinare un qualche contrasto con la regola posta nell'art. 1153 del codice vigente che attribuisce normalmente al solo padre la responsabilità per gli atti illeciti del figlio.

324. — Ho voluto anche eliminare nell'articolo 325 le limitazioni che il progetto preliminare (art. 370) aveva creduto di imporre all'esercizio della patria potestà da parte della madre. Non solo esse erano in contrasto col principio affermato nell'articolo precedente dell'appartenenza del potere ad entrambi i genitori, ma non corrispondevano neppure alla posizione di alto prestigio che la donna ha nella famiglia italiana e che il progetto ha in altri campi ampiamente riconosciuta. Mi sono invece preoccupato di rendere più chiaro nel testo dell'articolo il concetto che il passaggio della patria potestà alla madre si verifica soltanto quando la lontananza o l'impedimento del padre siano tali da renderne impossibile l'esercizio da parte di lui; non è infatti ammissibile che una breve assenza del capo di famiglia autorizzi la madre ad assumerne i poteri. È poi ovvio che l'impedimento può derivare tanto da circostanze di fatto, come una prolungata lontananza o una infermità mentale, quanto da speciali posizioni giuridiche in cui il padre venga a trovarsi quando, ad esempio, ne sia dichiarata l'assenza o ne sia pronunciata l'interdizione.

325. — Dell'art. 371 del progetto preliminare (ora art. 327) ho semplificato la formula eliminando la menzione dei normali poteri di educazione che costituiscono il contenuto ovvio della patria potestà, e regolando soltanto il più eccezionale potere di collocare il figlio in un istituto di correzione, che per la sua particolare gravità merita di essere controllato dal giudice. L'esclusione del termine « insubordinazione » è diipesa dalla considerazione che questa parola, all'infuori del particolare significato che ha assunto in materia di disciplina militare, non ha nel linguaggio comune un significato preciso; d'altra parte, dovendosi escludere che nella norma in esame essa possa assumere il significato di semplice disobbedienza, e dovendo invece intendersi nel senso più rigoroso di ribellione ai consigli paterni, il concetto che essa esprime è già compreso nel termine « travimenti ».

Nel secondo comma ho sostituito alle parole « sentita la madre » le altre « assunte le necessarie informazioni », per evitare ogni dubbio che l'articolo si riferisca soltanto al padre, mentre è ovvio che i poteri in esso regolati spettano anche alla madre quando esercita la patria potestà. Non si può del resto dubitare che nell'assumere le informazioni il giudice si rivolgerà in primo luogo alla madre, quando la domanda di ricovero nell'istituto di correzione sia fatta dal padre.

In questo stesso articolo ho trasportato il contenuto dell'art. 372 del progetto preliminare che, per le modificazioni apportate all'articolo 325, si riferiva ormai soltanto al provvedimento di ricovero del figlio in istituto di correzione.

326. — Con le modificazioni introdotte nel testo dell'art. 328, corrispondente al 373 del progetto preliminare, ho voluto sottrarre alla necessità della autorizzazione del giudice le accettazioni di eredità che, essendo per legge soggette al beneficio d'inventario, non possono pregiudicare gli interessi del figlio; e ho voluto precisare che per le divisioni e per la rappresentanza in giudizio l'autorizzazione è richiesta solo quando il padre assuma l'iniziativa della divisione o voglia promuovere un giudizio e non invece quando la divisione sia chiesta o il giudizio promosso da altri. Della riscossione di capitali mi è sembrato opportuno trattare interamente nel terzo comma, perchè relativamente ad essa il giudice non è chiamato a valutare la necessità o utilità della riscossione, ma solo a stabilire il reimpiego delle somme.

327. — Nell'art. 329 per l'ipotesi che l'accettazione dell'eredità o della donazione debba farsi a mezzo di un curatore speciale ho stabilito che l'autorizzazione sia data dal tribunale anzichè dal giudice tutelare. L'autorizzazione, infatti, acquista in tale caso carattere particolarmente delicato perchè è data in contrasto non solo con la volontà del padre ma anche con quella della madre e dei più stretti congiunti.

328. — Nell'art. 330 ho voluto affermare più nettamente il principio che la inosservanza delle cautele stabilite negli articoli precedenti è motivo di semplice annullabilità degli atti, ad iniziativa del genitore o del figlio e dei suoi eredi od aventi causa.

329. — Ho creduto opportuno riportare nel titolo *Della tutela* il contenuto dell'art. 376 del progetto preliminare, sia perchè la disposizione trova applicazione anche, e forse più frequentemente, in relazione a minori sottoposti a tutela, sia perchè i poteri e gli obblighi del curatore trovano in quella sede la loro disciplina.

330. — Mantenuto, con lievi modificazioni di forma, l'art. 377 (ora 331), ho corretto nel n. 1 dell'art. 378 un difetto di espressione riprodotto dalla corrispondente disposizione del codice del

1865, dove l'aggettivo «separata» si riferisce grammaticalmente alla sola industria, mentre va logicamente connesso tanto all'industria che al lavoro. La formula adottata nell'art. 332 chiarisce che i proventi dell'industria e del lavoro del figlio sono sottratti all'usufrutto legale solo se l'industria o il lavoro si esercitano fuori della sfera d'attività del padre.

Eccessiva mi è sembrata, poi, la disposizione dell'ultimo comma, essendo sufficiente, ad assicurare l'autonomia economica del figlio nei congrui casi, l'istituto della emancipazione.

331. — La formula accolta per l'art. 333 tende a mettere in più netto rilievo quello che costituisce l'onere caratteristico dell'usufrutto legale, cioè il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio.

332. — Più importanti sono le modificazioni che l'art. 334 apporta all'art. 330 del progetto preliminare. Mi è parso innanzi tutto conveniente affermare nettamente il principio della inalienabilità dell'usufrutto legale, che già nel codice vigente si desume dalla disposizione dell'art. 1967, n. 2. Per quanto riguarda poi la esecuzione sui frutti, pur convenendo nel principio che si debba in qualche modo limitarla per non pregiudicare il raggiungimento delle finalità proprie dell'usufrutto legale, ho ritenuto che per la sicurezza del credito fosse necessario fissare un limite obbiettivo e non lasciare all'arbitrio del giudice di consentire di volta in volta la esecuzione e determinarne la misura. Ho pertanto adottato lo stesso criterio seguito in materia di dote, riconoscendo il diritto dei creditori del padre ad apprendere i frutti, salvo nel caso che il credito sia stato concesso per ragioni conosciute estranee ai bisogni della famiglia.

333. — Sistemate in un ordine più razionale le disposizioni degli articoli 381 e 382 del progetto preliminare e conservato con un lieve ritocco di forma l'art. 383, ho ritenuto di dover sopprimere la disposizione dell'art. 384, sembrandomi che la facoltà di delega contrastasse con il carattere essenziale delle potestà familiari, che sono ad un tempo diritti e doveri, attribuiti nell'interesse generale al capo della famiglia. Non credo che possa preoccupare il pericolo di inconvenienti pratici, per qualche caso di minori attitudini del padre al governo morale o materiale della famiglia, perchè, a prescindere dai rimedi che la legge appresta per le ipotesi più gravi, l'ordi-

namento stesso della famiglia, fondata sulla intima comunione dei coniugi, giustifica e garantisce il costante e vigile interessamento della madre sia per l'educazione dei figli sia per l'amministrazione dei beni.

334. — Negli articoli 385-394 il progetto preliminare aveva sistematicamente ordinato una serie di cautele e sanzioni intese a reprimere gli abusi e le colpe del genitore nell'esercizio della patria potestà. La sistemazione di queste norme, solo in parte e confusamente contenute nel codice vigente, costituisce un importante progresso, così dal punto di vista della tecnica legislativa, come da quello della opportunità pratica, perchè, delimitandosi esattamente i poteri conferiti all'autorità giudiziaria e le ipotesi in cui possono farsi valere, si rende efficace e pronto l'esercizio di quella vigilanza che la pubblica autorità deve assumersi per la energica tutela delle alte ragioni di interesse sociale che vogliono garantita l'educazione morale delle giovani generazioni e la retta amministrazione dei loro interessi patrimoniali. Molto opportunamente, pertanto, il Progetto preliminare dettava sanzioni distinte per l'inosservanza così dei doveri morali di educazione come di quelli di amministrazione che costituiscono il complesso contenuto della patria potestà. Tale ordinamento e tale distinzione ho conservato nel progetto definitivo, nel quale peraltro la materia è stata notevolmente semplificata. Per quanto riguarda la tutela del fine essenziale della educazione della prole, la Commissione Reale aveva introdotto due istituti fondamentali: la decadenza e la sospensione della patria potestà, oltre una serie di minori provvedimenti intesi a correggere meno gravi deviazioni senza escludere la patria potestà. Ho soppresso l'istituto della sospensione perchè i casi ai quali esso si riferiva sono tutte ipotesi di impedimento che rendono impossibile l'esercizio della patria potestà, e pertanto determinano, a norma dell'art. 325, il passaggio di essa alla madre, o, se questa non vi sia o sia essa stessa colpita, l'apertura della tutela a norma dell'art. 351 che prevede tutti i casi in cui i genitori non possano, per qualsiasi causa, esercitare la patria potestà. È vero che il progetto per i casi di sospensione conservava di regola al genitore sospeso l'usufrutto legale (art. 388), ma questa disposizione non è sembrata giustificata perchè l'usufrutto è strettamente connesso con l'esercizio della patria potestà e sarebbe stato particolarmente ingiusto conservarlo al padre quando la patria potestà fosse passata alla madre. La giusta considerazione degli interessi

economici del genitore trova, in ogni caso, adeguata tutela nel diritto agli alimenti, e non giustifica deviazioni, sempre pericolose, nella costruzione logica degli istituti giuridici.

335. — Quanto alla disciplina della decadenza l'art. 385 del Progetto preliminare, premesso un richiamo, del tutto superfluo, alle disposizioni del codice penale o di leggi speciali, prevedeva distintamente quattro gruppi di casi nei quali la grave sanzione doveva trovare applicazione. Un attento esame ha messo, peraltro, in rilievo che le ipotesi previste nei numeri 1, 3 e 4 non sono che particolari aspetti della cattiva condotta del genitore presa in considerazione nel numero 2. Ho ritenuto pertanto di semplificare il testo dell'articolo, adottando una formula sintetica che mettesse in chiara evidenza i due presupposti che devono concorrere perchè si possa togliere al genitore quel potere che è la più alta espressione della paternità, e cioè: 1° la violazione dei doveri della patria potestà che si ha tutte le volte che il padre o per immorale consuetudine di vita, come nel caso di ubbriachezza, vagabondaggio ecc., o per vituperevole condotta nei riguardi del figlio, come nel caso di cattivi trattamenti, trascurata educazione ecc., non adempia l'obbligo essenziale di curare la elevazione fisica e morale della prole; 2° il grave pregiudizio che al figlio deriva dall'abuso della patria potestà.

La pronuncia della decadenza, come l'adozione di tutti gli altri provvedimenti a carico del genitore, è devoluta al tribunale, anzichè al giudice tutelare, essendomi sembrato opportuno circondare delle maggiori garanzie provvedimenti di estrema delicatezza e gravità, che incidono profondamente sull'ordinamento della famiglia.

336. — Ho soppresso l'art. 386 perchè dal testo delle disposizioni accolte in materia di matrimonio, di adozione e di emancipazione risulta già che il diritto di consentire a questi atti spetta solo al genitore che esercita la patria potestà; ed ho anteposto all'art. 389 gli articoli 390 e 391 che completano la disciplina della decadenza.

337. — Nell'art. 390 (ora 339) ho eliminato l'ultimo periodo che mi è sembrato o superfluo o eccessivo, quando si consideri che il padre da un lato è privato dell'usufrutto legale e dall'altro è già obbligato dall'art. 167 alle spese di mantenimento, educazione e istruzione.

338. — Nell'art. 340 ho semplificato la formula dell'art. 391 del progetto preliminare in guisa da rendere evidente il concetto che il tribunale può reintegrare il padre nella patria potestà solo quando accerti che sono cessate le ragioni per le quali la decadenza fu pronunciata ed è venuto meno ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

339. — Completano la difesa degli interessi morali del minore le disposizioni dell'art. 341 che danno al tribunale la possibilità di intervenire in tutti i casi in cui la condotta del genitore, pur non essendo così riprovevole da determinare la privazione della patria potestà, sia nondimeno tale da pregiudicare l'educazione morale del figlio. Al tribunale è attribuita non solo la facoltà di disporre l'allontanamento del figlio dalla casa paterna (come disponeva l'art. 389 del progetto preliminare), ma anche quella di emanare qualsiasi altro provvedimento in ordine all'esercizio della patria potestà e all'educazione del figlio che possa, nei singoli casi pratici, apparire opportuno.

340. — Per quanto riguarda la vigilanza sull'amministrazione dei beni del figlio, ho introdotto qualche modificazione nel testo del primo comma dell'art. 393 (ora 342) allo scopo di rendere più chiaro il concetto che il tribunale può, secondo la gravità del caso, o imporre al padre condizioni per l'amministrazione o escluderlo da essa e privarlo anche, se appaia in maggior grado colpevole, dell'usufrutto legale. Eccessiva mi è sembrata la disposizione che stabiliva la rimozione di diritto dall'amministrazione per il padre fallito; il fallimento, infatti, non è sempre determinato da colpa del commerciante, nè sempre rivela una incapacità amministrativa, potendo essere l'effetto di crisi generali o di altre imprevedibili circostanze. È pertanto più opportuno lasciare all'autorità giudiziaria di valutare nei singoli casi se il fallimento sia indice di cattiva amministrazione e giustifichi l'adozione di alcuno dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo.

Ho ritenuto, invece, conveniente, ad evitare dubbi ed incertezze, precisare come debba provvedersi all'amministrazione dei beni del figlio quando il padre ne sia rimosso; e ho disposto, in conformità delle direttive già seguite dall'autorità giudiziaria, che l'amministrazione debba essere affidata all'altro genitore, o, se questo manchi o non possa esercitarla, a un curatore.

341. — Nell'art. 344 ho poste le norme essenziali circa la legittimazione ad agire e la procedura da seguire per l'adozione di provvedimenti a carico del genitore. Ho escluso, per evidenti ragioni di convenienza, che il ricorso possa essere presentato dal figlio, il quale peraltro potrà rivolgere le sue doglianze al pubblico ministero. Neppure ho fatto menzione dei comitati per la protezione dei minori perchè i loro poteri sono stabiliti nelle leggi speciali che ne regolano la istituzione e in ogni caso essi possono sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero. Il procedimento si svolge celermente e senza rigore di forme, ma è adeguatamente tutelato l'interesse del genitore, perchè il tribunale deve sentirlo prima di adottare provvedimenti a suo carico. Ho preveduto, infine, l'ipotesi che prima della presentazione del ricorso al tribunale, o mentre si svolge la procedura, si ravvisi la necessità di un qualche provvedimento per evitare danni agli interessi morali o materiali del figlio; e ho data facoltà al giudice tutelare di adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei opportuni, che potranno consistere o in disposizioni circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei suoi beni o nella nomina di un curatore o amministratore provvisorio e così via.

342. — Allo stesso giudice tutelare è affidata, nell'art. 345, la vigilanza circa l'osservanza dei provvedimenti emanati dal tribunale in ordine all'esercizio della patria potestà e all'amministrazione dei beni; per questo compito così delicato e importante egli è particolarmente indicato, sia perchè è più vicino al minore, sia perchè il compito stesso rientra nel vasto campo di attività che il progetto gli attribuisce in materia di tutela.

343. — Valore puramente formale hanno le modificazioni introdotte nel testo degli articoli 346 e 347. Nel primo ho sostituito all'espressione «atto autentico» quella tecnicamente più esatta «atto pubblico o scrittura privata autenticata». Nel secondo ho voluto evitare l'accenno, poco riguardoso, alla vigilanza sulla persona della donna incinta, mettendo invece in evidenza che l'opera del curatore deve indirizzarsi a proteggere il nascituro nel periodo dello sviluppo uterino e nel momento della nascita e a curare l'amministrazione dei suoi interessi patrimoniali.

344. — Per quanto riguarda i poteri di vigilanza attribuiti all'autorità giudiziaria nel caso di nuove nozze del genitore su-

perstite, ho creduto conveniente limitarne l'applicazione alla sola ipotesi di nuove nozze della madre. Ho considerato che uno degli scopi essenziali che queste norme si propongono è quello di rendere il nuovo coniuge solidalmente responsabile dell'amministrazione dei beni dei minori; ma questa responsabilità trova razionale giustificazione soltanto per l'uomo, il quale, per la posizione preminente che la legge e il costume gli assegnano nella famiglia, esplica normalmente poteri di amministrazione su tutto il complesso dei beni familiari. La donna, invece, nella generalità dei casi resta estranea all'amministrazione patrimoniale e quindi non la si può ritenere ad essa associata, come dispone l'art. 350, e renderla, di conseguenza, responsabile degli errori e delle colpe dell'amministratore. Del resto, nel sistema del progetto non mancano i rimedi per evitare che, in caso di nuove nozze del padre, vengano pregiudicati gli interessi patrimoniali dei figli; perchè se l'intromissione del nuovo coniuge pregiudica la retta amministrazione dei beni dei figli, l'autorità giudiziaria potrà adottare i provvedimenti preveduti nell'art. 342.

Le disposizioni di questo articolo e tutte le altre sanzioni che il progetto adotta per reprimere gli abusi della patria potestà e la violazione dei doveri morali e materiali ad essa connessi, rendono superflua la norma che il progetto preliminarmente dettava nell'art. 400 per l'ipotesi che il genitore superstite viva in concubinato. Se questa condotta di vita sia pregiudizievole per la educazione del figlio o determini un pericolo per la retta amministrazione del suo patrimonio, l'autorità giudiziaria ha, nei poteri che le sono conferiti dagli art. 338 a 342, il mezzo di intervenire efficacemente.

TITOLO X.

DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE.

CAPO I.

DELLA TUTELA DEI MINORI

345. — Nel procedere alla revisione dell'istituto della tutela la Commissione Reale si è ispirata al criterio di assicurare la massima efficacia al funzionamento dello istituto ai fini di una valida protezione degli interessi morali e materiali degli incapaci. Per eliminare gli inconvenienti, abbastanza noti e deplorati, nel pratico funzionamento delle tutele, il progetto ha introdotto

innovazioni molteplici e profonde, intese a dare all'istituto un regolamento a carattere pubblicistico, giustificato dalle sue finalità altamente sociali. La progettata riforma può così compendiarsi: abolizione del consiglio di famiglia, rivelatosi inutile ed ingombrante; istituzione del giudice tutelare presso ciascuna pretura del Regno, nel quale vengono accentrati tutti i poteri di direzione e vigilanza in ordine all'esercizio della tutela; devoluzione al giudice tutelare della nomina del tutore con la corrispondente abolizione della tutela testamentaria e legittima.

Le linee direttive della riforma, tracciate dal progetto preliminare, sono rimaste immutate malgrado alcune modificazioni, di cui vengo a dar ragione, apportate alle singole disposizioni in sede di revisione o per semplificarne la forma o per chiarire dubbi e risolvere questioni.

346. — Lievi modificazioni hanno subito gli articoli 402 e 403 del progetto preliminare, corrispondenti agli articoli 351 e 352 del progetto definitivo, in quanto nel primo si è sostituita la menzione del domicilio alla sede principale degli affari del minore che non è più rispondente alla nuova nozione del domicilio, e nel secondo si è avuto cura di enunciare le funzioni del giudice tutelare mediante una più semplice formulazione.

347. — Più sensibili invece sono le modificazioni introdotte nell'art. 353 corrispondente all'art. 405 del progetto preliminare. Ai fini di una sollecita organizzazione della tutela, si è ritenuto opportuno includere tra le persone obbligate alla denuncia anche i notai che procedono alla pubblicazione di testamenti contenenti designazioni di tutori o protutori. In vista poi della molteplicità delle persone tenute alla denuncia, si è creduto sufficiente limitare l'obbligo della stessa ai parenti entro il terzo grado. È stata anche migliorata la formulazione dell'articolo, poichè, considerandosi distintamente i vari soggetti tenuti alla denuncia, si è ottenuta una maggiore precisione nella decorrenza del termine.

348. — Secondo il progetto la tutela è sempre dativa, poichè la nomina del tutore e del protutore è fatta esclusivamente dal giudice tutelare. Tuttavia, è fatto obbligo al giudice tutelare di nominare tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. Nel progetto preliminare era stata prevista anche la ipotesi che

dal genitor fossoro state designate più persone, ma in sede di revisione si è ritenuto opportuno sopprimere tale accenno perchè superfluo in caso di designazioni alternative, inopportuno in caso di designazioni successive. La designazione vincola il giudice, salvo che gravi motivi si oppongano alla nomina della persona designata. È opportuno mettere in rilievo che il provvedimento di nomina in difformità dalla designazione non può essere adottato senza che siano sentiti i parenti o affini del minore. Non s'intende con ciò affermare che il giudice debba, prima di emettere il provvedimento, sentirli tutti. In proposito il progetto dispone che l'obbligo di sentire tali persone deve essere osservato in quanto sia opportuno, intendendo con tale formulazione esprimere il concetto che il giudice, pur dovendo sentire i parenti, possa per motivi di opportunità sentirne solo alcuni, quando siano in numero rilevante.

349. — Da più parti è stata segnalata l'opportunità di conservare la tutela legittima degli avi. La proposta non è stata accettata, anche perchè spesso gli ascendenti, per età o per altre ragioni, sono inidonei ad assumere la tutela. Tuttavia, apprezzando i motivi della proposta, si è stabilito che il giudice debba far cadere la scelta del tutore preferibilmente sugli ascendenti. In tal modo si è potuto conciliare il riguardo dovuto al vincolo familiare col principio informatore del progetto che l'ufficio tutelare può essere conferito solo dal giudice.

Con una opportuna modificazione di forma si è meglio chiarito l'obbligo del giudice di sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici, prima di procedere alla nomina del tutore.

350. — L'obbligo del giuramento, imposto dal progetto com'è espressione del carattere pubblicistico dell'istituto, è stato sancito in un articolo separato in vista della portata generale della disposizione; ma, mentre il progetto preliminare dichiarava tenuti al giuramento tanto il tutore quanto l'eventuale curatore nominato per conflitto di interessi, il progetto definitivo limita tale obbligo al solo tutore per la maggiore importanza dell'ufficio che gli è attribuito.

351. — Una diversa sistemazione è stata data alle disposizioni concernenti le cause di incapacità ad assumere l'ufficio tutelare. Il progetto preliminare, sulle orme del codice vigente,

distingueva implicitamente negli art. 409 e 410 fra cause di incapacità e cause di indegnità. Senonchè tale distinzione non è sembrata giustificata, perchè in questa materia dall'indegnità non derivano conseguenze diverse da quelle che derivano dall'incapacità e in effetti la indegnità viene riguardata come motivo di incapacità. Per tali ragioni i due articoli sono statifusi. Dalle cause di esclusione dall'ufficio tutelare sono state eliminate quelle previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 410 del progetto preliminare, le quali sono giustificate nel codice vigente, trattandosi di escludere dalla tutela persone che per legge vi hanno diritto, mentre nel sistema del progetto, ispirato al principio della tutela dativa, è sufficiente prescrivere che il giudice dovrà far cadere la sua scelta su persona di ineccepibile condotta. In ordine all'esclusione per disposizione del genitore ho creduto eccessivo dar rilevanza alla volontà del genitore premorto quando sopravvive l'altro genitore. La facoltà di escludere dalla tutela non può attribuirsi che al genitore che ha facoltà di designare il tutore, e quindi non al genitore premorto, ma soltanto a quello che per ultimo ha esercitato la patria potestà. È peraltro ovvio che il giudice tutelare nel procedere alla nomina del tutore valuterà anche i motivi che hanno potuto indurre il genitore premorto a manifestare una volontà di esclusione, che in ogni caso dovrà risultare da uno scritto.

Avendo il progetto soppresso la sospensione della patria potestà è stato per logica conseguenza eliminato dalle cause di esclusione l'accento alla detta sospensione.

352. — Innovazioni di lieve entità sono state apportate alle disposizioni concernenti la dispensa. Ho creduto opportuno di estendere a tutti i grandi ufficiali dello Stato il diritto alla stessa e mediante un perfezionamento di forma ho chiarito che il tribunale decide in camera di consiglio sul reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare che rigetta la domanda di dispensa.

353. — Per i minori ricoverati in un ospizio il progetto preliminare stabiliva che la tutela venisse affidata all'amministrazione dell'istituto; ma in contrario è stato osservato che la circostanza che il minore trovasi ricoverato in un ospizio non esclude che egli possa avere dei parenti interessati alla sua educazione e alla amministrazione dei suoi beni, onde l'opportunità che anche in tal caso il giudice tutelare provveda

alla nomina del tutore secondo le regole generali. Ravi-
sando giustificato il rilievo ho fuso i due articoli del progetto
preliminare (414-415) in un articolo di contenuto più gene-
rale che abbracci tutti i casi di minori che non hanno pa-
renti idonei ad assumere la tutela, in guisa da far risultare
chiaramente che soltanto nel caso che parenti non vi siano
o non siano capaci di esercitare le funzioni di tutore, la tu-
tela può essere affidata all'ospizio in cui trovasi ricoverato
il minore, salva restando la facoltà del giudice tutelare di
nominare un tutore quando particolari circostanze lo
richiedano.

354. — Ho soppresso le due disposizioni concernenti la tutela
dei minori stranieri e dei minori italiani all'estero. La prima (ar-
ticolo 416) per il suo contenuto attinente al diritto internazio-
nale privato mi è sembrata collocata in sede poco adatta e sotto
qualche aspetto anche in contrasto col principio posto nell'ar-
ticolo 12 delle disposizioni preliminari. D'altra parte la materia
con essa regolata mal si presta ad una norma rigida dovendo
conservare la possibilità di adattamento ai rapporti interna-
zionali. La seconda disposizione (art. 417) è stata soppressa,
perchè alla tutela dei minori italiani all'estero già provvede la
legge consolare.

355. — Essendosi attribuita al padre naturale la patria
potestà si è resa inutile la disposizione che prevedeva la
cessazione dei poteri spettanti al genitore naturale durante
l'età minore del figlio (art. 418).

356. — Immutate sono rimaste le disposizioni concer-
nenti le funzioni del tutore e del protutore e i doveri
del minore, salvo qualche perfezionamento di forma. Ana-
logamente a quanto si è stabilito in tema di patria po-
testà, nell'art. 422 del progetto preliminare, corrispondente
all'art. 367 del progetto definitivo, ho eliminato l'accenno
al collocamento in un istituto di educazione, che deve
considerarsi esplicazione del potere normale del tutore. Egu-
almente inopportuna mi è sembrata la facoltà del giudice
tutelare di nominare un tutore provvisorio, in caso di urgen-
za, prima dell'assunzione delle funzioni da parte del tutore,
poichè ai bisogni immediati il giudice potrà provvedere con
la nomina di un curatore in forza dei poteri che gli vengono
attribuiti.

357. — La formazione dell'inventario dei beni minorili costituisce un obbligo fondamentale nell'esercizio della tutela e il progetto vi dedica parecchie disposizioni, intese ad assicurarne il sollecito ed esatto adempimento ai fini di una ben ordinata amministrazione. Per precisare la decorrenza del termine fissato per la formazione dell'inventario si è fatto riferimento al giorno in cui il tutore ha avuto legalmente notizia della nomina anzichè a quello dell'assunzione dell'ufficio, che, non essendo accompagnata da determinate formalità, potrebbe dar luogo ad incertezze. Ho ripristinato il termine di dieci giorni, fissato dal codice vigente, dando al giudice la generica facoltà di prorogarlo. L'obbligo di compilare inventari suppletivi per i beni che pervengono al minore durante l'esercizio della tutela è stato ritenuto eccessivo, considerando che, in qualsiasi modo tali beni pervengano, gli stessi restano indistincti nell'atto di acquisto tra vivi o nell'inventario che segue l'apertura della successione.

Opportunamente è stato specificato che i testimoni che assistono alla compilazione dell'inventario debbono essere scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia, perchè essi potranno dare un maggior contributo di utili notizie. Ho poi ridotto sensibilmente il limite di valore che il progetto preliminare aveva fissato per la compilazione dell'inventario senza ministero di cancelliere o di notaio, sembrando eccessivo il valore di lire venticinquemila.

358. — Nel capoverso dell'art. 429 del progetto preliminare, corrispondente all'art. 374 del progetto definitivo, ho ravvisato inutile imporre al curatore speciale l'obbligo di una particolare comunicazione al tutore degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione poichè di tali atti deve evidentemente farsi menzione nei conti periodici.

359. — La facoltà accordata al giudice tutelare di disporre che l'inventario, a cui deve procedersi per l'accettazione di una eredità devoluta per intero al minore, abbia a valere anche per l'esercizio della tutela, mi è sembrata inopportuna perchè l'inventario del tutore e quello dell'eredità sono soggetti a regole e termini diversi e hanno una diversa finalità; per ciò ho soppresso la relativa disposizione.

360. — L'obbligo, che ha il tutore di fare esatta dichiarazione dei debiti e dei crediti prima della chiusura dell'inven-

tario, non ha subito modificazioni sostanziali, salvo un perfezionamento di forma inteso a chiarire che dell'interpellazione e della dichiarazione va fatta menzione nel verbale d'inventario quando a questo procede il cancelliere o il notaio, e nel verbale di deposito quando l'inventario è opera del tutore.

361. — Il progetto preliminare (art. 433) prevedeva le ipotesi che l'inventario fosse incompleto o errato o che il tutore avesse ommesso di farlo o l'avesse fatto infedele, prescrivendo che nei primi due casi il giudice dovesse disporre il completamento o la rettificazione e negli altri due casi potesse rimuovere il tutore dall'ufficio salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

La disposizione è stata ritenuta superflua.

362. — Nell'art. 434 del progetto preliminare, corrispondente all'articolo 377 del progetto definitivo, si è soppresso l'accenno all'importo massimo dei valori che il tutore può essere autorizzato a custodire presso di sè, perchè la stessa somma può in alcuni casi essere rilevante e in altri esigua.

363. — Circa i poteri del tutore prima che l'inventario sia compiuto è sembrata migliore di quella dell'art. 435 del progetto preliminare la formula dell'art. 289 del codice vigente. Nè va omissa la considerazione che mentre il termine « affari » di cui si serve la legge vigente è tale da potersi riferire a qualsiasi attività giuridica, il termine « atti » usato dal progetto preliminare potrebbe dare adito a interpretazioni restrittive.

364. — Qualche più sostanziale modificazione ho introdotta nelle regole date dal progetto preliminare in ordine ai poteri del giudice tutelare. Il detto progetto aveva accentrato nel giudice tutelare tutti i poteri di direzione e vigilanza, di deliberazione e autorizzazione che la legge vigente ripartisce fra il pretore, il consiglio di famiglia e il tribunale. Pur rispettando il criterio ispiratore della riforma, ho creduto opportuno di devolvere al tribunale il potere di autorizzazione in ordine agli atti più gravi che possono compromettere la consistenza patrimoniale del minore e all'uopo ho tenuto presente l'art. 301 del vigente codice civile aggiungendo ai casi ivi previsti l'accettazione dei concordati (art. 384).

Per assicurare poi l'unità di indirizzo nell'amministrazione, che il progetto vuol raggiungere mediante l'istituzione del giudice tutelare, si è stabilito che il tribunale, nei casi in cui è prescritto il suo intervento, provveda su parere del giudice tutelare. Nell'autorizzare vendite di beni il tribunale non ha l'obbligo di stabilire il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, che normalmente è compito del giudice tutelare. Il tribunale provvederà se avrà gli elementi necessari, altrimenti provvederà il giudice tutelare (art. 385). Anche relativamente alla continuazione o cessazione degli stabilimenti commerciali o industriali che si trovino nel patrimonio del minore mi è sembrato esorbitante il potere di deliberazione che il progetto preliminare (art. 436, n. 4) conferiva al giudice tutelare, onde in conformità al sistema del codice vigente ho introdotto nel progetto una disposizione (art. 382) con la quale si prescrive che gli stabilimenti industriali o commerciali debbono essere liquidati, salva restando al tutore la facoltà di chiedere al tribunale l'autorizzazione a continuare l'esercizio per evidente utilità del minore.

365. — Fuori dei casi testè illustrati, tutti i poteri di direzione, vigilanza ed autorizzazione restano accentrati nel giudice tutelare (art. 379-380-381-383). Circa l'educazione e l'istruzione del minore il progetto preliminare stabiliva che le deliberazioni relative dovessero emanare dal giudice tutelare; senonchè è stato osservato che tali deliberazioni rientrano fra i compiti di carattere familiare di spettanza del tutore. Accogliendo il rilievo ho precisato (art. 379) che il giudice tutelare ha facoltà di impartire disposizioni al riguardo in quanto lo ravvisi necessario e ciò in armonia con i poteri di vigilanza che la legge gli affida. Ho soppresso l'accenno al soddisfacimento dei debiti liquidi ed esigibili (art. 436 n. 5-440 n. 4 progetto preliminare) poichè il pagamento eseguito con i normali mezzi è un atto obbligatorio che non abbisogna di alcuna autorizzazione. Ho eliminato inoltre altri casi in cui era richiesta dal progetto l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 440 n. 1-7) essendosi rivelati o superflui o inopportuni. Così, per quanto riguarda la prestazione del consenso al matrimonio e alle relative convenzioni, all'adozione, all'emancipazione del minore, all'esercizio delle azioni di stato, ho considerato che nel disciplinare gli istituti anzidetti si è già provveduto ad assicurare, con opportune cautele, che i singoli atti nell'interesse del minore siano compiuti con la debita ponderazione. Inopportuna era altresì l'autoriz-

zazione prevista in materia di rapporti di lavoro poichè la capacità del minore al riguardo è regolata da leggi speciali.

366. — Nell'indicare le azioni giudiziarie che il tutore può promuovere senza alcuna autorizzazione ho fatto menzione dell'azione di sfratto in genere anzichè di sfratto per finita locazione, come stabiliva il progetto preliminare, e ciò allo scopo di comprendere anche l'azione di risoluzione del contratto per morosità. Sostanzialmente immutate sono rimaste le norme riflettenti l'impiego dei capitali, che devono essere investiti, previa autorizzazione del giudice tutelare, in modo fruttifero e con idonee garanzie (art. 379, 380); ho creduto di eliminare l'art. 437 del progetto preliminare, poichè la materia in esso regolata è oggetto dell'articolo 379 progetto definitivo per quanto riguarda l'eccedenza di reddito e dell'art. 380 per l'investimento degli altri capitali in genere. In ordine ai titoli al portatore si prevedeva nel progetto preliminare (art. 439) la possibilità che il giudice tutelare ne disponesse la conversione in altro impiego. Ma per essa è indispensabile l'alienazione dei titoli, e perciò ho soppresso l'inciso nel corrispondente articolo 381 del progetto definitivo, restando l'ipotesi regolata dalla norma relativa alla alienazione dei beni.

367. — In analogia a quanto è disposto in materia di patria potestà, con apposita norma ho affermato l'annullabilità degli atti compiuti senza l'osservanza delle prescrizioni dettate a protezione del minore (art. 386 progetto definitivo):

368. — Ho soppresso l'art. 442 del progetto preliminare concernente la capacità del minore nei rapporti di lavoro, la sorveglianza del giudice sull'impiego di proventi e la possibilità di concedere al minore il libero godimento di determinati beni. Per quanto riguarda la capacità nei rapporti di lavoro provvedono, come già si è detto, le leggi speciali, mentre la sorveglianza sull'impiego dei proventi rientra nei normali poteri del giudice. Da escludersi è infine la possibilità di concedere il libero godimento di determinati beni, conformemente a quanto si è stabilito in tema di patria potestà.

369. — L'ufficio tutelare, come sacro dovere sociale in favore degli incapaci, deve essere gratuito. Il progetto non soltanto proclama tale principio, ma ne trae una conseguenza veramente notevole dichiarando esenti da tasse di bollo e registro tuttigli

atti della procedura tutelare. È facile perciò rendersi conto dei giudizi sfavorevoli suscitati dalla disposizione del progetto preliminare (art. 445) con cui si autorizzava il giudice tutelare a concedere al tutore un'equa remunerazione avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione. Ho ritenuto tuttavia opportuno, nell'interesse stesso del minore, un temperamento del rigido principio della gratuità dell'ufficio, ma nel tempo stesso ho voluto accentuare il concetto che la retribuzione non deve essere considerata come un prezzo dell'opera prestata dal tutore, sostituendo al termine « remunerazione » il termine « indennità ».

370 — Nell'art. 448 del progetto preliminare, corrispondente all'articolo 391 del progetto definitivo, ho preferito omettere l'accento all'impiego fatto dal tutore in proprio vantaggio dei capitali del minore, sembrandomi superfluo prevedere un'ipotesi che spesso dà luogo a responsabilità penale.

371. — Le disposizioni riflettenti i comitati di patronato sono state soppresse poichè la determinazione dei poteri spettanti a speciali organi per la protezione dei minori e la determinazione stessa di tali organi vanno opportunamente riservate alle leggi speciali.

372. — L'ufficio tutelare può cessare, oltre che nei casi di incapacità o di dispensa (art. 358 - 360), anche per esonero o per rimozione. L'esonero può essere in ogni tempo concesso dal giudice se l'esercizio sia soverchiamente gravoso al tutore e vi sia altra persona atta a sostituirlo. L'esonero deve continuare l'esercizio della tutela sino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni. Tale principio si desume chiaramente dall'art. 361 del progetto definitivo che rende superflua la disposizione dell'art. 451 del progetto preliminare. Contro il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o di abuso dei suoi poteri o sia divenuto insolvente o si sia dimostrato inetto o immeritevole della fiducia richiesta per l'ufficio, il giudice può disporre la rimozione dopo aver sentito o citato l'interessato. È stato soppresso l'avverbio « regolarmente » per evitare che la disposizione venisse interpretata nel senso che occorressero speciali formalità. Nei casi però che non ammettono dilazione il giudice può interinalmente sospendere il tutore dall'esercizio della tutela. Superfluo era l'accento alla possibilità di rivolgere un richiamo al tutore (art. 453 progetto preliminare).

373. — Il tutore che cessa dall'ufficio è tenuto a presentare il conto al giudice tutelare. Anzichè prefiggere un termine fisso con facoltà di proroga, come statuiva il progetto preliminare (art. 454), è sembrato più conveniente prescrivere che, ove le circostanze lo richiedano, il giudice possa accordare un termine per il rendimento del conto. È poi un principio abbastanza ovvio che il tutore cessato dall'ufficio debba fare la consegna del patrimonio. Per tale considerazione mi sono limitato a disporre che il giudice possa dare provvedimenti per la restituzione dei beni qualora la stessa non sia avvenuta. Ho trovato inoltre eccessivo il potere che il progetto preliminare conferiva al giudice di infliggere una multa per il ritardo nella presentazione del conto.

374. — Avvenuta la presentazione del conto, il cui contenuto ho creduto superfluo specificare, il giudice tutelare invita il protutore, il minore emancipato o divenuto maggiore o il legale rappresentante ad esaminarlo e a presentare le loro osservazioni. Se non vi siano osservazioni, il giudice, che non riscontri irregolarità o lacune, dichiara con decreto approvato il conto. In caso contrario emette decreto di non approvazione. Se il conto non sia stato presentato o non sia approvato, gli interessati possono promuovere azione innanzi l'autorità giudiziaria. Con questa ultima formulazione generica si è voluto evitare la specificazione delle azioni, di cui era cenno nel progetto preliminare, poichè, oltre le azioni di rendiconto e di responsabilità, sono possibili azioni di diversa natura, come quella del tutore diretta all'approvazione giudiziale del conto non approvato dal giudice tutelare.

375. — Infine, in tema di prescrizione delle azioni nascenti dall'esercizio della tutela, ho abbandonato il criterio seguito dal progetto preliminare, e cioè quello di distinguere fra le azioni di rendiconto e di responsabilità da un lato e l'azione di impugnativa di singole partite del conto dall'altro con termini di prescrizione piuttosto brevi, il primo di tre anni con decorrenza dalla notificazione del decreto emesso dal giudice in esito all'esame del conto, il secondo di un anno a decorrere dalla scoperta di errori o falsità delle partite del conto stesso. Tale sistema, oltre che poco opportuno per l'eccessiva brevità dei termini, mi è sembrato anche difettoso, perchè non prevede l'ipotesi che il conto non sia stato presentato. Ho creduto pertanto di stabilire genericamente che le azioni del minore

contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento dell'età maggiore o dalla morte del minore. La prescrizione però resta interrotta dalla presentazione del conto, iniziandosene *ex novo* il corso dalla data del decreto del giudice tutelare. Tale speciale termine di prescrizione non si applica, in conformità alla legge vigente, all'azione per il pagamento del residuo risultante dal conto definitivo.

CAPO II.

DELL'EMANCIPAZIONE.

376. — L'istituto della emancipazione viene disciplinato secondo le linee generali fissate dalla legge vigente, ma con opportune innovazioni di carattere particolare giustificate in gran parte dall'istituzione del giudice tutelare. L'emancipazione si verifica o di diritto per effetto del matrimonio o per provvedimento del giudice tutelare. Il giudice può dichiarare l'emancipazione del minore che abbia compiuto diciotto anni su istanza del genitore che esercita la patria potestà o del tutore o del minore soggetto a tutela. Ho creduto opportuno escludere l'istanza del genitore non esercente la patria potestà, sembrandomi sufficiente quella del genitore che ne ha l'esercizio. Non mi è sembrato conveniente accordare al minore soggetto alla patria potestà la facoltà di chiedere l'emancipazione poichè una tale facoltà sarebbe stata fonte di gravi contrasti familiari. L'inconveniente non si verifica invece per il minore soggetto a tutela, ma in tale caso per ragioni di prudenza si dispone che il giudice tutelare debba sentire il protutore e i parenti più prossimi del minore.

377. — Il curatore dell'emancipato è nominato dal giudice tutelare. Se il minore ha il padre o la madre, sarà curatore quello dei genitori al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà se il minore non fosse emancipato. La donna maritata, che non sia legalmente separata dal marito, ha per curatore il marito o il tutore o il tutore del marito (art. 401).

Ho creduto inutile prescrivere, come faceva il progetto preliminare, la nomina del curatore da parte del giudice anche nei casi in cui la curatela spetta di diritto a determinate persone. Stabilendo inoltre la regola che la curatela spetta al genitore che eserciterebbe la patria potestà ove l'emancipazione

non fosse avvenuta, si prevede anche l'ipotesi, che il progetto preliminare considerava a parte, della donna maritata minore, rimasta vedova o separata legalmente dal marito. È chiaro infatti che in tale ipotesi, cessata con la morte o con la separazione la curatela del marito, questa passerà senz'altro al genitore, al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà, mentre in mancanza di genitori si farà luogo alla nomina da parte del giudice.

378. — Colmando una lacuna del progetto preliminare si sono dichiarate applicabili ai curatori le disposizioni circa le cause di incapacità e rimozione previste per i tutori.

379. — Le disposizioni del progetto preliminare in tema di capacità dell'emancipato costituivano una sensibile deviazione dai principi della legge vigente, in quanto si consentiva al minore emancipato di stare in giudizio e di compiere gli atti eccedenti la semplice amministrazione senza l'assistenza del curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare, al quale si faceva obbligo di sentire il curatore prima di concederla. La funzione caratteristica della curatela, integratrice della capacità di agire dell'emancipato, veniva in tal modo ristretta in limiti tanto angusti da far dubitare dell'opportunità di conservare un organo siffatto. Ho creduto pertanto di accogliere il sistema seguito dal codice vigente con le debite innovazioni, rese necessarie dall'istituzione del giudice tutelare e dall'abolizione del consiglio di famiglia; in tal modo l'emancipato è pienamente capace per tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione, può con l'assistenza del curatore stare in giudizio e riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego. Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare o, per atti di maggiore importanza, quella del tribunale.

380. — Riaffermata la necessità dell'assistenza del curatore per il compimento degli atti eccedenti la semplice amministrazione, è stato necessario prenderé in considerazione l'ipotesi che il curatore rifiuti ingiustamente di dare il suo consenso. L'ipotesi è regolata nel codice vigente dall'art. 320, il quale peraltro non determina quali provvedimenti possano adottarsi per eliminare l'ostacolo del rifiuto di consenso. La norma è stata pertanto completata nel testo dell'art. 404,

il quale dispone che il giudice tutelare nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto. Il minore e il curatore speciale potranno poi compiere senza altro l'atto, se questo non è soggetto ad autorizzazioni o è soggetto soltanto all'autorizzazione del giudice tutelare: questa è infatti implicita nel provvedimento di nomina del curatore speciale, che presuppone la valutazione della convenienza dell'atto. Se invece si tratti di atto per il quale è prescritta l'autorizzazione del tribunale, il minore e il curatore speciale dovranno richiederla, prima di compiere l'atto.

381. — Nell'ultimo comma dell'art. 463 del progetto preliminare si prevedeva l'ipotesi del rendiconto fatto da chi aveva avuto la tutela del minore prima dell'emancipazione. Poichè il progetto definitivo (art. 395) in sede di rendiconto della tutela prevede anche il caso che il conto presentato al giudice tutelare riguardi un minore emancipato, la disposizione è stata opportunamente soppressa.

382. — In analogia a quanto è disposto in materia di patria potestà e di tutela, ho enunciato il principio che l'inservanza delle norme stabilite circa la capacità dell'emancipato dà luogo ad annullabilità, che può essere fatta valere solamente dal minore e dai suoi eredi o aventi causa.

383. — La strana situazione in cui, secondo la legge vigente, viene a trovarsi il minore emancipato, autorizzato ad esercitare il commercio, ha richiamato la mia attenzione e ha formato oggetto di attento esame. Ho ritenuto illogico che il minore in tale caso possa compiere tutti gli atti inerenti al commercio anche se eccedano l'ordinaria amministrazione e che, invece, in materia civile la sua capacità sia limitata agli atti di ordinaria amministrazione. Chi è pienamente capace di esercitare il commercio, che importa rischi gravissimi e richiede prudenza e avvedutezza, non può che essere considerato parimente capace anche per gli atti di natura civile. Pertanto accogliendo i voti da tempo formulati dalla dottrina ho riconosciuto la piena capacità dell'emancipato autorizzato all'esercizio del commercio (articolo 406).

384. — L'emancipazione può essere revocata dal giudice tutelare anche d'ufficio quando gli atti del minore ne dimostrino la incapacità ad amministrare (art. 407). Con oppor-

tuna modificazione della corrispondente disposizione del progetto preliminare (art. 464), oltre a chiarire che la revoca può disporsi solamente per l'emancipazione concessa dal giudice, ho voluto negare la facoltà di chiederla al minore. Mi è sembrato inopportuno che lo stesso emancipato possa richiedere di essere privato della conseguita capacità, in quanto potrebbe esservi spinto, con pregiudizio dei terzi, da una finalità diversa da quella voluta dalla legge.

Ho accordato poi la facoltà di chiedere la revoca al solo genitore che ebbe a domandarne la concessione.

TITOLO XI.

DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE.

385. — La Commissione Reale aveva diviso questo titolo in due capi: uno per la disciplina degli istituti della interdizione e della inabilitazione, l'altro contenente un gruppo di disposizioni riguardanti l'infermità di mente in generale. In questo secondo capo erano state riprodotte alcune norme ora comprese nella legge sui manicomi e sugli alienati. Mi è sembrato che tale riproduzione non rispondesse ad alcuna esigenza di utilità pratica e che, d'altra parte, nel codice civile la posizione dell'infermo di mente dovesse essere presa in considerazione soltanto allo scopo di determinare la sua capacità giuridica, lasciando alla legge speciale la cura dei fini di assistenza e di sicurezza pubblica che si connettono allo stato di infermità mentale. E poichè le norme sulla capacità dell'infermo di mente sono strettamente collegate con quelle che regolano la capacità dell'interdetto e dell'inabilitato, veniva meno l'opportunità di raccoglierle in una sezione speciale. Pertanto il titolo ha ripreso la denominazione che ha nel codice vigente.

386. — Nell'art. 467 il progetto preliminare aveva inteso definire il grado di infermità mentale che è richiesto per la pronunzia d'inabilitazione. Si è però osservato che la formula era in sè stessa contraddittoria, perchè, mentre presupponeva l'esistenza di una persona non incapace di provvedere ai propri interessi, richiedeva poi che la persona stessa avesse bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente. Inoltre la formula era imprecisa perchè ai fini dell'inabilitazione non occorre accertare una assoluta necessità di assistenza, ma solo la necessità di

assistenza per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Mi è sembrato, pertanto, che in questa disposizione occorresse soltanto chiarire che per l'inabilitazione si richiede una infermità mentale che non sia di tale gravità da far luogo alla interdizione, e che non fosse invece necessario determinare positivamente il grado di infermità, perchè esso risulta senza possibilità di equivoci dalle disposizioni che regolano la capacità dell'inabilitato. Dicendosi, infatti, che l'inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve essere assistito dal curatore per gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, si pone chiaramente il principio che deve essere inabilitato soltanto colui che non sia in grado di provvedere da solo a quest'ultima categoria di atti. In questi sensi ho formulato il primo comma dell'art. 410.

Nel secondo comma non ho previsto, come ipotesi per sé stante, la vita dissoluta, perchè questa o si risolve in un caso di prodigalità o non è di per sé indice di menomata capacità ad amministrare; e d'altra parte la sua previsione legislativa potrebbe aprir l'adito a giudizi inopportuni.

Nei riguardi, infine, dei sordomuti e dei ciechi, ho voluto nel nuovo testo chiarire che la previsione della inabilitazione non esclude la possibilità della pronunzia di interdizione quando il loro stato mentale sia tale da richiedere questa maggiore tutela. Non ho invece accolta la proposta, da varie parti formulata, di sostituire alla dizione « dalla nascita » l'altra « dalla infanzia », sia perchè il concetto di infanzia non è giuridicamente definito, sia perchè già di fronte al codice vigente la espressione « nascita » è correttamente intesa come comprensiva dei primi anni della vita.

387. — Nell'art. 411 ho sostituita alla formula dell'art. 468 del progetto preliminare quella dell'art. 325 del codice vigente, che non ha dato luogo ad incertezze.

388. — Nell'art. 412 ho sostituito al giudice tutelare il pubblico ministero, in armonia col sistema accolto in tutto il progetto di affidare a questo organo la iniziativa processuale.

389. — Di maggior rilievo è l'innovazione introdotta nell'art. 413. Il progetto preliminare (art. 470) dava facoltà al tribunale tanto di pronunziare l'inabilitazione quando fosse richiesta l'interdizione, quanto di pronunziare l'interdizione in caso di domanda d'inabilitazione. Senonchè, mentre nella prima

ipotesi non si pregiudica la difesa del convenuto, un pregiudizio spesso assai grave può aversi quando, su una istanza circoscritta alla inabilitazione, si giunga a una pronunzia di interdizione. D'altra parte questa facoltà contrasta con la configurazione data al processo, che anche nel progetto mantiene il carattere di procedimento ad istanza di parte: si può ritenere che nella domanda di interdizione sia compresa quella di inabilitazione, ma non sarebbe logico ritenere il contrario. Ho ritenuto pertanto, necessario tener fermo il principio che il tribunale non possa pronunziare la interdizione, se non gliene sia fatta istanza; ma, per evitare che la trascuranza delle parti private impedisca al tribunale di provvedere alla piena tutela del soggetto che risulti in condizioni di dover essere interdetto, ho stabilito che l'istanza può essere fatta, anche nel corso del giudizio di inabilitazione, dal pubblico ministero.

390. — In relazione ai criteri generali già enunciati, ho rinviata al codice di procedura civile la disposizione dell'art. 471, come quelle dei successivi articoli 473 e 475 del progetto preliminare.

391. — Nell'art. 414 ho fuso le disposizioni che il progetto preliminare conteneva nell'art. 472 e nell'ultimo comma dell'art. 476. Gli altri commi di questo articolo sono stati soppressi: il primo esprimeva una regola già compresa nell'art. 415, il secondo era superfluo e poco chiaro.

392. — Il codice vigente nell'art. 327 fissa la regola che la interdizione non può essere pronunziata se non si sia proceduto all'interrogatorio dell'interdicendo. La Commissione Reale ha opportunatamente sostituito al termine « interrogatorio » quello di « esame », il quale, oltre ad essere tecnicamente più preciso, scolpisce con maggiore precisione il contenuto dell'atto, che ha lo scopo di mettere il giudice in diretto contatto con la persona da interdire, per dargli la possibilità di formarsi un concetto personale del suo stato di mente osservandone l'aspetto e il comportamento e saggiandone, con opportune interrogazioni, le facoltà intellettive. Senonchè, chiarito in questo modo il contenuto dell'atto che il giudice deve compiere, non vi era ragione di renderne meno rigoroso l'adempimento, subordinandolo a valutazioni di possibilità e di assenza di pregiudizio, come faceva il progetto preliminare nell'art. 474. Infatti un esame, magari li-

mitato a rilevazioni obbiettive, è sempre possibile e non pregiudizievole; ed anche la constatazione che il giudice faccia della impossibilità di rivolgere domande all'interdicendo può fornire utili elementi per il giudizio del tribunale.

Queste considerazioni hanno determinato la formulazione dell'art. 415. In esso a differenza di quanto faceva il progetto preliminare non si specificano i poteri spettanti al tutore e al curatore provvisorio, perchè sono quelli normali dei tutori e dei curatori. Si è anche soppresso l'accento ad altri provvedimenti, sembrando che con la nomina del tutore o del curatore provvisorio sia adeguatamente provveduto alla tutela dell'incapace. Si è infine omissso, come superfluo, l'avvertimento che la nomina del tutore o del curatore provvisorio può essere fatta in qualsiasi stadio della causa.

393. — All'art. 415 ho ricollegato le disposizioni sulla nomina del tutore provvisorio in caso di ricovero nel manicomio, che il progetto preliminare conteneva nell'art. 493.

Queste disposizioni sono opportune soprattutto per determinare la figura dell'amministratore provvisorio di cui parla la legge sui manicomi. E ho voluto completarle con la norma che affida all'iniziativa del pubblico ministero il conseguente giudizio di interdizione; questa norma esiste già nella legge speciale, ma l'art. 416 chiarisce che, quando il pubblico ministero agisce dopo il ricovero nel manicomio, non si fa luogo alla fase preliminare sulla ammissibilità della istanza che trova un sicuro fondamento nel fatto stesso del ricovero, mentre con l'avvenuta nomina del tutore provvisorio è già attuata quella tutela preventiva che è una delle finalità proprie della prima fase del giudizio.

394. — Oggetto di attento esame è stato l'art. 478 del progetto preliminare che determina il momento in cui acquistano efficacia le sentenze di interdizione e di inabilitazione. Nell'intento di assicurare maggiori garanzie ai terzi, il progetto preliminare dava valore essenziale all'annotazione che della sentenza fosse fatta nell'apposito registro istituito presso la cancelleria del tribunale. Ho considerato che la protezione, che in questo modo si voleva dare ai terzi, era in realtà effimera: in pratica è assai difficile che i terzi possano identificare il tribunale davanti al quale si è svolto il giudizio e, quando lo identifichino, è agevole venir a conoscenza della sentenza indipendentemente dalla sua annotazione. D'altra

parte è evidente l'opportunità di non subordinare l'attuazione della tutela dell'incapace, che risponde ad esigenze di pubblico interesse, all'adempimento di formalità estrinseche. Sono pertanto ritornato al sistema accolto nell'art. 328 del codice vigente, risolvendo con la formula dell'art. 417 i dubbi che oggi tormentano la dottrina e la giurisprudenza, nel senso che l'effetto dell'interdizione o della inabilitazione si produce nel giorno della pubblicazione della sentenza. Riconoscendo tuttavia l'importanza di una pronta pubblicità specialmente mediante l'annotazione nei registri dello stato civile, ho, nell'art. 419, fatto obbligo al cancelliere di provvedere immediatamente all'annotazione nel registro e subito dopo alla comunicazione della decisione all'ufficiale dello stato civile. La pubblicità è limitata alle sole sentenze che dichiarino la interdizione o la inabilitazione, non anche a quelle che non vi fanno luogo, giacchè non sembra che per queste la pubblicità stessa abbia ragione di essere.

395. — Nell'art. 418 ho conservato la opportuna disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 478 del progetto preliminare che dà facoltà al tribunale, quando rigetti la istanza di interdizione o di inabilitazione, di tener ferma la nomina del tutore o del curatore provvisorio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

396. — La regola accolta circa il momento in cui producono effetto le sentenze di interdizione e di inabilitazione, rendeva inutile ogni disposizione sui provvedimenti di nomina del tutore e del curatore provvisorio, derivando dalla loro stessa natura che essi hanno efficacia dal momento in cui sono emessi, ed essendo poi regolata a parte la condizione degli atti compiuti dopo la nomina.

397. — Nell'art. 480 il progetto preliminare consentiva che la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione fosse limitata ad un periodo determinato. Ho ritenuto che questa disposizione dovesse essere soppressa, sia perchè contrasta con il principio fissato nell'art. 417, sia perchè il carattere costitutivo della pronuncia esclude che essa possa valere per un tempo anteriore, sia infine perchè troppo gravemente sarebbero turbati gli interessi dei terzi. Non mi sono d'altra parte preoccupato di possibili inconvenienti a danno della persona incapace, perchè questa trova sufficiente tutela

nelle disposizioni che regolano l'annullamento degli atti compiuti in stato di infermità mentale.

398. — Nell'art. 420 ho evitato l'accenno allo stato di curatela di cui parlava l'art. 481 del progetto preliminare, perchè improprio. Non ho riprodotta la disposizione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo 481, perchè la facoltà di limitare la capacità dell'inabilitato anche per atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione avrebbe determinato uno stato di incertezza nei rapporti coi terzi. Nell'art. 420 ho raccolte anche le disposizioni, che il progetto preliminare dettava nell'art. 482, circa la scelta del tutore, che peraltro ho demandata al giudice tutelare, sia per non discostarmi dal sistema accolto per la tutela dei minori, sia per la convenienza di affidare la nomina allo stesso giudice che deve vigilare sull'opera della persona nominata. Superflua mi è sembrata, poi, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 482, che ripeteva una regola di generale applicazione in materia di tutela.

399. — Ho soppresso l'art. 483 del progetto preliminare, che non trovava corrispondenza nelle disposizioni dettate per la tutela dei minori e contrastava con la tendenza del progetto di rafforzare la vigilanza del giudice.

400. — Ho pure soppresso l'art. 485 che riproduceva l'art. 334 del codice vigente. La disposizione è già oggi poco chiara e la dottrina ritiene che essa si riferisca alla ipotesi di convenzioni matrimoniali in cui si disponga di beni dell'interdetto. Ma questa ipotesi è compresa nell'art. 384, che stabilisce cautele idonee a garanzia dell'interdetto.

401. — L'art. 422 disciplina l'annullamento degli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato dopo la sentenza di interdizione o di inabilitazione, o dopo la nomina del tutore o del curatore provvisorio. Questa ultima ipotesi è presa in considerazione solo per il caso che alla nomina provvisoria segua la sentenza di interdizione o di inabilitazione. È la sentenza, infatti, che determina lo stato di incapacità, e finchè essa non sia intervenuta, non è possibile impugnare gli atti compiuti da chi non è ancora incapace.

Il progetto preliminare, nell'art. 486, poneva come motivo di esclusione dell'annullamento la mancanza di pregiudizio e la buona fede dell'altro contraente.

Ho considerato che l'accertamento del pregiudizio costituisce una valutazione quasi sempre incerta e spesso arbitraria, sicchè la norma aprirebbe l'adito a controversie complicate, che potrebbero danneggiare seriamente gli interessi dell'incapace. D'altra parte, non si vede la opportunità di dare eccessivo rilievo alla buona fede del terzo, quando il sistema di pubblicità adottato rende agevole la conoscenza dello stato di incapacità attraverso la consultazione dei registri dello stato civile. Pertanto non ho riprodotta la eccezione ed ho soppresso l'art. 487 che ad essa si ricollegava.

402. — Nell'art. 423 è disciplinata l'annullabilità degli atti compiuti da persona non sana di mente, sebbene non interdetta.

L'espressione « non sana di mente », che è già usata nell'art. 763 del codice vigente senza che dia luogo ad incertezze sul suo significato, mi è sembrata più precisa della formula adottata nell'art. 497 del progetto preliminare che parla di « perturbamento mentale » che determini « uno stato di incoscienza ». Queste espressioni potevano far ritenere che la protezione della legge fosse limitata alle sole ipotesi, in pratica assai improbabili, di negozi compiuti da persone assolutamente incapaci di volere; mentre, se la norma deve adempiere una funzione efficace deve trovare applicazione nei casi più frequenti di atti compiuti da persone gravemente menomate nella capacità di intendere e di volere. Alla formula accolta taluno potrebbe forse obiettare che, parlandosi di non sanità di mente si ha più specialmente riguardo ai casi di vera e propria infermità mentale e non a quelli nei quali l'obnubilamento della volontà dipende da circostanze che non costituiscono infermità in senso tecnico, come l'ubriachezza, il sonnambulismo, ecc.; ma non mi sembra che l'obiezione avrebbe seria consistenza, perchè non si può negare che l'espressione « non sano di mente » esprime un concetto più ampio dell'altra « infermo di mente », e comprende tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi causa, si determini uno stato anormale nella sfera intellettuale.

Quanto alla disciplina dell'azione di annullamento non mi è sembrato conveniente far decorrere il termine della prescrizione dalla cessazione dello stato di incoscienza, come disponeva il progetto preliminare. Per la sicurezza delle contrattazioni ho creduto opportuno fissare un termine preciso, e cioè il giorno in cui l'atto fu compiuto; non sembra che questa

regola possa pregiudicare la tutela dell'incapace, specialmente se si consideri che i casi più frequenti, ai quali la disposizione ha riguardo, sono quelli di incoscienza momentanea o di breve durata.

Ho soppresso, poi, gli ultimi due commi dell'art. 497 del progetto preliminare: il primo, perchè non può consentirsi un'azione in proprio al curatore che non ha funzioni di rappresentanza, ma solo di integrazione della capacità; il secondo perchè superfluo, in quanto dal potere di rappresentanza conferito al tutore discende ovvia la conseguenza che egli possa agire in luogo dell'interdetto.

403. — Ho anche soppresso la disposizione dell'art. 498, che riproduceva quella dell'art. 337 del codice vigente. Invero nel sistema del codice, che di regola subordina l'impugnabilità alla successiva pronuncia di interdizione, si comprende la regolamentazione speciale per il caso che la interdizione non possa seguire per la morte dell'infermo di mente; ma la norma non ha ragione d'essere nel sistema del progetto, che ammette la impugnabilità indipendentemente da ogni procedimento di interdizione.

404. — Circa la revoca della interdizione o della inabilitazione, non ho riprodotto nell'art. 424 la disposizione dell'art. 488 del progetto preliminare, che dava facoltà al giudice tutelare di autorizzare l'incapace ad esercitare personalmente l'azione, non sembrandomi giustificata la deroga al principio che le persone incapaci non possono agire in giudizio. Ho considerato, del resto, che l'interdetto e l'inabilitato sono sufficientemente tutelati dalla facoltà data al pubblico ministero di promuovere il giudizio. E, perchè di questa facoltà il pubblico ministero sia messo in grado di avvalersi, ho fatto obbligo al giudice tutelare di informarlo non appena accerti che la causa dell'interdizione o della inabilitazione è cessata.

405. — Ho rinviata al codice di procedura civile la disposizione dell'art. 490 del progetto preliminare.

Nel capoverso dell'art. 426 e nell'ultimo comma dell'art. 427 (corrispondenti agli articoli 491 e 492 del progetto preliminare) ho chiarito che la non impugnabilità degli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca viene meno quando la sentenza stessa sia in seguito modificata.

406. — Fra le disposizioni contenute nel capo secondo del progetto preliminare aveva particolare importanza quella dell'art. 496 che regola la sospensione della prescrizione nei riguardi degli infermi di mente, di cui sia ordinata la custodia in via definitiva; ma la norma troverà la sua sede propria nella disciplina della prescrizione.

TITOLO XII.

DEGLI ALIMENTI.

407.— Nel primo articolo di questo titolo il progetto preliminare aveva creduto opportuno fissare il principio, già implicito nell'ordinamento vigente, che il diritto agli alimenti presuppone lo stato di bisogno e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Mi è sembrato conveniente fondere questa regola con le norme che disciplinano la determinazione della misura degli alimenti, sia perchè lo stato di bisogno è nello stesso tempo la base dell'obbligo e il criterio determinatore del suo contenuto, sia perchè, ravvicinata alla disposizione che pone come elemento di misura la posizione sociale dell'alimentando, la regola stessa acquista un contenuto più umano e più preciso ed ammonisce che, anche nell'accertamento dell'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, deve tenersi conto della posizione sociale della persona, in quanto questa, ad esempio, sia incompatibile col ricorso a forme di lavoro eccessivamente umili o degradanti.

408.— Nell'art. 428, corrispondente all'art. 501 del progetto preliminare, ho creduto opportuno fissare la graduazione dell'obbligo nei soli confronti della famiglia legittima, regolando in una disposizione separata l'obbligo dei genitori e dei figli adottivi. In questo modo risultano più chiari i rapporti fra le tre categorie dei parenti legittimi, adottivi e naturali. Limitate le norme dell'art. 428 alla sola famiglia legittima, è stato agevole fissare nello stesso articolo l'ordine fra gli obbligati dei singoli gradi e si è perciò soppresso l'art. 502 del progetto preliminare.

409.— Per quanto riguarda l'obbligo tra suoceri, generi e nuore, il progetto della Commissione Reale, nel n. 1 dell'art. 503, riproduceva la disposizione dell'art. 140 del codice vigente per cui l'obbligo stesso cessa quando la suocera o la nuora

passi a nuove nozze. Mi è sembrato che non sia giustificata la distinzione fra le nuove nozze della suocera o della nuora e quelle del suocero o del genero. La ragione di solito addotta, che la donna contraendo matrimonio trova nel nuovo marito la persona che provvede ai suoi bisogni, non sembra decisiva, perchè l'obbligo alimentare dei suoceri e dei generi sorge soltanto quando i precedenti obbligati (e in prima linea il coniuge) non sono in grado di provvedere ai bisogni dell'alimentando. È invece da riflettere che i legami fra suoceri e generi vengono sempre praticamente spezzati o grandemente attenuati quando un nuovo matrimonio sia contratto tanto dalla nuora o dalla suocera quanto dal genero o dal suocero. Ho pertanto formulato il numero 1 dell'art. 429 nel senso di escludere l'obbligo alimentare in tutti i casi di nuove nozze dell'avente diritto.

410. — L'art. 430 disciplina l'obbligo alimentare nella famiglia naturale riproducendo nella sostanza le norme date dal progetto preliminare negli articoli 289, 290 e 291, salvo la diversa graduazione dell'obbligo del padre nei confronti dei figli naturali del proprio figlio. Quest'obbligo nel progetto preliminare precedeva quello del genero e della nuora; ma questa collocazione aveva l'inconveniente di restringere il diritto dell'alimentando ai soli alimenti strettamente necessari, prima di esaurire la serie degli obbligati nella misura normale. Infatti il figlio naturale, esistendo il genitore del proprio padre naturale, avrebbe dovuto contentarsi di chiedere a questo gli alimenti strettamente necessari, senza poter rivolgersi al genero e alla nuora o al suocero e alla suocera che sarebbero invece tenuti a corrisponderli nella misura normale. Ad evitare questo inconveniente ho posposto l'obbligo dell'ascendente a quello del suocero e della suocera, il che del resto è logico anche perchè il minore contenuto della obbligazione risponde alla mancanza del vincolo di parentela e alla normale tenuità del vincolo di affetto tra figli naturali e genitori del padre naturale.

411. — L'obbligo alimentare nella famiglia adottiva è disciplinato dall'art. 431. Era stata rilevata nel progetto preliminare una discordanza tra le disposizioni dell'art. 384 e quelle dell'art. 501. Mentre, infatti, quest'ultimo comprende fra gli obbligati soltanto i figli e i genitori, il primo estende il rapporto alimentare anche ai discendenti dell'adottato « ai quali si

estendono gli effetti dell'adozione ». Sopprese nel nuovo testo le norme che regolavano questa estensione di effetti, anche l'obbligazione alimentare è rimasta contenuta nei rapporti tra padre e figlio. Non può al riguardo obiettarsi che i discendenti dell'adottato hanno diritti ereditari di fronte all'adottante, perchè — come è noto — l'obbligo alimentare non è sempre e necessariamente correlativo al diritto ereditario. E del resto neppure la norma dell'art. 398 del progetto preliminare attuava una rigida connessione tra i due istituti, in quanto che mentre il diritto ereditario spetta a tutti i discendenti dell'adottato, l'obbligo alimentare ricadeva solo su alcuni di essi, e per giunta ricadeva anche sul padre adottivo che non ha mai diritti ereditari. Nel formulare l'art. 431 si è anche evitata l'erronea affermazione penetrata nell'art. 348 del progetto preliminare dall'art. 211 del codice vigente, che l'obbligo dell'adottato concorre con quello dei figli naturali: questi, invero, prendono grado dopo gli ascendenti, mentre i figli adottivi, come quelli legittimi, sono obbligati con precedenza sugli ascendenti.

412. — Opportunamente la Commissione Reale ha disciplinato in questo titolo l'obbligazione alimentare del donatario, che è oggetto di vive controversie di fronte al codice vigente. Ho ritenuto, peraltro, inutile nel testo della disposizione l'accenno allo stato di bisogno del donante, che è il presupposto comune a tutte le obbligazioni alimentari e che, ripetuto in questo articolo, poteva ingenerare il dubbio che qui si richiedesse uno stato di bisogno diverso che negli altri casi. Nello stesso articolo il progetto preliminare fissava la regola « che gli alimenti sono somministrati tenuto conto della natura e della entità della donazione, dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza ». Ho considerato che questa regola, staccata da quella che determina il contenuto normale delle obbligazioni alimentari, non metteva in evidenza la posizione precisa del donatario. L'obbligazione del donatario, infatti, ha lo stesso contenuto delle altre obbligazioni alimentari, e quindi va determinata secondo il bisogno dell'alimentando e le sostanze dell'alimentante; a questa disciplina comune si aggiunge solo la limitazione che in nessun caso il donatario può essere tenuto a corrispondere più di quanto abbia ricavato dalla donazione. Ad evitare, pertanto, dubbi e incertezze, ho enunciata questa limitazione nello stesso art. 433 che regola il contenuto dell'obbligo alimentare. Quanto alla formula, in cui la limitazione è espressa, ho considerato che meno esattamente

il progetto preliminare parlava della natura della donazione, la quale, una volta escluse espressamente le donazioni remuneratorie e quelle fatte in contemplazione di matrimonio, non può influire nella determinazione dell'obbligo alimentare. Inoltre la formula del progetto preliminare, parlando distintamente di entità della donazione e di arricchimento del donatario, ingenerava il dubbio che ciascuno di questi elementi dovesse esser preso in considerazione indipendentemente dall'altro, sicchè ad esempio il donatario fosse obbligato agli alimenti in relazione alla entità della donazione anche se nessun effetto utile fosse da questa derivato al suo patrimonio. È noto invece che, secondo l'opinione generalmente accolta dalla dottrina e dalle legislazioni che hanno codificato l'obbligo del donatario, questi è tenuto solo nei limiti dell'utilità effettivamente conseguita per la donazione e tuttora esistente nel suo patrimonio. E questo era il concetto che la Commissione Reale voleva esprimere, come risulta dalla Relazione in cui si dice: «è condizione pel sorgere dell'obbligazione che sussista ancora nel patrimonio del gratificato o il cespite donato o l'effetto utile». Ad evitare ogni dubbio ho nell'art. 433 fissato come limite «il valore della donazione tuttora esistente nel patrimonio del donatario». Questa formula mi è sembrata preferibile ad altre che parlassero di arricchimento, perchè questo termine potrebbe dar luogo ad incertezze e essere riferito anche alle utilità prodotte dall'attività del donatario.

413. — Ho soppresso l'art. 505 del progetto preliminare, sembrandomi eccessivo escludere l'obbligo alimentare tra fratelli quando, pur sussistendo lo stato di bisogno, esso dipenda da causa imputabile a colpa o imprevidenza dell'avente diritto. Anche in questi casi il sentimento della solidarietà familiare, che non deve mancare tra fratelli, impone di soccorrere chi si trova in stato di bisogno.

414. — Nell'art. 433 ho riprodotto le disposizioni dell'art. 506 del progetto preliminare con le aggiunte di cui ho fatto cenno in precedenza. Le modificazioni apportate nella formula del secondo comma tendono a mettere in più chiaro rilievo il concetto, al quale la Commissione Reale si era opportunamente ispirata, che l'assegno alimentare, qualunque sia la posizione economica dell'obbligato, non deve eccedere la misura necessaria per consentire all'alimentando di vivere modestamente in modo corrispondente alla sua posizione sociale.

415. — Fermato, nell'art. 434, il principio che l'obbligazione alimentare tra fratelli è limitata allo stretto necessario, ho evitato la specificazione che essa comprende solo le spese per il vitto, le vesti, l'abitazione e quant'altro può occorrere al sostentamento. Questa specificazione infatti portava a un eccessivo irrigidimento della norma, che non deve impedire il soddisfacimento di bisogni, altrettanto urgenti ed indispensabili quanto quelli del vitto e dell'abitazione, come, ad esempio, i bisogni di cure mediche o chirurgiche.

416. — Ho fuso nell'art. 435 le disposizioni degli articoli 508 e 509 del progetto preliminare, in modo da raccogliere in unica disposizione tutti i casi in cui si fa luogo a cessazione o modificazione dell'assegno alimentare. Nel riprodurre la regola dell'art. 509 non ho previsto l'ipotesi dell'alimentato che « per sua colpa aggrava il proprio bisogno » perchè, se è giusto che l'aggravamento non sia preso in considerazione per aumentare la misura degli alimenti, sarebbe invece esorbitante farne conseguire una riduzione nella misura che è stata fissata prima dell'aggravamento. Ho poi sostituito all'espressione « vita sregolata » l'altra « condotta disordinata e riprovevole » che chiarisce meglio le finalità di ordine morale che la norma si propone; e non ho precisato la misura della riduzione, sembrandomi più conveniente affidarsi al prudente arbitrio del giudice che di caso in caso valuterà se la condotta dell'alimentato giustifichi la restrizione allo stretto necessario o restrizioni minori. Per quanto riguarda, infine, il caso di trasferimento dell'obbligo alimentare a carico di un obbligato di grado anteriore che ne fosse rimasto originariamente esente o per impossibilità o per occultamento della sua possibilità economica, ho soppresso l'accenno alle cautele, che era contenuto nell'art. 508 del progetto preliminare, non ravvisando l'opportunità di rendere obbligatoria in tutti i casi la imposizione di garanzie, che, ove siano necessarie, saranno richieste dall'alimentando.

417. — L'art. 436 disciplina il concorso fra più obbligati, completando le disposizioni che al riguardo erano contenute nel primo comma dell'art. 510 del progetto preliminare. Nel primo comma, accanto alla regola che gli obbligati di grado posteriore sono chiamati solo quando quelli di grado anteriore non possano prestare gli alimenti, è prevista l'ipotesi che l'obbligato di un determinato grado non sia in condizione di soddisfare intera-

mente l'obbligo alimentare: si dispone, in tal caso, che le persone chiamate in grado posteriore devono corrispondere il residuo. Per il concorso, invece, di obbligati nello stesso grado, il secondo comma riproduce la disposizione del progetto preliminare che ripartisce l'onere in proporzione delle sostanze di ciascuno. A entrambe le ipotesi si riferisce la norma del terzo comma che affida all'autorità giudiziaria la determinazione del modo di somministrazione, in mancanza di accordo degli obbligati.

418. — Nello stesso art. 510 il progetto preliminare disciplinava il caso di concorso di più aventi diritto nel medesimo grado.

Questa espressione non era tecnicamente precisa, perchè la legge stabilisce una graduazione solo fra gli obbligati e non anche fra gli aventi diritto. Ma, a prescindere da ciò, la norma era incompleta, perchè non prevedeva il caso di alimenti dovuti dalla stessa persona a più aventi diritto per rapporti di parentela o di affinità di ordine diverso. È noto che, di fronte al silenzio del codice vigente, si discute se debba riconoscersi un diritto di preferenza a favore di chi ha priorità di obbligo o se debba, almeno in certi limiti di parentela, farsi luogo ad un concorso fra aventi diritto. Ho ritenuto opportuno nell'art. 437 non stabilire un criterio rigido, che potrebbe nella varietà dei casi pratici determinare situazioni gravi e dolorose, ma affidarmi piuttosto alla prudente valutazione del giudice, che trova tuttavia nella legge le norme direttive della sua condotta. In primo luogo egli dovrà naturalmente tener conto della prossimità della parentela; ma potrà anche preferire un parente più lontano, quando per ragioni di età o di salute o di altra natura il suo bisogno appaia più grave e più urgente, e dovrà anche tener conto della possibilità che alcuno degli aventi diritto abbia di rivolgersi ad obbligati di un diverso grado. Queste regole valgono a soddisfare le esigenze etiche e umane che hanno particolare rilevanza in materia di obbligazione alimentare e, come è ovvio, trovano applicazione anche nel caso che i più aventi diritto siano legati all'obbligato da identico vincolo di parentela.

419. — Nell'art. 438 sono riprodotte le regole che il progetto preliminare dettava nell'art. 511 e quella dell'art. 512 sull'obbligo della prestazione anticipata che completa la disciplina del modo di somministrare gli alimenti. Non si è detto che la presta-

zione va fatta mese per mese, perchè la determinazione dei periodi è devoluta al giudice, al quale, nel secondo comma dell'articolo 438, si danno ampie facoltà circa la determinazione del modo di somministrazione. Il progetto al riguardo prevedeva il deposito in una pubblica cassa di un capitale i cui interessi costituiscono la pensione fissata; ma la norma aveva giustamente dato luogo a gravi preoccupazioni se intesa, come la relazione lasciava credere, nel senso che il giudice potesse imporre il deposito all'obbligato: una simile imposizione, infatti, oltre che aggravare eccessivamente l'onere del debitore, condurrebbe a immobilizzazioni antieconomiche di capitali. Più opportuno è, invece, lasciare al giudice di valutare nei singoli casi, tenendo presenti le richieste delle parti, la convenienza di adottare l'uno o l'altro dei molti sistemi che possono essere proposti, anche sotto forma di polizze d'assicurazione.

420. — Nell'art. 439 è espresso, con formula più precisa, il concetto che la Commissione Reale intendeva affermare nell'art. 512. In realtà, il testo dell'articolo si prestava a interpretazioni eccessivamente rigorose; ma la relazione chiariva che esso « non esclude che possa il giudice esaminare se in dati casi la prestazione si debba rinnovare quando essa non conseguì il suo effetto per causa in cui non entri punto la colpa del creditore ». Si voleva in sostanza « combattere il malcostume, l'imprevedenza, la leggerezza dell'alimentando » e questo intento mi sembra chiaramente espresso nella formula dell'art. 439 che esclude la rinnovazione della prestazione, qualunque sia l'uso che l'alimentando ne abbia fatto.

421. — A evitare le questioni che finora si dibattono, l'art. 440 fissa il principio che gli alimenti decorrono dalla domanda giudiziale. Il progetto preliminare, nell'art. 513, faceva eccezione a questa regola per il caso che l'alimentando avesse contratto debiti per il proprio sostentamento e avesse tardato a proporre la domanda per fatto dell'obbligato. Ma questa disposizione, mentre non risponde a vere esigenze di tutela dell'alimentando, poteva costituire incentivo allo sviluppo di perniciosi sistemi creditizi, diretti a sfruttare, attraverso il bisogno dell'alimentando, le capacità economiche degli obbligati agli alimenti.

422. — Ho semplificato nell'art. 441 il testo dell'art. 514 del progetto preliminare nel quale era superfluo sia l'accenno al

presumibile buon fondamento dell'azione sia l'accenno all'obbligo di restituire l'assegno provvisorio in caso di definitivo rigetto dell'istanza.

423. — Ho soppresso l'art. 515 del progetto preliminare perchè, una volta attribuiti gli alimenti, non sembra che possano verificarsi ragioni così perentorie di urgenza da rendere necessario di modificare le modalità della prestazione senza la garanzia di un giudizio in contraddittorio.

424. — Ho anche soppresso l'art. 516 considerando che la nullità delle rinunzie preventive al diritto alimentare è conseguenza necessaria della natura del diritto e non ha bisogno di essere affermata. D'altra parte, la formulazione del principio avrebbe potuto far dubitare che siano illimitatamente valide le rinunzie posteriori al giudizio, il che non è ammissibile.

425. — Ho eliminato nell'art. 442 l'accenno alla impignorabilità degli assegni alimentari, trattandosi di materia che dovrà essere regolata nel codice di procedura civile.

426. — Nell'art. 443 ho riprodotto la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 518 del progetto preliminare. Superflua mi è sembrata la regola del primo comma, perchè è di ovvia evidenza che, perdurando lo stato di bisogno, l'alimentando abbia durante tutta la sua vita diritto agli alimenti. Dopo attento esame ho anche creduto di dover sopprimere la norma del terzo comma che considerava come causa di cessazione dell'obbligo alimentare l'azione delittuosa commessa dall'alimentato contro la vita e l'incolumità individuale o contro l'onore e la libertà individuale dell'obbligato. A parte la eccessiva latitudine della norma, che comprendeva casi assai più numerosi di quelli che danno luogo a indegnità di succedere, che pure è sotto diversi aspetti conseguenza meno grave della perdita del diritto alimentare, ho considerato che la norma stessa avrebbe condotto a conseguenze esorbitanti. Se, infatti, le si fosse data l'interpretazione accennata nella relazione della Commissione Reale, per cui l'obbligo si trasferirebbe sugli obbligati di grado posteriore, si sarebbero fatte ricadere su questi, contro ogni ragione di logica e di giustizia, le conseguenze del reato commesso dall'alimentando. D'altra parte, se dal reato si facesse derivare la cessazione del diritto di fronte a tutti gli obbligati, si

offenderebbero le esigenze che sono a base del diritto alimentare, inteso a garantire il soddisfacimento delle imprescindibili necessità della vita. La soppressione della regola, del resto, non lascia senza sanzioni i più gravi fatti delittuosi di cui l'alimentato possa rendersi colpevole, perchè essi costituiscono in ogni modo manifestazioni di condotta riprovevole che danno luogo alla riduzione degli alimenti a norma dell'art. 435.

427. — Ho ritenuto inutile fissare in apposito articolo il principio di ovvia evidenza che le disposizioni di questo titolo si applicano alla sola obbligazione alimentare legale, e l'accenno poco preciso, contenuto nel secondo comma dell'art. 519 del progetto preliminare, a possibili applicazioni analogiche. In realtà le regole di questo titolo saranno applicabili alle obbligazioni alimentari convenzionali, più che per ragioni di analogia, in forza di riferimenti espliciti o impliciti delle parti. Ho pertanto soppresso l'art. 519.

TITOLO XIII.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

428. — Seguendo i suggerimenti da più parti pervenuti, ho ritenuto di conservare in questo titolo solo poche disposizioni fondamentali, che regolino il valore probatorio degli atti dello stato civile, i casi in cui sono ammesse le prove suppletive, e le ipotesi in cui può farsi luogo a rettificazioni e annotazioni. Tutte le altre disposizioni riguardanti la tenuta dei registri, la formazione degli atti, e così via, saranno contenute nella nuova legge organica sull'ordinamento dello stato civile, che sarà rapidamente approntata. Questa sistemazione risponde a criteri di utilità pratica, essendo sempre vantaggioso trovare raccolte in unica legge tutte le disposizioni che attengono a un determinato istituto, ed evita le interferenze che possono determinare incertezze.

In base a questa direttiva ho nell'art. 444 rinviato alla legge speciale la determinazione delle norme sulla tenuta dei registri.

429. — L'art. 445 corrisponde all'art. 523 del progetto preliminare. Si parla di certificati in genere e non solo di certificati negativi, perchè la pratica, avvalorata da disposizioni

di leggi recenti, ha introdotto accanto agli estratti la forma più snella dei certificati positivi, che attestano il contenuto essenziale degli atti. Si è modificata la regola circa il contenuto degli estratti, perchè i Regi decreti 11 novembre 1926 n. 1945, 25 agosto 1932 n. 1101, e 22 dicembre 1932 n. 1696, hanno specificatamente stabilito quali indicazioni devono essere riportate negli estratti e quali invece devono essere omesse.

430. — Nell'art. 446 sono riprodotte le disposizioni dell'art. 532 del progetto preliminare.

431. — Nell'art. 447 è riprodotta la regola, che il progetto preliminare conteneva nell'art. 523, circa la prova di fatti, normalmente risultanti dai registri dello stato civile, nei casi in cui questi manchino o non contengano singoli atti. Ho però ristretta la regola ai soli fatti della nascita e della morte, perchè per quanto riguarda il matrimonio la materia è disciplinata nell'art. 138. Non ho creduto di dover richiamare, come taluno suggeriva, le limitazioni che alla prova della nascita sono in qualche caso stabilite nel titolo della filiazione, perchè, come giustamente avverte la relazione della Commissione Reale, il coordinamento fra le parti del codice costituisce una esigenza ovvia che non ha bisogno di formali richiami.

432. — Per quanto riguarda le modificazioni o annotazioni sugli atti dello stato civile, ho nell'art. 448 soppresso l'accenno ai regolamenti e alle convenzioni internazionali, che si legge nel corrispondente art. 529 del progetto preliminare, perchè la parola « legge » è nel codice usata in senso sostanziale e quindi comprende anche i regolamenti; le convenzioni internazionali poi acquistano efficacia nel nostro ordinamento giuridico attraverso la legge che vi dà esecuzione.

Gli articoli 449 e 450 riproducono le disposizioni degli articoli 574 e 578 del progetto preliminare.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE.

433. — In appendice al progetto ho raccolto un gruppo di norme di attuazione e alcune disposizioni di carattere processuale che è necessario pubblicare contemporaneamente al primo libro del codice civile perchè le innovazioni in esso contenute possano essere attuate.

È opportuno che anche su queste disposizioni la Commissione Parlamentare porti il suo esame e concorra con i suoi suggerimenti alla migliore formulazione del testo definitivo.

434. — La prima norma di attuazione stabilisce l'obbligo della registrazione per le persone giuridiche riconosciute prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. È ovvia l'opportunità di estendere la disciplina del registro pubblico a questi enti, ai quali tuttavia si concede un congruo periodo di tempo per provvedere alle formalità della registrazione. Per l'eventualità che esse non adempiano all'obbligo loro imposto, l'articolo dichiara applicabili, dopo che sia trascorso il termine prescritto, le norme sulla responsabilità personale e solidale degli amministratori e le sanzioni penali comminate nell'art. 40.

435. — L'art. 2 attua il coordinamento, di cui ho parlato nella relazione al titolo terzo, fra le norme di leggi e regolamenti, che accennano al domicilio o alla residenza, a sensi del codice del 1865, e la disciplina data dal progetto all'istituto del domicilio.

436. — Nell'art. 3 è stabilita la regola che i provvedimenti di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, pronunziati a norma del codice vigente, sono equiparati alla dichiarazione di morte presunta dell'assente. La disposizione del capoverso tende ad evitare troppo repentine modificazioni nel regime dell'assenza e stabilisce che per i primi tre anni dopo l'entrata in vigore del nuovo codice non potrà essere dichiarata la morte presunta dell'assente se non siano decorsi i termini fissati negli art. 36 e 38 del codice abrogato per l'immissione nel possesso definitivo dei beni.

437. — Le disposizioni dell'art. 4 provvedono al coordinamento, puramente formale, tra il nuovo codice e la legge 27 maggio 1929, n. 847, per l'attuazione del concordato nella parte

relativa al matrimonio. L' art. 14 di questa legge, nel primo capoverso, consentiva la trascrizione del matrimonio religioso contratto da un interdetto, quando, dopo revocata la interdizione, i coniugi abbiano coabitato per tre mesi. Questo termine era stabilito perchè a norma dell' art. 112 del codice del 1865, dopo tre mesi di coabitazione non era più consentita l'impugnativa del matrimonio. Essendosi nel progetto sostituito al termine di tre mesi quello di un mese, era evidente la opportunità di consentire la trascrizione dopo il decorso del mese.

438. — L' art. 5 riguarda le impugnative del matrimonio per difetto di età, per interdizione e per mancanza di assenso. Il progetto ha notevolmente ridotto i termini in cui esse possono proporsi. Se le nuove disposizioni si applicassero integralmente ai matrimoni celebrati sotto l'impero del codice del 1865, e i termini di decadenza fossero già cominciati a decorrere, potrebbe essere assai difficile o addirittura impossibile far valere la nullità. Pertanto la disposizione transitoria consente di proporla nei termini stabiliti dal codice precedente.

Di maggiore importanza è la disposizione concernente la impugnativa per impotenza. Il progetto, a questo riguardo, innova sul codice vigente in quanto consente la impugnativa anche al coniuge impotente. Le ragioni della innovazione, che ho a suo luogo esposte, giustificherebbero l'applicazione di essa anche ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. Ma questa conseguenza ha destato in me vive preoccupazioni. Ho considerato, infatti, che, vigendo il principio della non impugnabilità da parte del coniuge impotente, poteva taluno, per sentimenti di nobile altruismo, indursi al matrimonio con persona impotente, sacrificando i bisogni sessuali ai fini di assistenza. E mi è sembrato che non fosse equo in questi casi lasciare arbitro il coniuge impotente, che ha contratto il vincolo conoscendo la sua impotenza e quindi conscio degli scopi limitati che la vita coniugale doveva avere, di far cadere il matrimonio, rendendo vano il sacrificio dell'altro, probabilmente quando, per l'avanzata età, non ha più modo di costituirsi un nuovo centro di affetti.

439. — Nei riguardi della filiazione illegittima la Commissione Reale aveva predisposto uno schema di disposizioni transitorie che tendevano ad applicare integralmente la disciplina del progetto ai figli nati anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice. Ho ritenuto che si dovesse distinguere fra ricono-

scimento volontario e accertamento giudiziale di paternità. Nel primo caso, infatti, è evidente la opportunità di consentire al padre l'atto di riconoscimento tutte le volte che esso non trovi ostacolo nelle disposizioni del nuovo codice. Per l'accertamento giudiziale, invece, è a mio parere conveniente tener fermo il principio, che è del resto tradizionale in questa materia, per cui la disciplina nuova non si applica ai figli già nati. La soluzione accolta dal progetto preliminare aprirebbe l'adito a un gran numero di giudizi e rappresenterebbe un grave pericolo di inopportuni turbamenti per situazioni familiari costituitesi e consolidatesi sotto l'impero del codice preesistente. Nel formulare la norma ho voluto chiarire che i figli illegittimi, nati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, quando non possono promuovere il giudizio per dichiarazione di paternità, hanno facoltà di agire per gli alimenti tutte le volte che la paternità risulti nei modi indicati nell'art. 286.

440. — Le regole degli articoli 8 e 9 corrispondono nella sostanza a quelle che la Commissione Reale aveva proposte negli articoli 4 e 5 delle disposizioni transitorie che essa aveva predisposte. Nell'art. 8 ho portato a sei mesi il periodo di sessanta giorni, fissato per l'applicazione dei termini di decadenza comminati dal progetto, per evitare il pericolo che un periodo troppo breve pregiudichi irreparabilmente interessi degni di tutela. Nell'art. 9 ho precisato il concetto che era a base della disposizione del progetto preliminare, che cioè anche nei confronti di figli naturali viventi al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice la legittimazione può essere chiesta dall'ascendente quando concorrano le condizioni stabilite nello articolo 293 del progetto.

441. — Per quanto riguarda l'attuazione dei nuovi ordinamenti in materia di tutela, l'art. 12 dispone che anche le tutele già costituite sono soggette alla disciplina del progetto; ma per evitare ai giudici tutelari un lavoro ingente e nel maggior numero dei casi non necessario, mantiene nell'esercizio delle loro funzioni i tutori e protutori che abbiano già assunto l'ufficio. Naturalmente questi tutori e protutori dovranno svolgere la loro opera secondo le norme del nuovo codice e il giudice tutelare avrà nei loro confronti tutti i poteri di vigilanza e di disciplina che il codice stesso gli attribuisce e potrà quindi dichiararne la cessazione, la rimozione e la sospensione nei casi stabiliti dalla legge, procedendo alla nomina del nuovo tutore.

442. — La disposizione dell'art. 11 è resa necessaria dal sistema accolto di rinviare ad una legge organica speciale la disciplina degli atti dello stato civile. Finchè la nuova legge non sia emanata è ovvio che l'interprete deve trovare le norme regolatrici, oltre che nelle leggi speciali in vigore, nell'apposito titolo del codice del 1865.

443. — Le disposizioni procedurali hanno carattere provvisorio in quanto saranno poi sostituite da quelle del nuovo codice di procedura civile. Il gruppo più numeroso riguarda i procedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta: è un gruppo organico e completo nel quale sono fuse le norme ora contenute negli articoli 793 e 796 del codice di procedura civile e quelle formulate dalla Commissione Reale nel titolo IV del progetto preliminare del libro primo del codice civile. La materia è quindi compiutamente regolata e pertanto si sopprime il titolo III del libro terzo del codice di procedura civile.

444. — I compiti affidati nel nuovo codice al giudice tutelare hanno un riflesso di carattere processuale in quanto il suo parere è spesso richiesto in pratiche di volontaria giurisdizione di competenza del tribunale. Allo scopo di evitare complicazioni procedurali ho stabilito nell'art. 13 che in questi casi la istanza sia presentata al tribunale già corredata del parere del giudice tutelare; ma, sempre a fini di semplificazione, ho aggiunto che se il presidente del tribunale constati la mancanza del parere, provvede a richiederlo d'ufficio.

445. — L'articolo 14 contiene le disposizioni necessarie per regolare la procedura di volontaria giurisdizione in materia di legittimazione. Il progetto ammette contro il decreto negativo della corte di appello il reclamo alla corte di cassazione. Trattandosi di un reclamo di volontaria giurisdizione ho richiamate, per la sua disciplina, le disposizioni degli articoli 779 e seguenti del codice di procedura civile ed ho aggiunto che le indagini, che la Corte ritenesse utile di compiere, sono eseguite dall'ufficio del pubblico ministero.

446. — Il progetto preliminare conteneva altre disposizioni di carattere processuale, intese a perfezionare la disciplina vigente per i procedimenti relativi ad istituti del diritto di famiglia. Pur riconoscendo la opportunità di una accurata revisione delle regole vigenti, ho ritenuto che sia più opportuno riser-

vare questo compito al nuovo codice di procedura civile, che inquadrerà questa particolare esigenza nel sistema di profondo rinnovamento generale, che esso è destinato ad attuare. Le norme attuali, pur con le loro imperfezioni, in gran parte corrette da saggie interpretazioni giurisprudenziali, non lasciano lacune nell'ordinamento delle procedure connesse con le materie disciplinate nel primo libro del codice civile; sicchè, all'infuori delle regole stabilite negli articoli da me formulati, non ve ne sono altre che abbiano carattere di assoluta necessità ed urgenza, nel senso che senza di esse non possano avere attuazione le disposizioni del nuovo codice. È pertanto consigliabile evitare ritocchi parziali, in attesa della non lontana riforma generale del processo civile.

INDICE

Premessa	<i>Pag.</i> II
Disposizioni sulla pubblicazione e applicazione delle leggi in generale.....	» 1
TITOLO I. — Delle persone fisiche.....	» 11
TITOLO II. — Delle persone giuridiche	» 15
CAPO I. — Disposizioni generali.....	» 15
CAPO II. — Delle associazioni e delle fondazioni..	» 16
CAPO III. — Delle associazioni non riconosciute e dei comitati	» 23
TITOLO III. — Del domicilio	» 25
TITOLO IV. — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta	» 27
CAPO I. — Dell'assenza	» 27
CAPO II. — Della dichiarazione di morte presunta	» 29
CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti	» 34
TITOLO V. — Della parentela e della affinità	» 34
TITOLO VI. — Del matrimonio	» 36
CAPO I. — Della promessa di matrimonio	» 36
CAPO II. — Del matrimonio celebrato davanti a Ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a Ministri dei culti ammessi nello Stato.....	» 38
CAPO III. — Del matrimonio celebrato davanti al- l'ufficiale di stato civile.....	» 39
Sezione I. — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio	» 39
Sezione II. — Delle formalità preliminari del matrimonio	» 43
Sezione III. — Delle opposizioni al matrimonio	» 48
Sezione IV. — Della celebrazione del matrimonio	» 49
Sezione V. — Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel Regno	» 52
Sezione VI. — Delle cause di nullità del matri- monio	» 54
Sezione VII. — Delle prove della celebrazione del matrimonio	» 61
Sezione VIII. — Disposizioni penali.....	» 62
CAPO IV. — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio	» 64
CAPO V. — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi.....	» 65

CAPO VI. — Dei rapporti patrimoniali fra coniugi ..	Pag. 67
Sezione I. — Disposizioni generali	» 67
Sezione II. — Della dote	» 69
Sezione III. — Dei beni parafernali	» 78
Sezione IV. — Della comunione dei beni fra co- niugi	» 80
Sezione V. — Del patrimonio familiare	» 85
TITOLO VII. — Della filiazione	» 89
CAPO I. — Della filiazione legittima	» 89
CAPO II. — Della filiazione illegittima e della le- gittimazione	» 98
TITOLO VIII. — Dell'adozione	» 111
CAPO I. — Dell'adozione e dei suoi effetti	» 111
CAPO II. — Delle forme dell'adozione	» 121
TITOLO IX. — Della patria potestà	» 123
TITOLO X. — Della tutela e dell'emancipazione	» 131
CAPO I. — Della tutela dei minori	» 131
CAPO II. — Dell'emancipazione	» 142
TITOLO XI. — Dell'interdizione e dell'inabilitazione.	» 145
TITOLO XII. — Degli alimenti	» 153
TITOLO XIII. — Degli atti dello stato civile	» 161
Disposizioni transitorie e di attuazione e disposizioni di carattere processuale	» 163

PROGETTO

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

Art. 1.

(Inizio della obbligatorietà della legge).

La legge diviene obbligatoria nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione, salvo che in essa sia altrimenti disposto.

Art. 2.

(Efficacia della legge nel tempo).

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Art. 3.

(Applicazione della legge).

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali del diritto vigente.

Art. 4.

(Applicazione delle leggi penali e eccezionali).

Le leggi penali e quelle che restringono l'esercizio dei diritti o comunque formano eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Art. 5.

(Abrogazione delle leggi).

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 6.

(Efficacia della consuetudine).

La consuetudine non è fonte di diritto se non quando la legge espressamente la richiami.

Art. 7.

(Abuso del diritto).

Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il diritto medesimo gli è riconosciuto.

Art. 8.

(Capacità dello straniero).

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino, salvo le disposizioni contenute in leggi speciali.

La norma non si applica per quei diritti al godimento dei quali lo Stato straniero non ammette il cittadino italiano.

Art. 9.

(Capacità delle persone giuridiche straniere).

Le persone giuridiche straniere hanno la stessa capacità delle persone giuridiche nazionali, salvo le disposizioni contenute in leggi speciali.

Tuttavia non possono godere di quei diritti ai quali lo Stato straniero non ammette la persona giuridica nazionale.

Art. 10.

(Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia).

Lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Se tuttavia uno straniero compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato come capace se tale sia secondo la legge italiana, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successione ereditaria, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

Art. 11.

(Legge regolatrice dei rapporti personali fra coniugi).

I rapporti personali fra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza, dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio.

Art. 12.

(Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali fra coniugi).

I rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non ha influenza sui rapporti patrimoniali, salvo gli effetti delle convenzioni che i coniugi possano fare in base alla nuova legge comune.

Art. 13.

(Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli).

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, o da quella della madre se soltanto la maternità sia accertata o se soltanto la madre abbia legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante.

Art. 14.

(Legge regolatrice della tutela).

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

Art. 15.

(Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose).

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

Art. 16.

(Legge regolatrice della successione a causa di morte).

La successione legittima e testamentaria è regolata, ovunque siano situati i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva la persona, della cui eredità si tratta, al tempo della morte.

Art. 17.

(Legge regolatrice delle donazioni).

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

Art. 18.

(Legge regolatrice delle obbligazioni).

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se essi sono soggetti alla medesima legge; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso, salvo, in ogni caso, la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo dove è stato compiuto l'atto dal quale esse derivano.

Art. 19.

(Legge regolatrice della forma degli atti).

La forma degli atti tra vivi e di ultima volontà è determinata o dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Tuttavia, in quanto gli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose siano soggetti a forme di pubblicità, queste sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

Art. 20.

(Legge regolatrice del processo; esecutorietà delle sentenze e degli atti stranieri).

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.

Le sentenze straniere e gli atti ricevuti in paese estero hanno esecuzione nel Regno quando siano dichiarati esecutivi secondo le norme stabilite dalla legge.

Art. 21.

(Efficacia delle leggi penali e di polizia).

Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno.

Art. 22.
(Apolidi).

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del domicilio quando secondo le disposizioni che precedono dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Art. 23.
(Rinvio ad altra legge).

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si debba applicare la legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

Art. 24.
(Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume).

Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel Regno, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

CODICE CIVILE

LIBRO I. DELLE PERSONE.

TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE.

Art. 1.

(Capacità giuridica).

L'uomo è soggetto di diritti dal momento della nascita, quando sia nato vivo e vitale. Si presume vitale chi sia nato vivo.

Art. 2.

(Capacità del concepito).

Al concepito sono attribuiti i diritti subordinatamente all'evento della nascita.

Art. 3.

(Maggiore età - Capacità di agire).

La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti.

Con la maggiore età, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, si acquista la capacità di compiere tutti gli atti pei quali non sia determinata un'età diversa.

Art. 4.

(Commorienza).

Quando non risulti quale fra più persone abbia cessato di vivere per prima, tutte si considerano morte nello stesso tempo.

Art. 5.

(Limiti del diritto di disporre del proprio corpo).

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando producano una diminuzione permanente della integrità fisica, o siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 6.

(Diritto al nome).

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nell'espressione nome si comprendono così il nome come il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 7.

(Tutela del diritto al nome).

La persona, alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dal fatto che altri l'abbia indebitamente assunto, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo l'azione per risarcimento di danni.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8.

(Tutela del nome per ragioni familiari).

Nel caso dell'articolo precedente l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o usurpato, dimostri un interesse alla tutela del nome, fondato su ragioni familiari che il giudice riconosca degne di protezione.

Art. 9.

(Tutela dello pseudonimo).

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato per essa l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

TITOLO II

DELLE PERSONE GIURIDICHE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 10.

(Persone giuridiche pubbliche).

Lo Stato, le provincie e i comuni, nonchè gli istituti e gli enti pubblici legalmente riconosciuti sono persone giuridiche e godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 11.

(Persone giuridiche private. Loro riconoscimento).

Le associazioni e le fondazioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica col riconoscimento concesso mediante decreto reale.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con proprio decreto.

Il Governo può anche delegare ai prefetti in tutto o in parte l'esercizio delle facoltà attribuite in questo titolo all'autorità governativa.

Art. 12.

(Enti commerciali).

Gli enti commerciali sono regolati dalle disposizioni della legge commerciale.

CAPO II.

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI.

Art. 13.

(Atto costitutivo).

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite per atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche per testamento.

Art. 14.

(Revoca e impugnativa dell'atto di fondazione).

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando sia intervenuto il riconoscimento oppure fino a quando il fondatore abbia fatto funzionare l'opera disposta.

La facoltà di revoca non passa agli eredi.

L'atto di fondazione può essere impugnato con l'azione di riduzione, nel caso di lesione di legittima, e con l'azione di revocazione, se fatto in frode delle ragioni dei creditori.

Art. 15.

(Norme per il riconoscimento).

La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono occorrere per dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essere disposto anche d'ufficio dall'autorità governativa.

Il notaio, che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per l'apertura o il deposito di testamenti con i quali si istituiscono fondazioni o si dispongono donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denunzia entro trenta giorni al prefetto.

Art. 16.

(Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e loro modificazioni).

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme concernenti l'ordinamento e l'amministrazione, la erogazione delle rendite, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Possono inoltre contenere le norme concernenti la trasformazione o la cessazione dell'ente e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.

Le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 11.

Art. 17.

(Acquisti di immobili e donazioni).

La persona giuridica non può acquistare beni immobili o accettare donazioni senza l'autorizzazione governativa.

In mancanza di autorizzazione l'acquisto e l'accettazione sono nulli.

Art. 18.

(Responsabilità per atti illeciti).

La persona giuridica è responsabile verso i terzi degli atti illeciti, che i suoi rappresentanti, amministratori e dipendenti compiono nell'esercizio delle funzioni loro affidate, senza pregiudizio della responsabilità personale del colpevole.

Art. 19.

(Responsabilità degli amministratori).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la persona giuridica, secondo le norme del mandato, dei danni ad essa arrecati per dolo o per colpa. È esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno.

Art. 20.

(Inopponibilità dei vizi della rappresentanza).

A chi contrae in buona fede con il rappresentante della persona giuridica non possono essere opposte le limitazioni stabilite alla rappresentanza che non risultino dal registro indicato nell'art. 38, nè il difetto o le irregolarità della deliberazione del consiglio di amministrazione in base alla quale il rappresentante abbia dichiarato di contrarre.

Art. 21.

(Convocazione dell'assemblea nelle associazioni).

L'assemblea generale dei componenti delle associazioni deve essere convocata almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, e, in seduta straordinaria, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; se chi ha l'obbligo di convocarla non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal procuratore del Re.

Art. 22.

(Deliberazioni dell'assemblea).

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23.

(Deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto).

Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza di qualunque associato.

L'esecuzione delle deliberazioni, la cui illegittimità sia manifesta, può essere sospesa dal presidente del tribunale su richiesta di qualunque associato.

L'annullamento degli atti compiuti in esecuzione di deliberazioni contrarie all'atto costitutivo o allo statuto non può pregiudicare i terzi che in buona fede hanno acquistato diritti in base ad essi.

Art. 24.

(Recesso ed esclusione degli associati).

La qualità di associato è personale e intrasmissibile sia per atto tra vivi, sia per successione a causa di morte.

L'associato può sempre recedere dall'associazione quando non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

Salvo diversa disposizione dello statuto, il recesso deve essere dichiarato con preavviso di tre mesi e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere, entro sei mesi dalla notificazione della deliberazione, all'autorità giudiziaria, la quale, se l'esclusione è ingiusta, condanna l'associazione al risarcimento dei danni.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

Art. 25.

(Diritti particolari degli associati).

I diritti particolari, di natura patrimoniale e non patrimoniale, che siano stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto a favore di singoli associati, distinti dai diritti che spettano a ciascun associato come tale, non possono essere soppressi o modificati nemmeno con deliberazione dell'assemblea.

Art. 26.

(Amministrazione delle fondazioni).

Quando le disposizioni concernenti la nomina o la surrogazione degli amministratori o dei rappresentanti di una fondazione non possono attuarsi, provvede l'autorità governativa.

Quando gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione, l'autorità governativa può sciogliere l'amministrazione, nominando un commissario straordinario.

Art. 27.

(Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione).

L'autorità governativa può disporre sia il coordinamento dell'attività di più fondazioni sia l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 28.

(Estinzione della persona giuridica).

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile. Trattandosi tuttavia di fondazioni, l'autorità governativa può disporre la trasformazione a norma dell'articolo seguente.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati siano venuti a mancare.

La estinzione è dichiarata dall'autorità governativa su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

Art. 29.

(Trasformazione delle fondazioni).

Quando lo scopo sia esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio siasi reso insufficiente, l'autorità governativa può provvedere alla trasformazione delle fondazioni, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione dell'ente e di devoluzione dei beni a terze persone.

La disposizione del primo comma di questo articolo e quella dell'art. 27 non si applicano alle fondazioni di famiglia.

Art. 30.

(Scioglimento delle associazioni per motivi d'ordine pubblico).

Ferme le disposizioni delle leggi speciali, il prefetto può sciogliere le associazioni quando la loro attività sia contraria all'ordine pubblico.

Art. 31.

(Divieto di nuove operazioni).

Dopo la deliberazione di scioglimento o dopo avere ricevuto comunicazione del provvedimento che pronunzia lo scioglimento o dichiara la estinzione, gli amministratori, salvo che debbano assumere le funzioni di liquidatori a sensi dell'art. 32, non possono compiere nuove operazioni. Trasgredendo a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Art. 32.

(Liquidatori).

Quando non sia altrimenti disposto nell'atto costitutivo o nello statuto o nel provvedimento che ordina lo scioglimento o dichiara l'estinzione della persona giuridica, gli amministratori assumono le funzioni di liquidatori. Nel caso che gli amministratori manchino o rinunzino, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale.

Art. 33.

(Poteri dei liquidatori).

I liquidatori provvedono a riscuotere le attività e a soddisfare i creditori vendendo i beni all'uopo occorrenti. Quando il patrimonio non sia sufficiente al pagamento integrale dei

debiti, i liquidatori provvedono a redigere un piano di ripartizione fra i creditori, tenendo conto dei rispettivi diritti di prelazione.

Art. 34.

(Piano di ripartizione).

Il piano di ripartizione dev'essere depositato nell'ufficio del registro delle persone giuridiche. Del deposito deve essere fatta annotazione nel registro. Ogni interessato può proporre reclamo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'annotazione.

Trascorso questo termine senza reclami o passata in giudicato la sentenza che abbia pronunziato su di essi, il piano di liquidazione, con le modificazioni eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, diventa definitivo e ha esecuzione. Le somme non riscosse sono depositate giudizialmente per conto degli aventi diritto.

Art. 35.

(Radiazione dell'ente dal registro).

Chiusa la liquidazione, i liquidatori devono presentare una relazione al prefetto, il quale ordina la radiazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Art. 36.

(Devoluzione dei beni).

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

In mancanza, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti con fini analoghi, che operino nella stessa circoscrizione territoriale.

Se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che stabilì lo scioglimento e, quando anche queste manchino, provvede l'autorità governativa.

Art. 37.

(Devoluzione dei beni con destinazione particolare).

Nel caso di trasformazione o scioglimento di un ente, al quale siano stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altri enti che abbiano fini analoghi.

Art. 38.

(Registrazione delle persone giuridiche).

Presso ogni prefettura del Regno è istituito il registro delle persone giuridiche.

Dal registro devono risultare la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede dell'ente e il nome degli amministratori con indicazione di coloro ai quali è attribuita la rappresentanza.

L'atto costitutivo e lo statuto sono conservati in fascicoli a parte.

La iscrizione della persona giuridica è fatta in base al decreto di riconoscimento.

Gli amministratori di una associazione o di una fondazione non registrata, benchè riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con l'ente, delle obbligazioni assunte.

Art. 39.

(Registrazione di altri atti).

Nel registro devono essere anche iscritti i successivi mutamenti dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che siano stati approvati dall'autorità governativa, la istituzione di nuove sedi, la sostituzione degli amministratori con indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano la estinzione, il nome dei liquidatori.

L'obbligo di fare eseguire tali iscrizioni incombe agli amministratori e ai liquidatori, i quali devono richiederle nel termine di giorni quindici.

Mancando l'iscrizione, i fatti indicati nel primo comma non possono essere opposti ai terzi.

Art. 40.

(Disposizione penale).

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni stabilite dall'articolo precedente sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

CAPO III.

DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI.

Art. 41.

(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute).

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le persone, alle quali secondo questi accordi è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, possono agire in giudizio sia come attori sia come convenuti nell'interesse di tutti gli associati senza bisogno di speciale mandato.

Art. 42.

(Fondo comune).

I contributi dei soci e i beni con essi acquistati costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati, finchè dura l'associazione, non possono chiederne la divisione, nè pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 43.

(Obbligazioni).

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 44.

(Comitati).

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori; di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, devono svolgere la loro attività osservando le disposizioni contenute nelle leggi speciali.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 45.

(Responsabilità dei componenti - Rappresentanza in giudizio).

Quando il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome di esso. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a versare le oblazioni promesse.

Il presidente o gli altri rappresentanti del comitato possono agire in giudizio sia come attori sia come convenuti.

Art. 46.

(Abusi nella erogazione dei fondi).

Qualora i fondi vengano erogati per scopi diversi da quello per cui furono raccolti, o comunque dal comitato se ne faccia abuso nella erogazione e l'autorità governativa non abbia preso provvedimenti a norma di leggi speciali, l'autorità giudiziaria può, sulla istanza di qualunque interessato, nominare un amministratore per l'attuazione dello scopo previsto.

Art. 47.

(Diversa destinazione dei fondi).

Qualora i fondi raccolti risultino insufficienti allo scopo, o questo sia divenuto irrealizzabile, o dopo il raggiungimento dello scopo rimanga un fondo residuo, il comitato dovrà rivolgersi all'autorità governativa perchè stabilisca la destinazione dei fondi a uno scopo analogo a quello annunciato.

TITOLO III.**DEL DOMICILIO.****Art. 48.**

(Domicilio).

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha la dimora abituale.

Art. 49.

(Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto).

La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito sia interdetto, o quando il marito abbia trasferito il suo domicilio all'estero e la moglie mantenga la sua dimora abituale nel Regno.

Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su di lui la patria potestà o la tutela.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 50.

(Domicilio delle persone giuridiche).

Le persone giuridiche hanno domicilio nel luogo dove è fissata la loro sede centrale.

Nel caso in cui la sede effettiva sia diversa da quella risultante dal registro delle persone giuridiche, i terzi possono considerare come domicilio anche quest'ultima.

Art. 51.

(Elezione di domicilio).

L'elezione di domicilio speciale per determinati atti o affari deve essere fatta espressamente e risultare da prova scritta.

TITOLO IV

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

CAPO I.

DELL'ASSENZA.

Art. 52.

(Curatore dello scomparso).

Quando una persona non sia più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio e non se ne abbiano notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio, sull'istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un legale rappresentante non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore il tribunale provvede soltanto per gli atti che dal medesimo non possono farsi.

Art. 53.

(Dichiarazione di assenza).

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Il tribunale provvede con sentenza, osservate le norme stabilite nel codice di procedura civile.

Art. 54.

(Immissione nel possesso temporaneo dei beni, esercizio temporaneo dei diritti e liberazione temporanea dalle obbligazioni).

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi, possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti coloro ai quali spetterebbero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono domandare di essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse.

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti e la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; ma se taluno non sia in grado di dare cauzione, il tribunale può stabilire altre cautele nell'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Art. 55.

(Pensione alimentare a favore del coniuge dell'assente).

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Art. 56.

(Inventario).

Coloro che hanno ottenuto il possesso temporaneo dei beni debbono procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili.

Art. 57.

(Effetti della immissione nel possesso temporaneo).

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni attribuisce a coloro che la ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di questo in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 58.

(Godimento dei beni).

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri debbono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Art. 59.

(Limiti alla disponibilità dei beni).

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per causa di necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare tali atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 60.

(Immissione di altri nel possesso temporaneo).

Se durante il possesso temporaneo taluno provi di aver avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 61.

(Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza).

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o ne sia provata la esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salvo, ove sia d'uopo, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 52.

I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dall'art. 57 e restano irrevocabili gli atti compiuti ai sensi dell'art. 59.

Art. 62.

(Prova della morte dell'assente).

Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al tempo della morte erano suoi eredi legittimi o testamentari o dei loro successori.

Anche in questo caso si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

Art. 63.

(Dichiarazione di morte presunta dell'assente).

Quando siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 52, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 54, può con sentenza dichiarare che si possono far valere, in conformità alle disposizioni degli articoli seguenti, tutti i diritti derivanti dalla morte dell'assente, come se questa fosse avvenuta nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non siano trascorsi trent'anni dalla nascita dell'assente.

Art. 64.

(Termine per la riproponibilità dell'istanza).

Se il tribunale, tenuto conto delle circostanze, non ritenga di accogliere l'istanza, questa non può essere ripresentata prima che siano decorsi almeno tre anni.

Art. 65.

(Effetti della dichiarazione).

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 63, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro eredi e successori possono procedere a divi-

sioni definitive e disporre liberamente dei beni. Sono sciolte le cauzioni e cessano le altre cautele che fossero state imposte.

Sono egualmente sciolte le cauzioni e cessano le cautele imposte a coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo di diritti o la liberazione temporanea da obbligazioni derivanti dalla morte dell'assente; essi conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Art. 66.

(Dichiarazione non preceduta da immissione nel possesso).

Qualora non vi sia stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 54 o i loro eredi e successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando sia diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 63.

È tuttavia obbligo di coloro che prendono possesso dei beni dell'assente di far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili.

Art. 67.

(Nuovo matrimonio del coniuge).

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 63, il coniuge dell'assente può contrarre nuovo matrimonio.

Art. 68.

(Prova dell'esistenza dell'assente).

Se, dopo pronunciata la sentenza indicata nell'articolo 63, l'assente ritorna o ne è provata la esistenza, egli recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto a conseguire il prezzo di quelli alienati, quando sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Se viene provata la data della morte dell'assente, lo stesso diritto compete a coloro che in quel tempo sarebbero stati suoi eredi o successori.

L'assente che ritorna o di cui è provata l'esistenza ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi dell'art. 65 capoverso.

Lo stesso diritto compete agli eredi o successori dell'assente, quando venga provata la data della sua morte, pel tempo anteriore a questa data.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni compiute.

Art. 69.

(Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte dell'assente)

La dichiarazione di esistenza e l'accertamento della morte dell'assente possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, previa citazione di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza indicata nell'art. 63.

Art. 70.

(Impugnabilità del nuovo matrimonio).

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente, a norma dell'art. 67, qualora questi ritorni o ne sia accertata la esistenza, può essere impugnato ai sensi degli articoli 123 e 130.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte dell'assente, anche se questa sia avvenuta a una data posteriore a quella del matrimonio.

Art. 71.

(Altri casi di morte presunta).

Oltre che nel caso indicato nell'art. 63, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1° quando alcuno sia scomparso in operazioni belliche alle quali abbia preso parte in qualsiasi qualità nei corpi armati o al seguito di essi, ovvero siasi comunque trovato presente, senza che se ne abbiano più notizie, e siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine di quello in cui cessarono le ostilità;

2° quando alcuno sia stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e siano trascorsi due anni dalla entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine di quello in cui cessarono le ostilità, senza che se ne siano avute notizie;

3° quando alcuno sia scomparso a seguito di un infortunio senza che se ne abbiano più notizie, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non sia conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese sia conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio avvenne.

Art. 72.

(Dichiarazione di morte presunta).

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati nell'articolo precedente è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o del coniuge o degli affini entro il secondo grado o di chiunque per effetto della morte acquisterebbe diritti o sarebbe liberato da obbligazioni.

La dichiarazione di morte presunta può essere domandata quando non sia stato possibile procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la formazione dell'atto di morte.

Art. 73.

(Rigetto dell'istanza e dichiarazione d'assenza).

Nei casi indicati nell'art. 71 il tribunale, quando non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni degli articoli 54 e seguenti.

Art. 74.

(Data della morte presunta).

Nei casi previsti nei numeri 1 e 3 dell'art. 71 la sentenza determinerà il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato nel n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si avrà per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Art. 75.

(Effetti della dichiarazione di morte presunta).

La dichiarazione di morte presunta ha gli effetti giuridici della morte.

Gli eredi sono però obbligati a far procedere all'inventario dei beni e si applicano le disposizioni degli articoli 67, 68, 69 e 70.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

Art. 76.

(Reclamo di diritti spettanti all'assente).

Niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di una persona della quale si ignori l'esistenza, se non provi che essa esisteva quando il diritto è nato.

Aprendosi una successione nella quale sia chiamata in tutto o in parte una persona di cui si ignori l'esistenza, la successione è devoluta a quelli a cui sarebbe spettata in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali è devoluta la successione a norma del comma precedente devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili e devono dare cauzione.

Art. 77.

(Estinzione dei diritti spettanti all'assente).

Le disposizioni dell'articolo precedente non pregiudicano la petizione di eredità nè gli altri diritti spettanti all'assente o ai suoi rappresentanti o aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

Art. 78.

(Restituzione dei frutti percepiti sui beni dell'assente).

Finchè l'assente non si presenta o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolta la successione non sono obbligati a restituire i frutti da essi percepiti in buona fede.

TITOLO V

DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ.

Art. 79. (Parentela).

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 80. (Linea della parentela).

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che hanno uno stipite comune senza discendere l'una dall'altra.

Art. 81. (Computo dei gradi).

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimenti lo stipite.

Art. 82. (Limite della parentela).

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 83. (Affinità).

L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa nel caso di annullamento del matrimonio, salvo la disposizione dell'art. 93, n. 4.

TITOLO VI DEL MATRIMONIO.

CAPO I DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO.

Art. 84.

(Effetti).

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 85.

(Restituzione dei doni).

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui vi sia stato il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 86.

(Risarcimento di danni).

La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da persona maggiore di età o dal minore, autorizzato dalla persona l'assenso della quale è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che ricusi, senza giusto motivo, di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa del promesso matrimonio. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni risultino corrispondenti alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa abbia dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui vi sia stato il rifiuto di celebrare il matrimonio.

CAPO II

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO.

Art. 87.

Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico).

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e della legge che vi ha dato esecuzione.

Art. 88.

(Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato).

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Art. 89.

Trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile).

Per gli effetti civili, l'atto di matrimonio, nei casi indicati negli articoli precedenti, deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

CAPO III

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

SEZIONE I. — *Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio*

Art. 90.

(Età).

Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni sedici, la donna prima che abbia compiuto gli anni quattordici.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi accordare dispensa da questa disposizione e ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

Art. 91.

(Interdizione per infermità di mente).

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, la celebrazione del matrimonio non può aver luogo finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato.

Art. 92.

(Libertà di stato).

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 93.

(Parentela, affinità, adozione).

Non possono contrarre matrimonio fra di loro:

1° gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2° i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3° lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4° gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui sia stato annullato il matrimonio dal quale l'affinità derivava;

5° gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6° l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7° i figli adottivi della stessa persona;

8° l'adottato e i figli dell'adottante;

9° l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Agli effetti dei divieti posti nei numeri 2 e 3 si considera anche il rapporto dipendente da filiazione naturale.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa nei casi indicati ai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nel caso indicato nel n. 4, quando l'affinità derivi da matrimonio annullato.

Art. 94.

(Delitto).

Non possono contrarre matrimonio fra di loro le persone delle quali l'una sia stata condannata quale autore o correo per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende il matrimonio fino a che non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 95.

(Lutto vedovile).

Non può contrarre matrimonio la donna, se non decorsi trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso previsto nell'art. 129.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da questa disposizione.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna abbia partorito.

Art. 96.

(Assenso per il minore).

Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi sia uno dei genitori.

L'assenso, qualora non sia dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è richiesta la pubblicazione, deve constare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, che contenga la indicazione tanto dello sposo al quale si dà l'assenso, quanto dell'altro.

Art. 97.

(Rifiuto di assenso).

Qualora sia negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello.

Il procuratore generale può nominare un curatore che assista il minore nel contratto di matrimonio.

Art. 98.

(Matrimonio del Re e dei Principi Reali).

Le disposizioni degli articoli 90, 93 numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9, e 97 non sono applicabili al Re e alla Famiglia Reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re.

SEZIONE II. — *Delle formalità preliminari del matrimonio.*

Art. 99.

(Pubblicazione).

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto che deve indicare il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e il domicilio degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonchè il luogo dove intendono di celebrare il matrimonio. L'atto deve indicare altresì il nome del padre e della madre degli sposi, salvo i casi in cui la legge ne vieti la menzione.

Art. 100.

(Luogo della pubblicazione).

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune ove uno degli sposi abbia il domicilio ed è fatta nel comune di domicilio di ciascuno degli sposi.

Se il domicilio attuale dura da meno di un anno, la pubblicazione deve anche farsi nel comune del precedente domicilio.

L'ufficiale dello stato civile, al quale è richiesta la pubblicazione, provvede a richiedere per la medesima gli ufficiali degli altri comuni in cui pure la pubblicazione deve farsi e questi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato della eseguita pubblicazione.

Art. 101.

(Durata della pubblicazione).]

L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

Art. 102.

(Richiesta della pubblicazione).

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi personalmente o da persona che ne abbia da essi ricevuto speciale incarico.

Art. 103.

(Documenti necessari per la pubblicazione).

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile l'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, ove sia prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile, a loro domanda, provvede a richiederli.

Art. 104.

(Rifiuto della pubblicazione).

Se l'ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alla pubblicazione, ne rilascia certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 105.

(Termine per la celebrazione del matrimonio).

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non sia celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 106.

(Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione).

Il Re o le autorità a ciò delegate possono ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione. In questo caso si fa menzione nella pubblicazione della riduzione del termine.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa dalla pubblicazione, mediante la presentazione di un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e il domicilio dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli e una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

Quando sia stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti nell'art. 103.

Art. 107.

(Matrimonio in imminente pericolo di]vita).

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, se questi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, ove questo sia richiesto, purchè vi preceda il giuramento degli sposi che dichiarino non esistere fra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio come ha accertato l'imminente pericolo di vita.

SEZIONE III. — *Delle opposizioni al matrimonio.*

Art. 108.

(Persone che possono fare opposizione).

I genitori e, in mancanza di questi, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per ogni causa che osti alla celebrazione del matrimonio.

Qualora uno degli sposi sia soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete altresì al tutore o al curatore.

Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Trattandosi di matrimonio in contravvenzione all'art. 95, il diritto di fare opposizione spetta inoltre, se il matrimonio anteriore fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio anteriore fu annullato, a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo e ai suoi parenti.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento o se gli consti dell'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

Art. 109.

(Atto di opposizione).

L'atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

L'atto deve essere notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 110.

(Effetti dell'opposizione).

L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, con la quale sia rimossa l'opposizione.

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 111.

§ (Matrimonio del Re e dei Principi Reali).

Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re e alla Famiglia Reale.

SEZIONE IV. — *Della celebrazione del matrimonio.*

Art. 112.

(Luogo della celebrazione).

Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile presso il quale fu fatta la richiesta di pubblicazione. §

§ Art. 113.

(Forma della celebrazione).

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 149, 150, 151 e 153, primo comma, di questo titolo; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito dichiara che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 114.

(Inapponibilità di termini e condizioni).

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungano un termine o una condizione e l'ufficiale dello stato civile ciò nonostante proceda alla celebrazione del matrimonio, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Art. 115.

(Celebrazione in un comune diverso).

Quando vi sia necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 112, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 105, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione ed in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale innanzi al quale fu celebrato invierà, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne fatta la richiesta.

Art. 116.

(Celebrazione fuori della casa comunale).

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'art. 113.

Art. 117.

(Celebrazione per procura).

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi quando uno degli sposi sia domiciliato fuori del Regno e con-

corrano gravi motivi, da valutarsi dal procuratore generale presso la corte di appello nella cui circoscrizione l'altro sposo ha il domicilio.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali che siano ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura che l'altro coniuge abbia ignorata al momento della celebrazione.

Art. 118.

(Rifiuto della celebrazione).

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascia certificato con indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 119.

(Matrimonio celebrato davanti a ufficiale dello stato civile apparente).

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona che, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano conosciuto che la detta persona non aveva tale qualità.

Art. 120.

(Matrimonio del Re e dei Principi Reali).

Nei matrimoni del Re e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 117.

SEZIONE V. — *Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel Regno.*

Art. 121.

(Matrimonio del cittadino all'estero).

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contragga matrimonio in paese estero secondo le forme ivi stabilite.

La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli articoli 99, 100 e 101. Se il cittadino non ha domicilio attuale nel Regno, la pubblicazione si farà nel comune dell'ultimo domicilio.

Art. 122.

(Matrimonio dello straniero in Italia).

Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 91, 92, 93 numeri 1, 2 e 4, 94 e 95.

Lo straniero che abbia domicilio nel Regno deve, inoltre, far eseguire la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

SEZIONE VI. — *Delle cause di nullità del matrimonio.*

Art. 123.

(Impugnazione del matrimonio
in contravvenzione agli articoli 90, 92, 93 e 94).

Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 90, 92, 93 e 94 può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo e attuale.

Nei casi in cui avrebbe potuto essere accordata dispensa ai sensi dell'art. 93, ultimo comma, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

Art. 124.

(Impugnazione per difetto di età).

Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata nel primo comma dello

art. 90, non può essere impugnato quando sia trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando questa sia rimasta incinta.

Art. 125.

(Impugnazione per interdizione).

Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero, se, quando è seguito, vi fosse già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione sia stata pronunciata posteriormente e la infermità risulti esistente al tempo del matrimonio. Può essere impugnato anche dalla persona che era interdetta dopo revocata la interdizione.

L'azione non può essere proposta, se vi è stata coabitazione per un mese dopo revocata la interdizione.

Art. 126.

(Impugnazione per infermità di mente).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, si provi non essere stato sano di mente, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali.

Art. 127.

(Impugnazione per mancanza di assenso).

Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto nello art. 96 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta quando il matrimonio sia stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso o quando siano trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimoniale.

Parimenti l'azione non può essere proposta quando sia trascorso un mese dal raggiungimento della maggiore età da parte dello sposo a cui l'assenso era necessario.

Art. 128.

(Impugnazione per violenza ed errore).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso sia stato estorto con violenza o sia rimasto escluso per effetto di errore.

L'errore sulle qualità dell'altro coniuge non è causa di nullità del matrimonio se non quando si risolve in errore sulla identità della persona.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquisitato la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

Art. 129.

(Impugnazione per impotenza).

L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno e dall'altro coniuge.

L'impotenza di generare non può essere proposta come causa di nullità del matrimonio. Tuttavia, se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione, il matrimonio può essere impugnato dall'altro coniuge, il quale non ne abbia avuto conoscenza prima del matrimonio. La domanda non può essere proposta trascorsi tre mesi da quando il coniuge abbia avuto conoscenza delle condizioni dell'altro.

Art. 130.

(Impugnazione per precedente matrimonio).

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Art. 131.

(Impugnazione del pubblico ministero).

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 132.

(Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio).

Quando sia proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, sulla istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi siano minori o interdetti.

Art. 133.

(Intrasmissibilità dell'azione).

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia pendente alla morte dell'attore.

Art. 134.

(Matrimonio putativo).

Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce rispetto ai coniugi, fino alla sentenza che pronuncia la nullità, gli effetti del matrimonio valido.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè rispetto ai figli nati prima del matrimonio che siano stati riconosciuti avanti l'annullamento.

Se uno solo dei coniugi sia stato in buona fede, gli effetti si producono solo in favore di lui e dei figli.

Se entrambi i genitori siano stati in mala fede, i figli nati o concepiti durante il matrimonio hanno lo stesso stato dei figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento non sarebbe vietato, salvo la possibilità di impugnativa a norma degli articoli 270 e seguenti.

Art. 135.

(Effetti del matrimonio contratto per violenza).

Gli effetti indicati nell'articolo precedente si producono anche nel caso in cui il consenso del coniuge sia stato estorto con violenza.

SEZIONE VII. — *Delle prove della celebrazione del matrimonio.*

Art. 136.

(Atto di celebrazione del matrimonio).

Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 137.

(Possesso di stato).

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 138.

(Mancanza dell'atto di celebrazione).

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 447.

Nel caso che l'atto di matrimonio non sia stato inserito nei registri e vi siano indizi che ciò sia avvenuto per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore, la prova della esistenza del matrimonio non è ammessa se non risulti in modo indubbio un conforme possesso di stato.

Art. 139.

(Prova della celebrazione risultante da sentenza penale).

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

SEZIONE VIII. — *Disposizioni penali.*

Art. 140.

(Omissione di pubblicazione).

Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire due-mila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalla prescritta pubblicazione.

Art. 141.

(Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).

È punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che abbia proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 102 o quando manchi alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 103.

Art. 142.

(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).

L'ufficiale dello stato civile che ammette a celebrare matrimonio persone, alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

Art. 143.

(Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile.
Mancanza dei testimoni).

È punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che abbia celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che abbia proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Art. 144.

(Altre infrazioni).

È punito con l'ammenda stabilita nell'art. 141 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli articoli 99, 101, 104, 105, 112, 113, 114, 115, 116 e 118 o commetta qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Art. 145.

(Cause di nullità note a uno dei coniugi).

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'ha lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila e l'altro coniuge ha diritto a una congrua indennità, ancorchè non dia la prova specifica del danno sofferto.

Art. 146.

(Inosservanza del lutto vedovile).

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 95, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

Art. 147.

(Competenza).

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Art. 148.

(Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni).

Le disposizioni della presente sezione si applicano qualora i fatti ivi preveduti non costituiscano reato più grave.

CAPO IV.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

Art. 149.

(Doveri reciproci dei coniugi).

Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.

Art. 150.

(Potestà maritale).

Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dove egli crede opportuno di fissare il suo domicilio.

Art. 151.

(Doveri del marito).

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.

Art. 152.

(Abbandono del domicilio coniugale).

L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie è sospesa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

Art. 153.

(Doveri verso i figli).

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole.

Questa obbligazione spetta al padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non abbiano mezzi sufficienti, tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

CAPO V

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi.

Art. 154.

(Scioglimento del matrimonio).

Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.

La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del marito.

Art. 155.

(Separazione personale).

È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di domandarla spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Art. 156.

(Cause di separazione personale).

La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrano circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.

Art. 157.

(Separazione per condanna penale).

La separazione si può anche domandare contro il coniuge che sia stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero sia stato

sottoposto alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso che la condanna o la interdizione siano anteriori al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

Art. 158.

(Separazione per mancata fissazione di sede familiare).

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una sede, o, avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

Art. 159.

(Riconciliazione).

La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che sia stata proposta.

Art. 160.

(Provvedimenti riguardo ai figli).

Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione.

Il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Art. 161.

(Effetti della separazione).

Il coniuge, per colpa del quale fu pronunziata la separazione, incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concesso col contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Il tribunale può altresì privarlo in tutto o in parte dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni dei figli minori.

Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel primo comma, e il tribunale, secondo le circostanze, dà le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.

Il tribunale può anche stabilire, secondo le circostanze, la sospensione dell'uso del cognome del marito.

Art. 162.

(Cessazione degli effetti della separazione).

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 163.

(Separazione consensuale).

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

CAPO VI

DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 164.

(Regolamento dei rapporti patrimoniali fra coniugi).

I rapporti patrimoniali fra i coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

Art. 165.

(Diritti inderogabili).

Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge.

Art. 166.

(Riferimento generico a leggi o a consuetudini).

Gli sposi non possono stabilire genericamente che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non siano sottoposti o da consuetudini, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare i loro rapporti.

Art. 167.

(Forma delle convenzioni matrimoniali).

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico.

Art. 168.

(Mutazioni nelle convenzioni matrimoniali).

Le mutazioni nelle convenzioni matrimoniali debbono farsi egualmente per atto pubblico, alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Ogni mutazione rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non fu fatta annotazione indicante l'atto che la contiene. Questa annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto e anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto.

Art. 169.

(Controdi dichiarazioni).

Nessuna controdi dichiarazione ha effetto quando sia fatta senza la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Art. 170.

(Immutabilità delle convenzioni).

Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

Art. 171.

(Capacità del minore).

Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito dalle persone il cui assenso è necessario per la validità del matrimonio o dal curatore speciale che sia stato nominato a norma dell'art. 97.

La stessa disposizione si applica al minore emancipato anche nel caso che non occorra l'assenso del curatore per la validità del matrimonio.

Art. 172.

(Capacità dell'inabilitato).

Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale sia stato promosso giudizio di inabilitazione è neces-

saria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non sia stato ancora nominato, si provvederà alla nomina di un curatore speciale.

SEZIONE II. — *Della dote.*

Art. 173.

(Definizione).

La dote consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

§ 1. — *Della costituzione della dote.*

Art. 174.

(Costituzione durante il matrimonio).

La dote può essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dalla moglie, purchè in nessun caso siano alterate le convenzioni matrimoniali precedentemente stabilite.

Art. 175.

(Beni futuri).

La costituzione di dote non può comprendere i beni futuri. La costituzione di dote espressa in termini generici comprende tutti i beni presenti della donna.

Art. 176.

(Garanzia della dote).

Coloro che costituiscono una dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

Tale garanzia non comprende i vizi o difetti occulti della cosa, salvo che il costituente ve li abbia espressamente compresi o sia stato in dolo.

Art. 177.

(Interessi e frutti della dote).

Coloro che hanno costituita la dote devono, salvo stipulazione in contrario, corrispondere gli interessi, se si tratta di dote in danaro, o altrimenti render conto dei frutti

prodotti, dal giorno del matrimonio, quantunque siasi patuita una dilazione per il pagamento o per la consegna.

§ 2. — *Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali.*

Art. 178.

(Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati).

Se la dote o parte di essa consiste in una somma di denaro o in cose mobili stimate nell'atto di costituzione, il marito ne acquista la proprietà e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non produce trasferimento di proprietà.

Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

Art. 179.

(Acquisto d'immobile con denaro dotale).

L'immobile acquistato col denaro dotale non diviene dotale, se non quando nell'atto di costituzione della dote sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

Art. 180.

(Amministrazione della dote).

Nei casi in cui la moglie conserva la proprietà dei beni dotali, il solo marito ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i frutti.

Ciò non ostante, può convenirsi nel contratto di matrimonio che la moglie riceva annualmente, sopra semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

Il solo marito ha facoltà di agire per far valere i diritti relativi ai beni dotali e di esigere la restituzione dei capitali.

Devono proporsi in contraddittorio del marito e della moglie le azioni che hanno per oggetto il diritto della moglie sui beni dotali.

Art. 181.

(Amministrazione in caso di impedimento del marito).

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale ad assumere l'amministrazione dei beni dotali e ad esercitare i diritti spettanti al marito ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 182.

(Cauzione).

Salvo quanto è disposto per l'ipoteca legale, il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Tuttavia, se dopo il matrimonio sia sopraggiunta nel patrimonio del marito una trasformazione o una diminuzione per cui la dote venga ad essere in pericolo, il tribunale, sulla istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne è debitore, può ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

Art. 183.

(Alienazione della dote).

Salvo che nell'atto di costituzione della dote non sia stato espressamente consentito, non si possono durante il matrimonio alienare o obbligare i beni e le ragioni dotali, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e mediante decreto del tribunale, che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità o utilità evidente.

Art. 184.

(Esecuzione sui frutti).

L'esecuzione sui frutti dei beni dotali da parte dei creditori del marito non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 185.

(Permuta e vendita: impiego del prezzo).

Qualora venga autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale ed è dotale anche l'eventuale supplemento in denaro, che si deve come tale impiegare.

Si deve parimenti impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambedue i casi il tribunale provvede in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

Art. 186.

(Annullamento dell'alienazione della dote).

Il marito può durante il matrimonio far annullare l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nell'atto di costituzione o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio.

L'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forza del contratto annullato se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è risolto in vantaggio della moglie o della famiglia. Il marito, però, è tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che il bene era dotale.

L'annullamento dell'alienazione o dell'obbligazione non può essere promosso nell'interesse del terzo contraente.

Art. 187.

(Esecuzione sui beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio).

Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

Art. 188.

(Obbligazioni del marito riguardo alla dote).

Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti che non siano avvenuti senza sua colpa.

§ 3. — *Della restituzione della dote.*

Art. 189.

(Beni di proprietà della moglie).

Se la dote consiste in beni di cui la moglie abbia conservato la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere costretti a restituirla senza dilazione, sciolto che sia il matrimonio.

Art. 190.

(Beni di proprietà del marito).

Se la dote consiste in beni di cui il marito sia divenuto proprietario, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

Art. 191.

(Beni consumabili).

Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati con l'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti e nello stato in cui si trovano.

Art. 192.

(Mobili che la moglie può ritenere).

La moglie può, in qualunque caso, ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto però il valore di tali oggetti quando sono stati originariamente dati con una stima.

Art. 193.

(Presunzione di pagamento della dote).

Se il matrimonio si scioglie dopo che siano decorsi dieci anni dalla scadenza dei termini stabiliti per il pagamento della dote e la moglie non ne era la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dagli eredi di lui, a meno che si provi che la mancata esazione non è dipesa da colpa del marito.

Art. 194.

(Frutti della dote. Alimenti alla vedova).

I frutti della dote decorrono di diritto dal giorno dello scioglimento del matrimonio a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita.

La moglie, tuttavia, per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall'eredità del marito il mantenimento in congrua misura in luogo dei frutti della dote.

Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

In ogni caso l'eredità del marito deve fornire, durante un anno, l'abitazione alla moglie, purchè non separata per sua colpa.

Art. 195.

(Divisione dei frutti).

Sciogliendosi il matrimonio, i fruttisia naturali che civili della dote si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza se questo è superiore all'anno.

L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

Art. 196.

(Locazioni):

Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Art. 197.

(Spese e miglioramenti).

Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito sui beni dotali.

§ 4. — *Della separazione della dote dai beni del marito.*

Art. 198.

(Casi di separazione).

La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie la quale sia in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote vengano distratti dalla loro destinazione.

La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie in caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito o di entrambi.

La separazione stragiudiziale è nulla.

Art. 199.

(Inefficacia della separazione).

La separazione della dote pronunciata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non sia notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non sia eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o almeno nel detto termine la moglie non abbia proposto e proseguito le relative istanze.

Art. 200.

(Retroattività della sentenza di separazione. Spese del giudizio).

La sentenza che pronuncia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese del giudizio di separazione e quelle del pagamento sono a carico del marito.

Art. 201.

(Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione).

I creditori particolari della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote.

Art. 202.

(Impugnativa e opposizione da parte dei creditori del marito).

I creditori del marito possono impugnare la separazione della dote fatta in frode dei loro diritti; possono altresì intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

Art. 203.

(Obblighi della moglie).

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti nel capoverso dell'art. 151 e nell'art. 153.

Art. 204.

(Diritti della moglie).

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e devono impiegarsi con l'autorizzazione giudiziale.

Nel caso in cui occorra provvedere a norma dell'art. 183, il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il marito non consenta.

Art. 205.

(Cessazione degli effetti della separazione).

Per volontà di entrambi i coniugi e in seguito a decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

I creditori della moglie possono impugnare la riconsegna compiuta in frode dei loro diritti.

SEZIONE III. — *Dei beni parafernali.*

Art. 206.

(Definizione).

Si considerano parafernali i beni della moglie che non sono stati costituiti in dote o in comunione o in patrimonio familiare.

Art. 207.

(Contributo della moglie ai pesi del matrimonio).

La moglie che ha beni parafernali contribuisce ai pesi del matrimonio nella misura stabilita nelle convenzioni matrimoniali o, in mancanza, nella proporzione stabilita nell'art. 153.

Art. 208.

(Diritti della moglie sui beni parafernali).

La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali.

Se il marito è costituito procuratore ad amministrarli, con l'obbligo di render conto dei frutti, è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura, ma senza che la moglie abbia fatto opposizione con atto scritto, ovvero li ha goduti con procura, ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati.

Art. 209.

(Obbligazioni del marito).

Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttario.

Art. 210.

(Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito).

Le disposizioni degli articoli 208 e 209 si applicano al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

SEZIONE IV. — *Della comunione dei beni fra coniugi.*

Art. 211.

(Comunione degli utili e degli acquisti).

Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni fuorchè quella degli utili e degli acquisti. Tale comunione può essere pattuita quantunque vi sia costituzione dotale. La convenzione deve risultare da atto pubblico e può essere fatta prima o durante il matrimonio.

Art. 212.

(Regolamento della comunione).

Gli sposi possono stabilire patti speciali per siffatta comunione, alla quale, in mancanza, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo *Della società*.

In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.

Art. 213.

(Oggetto della comunione).

Formano oggetto della comunione il godimento dei beni mobili e immobili, presenti e futuri, dei coniugi e, inoltre, gli acquisti fatti durante la comunione dall'uno o dall'altro coniuge a qualunque titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione, ovvero fatti col prezzo della alienazione della cosa già appartenente in proprio a uno dei coniugi, purchè in quest'ultimo caso ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto.

Art. 214.

(Efficacia della comunione).

Anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione, la comunione si opera di diritto.

Trattandosi di immobili, ciascuno dei coniugi ha facoltà di fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

Art. 215.

(Partecipazione agli utili).

Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali agli utili ovvero che il superstite preleverà su di essi una porzione, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni nè per la sostanza nè per la forma.

Non può tuttavia stipularsi che uno dei coniugi debba contribuire nel passivo per una parte maggiore di quella che fosse per avere nell'attivo della comunione.

Art. 216.

(Amministrazione della comunione).

Il marito solo può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.

Art. 217.

(Locazioni).

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Art. 218.

(Amministrazione della moglie).

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando ciò sia necessario nell'interesse della comunione, ad assumerne temporaneamente l'amministrazione e, nei casi di necessità o utilità

evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con quelle cautele che il tribunale, ove occorra, creda di stabilire.

Art. 219.

(Obblighi gravanti sui beni della comunione).

I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dell'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge.

Art. 220.

(Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie).

I beni della comunione rispondono inoltre di tutte le obbligazioni contratte dal marito posteriormente alla costituzione della comunione, nonchè di quelle, inerenti alla comunione ai sensi dell'articolo precedente, contratte dalla moglie nello stesso periodo.

Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, salvo ai creditori di agire sui beni del proprio debitore, quantunque il godimento di essi sia conferito nella comunione.

Art. 221.

(Scioglimento della comunione).

La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.

Art. 222.

(Separazione giudiziale dei beni).

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito, nel caso di cattiva amministrazione della comunione o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie, ovvero nel caso che il marito non provveda a un congruo mantenimento della famiglia.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 200 e 201.

La separazione stragiudiziale è nulla.

Art. 223.

(Divisione della comunione).

Avvenuto lo scioglimento della comunione, attivo e passivo si dividono fra i coniugi in parti eguali, salvo che sia stabilita una diversa proporzione nelle convenzioni matrimoniali.

Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto è stabilito nel titolo delle successioni per la rinuncia alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.

Art. 224.

(Prelevamento di cose mobili).

Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o accettazione col beneficio dell'inventario, hanno diritto di prelevare le cose mobili che possono provare, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge, avere loro appartenuto prima della comunione o essere loro pervenute durante la medesima a titolo di successione o donazione.

Se queste cose mobili non si ritrovano, la moglie o i suoi eredi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, eccetto che la loro mancanza sia dovuta a perimento per caso fortuito o a consumazione per uso.

Art. 225.

(Divieto di prelevamento in danno di terzi).

Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non può farsi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa, a pregiudizio dei terzi, salvo alla moglie o ai suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al marito e anche sugli altri beni di lui.

SEZIONE V. — *Del patrimonio familiare.*

Art. 226.

(Costituzione del patrimonio familiare).

Può essere costituito un patrimonio familiare, mediante l'imposizione del vincolo di inalienabilità su determinati beni immobili o titoli di credito, i cui frutti siano destinati a vantaggio della famiglia.

La costituzione può essere fatta per atto pubblico da uno o da entrambi i coniugi, anche durante il matrimonio, ovvero da un terzo per atto pubblico o per testamento.

Art. 227.

(Patrimonio familiare costituito da un terzo).

Se la costituzione è fatta da un terzo e non risulti a quale dei coniugi egli abbia attribuita la proprietà, questa spetta ad entrambi. Egli può, peraltro, riservarla a sè stesso.

Art. 228.

(Trascrizione. Annotazione del vincolo).

L'atto di costituzione del patrimonio familiare dev'essere trascritto se riguarda beni immobili.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

L'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare non è opponibile ai creditori, il cui diritto sia sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito.

Art. 229.

(Alienazione dei beni e esecuzione sui frutti).

Il tribunale può autorizzare in caso di necessità l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, la cui proprietà appartenga a uno dei coniugi o a entrambi. Può altresì autorizzare l'alienazione in caso di utilità evidente, determinando le modalità per il reimpiego del prezzo.

L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 230.

(Accettazione della costituzione fatta da un terzo).

La costituzione del patrimonio familiare, quando non sia fatta da uno dei coniugi, non obbliga il costituente e non produce effetti se non dal giorno in cui viene accettata dal coniuge o dai coniugi contemplati nell'atto costitutivo.

L'accettazione può essere fatta nello stesso atto di costituzione o con atto pubblico posteriore.

Art. 231.

(Revoca da parte del terzo).

La costituzione del patrimonio familiare, quando non sia fatta da uno dei coniugi, può essere revocata, dopo l'accettazione, soltanto per sopravvenienza di figli o per ingratitudine, a norma delle disposizioni in materia di donazione.

Art. 232.

(Riduzione).

La costituzione dei beni in patrimonio familiare va soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente, che non sia uno dei coniugi, si riconosca eccedente la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso costituente secondo le norme stabilite in materia di successioni e donazioni.

Art. 233.

(Amministrazione).

L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.

Se la proprietà appartiene a persona diversa dai coniugi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.

Il coniuge, che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

Art. 234.

((Sostituzione del coniuge amministratore).

Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni all'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea, scelta preferibilmente fra i prossimi parenti.

Art. 235.

(Cessazione del vincolo).

Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa allo scioglimento del matrimonio se non vi siano figli o se questi abbiano tutti raggiunta la maggiore età.

In caso diverso, il vincolo dura sino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

Art. 236.

(Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio).

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente, qualora manchino disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.

Se manchino entrambi i genitori e non sia stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli.

Ove il figlio non abbia raggiunto la maggiore età o non sia emancipato, l'amministratore sarà nominato dall'autorità giudiziaria.

TITOLO VII.

DELLA FILIAZIONE.

CAPO I.

DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

SEZIONE I. — *Dello stato di figlio legittimo.*

Art. 237.

(Paternità del marito).

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 238.

(Presunzione di concepimento durante il matrimonio).

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio o non siano ancora trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o annullamento di esso.

Art. 239.

(Nascita del figlio prima dei centottanta giorni).

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio è reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternità.

Il disconoscimento non può aver luogo nei casi seguenti:

1° quando il marito sia stato consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

2° quando consti dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale.

Art. 240.

(Nascita del figlio dopo i trecento giorni).

Può sempre contestarsi la legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio.

Art. 241.

(Disconoscimento di paternità).

Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

1° se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2° se durante il tempo predetto egli era colpito da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3° se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata riunione anche soltanto temporanea tra i coniugi.

Art. 242.

(Disconoscimento di paternità per adulterio della moglie).

Il marito non può disconoscere il figlio per causa di adulterio della moglie.

Quando con l'adulterio concorra il celamento della nascita, il marito è ammesso a provare con qualsiasi mezzo di prova ogni altro fatto tendente a escludere la paternità.

La sola confessione della madre non basta a escludere la paternità.

SEZIONE II. — *Delle prove della filiazione legittima.*

Art. 243.

[(Atto di nascita e possesso di stato).

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 244.

(Fatti costitutivi del possesso di stato).

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione o di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come suo figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società;

che sia stata riconosciuta in tale qualità dalla famiglia.

Art. 245.

(Atto di nascita conforme al possesso di stato).

Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso conforme al medesimo.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita.

Art. 246.

(Supposizione e sostituzione di parto).

Tuttavia quando si tratti di supposizione o di sostituzione di parto, ancorchè vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso dando la prova della filiazione anche per mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 248.

Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche per mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione di parto.

Art. 247.

(Mancanza dell'atto di matrimonio).

La legittimità del figlio di due persone, che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova

della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non si trovi in opposizione con l'atto di nascita.

Art. 248.

(Prova con testimoni).

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi sia un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Art. 249.

(Principio di prova per iscritto).

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

Art. 250.

(Prova contraria).

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

SEZIONE III. — *Delle azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo di legittimità.*

Art. 251.

(Termine per l'azione di disconoscimento).

L'azione di disconoscimento tanto nel caso dell'art. 239 quanto nel caso degli articoli 241 e 242 deve essere proposta dal marito nel termine di tre mesi che decorrono:

dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è stabilito il domicilio coniugale, se egli era lontano.

Tanto nell'uno che nell'altro caso, se egli provi di non aver avuto notizia della nascita, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Art. 252.

(Sospensione del termine).

Se il marito si trovi in istato di interdizione per infermità mentale, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che duri lo stato d'interdizione.

Art. 253.

(Trasmissibilità dell'azione).

Se il marito muore senza avere promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine, i discendenti o gli altri parenti che siano chiamati all'eredità sono ammessi a esercitare l'azione, ma debbono proporla entro tre mesi dalla morte del marito, o dalla nascita del figlio se si tratti di postumo.

Art. 254.

(Legittimazione passiva).

L'azione è proposta contro il figlio se è maggiore d'età e, se è minore o interdetto, in contraddittorio di un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato l'azione è proposta contro il figlio assistito da un curatore egualmente nominato dal tribunale.

Nel giudizio deve in tutti i casi essere chiamata la madre.

Art. 255.

(Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità
Imprescrittibilità).

L'azione di contestazione della legittimità spetta a ciascuno di coloro che dall'atto di nascita del figlio risultano suoi genitori e a chiunque vi abbia interesse.

Tale azione è imprescrittibile.

Nel caso in cui l'azione sia proposta contro il figlio minore o altrimenti incapace si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati in tutti i casi entrambi i genitori.

Art. 256.

(Reclamo della legittimità).

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'abbia promossa e sia morto in età minore o nei cinque anni dopo conseguita la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

CAPO II.

DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA LEGITTIMAZIONE

SEZIONE I. — *Della filiazione illegittima.*§ 1. — *Del riconoscimento dei figli naturali.*

Art. 257.

(Riconoscimento).

Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici anni, a meno che non abbia luogo in occasione del matrimonio dei genitori.

Art. 258.

(Riconoscimento di figli incestuosi).

I figli nati da persone, fra le quali sussista vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente fra di loro. Quando uno solo dei genitori sia stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Art. 259.

(Riconoscimento di figli adulterini).

I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona, possono essere riconosciuti dal genitore che non era unito in matrimonio.

Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il detto matrimonio sia sciolto o annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi.

Art. 260.

(Inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo).

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui la persona si trovi.

Art. 261.

(Forma del riconoscimento).

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure mediante apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, avanti a un ufficiale dello stato civile o avanti al giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque ne sia la forma.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello e la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento valgono riconoscimento, quand'anche per qualsiasi motivo la legittimazione non abbia luogo.

Art. 262.

(Riconoscimento di figlio premorto).

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

Art. 263.

(Irrevocabilità del riconoscimento).

Il riconoscimento è irrevocabile. Se è contenuto in un testamento, produce il suo effetto al tempo della morte del testatore, anche se il testamento sia stato revocato.

Art. 264

(Clausole limitatrici).

È nulla qualunque clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.



Art. 265.

(Effetti del riconoscimento).

Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative alla persona dell'altro genitore. Tali indicazioni, ove siano apposte, sono prive di effetto.

Il pubblico ufficiale, che riceva tali indicazioni, e l'ufficiale di stato civile, che le riproduca sui registri dello stato civile, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e le indicazioni devono essere cancellate.

Art. 266.

(Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale).

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già prestato il suo assenso al riconoscimento.

Art. 267.

(Poteri dei genitori).

Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto al medesimo i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, congiuntamente o separatamente, la patria potestà è esercitata dal padre. Nei casi di morte, di assenza o di impedimento del padre, o se, secondo le norme del titolo IX di questo libro, egli sia decaduto dalla patria potestà, questa passa alla madre.

Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre l'esercizio della patria potestà, che competerebbe al padre; può altresì limitare i poteri del genitore che esercita la patria potestà, ovvero escludere da questa, in casi gravi, entrambi i genitori.

Art. 268.

(Cognome del figlio).

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre se è stato riconosciuto, congiuntamente o separatamente, da entrambi i genitori.

Art. 269.

(Obblighi dei genitori verso il figlio).

Il genitore naturale è tenuto a mantenere, educare e istruire il figlio riconosciuto. Se il riconoscimento è fatto da ambedue i genitori, entrambi debbono contribuire alle spese in proporzione delle rispettive sostanze.

Art. 270.

(Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. Tale difetto può essere dimostrato con ogni mezzo di prova.

L'impugnativa è ammessa anche dopo la legittimazione. L'azione è imprescrittibile.

Art. 271.

(Impugnazione da parte del riconosciuto).

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato di interdizione, impugnare il riconoscimento, salvo che l'impugnazione sia autorizzata dal tribunale con deliberazione in camera di consiglio su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero. In questo caso il tribunale nomina un curatore speciale.

Art. 272.

(Impugnazione per violenza).

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento sia minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Art. 273.

(Nullità del riconoscimento per effetto d'interdizione giudiziale).

La nullità del riconoscimento derivante da incapacità per effetto di interdizione giudiziale può essere fatta valere dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca stessa.

Art. 274.

(Trasmissibilità dell'azione).

Nei casi indicati negli articoli 272 e 273, se l'autore del riconoscimento muore senza aver promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine, l'azione può essere promossa dagli eredi.

Art. 275.

(Provvedimenti in pendenza del giudizio).

Quando il riconoscimento sia impugnato, il giudice, anche in pendenza del giudizio, può dare i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

§ 2. — *Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.*

Art. 276.

(Dichiarazione giudiziale di paternità).

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti:

1° quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;

2° quando la paternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale ovvero risulti da non equivoca dichiarazione per iscritto di colui al quale si attribuisce la paternità;

3° quando vi sia stato ratto o violenza carnale e il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento;

4° quando vi sia una serie di fatti che nel loro complesso costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce.

Art. 277.

(Indizi della filiazione naturale).

L'azione non può essere proposta nell'ipotesi del n. 4 dell'articolo precedente se non concorrano in ogni caso i seguenti fatti:

che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale;

che questi l'abbia trattata come suo figlio ed abbia provveduto in tale qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società.

Art. 278.

(Legittimazione attiva e termine).

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità naturale può essere promossa dal figlio entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, e, se egli muoia prima di tale termine, può essere promossa dai suoi discendenti legittimi.

Nei casi preveduti nel n. 2 dell'art. 276 l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente entro un anno dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza o sia scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

L'azione già promossa dal figlio, in caso di morte di lui, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.

Art. 279.

(Dichiarazione giudiziale di maternità).

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'art. 276.

Essa è dimostrata mediante la prova dell'identità di colui che si pretende essere il figlio con quello che fu partorito dalla donna, che si assume esserne la madre.

Art. 280.

(Azione nell'interesse di minore o interdetto).

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore. Questi però deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, che può anche nominare, ove lo creda, un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o proseguire l'azione se egli abbia raggiunto l'età di anni sedici.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa l'autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 281.

(Ammissibilità dell'azione).

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale non è ammessa se non quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità decide con decreto il tribunale in camera di consiglio, dietro ricorso di chi intenda promuovere l'azione, citate le parti, sentiti il pubblico ministero e le parti stesse personalmente, ove compaiano, e assunte le informazioni del caso.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta.

Il tribunale, nell'ammettere l'azione e anche prima, può, se trattasi di minore o altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Art. 282.

(Impugnativa del decreto).

Il decreto del tribunale che provvede sull'ammissibilità dell'azione è impugnabile entro trenta giorni davanti la corte di appello, la quale provvede con la stessa procedura.

Art. 283.

(Pena in caso d'inammissibilità).

Il tribunale, nel caso in cui dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.

Art. 284.

(Legittimazione passiva).

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.

Alla domanda può inoltre contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 285.

(Effetti della sentenza).

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che ritenga utili per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.

Art. 286.

(Alimenti).

Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato.

Le indagini sono escluse anche nel caso in cui, a norma dell'art. 258, è ammesso il riconoscimento.

Tuttavia, nei casi previsti nei due precedenti commi e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti:

1° se la paternità o la maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2° se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

3° se la paternità o maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori.

SEZIONE II. — *Della legittimazione dei figli naturali.*

Art. 287.

(Legittimazione).

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto reale.

Art. 288.

(Divieto della legittimazione).

Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere riconosciuti.

Art. 289.

(Legittimazione di figli premorti).

Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

Art. 290.

(Legittimazione per susseguente matrimonio).

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambedue i genitori nell'atto del matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo fu posteriore al matrimonio.

Art. 291.

(Legittimazione per decreto reale).

La legittimazione può essere accordata con decreto reale quando concorrano le seguenti condizioni:

1° che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'età indicata nel secondo comma dell'art. 257;

2° che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio nè discendenti da essi;

3° che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4° che, qualora il richiedente sia unito in matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge.

Art. 292.

(Legittimazione dopo la morte del genitore).

Qualora uno dei genitori abbia espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte concorressero le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

Art. 293.

(Legittimazione domandata dall'ascendente).

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto, in caso di morte del genitore, può essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se da parte del genitore non sia stata comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

Art. 294.

(Legittimazione in base alla procura per il matrimonio).

Nei casi in cui è ammessa la celebrazione del matrimonio per procura, qualora concorrano le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, può essere chiesta la legittimazione dei figli naturali per decreto reale in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè aver luogo per la sopravvenuta morte del mandante.

Qualora i figli non siano stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o la volontà di legittimarli.

Art. 295.

(Procedura).

La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha il domicilio.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiara in camera di consiglio se concorrono secondo i casi le condizioni stabilite dagli articoli 291, 292, 293 e 294, e conseguentemente *potersi o non potersi fare luogo alla domandata legittimazione*.

Contro la deliberazione della corte di appello che dichiara non potersi fare luogo alla legittimazione, il richiedente può proporre reclamo alla corte di cassazione, la quale, richiamati gli atti dalla corte di appello, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, qualora accolga il ricorso, *dichiara potersi fare luogo alla domandata legittimazione*.

Se la deliberazione è affermativa, il pubblico ministero presso la corte di appello o presso la corte di cassazione la trasmette, con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio, al ministro di grazia e giustizia, il quale, sentito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re.

Se il Re accorda la legittimazione, il decreto reale è trasmesso alla corte di appello e trascritto in apposito registro, ed è per cura delle parti interessate annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

Art. 296.

(Impugnativa).

Contro il decreto reale che accorda la legittimazione è ammesso ricorso di legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma il giudizio di legittimità non può riguardare

la sussistenza delle condizioni stabilite dagli articoli 291, 292, 293 e 294. La deliberazione della corte di appello o della corte di cassazione che abbia dichiarato la sussistenza di tali condizioni non impedisce tuttavia in giudizio ordinario davanti all'autorità giudiziaria la contestazione sullo stato di figlio legittimato per mancanza delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 291 o di quelle particolari indicate negli articoli 292, 293 e 294, ferma restando inoltre la disposizione dell'art. 270.

Qualora manchi la condizione indicata nel n. 4 dell'art. 291, la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale era richiesto il consenso.

Art. 297.

(Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto reale).

La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che ha domandato la legittimazione o ha espresso la volontà di legittimare o nei riguardi del quale la legittimazione è stata richiesta a norma dell'art. 293.

Tuttavia nel caso previsto dall'art. 294 la legittimazione produce tutti gli effetti dalla data della morte del mandante, quando sia richiesta entro un anno da tale data.

TITOLO VIII DELL'ADOZIONE.

CAPO I

DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

Art. 298.

(Condizioni).

L'adozione è permessa alle persone che non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuto i cinquanta anni e superino almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consiglino, la corte di appello può autorizzare l'adozione se l'adottante abbia raggiunto almeno l'età di anni quaranta.

Art. 299.

(Divieto di adozione).

I figli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Tuttavia l'adozione non può impugnarsi se, al momento in cui ebbe luogo, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da sentenza, salvo il caso che si tratti di figlio naturale non riconoscibile.

Art. 300.

(Pluralità di adottati).

Nessuno può avere più figli adottivi se non siano adottati col medesimo atto.

Art. 301.

(Pluralità di adottanti).

Nessuno può essere adottato da più persone se non da due coniugi.

Art. 302.

(Adozione da parte del tutore).

Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo che abbia reso il conto della sua amministrazione, abbia fatto la consegna dei beni e estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o dato idonea garanzia per il loro adempimento.

Art. 303.

(Consenso per l'adozione).

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni diciotto, il consenso è prestato dal suo legale rappresentante. Questi deve prestare il suo assenso quando l'adottando abbia compiuti gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno.

L'adottando che abbia compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito.

Art. 304.

(Assenso dei genitori e del coniuge).

Se l'adottando o l'adottante hanno padre, madre o coniuge viventi, è sempre necessario il loro assenso.

Art. 305.

(Effetti dell'adozione).

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finchè il decreto non sia emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può far luogo al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione sia ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Art. 306.

(Cognome dell'adottato).

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio.

Se l'adozione sia compiuta da due coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione sia compiuta da una donna maritata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Art. 307.

(Diritti e doveri dell'adottato).

L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato nè fra l'adottato e i parenti dello adottante, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 308.

(Patria potestà e amministrazione dei beni).

La patria potestà sull'adottato spetta all'adottante il quale ha l'obbligo di mantenerlo, educarlo e istruirlo.

Se l'adottato abbia beni propri, l'amministrazione di questi, durante la minore età, spetta all'adottante, il quale non ha su di essi l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 342, 390 e 391.

Art. 309.
(Inventario).

L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minore e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. In proposito si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione terza del capo primo del titolo decimo.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Art. 310.
(Cessazione della patria potestà dell'adottante).

Nel caso di cessazione della patria potestà dell'adottante il giudice tutelare, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche di ufficio, dà i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni.

Se l'adozione fu fatta da due coniugi, l'esercizio della patria potestà passa alla moglie in caso di cessazione della patria potestà del marito.

Art. 311.
(Adozione di figlio del proprio coniuge).

Se alcuno adotti il figlio del proprio coniuge, non acquista la patria potestà.

Art. 312.
(Diritti di successione).

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante sono determinati nel titolo *Delle successioni*.

Art. 313.
(Revoca dell'adozione).

L'adozione non può revocarsi se non nei casi determinati dalla legge.

Art. 314.

(Revoca per indegnità dell'adottato).

La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, ove l'adottato abbia attentato alla vita di lui, del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero siasi reso colpevole verso di essi di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Art. 315.

(Revoca per indegnità dell'adottante).

Nel caso che i fatti previsti nell'articolo precedente siano stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato. Se questi è minore, la revoca può essere pronunciata su istanza del pubblico ministero; in tal caso il tribunale, sentito il giudice tutelare, dà le opportune disposizioni circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Art. 316.

(Revoca promossa dal pubblico ministero).

La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni attinenti al buon costume e alla morale.

Art. 317.

(Effetti della revoca).

Gli effetti dell'adozione cessano dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Art. 318.

(Cessazione degli effetti dell'adozione per matrimonio).

Il matrimonio fra persone legate da vincolo di adozione fa cessare gli effetti dell'adozione.

CAPO II.

DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

Art. 319.

(Manifestazione del consenso).

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha il domicilio.

Quando ricorrano casi di grave impedimento, il presidente può delegare il pretore a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 303.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 303 e 304 può essere dato mediante procuratore speciale.

Art. 320.

(Accertamenti della corte di appello).

La corte, assunte le opportune informazioni, verifica:

- 1° se tutte le condizioni della legge siano state adempiute;
- 2° se colui che vuole adottare goda buona fama;
- 3° se l'adozione convenga all'adottato.

Art. 321.

(Provvedimento della corte di appello).

La corte, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: *si fa luogo o non si fa luogo all'adozione.*

Art. 322.

(Pubblicità).

L'atto di adozione deve essere iscritto in apposito registro, a cura del cancelliere, il quale nei dieci giorni successivi deve comunicarne copia all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita dell'adottato e a quello dell'adottante.

Parimenti deve essere iscritta ed annotata la sentenza di revoca dell'adozione entro un mese dal giorno del suo pas-

saggio in giudicato. A tale effetto la parte interessata deve presentare copia autentica della sentenza al cancelliere della corte di appello che ha fatto luogo all'adozione e agli uffiziali dello stato civile competenti.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione dell'atto di adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritenga opportuni.

TITOLO IX DELLA PATRIA POTESTÀ.

Art. 323.

(Doveri del figlio verso i genitori).

Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

Art. 324.

(Esercizio della patria potestà).

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Tale potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre.

Art. 325.

(Impedimento del padre).

Nel caso di lontananza o altro impedimento che renda impossibile al padre l'esercizio della patria potestà, questa è esercitata dalla madre.

Art. 326.

(Abbandono della casa paterna).

Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza permesso del medesimo. Quando se ne allontani senza permesso, il padre può richiamarlo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare.

Art. 327.

(Traviamenti del figlio).

Il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio può, con l'autorizzazione del giudice tutelare, collocarlo in un istituto di correzione.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente e il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza esprimere i motivi.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso il ricorso al presidente del tribunale, che provvede sentito il pubblico ministero.

Art. 328.

(Rappresentanza e amministrazione).

Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Egli tuttavia non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, cedere capitali, rinunciare a eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o altre obbligazioni eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, nè transigere o promuovere giudizi relativamente a tali atti, se non per causa di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante autorizzazione del giudice tutelare, salvo quanto è disposto nel codice di commercio.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare che ne determina l'impiego.

Se nasce conflitto d'interesse tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, è nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria avanti alla quale sia vertente il giudizio e in ogni altro caso dal giudice tutelare.

Art. 329.

(Accettazione di eredità e donazioni).¹

Qualora il padre non possa o non voglia accettare le eredità devolute ai figli nati o nascituri e le donazioni ad essi fatte, le eredità e le donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente. Mancando l'accettazione da parte di costoro, il tribunale, su richiesta del figlio stesso o di alcuno dei parenti o anche sulla istanza fatta di ufficio dal pubblico ministero, può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

Art. 330.

(Inosservanza delle disposizioni precedenti).

Gli atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del padre o del figlio e dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 331.

(Usufrutto legale).

Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio finchè esercita la patria potestà, salvo quanto è disposto nell'art. 336.

Art. 332.

(Beni esclusi dall'usufrutto legale).

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1° i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria industria;

2° i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3° i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto: la condizione è però senza effetto riguardo ai beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4° i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro il consenso del padre.

Art. 333.

(Obblighi inerenti all'usufrutto legale).

Sono inerenti all'usufrutto legale, oltre gli obblighi propri dell'usufruttuario, le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio.

Art. 334.

(Inalienabilità dell'usufrutto legale - Esecuzione sui frutti).

L'usufrutto legale non può essere ceduto, nè può formare oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca o di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori del padre non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 335.

(Usufrutto legale della madre).

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà.

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre se questi ne sia escluso per cause a lui personali.

Art. 336.

(Nuove nozze).

L'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore ad altre nozze.

Art. 337.

(Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale).

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura, ma senza obbligo di rendere conto dei frutti, egli e i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

Art. 338.

(Decadenza dalla patria potestà).

Il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti con grave pregiudizio del figlio.

Art. 339.

(Passaggio della patria potestà alla madre).

Quando, pronunciata la decadenza, l'esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale, qualora ricorrano speciali circostanze, può impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi nell'esercizio della patria potestà e ordinare, in particolare, che il figlio venga collocato presso una famiglia onerata o in un istituto di istruzione o di beneficenza.

Art. 340.

(Reintegrazione nella patria potestà).

Il tribunale può reintegrare nella patria potestà il genitore decaduto quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza fu pronunciata, sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 341.

(Condotta del genitore pregiudizievole al figlio).

Quando la condotta del genitore non sia tale da dar luogo alla pronunzia di decadenza prevista dall'art. 338, ma appaia comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti che stimi convenienti nell'interesse del figlio e in particolare disporne, ove sia il caso, l'allontanamento dalla casa paterna.

Art. 342.

(Rimozione dall'amministrazione).

Se il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui il genitore deve attenersi nell'amministrazione o rimuoverlo dall'amministrazione stessa e privarlo anche, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

Quando sia disposta la rimozione, l'amministrazione è affidata all'altro genitore e, se questo manchi o non possa esercitarla, ad un curatore.

Art. 343.

(Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione).

Il genitore rimosso dall'amministrazione e eventualmente privato dell'usufrutto legale, può essere dal tribunale riammesso nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando siano cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Art. 344.

(Procedimento).

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono deliberati in camera di consiglio, su ricorso della madre o dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revoca di deliberazioni precedenti, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede assunte le opportune informazioni, sentito il pubblico ministero e, quando occorra, il genitore nei cui riguardi il provvedimento deve essere adottato.

In caso di urgente necessità il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, riferendone al pubblico ministero.

Art. 345.

(Vigilanza del giudice tutelare).

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della patria potestà o per l'amministrazione dei beni.

Art. 346.

(Condizioni imposte alla madre superstite).

Il padre può per testamento o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può chiedere di esserne dispensata dal tribunale, il quale provvede in camera di consiglio assunte le debite informazioni e sentito il pubblico ministero e, ove sia possibile, i parenti sino al terzo grado.

Art. 347.

(Curatore del nascituro).

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di persona interessata, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e l'amministrazione dei suoi beni.

Art. 348.

(Nuove nozze della madre).

La madre che voglia passare a nuove nozze deve, prima della celebrazione del matrimonio, darne notizia al tribunale, il quale, assunte le informazioni del caso, delibera se l'amministrazione dei beni debba esserle conservata, oppure stabilisce condizioni riguardo all'amministrazione stessa e alla educazione dei figli.

Art. 349.

(Perdita dell'amministrazione).

In caso di inosservanza della precedente disposizione, la madre perde di diritto l'amministrazione e il marito è responsabile in solido dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in appresso indebitamente conservata.

Il tribunale, sull'istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d'ufficio, quando non creda di riammetterla, madre nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da stabilirsi per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio della vedova o trascrive quello celebrato davanti ad un ministro di culto, deve informarne il procuratore del Re entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.

Art. 350.

(Responsabilità del nuovo marito).

Quando la madre è mantenuta nell'amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito s'intende sempre ad essa associato nell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.

TITOLO X.

DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE.

CAPO I.

DELLA TUTELA DEI MINORI

Art. 351.

(Apertura della tutela).

Se entrambi i genitori siano morti o per qualsiasi causa non possano esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove il minore ha domicilio.

SEZIONE I. — *Del giudice tutelare*

Art. 352.

(Funzioni del giudice tutelare).

Il giudice tutelare presso ogni pretura soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

SEZIONE II. — *Del tutore e del protutore*

Art. 353.

(Denunziè al giudice tutelare).

L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti

e il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare nel termine di giorni dieci.

I cancellieri che procedono alla pubblicazione o al deposito nella cancelleria di decisioni dalle quali consegua l'apertura di una tutela, devono darne notizia al giudice tutelare nel termine di giorni quindici.

I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia dev'essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 354.

(Nomina del tutore e del protutore).

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto che dà luogo all'apertura della tutela, deve con suo decreto procedere alla nomina del tutore e del protutore.

Art. 355.

(Tutela di più fratelli).

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di diversi tutori. Se nasce conflitto d'interessi fra minori soggetti alla stessa tutela, si provvede nel modo indicato nell'art. 328.

Art. 356.

(Scelta del tutore).

Il giudice tutelare deve nominare tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore ha luogo preferibilmente fra gli ascendenti o gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona di ineccepibile condotta e particolarmente idonea all'ufficio.

Art. 357.

(Giuramento del tutore).

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 358.

(Incapacità all'ufficio tutelare).

Non possono essere nominati tutori e se sono stati nominati devono cessare dall'ufficio:

1° coloro che non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2° coloro che siano stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore che per ultimo ha esercitato la patria potestà;

3° coloro che abbiano o siano per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, per effetto della quale possa essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del suo patrimonio;

4° coloro che siano incorsi nella perdita della patria potestà o siano stati rimossi da altra tutela;

5° il commerciante fallito che non sia stato riabilitato.

Art. 359.

(Dispensa dall'ufficio tutelare).

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

1° I principi della Famiglia Reale, salvo le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;

2° il Primo Ministro, Capo del Governo;

3° i membri del Sacro Collegio;

4° i Presidenti delle Camere legislative;

5° i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 360.

(Dispensa su domanda).

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1° i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2° gli arcivescovi, i vescovi e i ministri dei culti aventi cura d'anime;

3° le donne;

4° i militari in attività di servizio;

5° chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6° chi ha più di tre figli minori;

7° chi esercita altra tutela;

8° chi per la distanza del suo domicilio da quello del minore non può esercitare la tutela senza notevole pregiudizio dei propri interessi;

9° chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

10° chi ha missione dal Governo fuori del Regno o per ragioni di pubblico servizio risiede fuori della circoscrizione del tribunale, ove è costituita la tutela.

Art. 361.

(D o m a n d a).

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sopravvenga posteriormente.

Contro il provvedimento del giudice tutelare che rigetta la domanda è ammesso reclamo al tribunale che provvede in camera di consiglio.

Il tutore è tenuto ad assumere e mantenere l'ufficio fino a quando, in seguito all'accoglimento del suo reclamo, la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 362.

(Tutela affidata a enti di beneficenza).

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere dal giudice tutelare deferita a un ente di beneficenza o assistenza del comune di domicilio del minore o all'ospizio in cui questi sia ricoverato. Gli organi preposti all'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delegheranno uno dei propri membri a esercitare le funzioni inerenti alla tutela.

È, tuttavia, in facoltà del giudice tutelare di nominare al minore un tutore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

Art. 363.

(Protutore).

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si fa luogo alla nomina del protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 362.

Art. 364.

(Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore).

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

SEZIONE III. — DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA.

Art. 365.

(Funzioni del tutore).

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 366.

(Doveri del minore).

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto che gli è stato destinato, senza permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare.

Art. 367.

(Traviamenti del minore).

Il tutore che non riesca a frenare i traviamenti del minore, ne riferisce al giudice tutelare, il quale, sentito il minore, ove sia possibile, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte le opportune informazioni, può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

Nei casi che non ammettono dilazione il giudice dà senz'altro i provvedimenti necessari.

Art. 368.

(Funzioni del protutore).

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trovi in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso di tutela vacante o abbandonata; frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e anche gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 369.

(Provvedimenti urgenti).

Prima della assunzione da parte del tutore o del protutore delle rispettive funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia di ufficio sia su richiesta del pubblico ministero o di un parente o affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona del minore o per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio. Il giudice può procedere, ove sia d'uopo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 370.

(Inventario).

Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della nomina deve procedere alla formazione dell'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere terminato nello spazio di un mese, salvo la facoltà del giudice tutelare di prorogare il termine se le circostanze lo esigano.

Art. 371.

(Formazione dell'inventario).

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se sia possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se presumibilmente il patrimonio non ecceda il valore di lire quindicimila.

L'inventario è depositato presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Art. 372.

(Contenuto dell'inventario).

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

Art. 373.

(Inventario di stabilimenti o aziende).

Se nel patrimonio del minore esistono stabilimenti industriali o commerciali o importanti aziende agricole, si procede con le forme usate in commercio o nella economia agraria alla formazione dell'inventario dello stabilimento o dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 371. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

Art. 374.

(Beni amministrati da curatore speciale).

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi abbia formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve pure comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Art. 375.

(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).

Il tutore, che abbia debito, credito o altre ragioni verso il minore, deve farne esatta dichiarazione prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, l'interpellazione è fatta dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione della interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

Art. 376.

(Omissione della dichiarazione).

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non ne ha fatto dichiarazione, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

Art. 377.

(Deposito di titoli e valori).

Il danaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore, ad eccezione delle somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e di amministrazione, devono essere dal tutore depositati presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Art. 378.

(Amministrazione prima dell'inventario).

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

Art. 379.

(Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione).

Compiuto l'inventario il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, determina la spesa annua occorrente per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio e stabilisce le modalità di impiego delle eccedenze del reddito.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisi la necessità, sentiti il tutore, il protutore e il minore stesso che abbia compiuto gli anni dieci, nonchè i parenti prossimi, ove lo ritenga del caso, può dare disposizioni circa l'educazione del minore.

Art. 380.

(Investimento dei capitali).

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

- 1° in titoli di credito dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2° nell'acquisto di beni immobili situati nel Regno;

3° in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni situati nel Regno o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4° in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di pegni.

Il giudice, sentito il protutore, può per motivi particolari autorizzare un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Art. 381.

(Titoli al portatore).

Qualora nel patrimonio del minore si trovino titoli al portatore, il tutore deve farli iscrivere al nome del minore, salvo che il giudice tutelare non ne disponga il deposito in cauta custodia.

Art. 382.

(Stabilimenti industriali e commerciali).

Gli stabilimenti di commercio o d'industria che si trovino nel patrimonio del minore sono alienati e liquidati dal tutore nei modi e con le cautele che determina il giudice tutelare.

Il tutore può tuttavia chiedere l'autorizzazione a continuare l'esercizio, quando sia evidente l'utilità del minore. L'autorizzazione è data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Art. 383.

(Autorizzazioni del giudice tutelare).

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1° acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica o per l'amministrazione del patrimonio;

2° riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del patrimonio;

3° accettare eredità o rinunciarvi, accettare legati o donazioni soggetti a pesi o condizioni;

4° fare contratti di locazione di immobili eccedenti il novennio o che in ogni caso si prolunghino per oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età;

5° promuovere azioni giudiziarie, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 384.

(Autorizzazioni del tribunale).

Il tutore non può senza autorizzazione del tribunale:

1° alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2° costituire pegni o ipoteche;

3° procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4° fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Art. 385.

(Vendita di beni).

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi ai pubblici incanti o per offerte private, fissando in ogni caso la somma al di sotto della quale la vendita non può aver luogo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non abbia stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, provvede il giudice tutelare.

Art. 386.

(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).

Gli atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli, possono essere annullati su istanza del tutore o del minore e dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 387.

(Gratuità della tutela).

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione, può concedere al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedano, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Art. 388.

(Contabilità dell'amministrazione).

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 389.

(Prestazione di cauzione).

Il giudice tutelare, tenuto conto della natura e della entità del patrimonio, può imporre al tutore la prestazione di una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può, anche nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 390.

(Responsabilità del tutore e del protutore).

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato dalla violazione dei propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Art. 391.

(Omesso impiego di capitali).

Il tutore che tiene infruttiferi i capitali del minore è tenuto verso il minore agli interessi civili, oltre agli eventuali danni.

SEZIONE IV. — *Della cessazione dall'ufficio del tutore.*

Art. 392.

(Esonero dall'ufficio).]

Il giudice tutelare può in ogni tempo concedere al tutore l'esonero dall'ufficio se l'esercizio di esso gli sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 393.

(Rimozione e sospensione del tutore).

Oltre i casi di cessazione dall'ufficio preveduti nell'articolo 358, il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o di abuso dei suoi poteri, si sia dimostrato inetto nell'adempimento dei suoi doveri, abbia commessa un'azione anche estranea alla tutela, la quale meriti la fiducia richiesta per l'ufficio, o sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

SEZIONE V. — *Del rendimento del conto finale.*

Art. 394.

(Conto finale).

Il tutore, terminata la sua amministrazione, è tenuto a presentare il conto al giudice tutelare.

Ove le circostanze lo richiedano, il giudice tutelare può accordare un termine per il rendimento del conto e dare provvedimenti per la consegna dei beni.

Art. 395.

(Approvazione del conto).

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi siano osservazioni, il giudice che non riscontri irregolarità o lacune dichiara con decreto approvato il conto. In caso contrario emette decreto di non approvazione.

Se il conto non sia stato presentato o non sia approvato, gli interessati possono promuovere azione innanzi l'autorità giudiziaria.

Art. 396.

(Prescrizione delle azioni relative alla tutela).

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Quando sia presentato il conto al giudice tutelare, il termine decorre dalla data del decreto indicato nell'articolo precedente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo risultante dal conto definitivo.

Art. 397.

(Registro delle tutele).

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portino modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Art. 398.

(Esenzione da tasse di bollo e registro).

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e registro.

CAPO II.

DELL'EMANCIPAZIONE.

Art. 399.

(Emancipazione di diritto).

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 400.

(Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare).

Il minore che abbia compiuto diciotto anni può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore che esercita la patria potestà o del tutore.

Quando il minore sia soggetto a tutela, l'emancipazione può essere dichiarata anche su istanza del minore, sentiti il protutore e i parenti prossimi.

Art. 401.

(Curatore dell'emancipato).

Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato.

Se il minore ha genitori, è curatore quello al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà se il minore non fosse emancipato.

La donna maritata che non sia legalmente separata dal marito ha per curatore il marito ovvero il curatore o il tutore del marito.

Art. 402.

(Incapacità e rimozione del curatore).

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 353 e 393.

Art. 403.

(Capacità dell'emancipato).

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono la semplice amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare; ma quando si tratti degli atti indicati nell'art. 384 l'autorizzazione dev'essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 328.

Art. 404.

(Rifiuto del consenso del curatore).

Nel caso in cui il curatore rifiuti di dare il suo consenso, il minore può far richiamo al giudice tutelare, il quale, se ritenga ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale che assista il minore nel compimento dell'atto, salvo, ove occorra, l'autorizzazione del tribunale.

Art. 405.

(Inosservanza delle precedenti norme).

Gli atti compiuti senza l'osservanza delle norme stabilite nell'art. 403 possono essere annullati ad istanza del minore e dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 406.

(Emancipato autorizzato al commercio).

Il minore emancipato, che sia autorizzato all'esercizio del commercio secondo la legge commerciale, ha piena capacità di compiere da solo anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Art. 407.

(Revoca dell'emancipazione).

Quando gli atti del minore ne dimostrino la incapacità ad amministrare, l'emancipazione concessa ai sensi dell'art. 400 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiese l'emancipazione o anche d'ufficio.

Dal giorno della revoca dell'emancipazione il minore rientra sotto la patria potestà o nello stato di tutela e vi rimane fino al compimento dell'età maggiore.

Art. 408.

(Pubblicità).

I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l'emancipazione debbono, a cura del cancelliere, essere iscritti in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita dell'emancipato.

TITOLO XI.

DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE.

Art. 409.

(Persone che devono essere interdette).

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

Art. 410.

(Persone che possono essere inabilite).

Il maggiore di età infermo di mente, il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati il prodigo e colui che per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti esponga sè o la sua famiglia a grave pregiudizio economico.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita che non abbiano ricevuto una educazione sufficiente, salvo la applicazione nei loro confronti dell'art. 409 quando risulti che sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 411.

(Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età).

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal giorno del raggiungimento dell'età maggiore.

Art. 412.

(Istanza d'interdizione o d'inabilitazione).

L'interdizione o l'inabilitazione può essere promossa dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trovi sotto la patria potestà o abbia per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 413.

(Poteri dell'autorità giudiziaria).

Promossa istanza d'interdizione può essere dichiarata anche di ufficio la inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione sorgono elementi che facciano ritenere la sussistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale per la pronunzia dell'interdizione e il tribunale provvede al riguardo nello stesso giudizio, premessa l'ulteriore istruttoria che si renda necessaria.

Art. 414.

(Mezzi istruttori).

L'autorità giudiziaria può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori che ritenga utili ai fini del giudizio, sentire i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le informazioni che ritenga opportune.

Art. 415.

(Esame dell'interdicendo o inabilitando. Tutore o curatore provvisorio).

Non si può far luogo all'interdizione o all'inabilitazione senza aver proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Dopo l'esame il tribunale, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

Art. 416.

(Internamento definitivo in manicomio).

La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale, quando ne ravvisi la opportunità, con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la

custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, ove l'istanza di interdizione non sia stata proposta dalle altre persone indicate nell'art. 412, il giudizio prosegue sull'istanza del pubblico ministero.

Art. 417.

(Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione).

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto nell'art. 411.

Art. 418.

(Cessazione del tutore e del curatore provvisorio).

Nella sentenza che dichiara non farsi luogo all'interdizione o all'inabilitazione può disporsi che la nomina del tutore o del curatore provvisorio rimanga in vigore fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Art. 419.

(Pubblicità).

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione devono a cura del cancelliere essere immediatamente annotati nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le relative annotazioni in margine all'atto di nascita.

Art. 420.

(Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato).

Le disposizioni relative alla tutela dei minori e quelle relative alla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 415. Per l'interdicendo non si fa luogo a nomina di protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 421.

(Durata dell'ufficio).

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 422.

(Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato).

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati sull'istanza dell'interdetto, del tutore e degli eredi o aventi causa dell'interdetto. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati sull'istanza dell'inabilitato e dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora sia poi seguita l'inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 423.

(Atti compiuti da persona non sana di mente).

Gli atti compiuti da persona che, quantunque non interdetta, si provi essere stata non sana di mente, per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento in cui gli atti furono compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima e dei suoi eredi o aventi causa sempre che o per la qualità del contratto o per il pregiudizio che le sia derivato o possa derivarle o altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò con la persona medesima.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto fu compiuto.

Art. 424.

(Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione).

Quando venga a cessare la causa che ha dato luogo all'interdizione o all'inabilitazione, queste possono essere revocate sull'istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o

degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o sull'istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione sia cessata e informarne il pubblico ministero.

Art. 425.

(Pubblicità).

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione si applicano le disposizioni dell'articolo 419.

Art. 426.

(Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca).

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti dal passaggio in cosa giudicata.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza che ha pronunciato la revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca sia esclusa con sentenza passata in giudicato.

Art. 427.

(Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione).

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata la istanza di revoca dell'interdizione, non creda che l'infermo abbia riacquisitato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso la disposizione del primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione non possono essere impugnati se non quando la revoca sia esclusa con sentenza passata in giudicato.

TITOLO XII.

DEGLI ALIMENTI.

Art. 428.

(Persone obbligate).

L'obbligo di prestare gli alimenti incombe nell'ordine seguente:

- 1° al coniuge, ancorchè legalmente separato;
- 2° ai figli legittimi o legittimati e in loro mancanza ai discendenti prossimi;

3° ai genitori e in loro mancanza agli ascendenti prossimi;

4° ai generi e alle nuore;

5° al suocero e alla suocera;

6° ai fratelli e alle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 429.

(Cessazione dell'obbligo tra affini).

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

1° quando la persona avente diritto agli alimenti sia passata a nuove nozze;

2° quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti siano morti.

Art. 430.

(Obbligo dei genitori e dei figli naturali).

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo prende grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo prende grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.

Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo prende grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.

Art. 431.

(Obbligo fra adottante e adottato).

L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di questo.

Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso con i figli legittimi.

Art. 432.

(Obbligo del donatario).

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in contemplazione di matrimonio o di donazione remuneratoria.

Fra più donatari l'anteriore è obbligato sempre che il posteriore non possa in tutto o in parte adempiere alla propria obbligazione.

Art. 433.

(Misura degli alimenti).

Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia eccedere quanto occorre all'alimentando per vivere modestamente, avuto riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Art. 434.

(Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle).

Nei rapporti tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione, se si tratti di persona minore dei diciotto anni.

Art. 435.

(Cessazione, riduzione e aumento).

Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene un mutamento nelle condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento secondo le circostanze. Parimenti gli alimenti possono essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se dopo assegnati gli alimenti consti che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può pronunciare la liberazione dell'obbligato di grado posteriore se non contestualmente all'assegnazione degli alimenti a carico dell'obbligato di grado anteriore.

Art. 436.

(Concorso di obbligati).

Le persone chiamate in grado posteriore sono tenute a prestare gli alimenti solo quando l'obbligato di grado anteriore non possa in tutto o in parte prestarli.

Quando più siano gli obbligati dello stesso grado tutti devono concorrere alla prestazione degli alimenti, ciascuno in proporzione delle proprie sostanze.

Qualora gli obbligati non siano concordi sul modo di somministrare gli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.

Art. 437.

(Concorso di aventi diritto).

Quando più siano le persone aventi diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato e questi non sia in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria darà i provvedimenti opportuni, tenuto conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, nonché della possibilità di alcuno degli aventi diritto di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Art. 438.

(Modo di somministrazione degli alimenti).

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentare da corrispondersi a periodi anticipati, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo fra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 439.

(Adempimento della prestazione alimentare).

La pensione alimentare prestata secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesta, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Art. 440.

(Decorrenza degli alimenti).

Gli alimenti non possono essere assegnati se non con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 441.

(Assegno provvisorio).

Finchè non siano determinati con sentenza definitiva il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare con decreto un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 442.

(Non cedibilità e non compensabilità del credito alimentare).

Il credito alimentare non può essere ceduto.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratti di prestazioni arretrate.

Art. 443.

(Cessazione per morte dell'obbligato).

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

TITOLO XIII.**DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.****Art. 444.**

(Registri dello stato civile).

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 445.

(Pubblicità dei registri dello stato civile).

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile debbono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro richiesti con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi debbono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini richieste dai privati.

Art. 446.

(Forza probatoria degli atti).

Gli atti dello stato civile fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 447.

(Mancanza, distruzione o smarrimento di registri).

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o, per qualunque altra causa, manchi in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

Se la mancanza, la distruzione o lo smarrimento sono accaduti per dolo del richiedente, egli non è ammesso alla prova autorizzata con questo articolo.

Art. 448.

(Modificazione o annotazione sugli atti).

Nessuna modificazione o annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non sia disposta per legge ovvero non sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 449.

(Rettificazioni).

La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

Art. 450.

(Efficacia della sentenza di rettificazione).

La sentenza di rettificazione non può mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

APPENDICE I.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE.

Art. 1.

Tutte le associazioni e fondazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente codice devono provvedere alla registrazione dell'ente nel registro istituito dal codice medesimo presso le prefetture nel termine di un anno.

Decorso questo termine, gli amministratori incorrono nella responsabilità indicata nell'art. 38 ed è applicabile la pena stabilita nell'art. 40.

Art. 2.

Alla menzione del domicilio o della residenza fatta nelle leggi e nei regolamenti in vigore si intende sostituita la menzione del domicilio ai sensi del nuovo codice.

Art. 3.

La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, avvenuta a termini degli articoli 36 e 38 del codice anteriore, equivale alla pronunzia della sentenza indicata nell'art. 63 del nuovo codice.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice non può essere pronunziata sentenza ai sensi dell'art. 63 del codice medesimo, se non quando ricorrono le condizioni richieste dagli art. 36 e 38 del codice abrogato per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.

Art. 4.

Le disposizioni del codice civile abrogato richiamate nella legge 27 maggio 1929, n. 847, si intendono sostituite dalle corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

Al termine di tre mesi indicato nel primo capoverso dell'articolo 14 della legge medesima è sostituito il termine di un mese. Si osserva tuttavia il maggior termine di tre mesi se questo abbia cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Il Capo primo della detta legge è abrogato.

Art. 5.

Per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice la impugnazione nei casi indicati negli articoli 124, 125 capov. e 127 può essere proposta nei maggiori termini indicati negli art. 110, 112 e 109 del codice abrogato, se tali termini abbiano cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del nuovo codice; nel caso preveduto nella prima parte dell'art. 129 l'impugnazione non può essere proposta da quello dei coniugi che abbia prima del matrimonio conosciuta la propria impotenza.

Art. 6.

I lucri sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivenente, pattuiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, conservano la loro efficacia.

Art. 7.

Le disposizioni di questo codice relative al riconoscimento dei figli naturali e alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore del medesimo, rispetto ai quali tuttavia l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità non può essere proposta fuori dei casi preveduti nelle leggi preesistenti, salva ad essi l'azione per alimenti quando ricorrono le condizioni previste nei numeri 1, 2 e 3 del terzo comma dell'art. 286.

I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale proposti prima dell'entrata in vigore del presente codice non possono proseguire se non sia ottenuto il decreto contemplato nell'art. 281, salvo il caso che sia già intervenuta una sentenza di primo grado.

Il riconoscimento dei figli naturali che, concorrendo le condizioni indicate nel nuovo codice, sia stato fatto prima della sua entrata in vigore, non può più impugnarsi per difetto delle condizioni richieste dalle leggi anteriori.

Art. 8.

Le azioni per impugnazione di riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice sono soggette ai termini di decadenza stabiliti dalle nuove disposizioni, sempre

che le azioni stesse non siano già estinte a norma delle leggi anteriori; ma nessuna decadenza potrà considerarsi verificata per effetto dei termini stabiliti nel nuovo codice prima che siano decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 9.

La disposizione dell'art. 293 è applicabile anche alla legittimazione dei figli naturali viventi al momento dell'entrata in vigore del presente codice.

Art. 10.

Le disposizioni del nuovo codice in materia di tutela si applicano anche alle tutele apertesi prima della entrata in vigore del codice stesso.

Tuttavia i tutori e protutori in carica al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice conservano l'ufficio.

Art. 11.

Finchè non sia emanata la nuova legge organica sull'ordinamento dello stato civile seguitano ad aver vigore, in quanto non modificate dal nuovo codice, le disposizioni del titolo XIII del libro 1° del codice preesistente e le altre in materia di stato civile.

APPENDICE II.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE (1).

Art. 1.

I provvedimenti indicati nell'art. 52 del codice civile sono deliberati dal tribunale in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 2.

L'istanza per dichiarazione di assenza si propone con ricorso al tribunale.

(1) Norme provvisorie che dovranno poi essere sostituite da quelle del nuovo codice di procedura civile.

Nel ricorso devono essere specificate le circostanze di fatto che giustificano la domanda e devono essere indicati il nome e cognome e il domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e del suo procuratore o rappresentante legale, se esistano.

Art. 3.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione davanti a sè o davanti a un giudice delegato, del richiedente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente.

Il decreto è notificato a cura del richiedente alle dette persone nella forma della citazione e la notificazione vale citazione a comparire.

Il presidente nella fissazione del giorno della comparizione e la parte nella notificazione devono tener conto dei termini indicati negli articoli 148 a 150 del codice di procedura civile, salva la facoltà di abbreviazione stabilita nell'articolo 154 dello stesso codice.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero, il quale prende le sue conclusioni.

Le parti devono comparire personalmente.

Art. 4.

All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato interroga personalmente le persone comparse sulle circostanze che possono dar luce sulla richiesta dichiarazione.

Le risposte sono inserite nel processo verbale.

Il presidente o il giudice delegato riferisce al collegio in sede di volontaria giurisdizione e questo può anche, prima di emanare la sentenza, ordinare che vengano assunte informazioni nella forma e coi mezzi che ritenga più convenienti.

Art. 5.

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando siano proposte dagli eredi legittimi.

Se le domande siano proposte da altri interessati, si fa luogo a giudizio nelle forme ordinarie.

Con lo stesso provvedimento col quale ordina l'immissione nel possesso temporaneo, il tribunale determina la cauzione o le altre cautele previste nell'ultimo comma dell'art. 54 del codice civile e dà le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'art. 58 del codice civile.

Per la formazione dell'inventario si osservano le norme stabilite per l'eredità accettata con beneficio d'inventario.

Art. 6.

L'istanza per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso al tribunale dell'ultimo domicilio della persona scomparsa. Se questa non ebbe domicilio noto nel Regno, è competente il tribunale del domicilio dell'attore.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali si fonda l'istanza, l'indicazione del nome, cognome e domicilio dei presunti eredi legittimi, del procuratore, se esista, e di tutte le altre persone che, a notizia del richiedente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso.

Art. 7.

Il presidente del tribunale ordina che l'istanza venga, entro il termine che egli fissa, inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in due diffusi giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale competente entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se lo scomparso ebbe l'ultimo domicilio all'estero, la pubblicazione deve essere fatta anche in uno dei giornali del luogo di suo ultimo domicilio.

Se tutte le inserzioni non vengono fatte entro il termine stabilito l'istanza s'intende abbandonata.

Art. 8.

Trascorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il presidente, sull'istanza del richiedente, fissa con decreto un giorno per la comparizione davanti a un giudice da lui delegato, del richiedente e di tutte le altre persone indicate nella domanda ai sensi dell'art. 6, osservati i termini degli articoli 148 e 150 del codice di procedura civile.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero e deve essere a cura del richiedente notificato nella forma della citazione a tutti i chiamati a comparire.

Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore legale, salvo che il presidente ordini, per tutte o per alcune di esse, che compariscano personalmente.

Il giudice delegato assume dalle persone comparse le informazioni del caso e le sente nelle loro osservazioni; può ordinare la citazione di altre persone interessate a norma dell'art. 6 e disporre nuovi mezzi istruttori da eseguirsi anche d'ufficio, fissando, se lo creda, un termine entro il quale devono essere esauriti.

Art. 9.

Compiuta l'istruttoria indicata nell'articolo precedente, il giudice delegato riferisce al collegio in sede di volontaria giurisdizione e il tribunale decide sulla istanza con sentenza.

Gli interessati che non siano stati chiamati a comparire nel giudizio possono fare in ogni tempo opposizione di terzo contro la sentenza.

Art. 10.

Nei giudizi relativi alla dichiarazione di assenza o di morte presunta deve sempre essere sentito il pubblico ministero.

Art. 11.

Le sentenze che dichiarano l'assenza o la morte presunta debbono essere inserite per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e in due giornali del Regno da indicarsi dalla sentenza. Se l'assente o scomparso ebbe il suo ultimo domicilio noto all'estero, l'inserzione deve essere fatta anche in un giornale del luogo dell'ultimo domicilio che la sentenza deve indicare.

L'inserzione ha luogo a cura dell'attore o di qualunque altro interessato. Essa tiene le veci di notificazione.

Le dette sentenze, ancorchè passate in giudicato, non sono eseguibili se non venga provato che tutte le inserzioni prescritte ebbero luogo. Tale prova si fa mediante esibizione della *Gazzetta Ufficiale* e dei giornali, che pubblicarono l'estratto della sentenza, al cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'emise, il quale ne fa annotazione sull'originale.

Art. 12.

Il cancelliere del tribunale o della corte che ha emesso una delle sentenze indicate nell'articolo precedente ne trasmette un estratto all'ufficiale dello stato civile competente, il quale lo trascrive nei registri degli atti di morte e l'annota in margine all'atto di nascita e a quello di matrimonio.

Art. 13.

È abrogato il titolo III del libro terzo del codice di procedura civile.

Art. 14.

Quando nelle materie di giurisdizione volontaria il tribunale debba provvedere sentito il parere del giudice tutelare, il parere deve essere presentato dal ricorrente insieme al ricorso. Qualora non sia presentato, il presidente provvede a richiederlo.

Art. 15.

Al procedimento in materia di legittimazione avanti la corte di appello e la corte di Cassazione, si applicano le disposizioni degli art. 779, 780, 781 del codice di procedura civile.

Il cancelliere della corte di Cassazione richiama d'ufficio gli atti dalla corte di appello e li presenta, unitamente al reclamo, al presidente per i provvedimenti menzionati nel capoverso dell'art. 779 del codice di procedura civile.

Il pubblico ministero, di propria iniziativa o su richiesta della corte, può assumere tutte le informazioni che siano reputate opportune.

TAVOLE DI RAFFRONTO

A. — Articoli del progetto definitivo con articoli del progetto preliminare e con articoli del Codice civile.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
1	1	1	13	8	—
2	2	2	14	9	7
3	3	3	15	10	7
4	4	4	16	11	8
5	5	5	17	12	9
6	—	—	18	13	9
7	—	—	19	14	9
8	—	3	20	15	10
9	—	—	21	—	11
10	6	6	22	18	—
11	7	—	23	19	—
12	7	—	24	16	12

LIBRO I.

DELLE PERSONE.

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
1	1	—	19	19	—
2	2	—	20	18	—
3	3, 4	323	21	—	—
4	5	924	22	22	—
5	6	—	23	23	—
6	7, 8	—	24	21, 24, 25	—
7	9	—	25	25	—
8	10	—	26	—	—
9	12	—	27	27	—
10	13	2	28	29, 32	—
11	13	—	29	34	—
12	—	—	30	30	—
13	15	—	31	—	—
14	16	—	32	36	—
15	38	—	33	—	—
16	—	—	34	—	—
17	14	1060	35	—	—
18	—	—	36	33	—

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
37	35	—
38	37, 38, 39	—
39	40	—
40	41	—
41	42, 43	—
42	—	—
43	43	—
44	44	—
45	45, 46	—
46	47	—
47	47, 48	—
48	49	16
49	51	18
50	52	—
51	53	19
52	55, 56	20, 21
53	57	22
54	61	26, 27
55	—	26
56	64	29
57	62	28
58	63	30
59	64	29
60	65	32
61	66, 68	33
62	67, 68	34
63	69	—
64	74	—
65	—	—
66	—	—
67	77	—
68	80	—
69	81	—
70	82	—
71	69	—
72	70	—
73	—	—
74	75	—
75	76	—
76	83	42, 43
77	—	44
78	—	45
79	87	48
80	89	50
81	90	51
82	87	48
83	92	52
84	95	53
85	97	—

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
86	96	54
87	132	—
88	133	—
89	134	—
90	98	55, 68
91	99	61
92	100	56
93	101	58, 59, 60
94	102	62
95	103	57
96	104, 105	63, 64, 65, 66
97	106	67
98	107	69
99	108	70
100	109	71
101	109	72
102	110	73
103	111	74, 79
104	113	75
105	114, 115	76, 77
106	116	78
107	117	—
108	119	82, 83, 84, 85, 86, 87
109	120	88, 89
110	121	90, 91
111	122	92
112	123	93
113	124	94
114	126	95
115	127	96
116	128	97
117	129	—
118	130	98
119	—	—
120	131	99
121	—	100
122	—	102, 103
123	135	104
124	136	110
125	137	112
126	138	112
127	140	108, 109
128	141	105, 106
129	142	107
130	143	113
131	144	114
132	145	115

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
133	146	—
134	147, 150	116
135	—	—
136	152	117, 118
137	153	119
138	154-521	121-364
139	155	122
140	156	123
141	157	125
142	158	124
143	158	124
144	159	126
145	160	127
146	161	128
147	162	129
148	—	—
149	163	130
150	164	131
151	165	132
152	166	133
153	167	138
154	168	148
155	169	148, 149
156	170	150
157	171	151
158	172	152
159	173	153
160	174, 175	154, 155
161	176	156
162	177	157
163	178	158
164	179	1378
165	180	1379
166	181	1381
167	182	1382
168	183, 184	1383, 1384
169	183	1383
170	185	1385
171	186	1386
172	187	1387
173	188	1388
174	189	1391
175	190	1389
176	196	1396
177	197	1397
178	201, 202	1401, 1402
179	203	1403
180	199	1399
181	—	—

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
182	200	1400
183	204, 205	1404, 1405
184	205	—
185	206	1406
186	207	1407
187	—	1407
188	208	1408
189	209	1409
190	210	1410
191	211	1411
192	212	1411
193	215	1414
194	216	1415
195	217	1416
196	218	1417
197	219	—
198	220	1418
199	221	1419
200	222	1420
201	223	1421
202	224	1422
203	225	1423
204	226	1424
205	227	—
206	228	1425
207	229	1426
208	230, 231, 232	1427, 1428, 1429
209	234	1431
210	235	1432
211	236	1433
212	—	1434
213	237	1435, 1436
214	238	—
215	240	1440
216	241	1438
217	242	1439
218	243	—
219	245	—
220	246	—
221	247	1441
222	248	1442
223	251	1444
224	254	1445
225	255	1446
226	256	—
227	256	—
228	256	—
229	256	—

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
230	256	—
231	256	—
232	256	—
233	256	—
234	256	—
235	256	—
236	256	—
237	257	159
238	258	160
239	259	161
240	260	169
241	262	162-163- 164
242	262	165
243	263	170-171
244	264	172
245	265	173
246	266	174
247	267	120
248	268	174
249	269	175
250	270	176
251	271	166
252	272	—
253	273	167
254	274	168
255	275	169
256	276	177, 178
257	277	179
258	278	180
259	279	—
260	—	—
261	280	181
262	282	—
263	284	—
264	283	—
265	285	182
266	286	183
267	287	184
268	288	185
269	289	186
270	292, 296, 297	188
271	293	—
272	294	—
273	294	—
274	294	—
275	298	—
276	299	189

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
277	300	—
278	303	—
279	302	190
280	306	—
281	307, 309	—
282	310	—
283	311	—
284	313	191
285	314	192
286	315	193
287	317	194
288	318	195
289	319	196
290	320	197
291	321	198
292	322	199
293	323	—
294	324	—
295	325	200
296	325	—
297	326	201
298	327, 330	202
299	—	205
300	328	203
301	329	204
302	331	207
303	332, 333	208
304	333, 334	208
305	338, 339	217
306	340	210
307	341	212
308	342, 344, 345	—
309	343	—
310	346	—
311	342	—
312	349	210
312	352	—
314	354	—
315	355	—
316	359	—
317	360, 361	—
318	—	—
319	362	213
320	363	215
321	364	216
322	366	219
323	367	220

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
324	369	220
325	370	—
326	—	221
327	371, 372	222, 223
328	373	224, 225
329	374	226, 1059
330	375	227
331	377	228
332	378	229
333	379	230
334	380	—
335	381, 382	231
336	382	232
337	383	234
338	385	233
339	390	—
340	391	—
341	389	221
342	393	233
343	394	—
344	—	—
345	—	—
346	395	235
347	396	236
348	397	237
349	398, 399	238
350	401	239
351	402	241
352	403	—
353	405	250
354	404	—
355	408	246
356	406, 407	242, 243, 244
357	408	—
358	409, 410	268, 269
359	411	272
360	412	273
361	413	275
362	414, 415	262
363	419	—
364	376	247
365	420	277
366	421	280
367	422	279
368	423	266
369	424	—
370	425	281
371	426	282

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
372	427	283
373	428	284
374	429	—
375	431	285
376	432	286
377	434	287
378	435	289
379	436, 437	291
380	438	—
381	439	298
382	436	299
383	440	296
384	440	301
385	441	297
386	—	322
387	443, 445	295
388	444	303
389	446	292
390	447	—
391	448	291
392	452	—
393	453	—
394	454	302
395	456	—
396	457	309
397	458	—
398	459	303
399	462	310
400	460	311
401	461, 462	314, 315
402	—	268, 269
403	463	317, 318, 319
404	—	320
405	—	322
406	—	—
407	464	321
408	465	—
409	466	324
410	467	339, 340
411	468	325
412	469	326, 339
413	470	—
414	472, 476	—
415	474	327
416	493	—
417	478	328
418	478	—
419	478	—

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
420	481, 482	329, 330, 339
421	484	333
422	479, 486	335, 341
423	497	336
424	488	338, 342
425	489	—
426	491	—
427	492	—
428	501, 502	142
429	503	140
430	290, 291	186, 187
431	348, 501	211
432	504	1081
433	500, 506	143
434	507	141, 846

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
435	508, 509	144
436	510	—
437	510	—
438	511, 512	145
439	512	—
440	513	—
441	514	145
442	517	1289
443	518	146
444	—	—
445	523	362
446	532	363
447	521	364
448	529	359
449	574	—
450	578	402

B. — Articoli del progetto preliminare con articoli del progetto definitivo e con articoli del Codice civile.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
1	1	1	11	16	8
2	2	2	12	17	9
3	3	3	13	18	9
4	4	4	14	19	9
5	5	5	15	20	10
6	10	6	16	24	12
7	11, 12	—	17	—	—
8	13	—	18	22	—
9	14	7	19	23	—
10	15	7	20	—	—

LIBRO I.

DELLE PERSONE.

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
1	1	—	22	22	—
2	2	—	23	23	—
3	3	323	24	24	—
4	3	323	25	24, 25	—
5	4	924	26	—	—
6	5	—	27	27	—
7	6	—	28	—	—
8	6	—	29	28	—
9	7	—	30	30	—
10	8	—	31	—	—
11	—	—	32	28	—
12	9	—	33	36	—
13	10, 11	2	34	29	—
14	17	1060	35	37	—
15	13	—	36	32	—
16	14	—	37	38	—
17	—	—	38	15, 38	—
18	20	—	39	38	—
19	19	—	40	39	—
20	—	—	41	40	—
21	24	—	42	41	—

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
43	41, 43	—
44	44	—
45	45	—
46	45	—
47	46, 47	—
48	47	—
49	48	16
50	—	—
51	49	18
52	50	—
53	51	19
54	—	—
55	52	20
56	52	21
57	53	22
58	—	—
59	—	—
60	—	—
61	54	26, 27
62	57	28
63	58	30
64	56, 59	29
65	60	32
66	61	33
67	62	34
68	61, 62	—
69	63, 71	—
70	72	—
71	—	—
72	—	—
73	—	—
74	64	—
75	74	—
76	75	—
77	67	—
78	—	—
79	—	—
80	68	—
81	69	—
82	70	—
83	76	42, 43
84	—	—
85	—	—
86	—	—
87	79, 82	48
88	—	49
89	80	50
90	81	51
91	—	—

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
92	83	52
93	—	—
94	—	—
95	84	53
96	86	54
97	85	—
98	90	55, 68
99	91	61
100	92	56
101	93	53, 59, 60
102	94	62
103	95	57
104	96	63, 64, 65, 66
105	96	81
106	97	67
107	98	69
108	99	70
109	100, 101	71, 72
110	102	73
111	103	74, 79
112	—	80
113	104	75
114	105	76
115	105	77
116	106	78
117	107	—
118	—	79
119	108	82, 83, 84, 85 86, 87
120	109	88, 89
121	110	90, 91
122	111	92
123	112	93
124	113	94
125	—	—
126	114	95
127	115	96
128	116	97
129	117	—
130	118	98
131	120	99
132	87	—
133	88	—
134	89	—
135	123	104
136	124	110

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
137	125	112
138	126	112
139	—	—
140	127	108, 109
141	128	105, 106
142	129	107
143	130	113
144	131	114
145	132	115
146	133	—
147	134	116
148	—	—
149	—	—
150	134	116
151	—	—
152	136	117, 118
153	137	119
154	138	121
155	139	122
156	140	123
157	141	125
158	142, 143	124
159	144	126
160	145	127
161	146	128
162	147	129
163	149	130
164	150	131
165	151	132
166	152	133
167	153	138
168	154	148
169	155	148, 149
170	156	150
171	157	151
172	158	152
173	159	153
174	160	154
175	160	155
176	161	156
177	162	157
178	163	158
179	164	1378
180	165	1379
181	166	1381
182	167	1382
183	168, 169	1383
184	168	1384
185	170	1385

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
186	171	1386
187	172	1387
188	173	1388
189	174	1391
190	175	1389
191	—	1390
192	—	1392
193	—	1393
194	—	1394
195	—	1395
196	176	1396
197	177	1397
198	—	1398
199	180	1399
200	182	1400
201	178	1401
202	178	1402
203	179	1403
204	183	1404
205	183, 184	1405
206	185	1406
207	186	1407
208	188	1408
209	189	1409
210	190	1410
211	191	1411
212	192	1411
213	—	1412
214	—	1413
215	193	1414
216	194	1415
217	195	1416
218	196	1417
219	197	—
220	198	1418
221	199	1419
222	200	1420
223	201	1421
224	202	1422
225	203	1423
226	204	1424
227	205	—
228	206	1425
229	207	1426
230	208	1427
231	208	1428
232	208	1429
233	—	1430
234	209	1431

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
235	210	1432	284	263	—
236	211	1433	285	265	182
237	213	1435, 1436	286	266	183
238	214	—	287	267	184
239	—	1435, 1436	288	268	185
240	215	1440	289	269	186
241	216	1438	290	430	187
242	217	1439	291	430	186
243	218	—	292	270	188
244	—	—	293	271	—
245	219	—	294	272, 273	—
246	220	—		274	—
247	221	1441	295	—	—
248*	222	1442	296	270	—
249	—	1443	297	270	—
250	—	—	298	275	—
251	223	1444	299	276	189
252	—	—	300	277	—
253	—	—	301	—	—
254	224	1445	302	279	190
255	225	1446	303	278	—
256	226 a 236	—	304	—	—
257	237	159	305	—	—
258	238	160	306	280	—
259	239	161	307	281	—
260	240	169	308	—	—
261	—	—	309	281	—
262	241, 242	162 a 165	310	282	—
263	243	170, 171	311	283	—
264	244	172	312	—	—
265	245	173	313	284	191
266	246	174	314	285	192
267	247	120	315	286	193
268	248	174	316	—	—
269	249	175	317	287	194
270	250	176	318	288	195
271	251	166	319	289	196
272	252	—	320	290	197
273	253	167	321	291	198
274	254	168	322	292	199
275	255	169	323	293	—
276	256	177, 178	324	294	—
277	257	179	325	295, 296	200
278	258	180	326	297	201
279	259	—	327	298	202
280	261	181	328	300	203
281	—	—	329	301	204
282	262	—	330	298	202
283	264	—	331	302	207

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
332	303	208
333	303, 304	208
334	304	208
335	—	—
336	—	—
337	—	—
338	305	217
339	305	217
340	306	210
341	307	212
342	308, 311	—
343	309	—
344	308	—
345	308	—
346	310	—
347	—	—
348	431	211
349	312	210
350	—	—
351	—	—
352	313	—
353	—	—
354	314	—
355	315	—
356	—	—
357	—	—
358	—	—
359	316	—
360	317	—
361	317	—
362	319	213
363	320	215
364	321	216
365	—	—
366	322	219
367	323	220
368	—	—
369	324	220
370	325	—
371	327	222, 223
372	327	222, 223
373	328	224, 225
374	329	226, 1059
375	330	227
376	364	247
377	331	228
378	332	229
379	333	239
380	334	—

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
381	335	231
382	335, 336	231, 232
383	337	234
384	—	—
385	338	233
386	—	—
387	—	—
388	—	—
389	341	221
390	339	—
391	340	—
392	—	—
393	342	233
394	343	—
395	346	235
396	347	236
397	348	237
398	349	238
399	349	238
400	—	—
401	350	239
402	351	241
403	352	—
404	354	—
405	353	250
406	356	242, 243, 244
407	356	242, 243, 244
408	355, 357	246
409	358	268, 269
410	358	268, 269
411	359	272
412	360	273
413	361	275
414	362	262
415	362	262
416	—	—
417	—	—
418	—	—
419	363	—
420	365	277
421	366	280
422	367	279
423	368	266
424	369	—
425	370	281
426	371	282
427	372	283

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
428	373	284	475	—	—
429	374	—	476	414	—
430	—	—	477	—	—
431	375	285	478	417, 418	328
432	376	286		419	
433	—	288	479	422	335, 341
434	377	287	480	—	—
435	378	289	481	420	329, 339
436	379, 382	291	482	420	330, 339
437	379	291	483	—	—
438	380	—	484	421	333
439	381	298	485	—	334
440	383, 384	296, 301	486	422	335, 341
441	385	297	487	—	—
442	—	—	488	424	338, 342
443	387	295	489	425	—
444	388	303	490	—	—
445	387	295	491	426	—
446	389	292	492	427	—
447	390	—	493	416	—
448	391	291	494	—	—
449	—	—	495	—	—
450	—	—	496	—	—
451	—	—	497	423	336
452	392	—	498	—	337
453	393	—	499	—	—
454	394	302	500	433	143
455	—	—	501	428, 431	142
456	395	—	502	428	142
457	396	309	503	429	140
458	397	—	504	432, 433	1081
459	398	303	505	—	141
460	400	311	506	433	143
461	401	314, 315	507	434	141, 846
462	399, 401	310, 314	508	435	144
		315	509	435	144
463	403	317, 318,	510	436, 437	—
		319	511	438	145
464	407	321	512	438, 439	145
465	408	—	513	440	—
466	409	324	514	441	145
467	410	339, 340	515	—	—
468	411	325	516	—	—
469	412	326, 339	517	442	1289
470	413	—	518	443	146
471	—	—	519	—	—
472	414	—	520	—	—
473	—	—	521	447	364
474	415	327	522	—	356, 360

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
523	445	362
524	—	350
525	—	351
526	—	354
527	—	352
528	—	353
529	448	359
530	—	365
531	—	366
532	446	363
533	—	367, 368
534	—	—
535	—	368
536	—	369, 370
537	—	371
538	—	372
539	—	373
540	—	374
541	—	374
542	—	375
543	—	376
544	—	377
545	—	378
546	—	379
547	—	380
548	—	381
549	—	—
550	—	—
551	—	382
552	—	382
553	—	382

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo
554	—	383
555	—	—
556	—	—
557	—	384
558	—	386, 388,
		393, 394
559	—	387
560	—	385
561	—	392
562	—	389, 390,
		395
563	—	391
564	—	396
565	—	—
566	—	—
567	—	397
568	—	398
569	—	399
570	—	400
571	—	—
572	—	—
573	—	—
574	449	—
575	—	401
576	—	—
577	—	403
578	450	402
579	—	—
580	—	404
581	—	405

C. — Articoli del codice civile con articoli del progetto definitivo e articoli del progetto preliminare.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
1	1	1	7	14-15	9-10
2	2	2	8	16	11
3	3	3	9	17-18-19	12-13-14
4	4	4	10	20	15
5	5	5	11	21	—
6	10	6	12	24	16

LIBRO I.

DELLE PERSONE.

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
1	—	—	28	57	62
2	10	13	29	56-59	64
3	8 disp. prel.	—	30	58	63
4	—	—	31	—	—
5	—	—	32	60	65
6	—	—	33	61	66-68
7	—	—	34	62	67-68
8	—	—	35	—	—
9	—	—	36	—	—
10	—	—	37	—	—
11	—	—	38	—	—
12	—	—	39	—	—
13	—	—	40	—	—
14	—	—	41	—	—
15	—	—	42	76	83
16	48	49	43	76	83
17	—	—	44	77	—
18	49	51	45	78	—
19	51	53	46	—	—
20	52	55-56	47	—	—
21	52	55-56	48	79-82	87
22	53	57	49	—	88
23	—	—	50	80	89
24	—	—	51	81	90
25	—	—	52	83	92
26	54-55	61	53	84	95
27	54	61	54	86	96

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo
55	90	98
56	92	100
57	95	103
58	93	101
59	93	101
60	93	101
61	91	99
62	94	102
63	96	104
64	96	104
65	96	104
66	96	104
67	97	106
68	90	98
69	98	107
70	99	108
71	100	109
72	101	109
73	102	110
74	103	111
75	104	113
76	105	114-115
77	105	114-115
78	106	116
79	103	111-118
80	—	112
81	—	—
82	108	119
83	108	119
84	108	119
85	108	119
86	108	119
87	108	119
88	109	120
89	109	120
90	110	121
91	110	121
92	111	122
93	112	123
94	113	124
95	114	126
96	115	127
97	116	128
98	118	130
99	120	131
100	121	—
101	—	—
102	122	—
103	122	—

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo
104	123	135
105	128	141
106	128	141
107	129	142
108	127	140
109	127	140
110	124	136
111	—	—
112	125-126	137-138
113	130	143
114	131	144
115	132	145
116	134	147-150
117	136	152
118	136	152
119	137	153
120	247	267
121	138	154-521
122	139	155
123	140	156
124	142-143	158
125	141	157
126	144	159
127	145	160
128	146	161
129	147	162
130	149	163
131	150	164
132	151	165
133	152	166
134	—	—
135	—	—
136	—	—
137	—	—
138	153	167
139	—	—
140	429	503
141	434	505-507
142	428	501-502
143	—	500-506
144	435	508-509
145	438-441	511-512-
		514
146	443	518
147	—	—
148	154-155	168-169
149	155	169
150	156	170
151	157	171

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo
152	158	172
153	159	173
154	160	174-175
155	160	174-175
156	161	176
157	162	177
158	163	178
159	237	257
160	238	258
161	239	259
162	241	262
163	241	262
164	241	262
165	242	262
166	251	271
167	253	273
168	254	274
169	240, 255	260, 275
170	243	263
171	243	263
172	244	264
173	245	265
174	246-248	266-268
175	249	269
176	250	270
177	256	276
178	256	276
179	257	277
180	258	278
181	261	280
182	265	285
183	266	286
184	267	287
185	268	288
186	269-430	289-290- 291
187	430	290-291
188	270	292-296- 297
189	276	299
190	279	302
191	284	313
192	285	314
193	286	315
194	287	317
195	288	318
196	289	319
197	290	320
198	291	321

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo
199	292	322
200	295	325
201	297	326
202	298	327, 330
203	300	328
204	301	329
205	299	—
206	—	—
207	302	331
208	303, 304	332, 333, 334
209	—	—
210	306, 312	340, 349
211	431	348, 501
212	307	341
213	319	362
214	—	—
215	320	363
216	321	364
217	305	338, 339
218	—	—
219	322	366
220	323, 324	367, 369
221	326, 341	389
222	327	371, 372
223	327	371, 372
224	328	373
225	328	373
226	329	374
227	330	375
228	331	377
229	332	378
230	333	379
231	335	381, 382
232	336	382
233	338, 342	385, 393
234	337	383
235	346	395
236	347	396
237	348	397
238	349	398, 399
239	350	401
240	—	—
241	351	402
242	356	406, 407
243	356	406, 407
244	356	406, 407
245	—	—
246	355	408

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo
247	364	376
248	—	—
249	—	—
250	353	405
251	—	—
252	—	—
253	—	—
254	—	—
255	—	—
256	—	—
257	—	—
258	—	—
259	—	—
260	—	—
261	—	—
262	362	414, 415
263	—	—
264	—	—
265	—	—
266	368	423
267	—	—
268	358, 402	409, 410
269	358, 402	409, 410
270	—	—
271	—	—
272	359	411
273	360	412
274	—	—
275	361	413
276	—	—
277	365	420
278	—	—
279	367	422
280	366	421
281	370	425
282	371	426
283	372	427
284	373	428
285	375	431
286	376	432
287	377	434
288	—	433
289	378	435
290	—	—
291	379, 391	436, 437, 448
292	389	446
293	—	—
294	—	—

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo
295	387	443, 445
296	383	440
297	385	441
298	381	439
299	382	436
300	—	—
301	384	440
302	394	454
303	388, 398	444, 459
304	—	—
305	—	—
306	—	—
307	—	—
308	—	—
309	396	457
310	399	462
311	400	460
312	—	—
313	—	—
314	401	461, 462
315	401	461, 462
316	—	—
317	403	463
318	403	463
319	403	463
320	404	—
321	407	464
322	386, 405	—
323	3	3, 4
324	409	466
325	411	468
326	412	469
327	415	474
328	417	478
329	420	481, 482
330	420	481, 482
331	—	—
332	—	—
333	421	484
334	—	485
335	422	479, 486
336	423	497
337	—	498
338	424	488
339	410, 412, 420	467, 469, 481, 482
340	410	467
341	422	479, 486
342	424	488

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo
343	—	—
344	—	—
345	—	—
346	—	—
347	—	—
348	—	—
349	—	—
350	—	524
351	—	525
352	—	527
353	—	528
354	—	526
355	—	—
356	—	522
357	—	—
358	—	—
359	448	529
360	—	522
361	—	—
362	445	523
363	446	532
364	138, 447	154, 521
365	—	530
366	—	531
367	—	533
368	—	533, 535
369	—	536
370	—	536
371	—	537
372	—	538
373	—	539
374	—	540, 541
375	—	542
376	—	543
377	—	544
378	—	545
379	—	546
380	—	547
381	—	548
382	—	551, 552, 553
383	—	554
384	—	557
385	—	560
386	—	558
387	—	559
388	—	558
389	—	562
390	—	562

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo
391	—	563
392	—	561
393	—	558
394	—	558
395	—	562
396	—	564
397	—	567
398	—	568
399	—	569
400	—	570
401	—	575
402	450	578
403	—	577
404	—	580
405	—	581
846	434	507
924	4	5
1059	329	374
1060	17	14
1081	432	504
1289	442	517
1378	164	179
1379	165	180
1380	—	—
1381	166	181
1382	167	182
1383	168	183-184
1384	168-169	183-184
1385	170	185
1386	171	186
1387	172	187
1388	173	188
1389	175	190
1390	—	191
1391	174	189
1392	—	192
1393	—	193
1394	—	194
1395	—	195
1396	176	196
1397	177	197
1398	—	198
1399	180	199
1400	182	200
1401	178	201-202
1402	178	201-202
1403	179	203
1404	183	204-205
1405	183	204-205

Codice civile —	Progetto definitivo —	Progetto preliminare —
Articolo	Articolo	Articolo
1406	185	206
1407	186-187	207
1408	188	208
1409	189	209
1410	190	210
1411	191-192	211-212
1412	—	213
1413	—	214
1414	193	215
1415	194	216
1416	195	217
1417	196	218
1418	198	220
1419	199	221
1420	200	222
1421	201	223
1422	202	224
1423	203	225
1424	204	226
1425	206	228
1426	207	229
1427	208	230-231- 232

Codice civile —	Progetto definitivo —	Progetto preliminare —
Articolo	Articolo	Articolo
1428	208	230-231- 232
1429	208	230-231- 232
1430	—	233
1431	209	234
1432	210	235
1433	211	236
1434	212	—
1435	213	237-239
1436	213	237-239
1437	—	—
1438	216	241
1439	217	242
1440	215	240
1441	221	247
1442	222	248
1443	—	249
1444	223	251
1445	224	254
1446	225	255

INDICE SISTEMATICO

	Art.
Disposizioni sulla pubblicazione e applicazione delle leggi in generale.....	1 a 24

LIBRO PRIMO DELLE PERSONE.

TITOLO I. — Delle persone fisiche.....	1 a 9
TITOLO II. — Delle persone giuridiche	
CAPO I. — Disposizioni generali.....	10 a 12
CAPO II. — Delle associazioni e delle fondazioni	13 a 40
CAPO III. — Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.....	41 a 47
TITOLO III. — Del domicilio.....	48 a 51
TITOLO IV. — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta.	
CAPO I. — Dell'assenza	52 a 62
CAPO II. — Della dichiarazione di morte presunta	63 a 75
CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti	76 a 78
TITOLO V. — Della parentela e della affinità....	79 a 83
TITOLO VI. — Del matrimonio.	
CAPO I. — Della promessa di matrimonio.....	84 a 86
CAPO II. — Del matrimonio celebrato davanti a Ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a Ministri dei culti ammessi nello Stato.....	87 a 89
CAPO III. — Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.	
<i>Sezione I.</i> — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.....	90 a 98
<i>Sezione II.</i> — Delle formalità preliminari del matrimonio	99 a 107
<i>Sezione III.</i> — Delle opposizioni al matrimonio.....	108 a 111
<i>Sezione IV.</i> — Della celebrazione del matrimonio.....	112 a 120
<i>Sezione V.</i> — Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel Regno	121 a 122

<i>Sezione VI. — Delle cause di nullità del matrimonio.....</i>	123 a 135
<i>Sezione VII. — Delle prove della celebrazione del matrimonio.....</i>	136 a 139
<i>Sezione VIII. — Disposizioni penali.....</i>	140 a 148
CAPO IV. — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.....	149 a 153
CAPO V. — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi.....	154 a 163
CAPO VI. — Dei rapporti patrimoniali fra coniugi.	
<i>Sezione I. — Disposizioni generali.....</i>	164 a 172
<i>Sezione II. — Della dote.....</i>	173
§ 1. — Della costituzione della dote.....	174 a 177
§ 2. — Dei diritti del marito sulla dote e della alienazione dei beni dotali.....	178 a 188
§ 3. — Della restituzione della dote.....	189 a 197
§ 4. — Della separazione della dote dai beni del marito	198 a 205
<i>Sezione III. — Dei beni parafernali.....</i>	206 a 210
<i>Sezione IV. — Della comunione dei beni fra coniugi</i>	211 a 225
<i>Sezione V. — Del patrimonio familiare.....</i>	226 a 236
TITOLO VII. — Della filiazione.	
CAPO I. — Della filiazione legittima.	
<i>Sezione I. — Dello stato di figlio legittimo..</i>	237 a 242
<i>Sezione II. — Delle prove della filiazione legittima</i>	243 a 250
<i>Sezione III. — Delle azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo di legittimità</i>	251 a 256
CAPO II. — Della filiazione illegittima e della legittimazione.	
<i>Sezione I. — Della filiazione illegittima.</i>	
§ 1. — Del riconoscimento dei figli naturali.....	257 a 275
§ 2. — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale	276 a 286
<i>Sezione II. — Della legittimazione dei figli naturali.....</i>	287 a 297
TITOLO VIII. — Dell'adozione.	
CAPO I. — Dell'adozione e dei suoi effetti....	298 a 318
CAPO II. — Delle forme dell'adozione.....	319 a 322
TITOLO IX. — Della patria potestà.....	323 a 350
TITOLO X. — Della tutela e della emancipazione.	
CAPO I. — Della tutela dei minori.....	351
<i>Sezione I. — Del giudice tutelare.....</i>	352
<i>Sezione II. — Del tutore e del protutore....</i>	353 a 364

<i>Sezione III. — Dell'esercizio della tutela....</i>	365 a 391
<i>Sezione IV. — Della cessazione dall'ufficio del tutore</i>	392 a 393
<i>Sezione V. — Del rendimento del conto finale</i>	394 a 398
CAPO II. — Dell'emancipazione	399 a 408
TITOLO XI. — Dell'interdizione e dell'inabilitazione	409 a 427
TITOLO XII — Degli alimenti.....	428 a 443
TITOLO XIII. — Degli atti dello stato civile.....	444 a 450
APPENDICE I. — Disposizioni transitorie e di attuazione	<i>pag.</i> 114
APPENDICE II. — Disposizioni di carattere processuale.....	<i>pag.</i> 116
TAVOLE DI RAFFRONTO	<i>pag.</i> 121

INDICE ANALITICO

Disposizioni sulla pubblicazione e applicazione delle leggi in generale.

Inizio della obbligatorietà della legge	Art.	1
Efficacia della legge nel tempo	»	2
Applicazione della legge	»	3
Applicazione delle leggi penali e eccezionali	»	4
Abrogazione delle leggi	»	5
Efficacia della consuetudine	»	6
Abuso del diritto	»	7
Capacità dello straniero	»	8
Capacità delle persone giuridiche straniere	»	9
Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia	»	10
Legge regolatrice dei rapporti personali fra coniugi	»	11
Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali fra coniugi.	»	12
Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli	»	13
Legge regolatrice della tutela	»	14
Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose	»	15
Legge regolatrice della successione a causa di morte	»	16
Legge regolatrice delle donazioni	»	17
Legge regolatrice delle obbligazioni	»	18
Legge regolatrice della forma degli atti	»	19
Legge regolatrice del processo; esecutorietà delle sen- tenze e degli atti stranieri	»	20
Efficacia delle leggi penali e di polizia	»	21
Apolidi	»	22
Rinvio ad altra legge	»	23
Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume	»	24

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE.

TITOLO I. — DELLE PERSONE FISICHE.

Capacità giuridica	Art.	1
Capacità del concepito	»	2
Maggiore età — Capacità di agire	»	3
Commorienza	»	4

Limiti del diritto di disporre del proprio corpo	Art.	5
Diritto al nome	»	6
Tutela del diritto al nome	»	7
Tutela del nome per ragioni familiari.....	»	8
Tutela dello pseudonimo	»	9

TITOLO II. — DELLE PERSONE GIURIDICHE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Persone giuridiche pubbliche	Art.	10
Persone giuridiche private. Loro riconoscimento	»	11
Enti commerciali	»	12

CAPO II. — *Delle associazioni e delle fondazioni.*

Atto costitutivo	Art.	13
Revoca e impugnativa dell'atto di fondazione	»	14
Norme per il riconoscimento	»	15
Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e loro modificazioni:	»	16
Acquisti di immobili e donazioni	»	17
Responsabilità per atti illeciti	»	18
Responsabilità degli amministratori	»	19
Inopponibilità dei vizi della rappresentanza	»	20
Convocazione dell'assemblea nelle associazioni	»	21
Deliberazioni dell'assemblea	»	22
Deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto	»	23
Recesso ed esclusione degli associati	»	24
Diritti particolari degli associati	»	25
Amministrazione delle fondazioni	»	26
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione:	»	27
Estinzione della persona giuridica	»	28
Trasformazione delle fondazioni	»	29
Scioglimento delle associazioni per motivi d'ordine pubblico	»	30
Divieto di nuove operazioni	»	31
Liquidatori	»	32
Poteri dei liquidatori	»	33
Piano di ripartizione	»	34
Radiazione dell'ente dal registro	»	35
Devoluzione dei beni	»	36

Devoluzione dei beni con destinazione particolare	Art.	37
Registrazione delle persone giuridiche	»	38
Registrazione di altri atti	»	39
Disposizione penale	»	40

CAPO III. — *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.*

Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute	Art.	41
Fondo comune	»	42
Obbligazioni	»	43
Comitati	»	44
Responsabilità dei componenti — Rappresentanza in giudizio	»	45
Abusi nella erogazione dei fondi	»	46
Diversa destinazione dei fondi	»	47

TITOLO III. — DEL DOMICILIO.

Domicilio	Art.	48
Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto	»	49
Domicilio delle persone giuridiche	»	50
Elezione di domicilio	»	51

TITOLO IV. — DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

CAPO I. — *Dell'assenza.*

Curatore dello scomparso	Art.	52
Dichiarazione di assenza	»	53
Immissione nel possesso temporaneo dei beni, esercizio temporaneo dei diritti e liberazione temporanea dalle obbligazioni	»	54
Pensione alimentare a favore del coniuge dell'assente	»	55
Inventario	»	56
Effetti della immissione nel possesso temporaneo	»	57
Godimento dei beni	»	58
Limiti alla disponibilità dei beni	»	59
Immissione di altri nel possesso temporaneo	»	60
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza	»	61
Prova della morte dell'assente	»	62

CAPO II. — *Della dichiarazione di morte presunta.*

Dichiarazione di morte presunta dell'assente	Art.	63
Termine per la riproponibilità dell'istanza	»	64
Effetti della dichiarazione	»	65
Dichiarazione non preceduta da immissione nel possesso.	»	66
Nuovo matrimonio del coniuge	»	67
Prova dell'esistenza dell'assente	»	68
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte dell'assente	»	69
Impugnabilità del nuovo matrimonio	»	70
Altri casi di morte presunta	»	71
Dichiarazione di morte presunta	»	72
Rigetto dell'istanza e dichiarazione d'assenza	»	73
Data della morte presunta	»	74
Effetti della dichiarazione di morte presunta	»	75

CAPO III. — *Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

Reclamo di diritti spettanti all'assente	Art.	76
Estinzione dei diritti spettanti all'assente	»	77
Restituzione dei frutti percepiti sui beni dell'assente...	»	78

TITOLO V. — DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ.

Parentela	Art.	79
Linea della parentela	»	80
Computo dei gradi	»	81
Limite della parentela	»	82
Affinità	»	83

TITOLO VI. — DEL MATRIMONIO.

CAPO I. — *Della promessa di matrimonio.*

Effetti	Art.	84
Restituzione dei doni	»	85
Risarcimento di danni	»	86

CAPO II. — *Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.*

Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico	Art.	87
Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato	»	88
Trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile	»	89

CAPO III. — *Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.*

Sezione I. — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

Età	Art.	90
Interdizione per infermità di mente	»	91
Libertà di stato	»	92
Parentela, affinità, adozione	»	93
Delitto	»	94
Lutto vedovile	»	95
Assenso per il minore	»	96
Rifiuto di assenso	»	97
Matrimonio del Re e dei Principi Reali	»	98

Sezione II. — Delle formalità preliminari del matrimonio.

Pubblicazione	Art.	99
Luogo della pubblicazione	»	100
Durata della pubblicazione	»	101
Richiesta della pubblicazione	»	102
Documenti necessari per la pubblicazione	»	103
Rifiuto della pubblicazione	»	104
Termine per la celebrazione del matrimonio	»	105
Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione	»	106
Matrimonio in imminente pericolo di vita	»	107

Sezione III. — Delle opposizioni al matrimonio.

Persone che possono fare opposizione	Art.	108
Atto di opposizione	»	109
Effetti dell'opposizione	»	110
Matrimonio del Re e dei Principi Reali	»	111

Sezione IV. — Della celebrazione del matrimonio.

Luogo della celebrazione	Art.	112
Forma della celebrazione	»	113
Inapponibilità di termini e condizioni	»	114
Celebrazione in un comune diverso	»	115
Celebrazione fuori della casa comunale	»	116
Celebrazione per procura	»	117
Rifiuto della celebrazione	»	118
Matrimonio celebrato davanti a ufficiale dello stato civile apparente	»	119
Matrimonio del Re e dei Principi Reali	»	120

*Sezione V. — Del matrimonio dei cittadini in paese estero
e degli stranieri nel Regno.*

Matrimonio del cittadino all'estero	Art.	121
Matrimonio dello straniero in Italia	»	122

Sezione VI. — Delle cause di nullità del matrimonio.

Impugnazione del matrimonio in contravvenzione agli articoli 90, 92, 93 e 94	Art.	123
Impugnazione per difetto di età	»	124
Impugnazione per interdizione	»	125
Impugnazione per infermità di mente	»	126
Impugnazione per mancanza di assenso.....	»	127
Impugnazione per violenza ed errore	»	128
Impugnazione per impotenza	»	129
Impugnazione per precedente matrimonio.....	»	130
Impugnazione del pubblico ministero.....	»	131
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.....	»	132
Intrasmissibilità dell'azione	»	133
Matrimonio putativo	»	134
Effetti del matrimonio contratto per violenza	»	135

Sezione VII. — Delle prove della celebrazione del matrimonio.

Atto di celebrazione del matrimonio	Art.	136
Possesso di stato	»	137
Mancanza dell'atto di celebrazione.....	»	138
Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.	»	139

Sezione VIII. — Disposizioni penali.

Omissione di pubblicazione	Art.	140
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti	»	141
Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile ...	»	142
Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni	»	143
Altre infrazioni	»	144
Cause di nullità note a uno dei coniugi	»	145
Inosservanza del lutto vedovile	»	146
Competenza.....	»	147
Limiti dell'applicazione delle precedenti disposizioni ...	»	148

CAPO IV. — *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.*

Doveri reciproci dei coniugi	Art.	149
Potestà maritale	»	150
Doveri del marito	»	151
Abbandono del domicilio coniugale	»	152
Doveri verso i figli	»	153

CAPO V. — *Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi.*

Scioglimento del matrimonio	Art.	154
Separazione personale	»	155
Cause di separazione personale	»	156
Separazione per condanna penale	»	157
Separazione per mancata fissazione di sede familiare.....	»	158
Riconciliazione	»	159
Provvedimenti riguardo ai figli	»	160
Effetti della separazione	»	161
Cessazione degli effetti della separazione	»	162
Separazione consensuale	»	163

CAPI VI. — *Dei rapporti patrimoniali fra coniugi.**Sezione I. — Disposizioni generali.*

Regolamento dei rapporti patrimoniali fra coniugi	Art.	164
Diritti inderogabili	»	165
Riferimento generico a leggi o a consuetudini	»	166
Forma delle convenzioni matrimoniali	»	167
Mutazioni nelle convenzioni matrimoniali	»	168
Controdichiarazioni	»	169
Immutabilità delle convenzioni	»	170
Capacità del minore	»	171
Capacità dell'inabilitato	»	172

Sezione II — Della dote.

Definizione	Art.	173
-------------------	------	-----

§ 1. — *Della costituzione della dote.*

Costituzione durante il matrimonio	Art.	174
Beni futuri	»	175
Garanzia della dote	»	176
Interessi e frutti della dote	»	177

§ 2. — Dei diritti del marito sulla dote e della alienazione dei beni dotali.

Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati	Art.	178
Acquisto d'immobile con denaro dotale	»	179
Amministrazione della dote	»	180
Amministrazione in caso di impedimento del marito ...	»	181
Cauzione	»	182
Alienazione della dote	»	183
Esecuzione sui frutti	»	184
Permuta e vendita: impiego del prezzo	»	185
Annullamento dell'alienazione della dote	»	186
Esecuzione sui beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio	»	187
Obbligazioni del marito riguardo alla dote	»	188

§ 3. — Della restituzione della dote.

Beni di proprietà della moglie	Art.	189
Beni di proprietà del marito	»	190
Beni consumabili	»	191
Mobili che la moglie può ritenere	»	192
Presunzione di pagamento della dote	»	193
Frutti della dote. Alimenti alla vedova	»	194
Divisione dei frutti	»	195
Locazioni	»	196
Spese e miglioramenti	»	197

§ 4. — Della separazione della dote dai beni del marito.

Casi di separazione	Art.	198
Inefficacia della separazione	»	199
Retroattività della sentenza di separazione. Spese del giudizio	»	200
Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione	»	201
Impugnativa e opposizione da parte dei creditori del marito	»	202
Obblighi della moglie	»	203
Diritti della moglie	»	204
Cessazione degli effetti della separazione	»	205

Sezione III. — Dei beni parafernali.

Definizione	Art.	206
Contributo della moglie ai pesi del matrimonio	»	207
Diritti della moglie sui beni parafernali	»	208

Obbligazioni del marito.....	Art.	209
Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito	»	210

Sezione IV. — Della comunione dei beni fra coniugi.

Comunione degli utili e degli acquisti	Art.	211
Regolamento della comunione	»	212
Oggetto della comunione	»	213
Efficacia della comunione	»	214
Partecipazione agli utili	»	215
Amministrazione della comunione	»	216
Locazioni	»	217
Amministrazione della moglie	»	218
Obblighi gravanti sui beni della comunione	»	219
Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie	»	220
Scioglimento della comunione	»	221
Separazione giudiziale dei beni	»	222
Divisione della comunione	»	223
Prelevamento di cose mobili	»	224
Divieto di prelevamento in danno di terzi	»	225

Sezione V. — Del patrimonio familiare.

Costituzione del patrimonio familiare	Art.	226
Patrimonio familiare costituito da un terzo	»	227
Trascrizione. Annotazione del vincolo.....	»	228
Alienazione dei beni e esecuzione sui frutti	»	229
Accettazione della costituzione fatta da un terzo	»	230
Revoca da parte del terzo	»	231
Riduzione	»	232
Amministrazione	»	233
Sostituzione del coniuge amministratore	»	234
Cassazione del vincolo	»	235
Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio.	»	236

TITOLO VII. — DELLA FILIAZIONE.

CAPO I. — Della filiazione legittima.

Sezione I. — Dello stato di figlio legittimo.

Paternità del marito	Art.	237
Presunzione di concepimento durante il matrimonio	»	238
Nascita del figlio prima dei centottanta giorni	»	239

Nascita del figlio dopo i trecento giorni	Art.	240
Disconoscimento di paternità	»	241
Disconoscimento di paternità per adulterio della moglie ..	»	242

Sezione II. — Delle prove della filiazione legittima.

Atto di nascita e possesso di stato	Art.	243
Fatti costitutivi del possesso di stato	»	244
Atto di nascita conforme al possesso di stato	»	245
Supposizione e sostituzione di parto	»	246
Mancanza dell'atto di matrimonio	»	247
Prova con testimoni	»	248
Principio di prova per iscritto	»	249
Prova contraria	»	250

Sezione III. — Delle azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo di legittimità.

Termine per l'azione di disconoscimento	Art.	251
Sospensione del termine	»	252
Trasmissibilità dell'azione	»	253
Legittimazione passiva	»	254
Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità - Imprescrittibilità	»	255
Reclamo della legittimità	»	256

CAPO II. — Della Filiazione illegittima e della legittimazione.

Sezione I. — Della filiazione illegittima.

§ 1. — Del riconoscimento dei figli naturali.

Riconoscimento	Art.	257
Riconoscimento di figli incestuosi	»	258
Riconoscimento di figli adulterini	»	259
Inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo	»	260
Forma del riconoscimento	»	261
Riconoscimento di figlio premorto	»	262
Irrevocabilità del riconoscimento	»	263
Clausole limitatrici	»	264
Effetti del riconoscimento	»	265
Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale ...	»	266
Poteri dei genitori	»	267
Cognome del figlio	»	268
Obbligo dei genitori verso il figlio	»	269
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ..	»	270

Impugnazione da parte del riconosciuto	Art.	271
Impugnazione per violenza	»	272
Nullità del riconoscimento per effetto d'interdizione giudiziale	»	273
Trasmissibilità dell'azione	»	274
Provvedimenti in pendenza del giudizio	»	275

§ 2. — *Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.*

Dichiarazione giudiziale di paternità	Art.	276
Indizi della filiazione naturale	»	277
Legittimazione attiva e termine	»	278
Dichiarazione giudiziale di maternità	»	279
Azione nell'interesse di minore o interdetto	»	280
Ammissibilità dell'azione	»	281
Impugnativa del decreto	»	282
Pena in caso d'inammissibilità	»	283
Legittimazione passiva	»	284
Effetti della sentenza	»	285
Alimenti	»	286

Sezione II — Della legittimazione dei figli naturali.

Legittimazione	Art.	287
Divieto della legittimazione	»	288
Legittimazione dei figli premorti	»	289
Legittimazione per susseguente matrimonio	»	290
Legittimazione per decreto reale	»	291
Legittimazione dopo la morte del genitore	»	292
Legittimazione domandata dall'ascendente	»	293
Legittimazione in base alla procura per il matrimonio	»	294
Procedura	»	295
Impugnativa	»	296
Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto reale	»	297

TITOLO VIII. — DELL'ADOZIONE.

CAPO I. — *Dell'adozione e dei suoi effetti.*

Condizioni	Art.	298
Divieto di adozione	»	299
Pluralità di adottati	»	300
Pluralità di adottanti	»	301
Adozione da parte del tutore	»	302

Consenso per l'adozione	Art.	303
Assenso dei genitori e del coniuge	»	304
Effetti dell'adozione	»	305
Cognome dell'adottato	»	306
Diritti e doveri dell'adottato	»	307
Patria potestà e amministrazione dei beni.....	»	308
Inventario.....	»	309
Cessazione della patria potestà dell'adottante	»	310
Adozione di figlio del proprio coniuge.....	»	311
Diritti di successione	»	312
Revoca dell'adozione	»	313
Revoca per indegnità dell'adottato	»	314
Revoca per indegnità dell'adottante	»	315
Revoca promossa dal pubblico ministero	»	316
Effetti della revoca	»	317
Cessazione degli effetti dell'adozione per matrimonio ..	»	318

CAPO II - *Delle forme dell'adozione.*

Manifestazione del consenso	Art.	319
Accertamenti della corte di appello	»	320
Provvedimento della corte di appello.....	»	321
Publicità	»	322

TITOLO IX - DELLA PATRIA POTESTÀ.

Doveri del figlio verso i genitori	Art.	323
Esercizio della patria potestà	»	324
Impedimento del padre	»	325
Abbandono della casa paterna	»	326
Traviamento del figlio	»	327
Rappresentanza e amministrazione.....	»	328
Accettazione di eredità e donazioni	»	329
Inosservanza delle disposizioni precedenti.....	»	330
Usufrutto legale	»	331
Beni esclusi dall'usufrutto legale	»	332
Obblighi inerenti all'usufrutto legale	»	333
Inalienabilità dell'usufrutto legale - Esecuzione sui frutti	»	334
Usufrutto legale della madre	»	335
Nuove nozze	»	336
Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale	»	337
Decadenza dalla patria potestà	»	338

Passaggio della patria potestà alla madre.....	Art.	339
Reintegrazione nella patria potestà.....	»	340
Condotta del genitore pregiudizievole al figlio.....	»	341
Rimozione dall'amministrazione	»	342
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione	»	343
Procedimento	»	344
Vigilanza del giudice tutelare	»	345
Condizioni imposte alla madre superstita	»	346
Curatore del nascituro	»	347
Nuove nozze della madre	»	348
Perdita dell'amministrazione	»	349
Responsabilità del nuovo marito	»	350

TITOLO X - DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE

CAPO I - *Della tutela dei minori.*

Apertura della tutela	Art.	351
-----------------------------	------	-----

Sezione I - Del giudice tutelare.

Funzioni del giudice tutelare.....	Art.	352
------------------------------------	------	-----

Sezione II. - Del tutore e del protutore.

Denunce al giudice tutelare	Art.	353
Nomina del tutore e del protutore	»	354
Tutela di più fratelli	»	355
Scelta del tutore.....	»	356
Giuramento del tutore.....	»	357
Incapacità all'ufficio tutelare	»	358
Dispensa dall'ufficio tutelare	»	359
Dispensa su domanda.....	»	360
Domanda	»	361
Tutela affidata a enti di beneficenza.....	»	362
Protutore	»	363
Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore	»	364

Sezione III. - Dell'esercizio della tutela.

Funzioni del tutore	Art.	365
Doveri del minore	»	366
Traviamenti del minore	»	367
Funzioni del protutore	»	368

Provvedimenti urgenti	Art.	369
Inventario	»	370
Formazione dell'inventario	»	371
Contenuto dell'inventario	»	372
Inventario di stabilimenti o aziende	»	373
Beni amministrati da curatore speciale	»	374
Dichiarazione di debiti o crediti del tutore	»	375
Omissione della dichiarazione	»	376
Deposito di titoli e valori	»	377
Amministrazione prima dell'inventario	»	378
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione ..	»	379
Investimento dei capitali	»	380
Titoli al portatore	»	381
Stabilimenti industriali e commerciali	»	382
Autorizzazioni del giudice tutelare	»	383
Autorizzazioni del tribunale	»	384
Vendita di beni	»	385
Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei pre- cedenti articoli	»	386
Gratuità della tutela	»	387
Contabilità dell'amministrazione	»	388
Prestazione di cauzione	»	389
Responsabilità del tutore e del protutore	»	390
Omesso impiego di capitali	»	391

Sezione IV. — Della cessazione dall'ufficio del tutore.

Esonero dall'ufficio	Art.	392
Rimozione e sospensione del tutore	»	393

Sezione V. — Del rendimento del conto finale.

Conto finale	Art.	394
Approvazione del conto	»	395
Prescrizione delle azioni relative alla tutela	»	396
Registro delle tutele	»	397
Esenzione da tasse di bollo e registro	»	398

CAPO II. — Dell'emancipazione.

Emancipazione di diritto	Art.	399
Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare ..	»	400
Curatore dell'emancipato	»	401
Incapacità e rimozione del curatore	»	402
Capacità dell'emancipato	»	403

Rifiuto del consenso del curatore	Art.	404
Inosservanza delle precedenti norme	»	405
Emancipato autorizzato al commercio.....	»	406
Revoca dell'emancipazione	»	407
Pubblicità.....	»	408

TITOLO XI. — DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE.

Persone che devono essere interdette	Art.	409
Persone che possono essere inabilitate	»	410
Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età	»	411
Istanza di interdizione o di inabilitazione.....	»	412
Poteri dell'autorità giudiziaria	»	413
Mezzi istruttori	»	414
Esame dell'interdicendo o inabilitando. Tutore o curatore provvisorio	»	415
Internamento definitivo in manicomio.....	»	416
Decorrenza degli effetti della interdizione e della inabilitazione	»	417
Cessazione del tutore e del curatore provvisorio	»	418
Pubblicità	»	419
Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato	»	420
Durata dell'ufficio	»	421
Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato	»	422
Atti compiuti da persona non sana di mente.....	»	423
Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione	»	424
Pubblicità	»	425
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca	»	426
Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione	»	427

TITOLO XII — DEGLI ALIMENTI.

Persone obbligate	Art.	428
Cessazione dell'obbligo tra affini	»	429
Obbligo dei genitori e dei figli naturali	»	430
Obbligo fra adottante e adottato	»	431
Obbligo del donatario.....	»	432
Misura degli alimenti.....	»	433
Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle	»	434
Cessazione, riduzione e aumento.....	»	435
Concorso di obbligati	»	436
Concorso di aventi diritto	»	437

Modo di somministrazione degli alimenti	Art.	438
Adempimento della prestazione alimentare	»	439
Decorrenza degli alimenti	»	440
Assegno provvisorio	»	441
Non cedibilità e non compensabilità del credito alimentare	»	442
Cessazione per morte dell'obbligato	»	443

TITOLO XIII. — DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

Registri dello stato civile	Art.	444
Pubblicità dei registri dello stato civile.....	»	445
Forza probatoria degli atti.....	»	446
Mancaza, distruzione o smarrimento di registri	»	447
Modificazione o annotazione sugli atti.....	»	448
Rettificazioni	»	449
Efficacia della sentenza di rettificazione	»	450

APPENDICE I — Disposizioni transitorie di attuazione .	Pag.	114
APPENDICE II — Disposizioni di carattere processuale .	»	116
TAVOLE DI RAFFRONTO.....	pag.	121